Corsi - Seminari
Formazione Professionale

2018 – La Nuova Certificazione Unica

ed. Gennaio 2018

INAZ

INAZ SRL Societa' Unipersonale.
CENTRO STUDI FORMAZIONE E EDITORIA
Viale Monza, 268 - 20128 Milano
02 – 27718 333
centrostudi@inaz.it
www.inaz.it

Questa pubblicazione è stata realizzata per finalità didattiche e costituisce supporto documentale alle giornate di formazione e non è destinata alla vendita.

© COPYRIGHT INAZ SRL. Soc. Unip. 2018 - I diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compreso copie fotostatiche, film didattici e microfilm) sono riservati per tutti i Paesi e tutelati dalle norme internazionali in materia di diritti d'autore.

RESPONSABILITÀ - L'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze.

AVVERTENZA - INAZ SRL. Soc. Unip si riserva di modificare la presente documentazione senza preavviso, motivo per cui lo stesso è da ritenersi puramente indicativo.

MARCHI REGISTRATI - Tutte le diciture riguardanti prodotti ed applicativi che possono essere menzionati nella pubblicazione, sono marchi registrati dalle rispettive Aziende licenziatarie.

Dispensa aggiornata al 23 gennaio 2018.
Per la stesura di questa dispensa sono state utilizzate le istruzioni definitive per la compilazione del modello CU/18, approvate con provvedimento del 16 gennaio 2018.

SOMMARIO

IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 2018 ORDINARIO 5

LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 (REDDITI 2017) 17

Introduzione 17
Il rapporto tra il modello 730 precompilato e la Certificazione Unica....24
La "doppia" certificazione 24

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA E STRUTTURA 25

Il flusso telematico da inviare....25
Soggetti obbligati all'invio 26
Modalità e termini di presentazione del flusso 26
Invio del flusso da parte di più soggetti....27
Consegna della certificazione oltre il 7 marzo....27

LA CERTIFICAZIONE AL SOSTITUTO 28

Termini di consegna 28
Documenti da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione. 28
Esposizione dei dati 28
Consegna della C.U. in formato "cartaceo" 28
Consegna della C.U. in formato "elettronico" 29
Eredi 29
Modalità di conservazione della Certificazione Unica 29
Sanzioni relative alla C.U. 29
Cause di non punibilità 30

ALCUNE MODALITA' PARTICOLARI DI COMPILAZIONE 31

Eredi del lavoratore deceduto....31
Lavoratori socialmente utili....31
Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto....31
Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto....32
Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d'imposta 33

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA C.U./2018 (MODELLO ORDINARIO): FRONTESPIZIO, QUADRO CT E DATI FISCALI (COMMENTO AI PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE) 38

Il Frontespizio 39
Il "QUADRO CT"....41
SEZIONE "DATI ANAGRAFICI" 43
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA....43
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME 43

CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME 51

SEZIONE "DATI FISCALI" - DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - REDDITI (PUNTI DA 1 A 11) 52
SEZIONE "DATI FISCALI" – RITENUTE (PUNTI DA 21 A 36)....69
Compilazione dei punti da 261 a 333 – Assistenza fiscale del coniuge del dichiarante....86
ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19% (TABELLA A - ISTRUZIONI CU 2018) 87
ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 26% (TABELLA B - ISTRUZIONI CU 2016) 90
SEZIONE "DATI FISCALI" - DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – DETRAZIONI E CREDITI (PUNTI DA 361 A 399)....94
SEZIONE "DATI FISCALI" - ALTRI DATI (PUNTI DA 455 A 478) 129
SEZIONE - REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA (PUNTI DA 481 A 483) 134
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA – Lavoratori socialmente utili (punti da 496 a 501) 138
SEZIONE "DATI FISCALI" – COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PECEDENTI (PUNTI DA 511 A 522) 139
SEZIONE "DATI FISCALI" – DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI – REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA 141
SEZIONE "DATI FISCALI" – DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO 153
SEZIONE "DATI FISCALI" - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (PUNTI da 801 a 813) 159
Sez. "Dati relativi al rapporto di lavoro" (Punti da 814 a 819)....166
PARTE B – Sez. "Dati Riepilogativi" (Punti da 894 a 907)....181

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI 188

SEZIONE "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS" 189
SEZIONE 1 189
SEZIONE 2 – INPS LAVORATORI SUBORDINATI – GESTIONE PUBBLICA 192
SEZIONE 3 – GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI 197
SEZIONE 4 - Altri Enti 199
DATI ASSICURATIVI INAIL 200

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 201

Sez. "Dati relativi alle somme erogate" 203
Sez. "Dati previdenziali" 211
Sez. Fallimento e Liquidazione coatta amministrativa 212
Sez. "Redditi erogati da altri soggetti " (punti da 51 a 62) 213
Casi particolari operazioni straordinarie 214
Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi 214
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio 214

IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 2018 ORDINARIO

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Agenzia Entrate

Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE Annullamento | Sostituzione | Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO
Codice fiscale
Cognome o Denominazione | Nome
Telefono o fax (prefisso, numero) | Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE
Codice fiscale | Codice carica | Codice fiscale società o ente dichiarante
Cognome | Nome

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE
Numero certificazioni | Quadro CT
FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Codice fiscale dell'incaricato

Riservato all'incaricato
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione
Data dell'impegno (giorno, mese, anno) | FIRMA DELL'INCARICATO

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Agenzia Entrate

QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE

Codice Fiscale

Numero di cellulare

Indirizzo di posta elettronica

SEZIONE A

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto

Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE **UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL** Codice sede Entratel

SEZIONE B

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato

Codice fiscale dell'intermediario incaricato 1

Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato 2

Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario

Numero di cellulare dell'intermediario incaricato 3

Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato 4

alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

FIRMA DEL SOSTITUTO

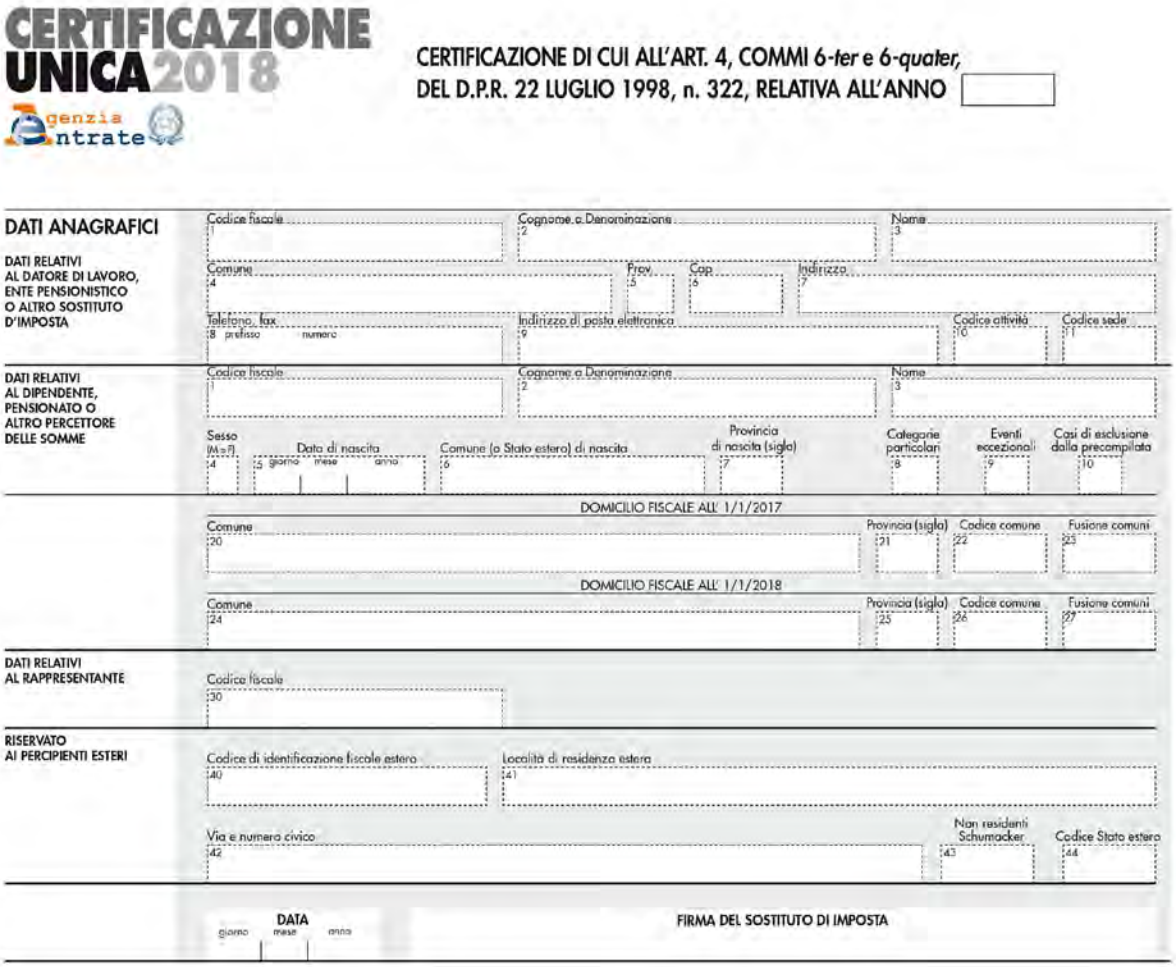

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Agenzia Entrate

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-*ter* e 6-*quater*, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale 1 | Cognome o Denominazione 2 | Nome 3

Comune 4 | Prov. 5 | Cap 6 | Indirizzo 7

Telefono, fax 8 (prefisso, numero) | Indirizzo di posta elettronica 9 | Codice attività 10 | Codice sede 11

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale 1 | Cognome o Denominazione 2 | Nome 3

Sesso (M o F) 4 | Data di nascita (giorno, mese, anno) 5 | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Provincia di nascita (sigla) 7 | Categorie particolari 8 | Eventi eccezionali 9 | Casi di esclusione dalla precompilata 10

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2017

Comune 20 | Provincia (sigla) 21 | Codice comune 22 | Fusione comuni 25

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018

Comune 24 | Provincia (sigla) 25 | Codice comune 26 | Fusione comuni 27

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale 30

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero 40 | Località di residenza estera 41

Via e numero civico 42 | Non residenti Schumacker 43 | Codice Stato estero 44

DATA (giorno, mese, anno) | FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 2	Redditi di pensione 3	Altri redditi assimilati 4

Assegni periodici corrisposti dal coniuge 5	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni: Lavoro dipendente 6	Pensione 7	RAPPORTO DI LAVORO: Data di inizio 8 (giorno mese anno)	Data di cessazione 9 (giorno mese anno)	In forza al 31/12 10	Periodi particolari 11

RITENUTE

Ritenute Irpef 21	Addizionale regionale all'Irpef 22	Addizionale regionale 2016 trattenuta nel 2017 23	Addizionale regionale 2017 rapporti cessati 24

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Saldo 2016 25	Acconto 2017 26	Saldo 2017 27	Rapporti cessati 2017 28	Acconto 2018 29

Ritenute Irpef sospese 30	Addizionale regionale all'Irpef sospesa 31	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2017 32

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA

Acconto 2017 33	Saldo 2017 34	su trattenute 2017 a saldo 35	su trattenute 2017 in acconto 36

ASSISTENZA FISCALE 730/2017 DICHIARANTE

Esito 51	Assistenza fiscale diretta 52	Vedere istruzioni 53	Presenza 730/4 integrativo 54	Presenza 730/4 rettificativo 55

SALDO IRPEF 2016

Trattenuto 61	Rimborsato 62	non trattenuto 63	non rimborsato 64

ADDIZIONALE REGIONALE 2016

Trattenuto 71	Rimborsato 72	non trattenuto 73	non rimborsato 74	Codice Regione 75

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2016

Trattenuto 81	Rimborsato 82	non trattenuto 83	non rimborsato 84	Codice Comune 85

SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2016

Trattenuto 91	Rimborsato 92	non trattenuta 93	non rimborsata 94

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO

Trattenuto 101	non trattenuto 102

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Trattenuto 106	non trattenuto 107

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Trattenuto 111	non trattenuto 112

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 121	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 122	Richiesta di minor acconto 123	Acconto addizionale comunale all'Irpef 124	Codice Comune 125	Prima rata di acconto cedolare secca 126

Secondo o unica rata di acconto cedolare secca 127	Richiesta di minor acconto 128	Acconti Irpef sospesi 131	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso 132	Acconti cedolare secca sospesi 133

INTERESSI PER RATEAZIONE

Erario 141	Regione 142	Comune 143

INTERESSI PER INCAPIENZA/RETTIFICA

Erario 151	Regione 152	Comune 153

ASSISTENZA FISCALE SOSPESA

Saldo Irpef 161	Addizionale regionale all'Irpef 162	Saldo addizionale comunale all'Irpef 163	Acconto tassazione separata 164	Imposta sostitutiva 165

Cedolare secca su locazioni 166	Contributo di solidarietà 167

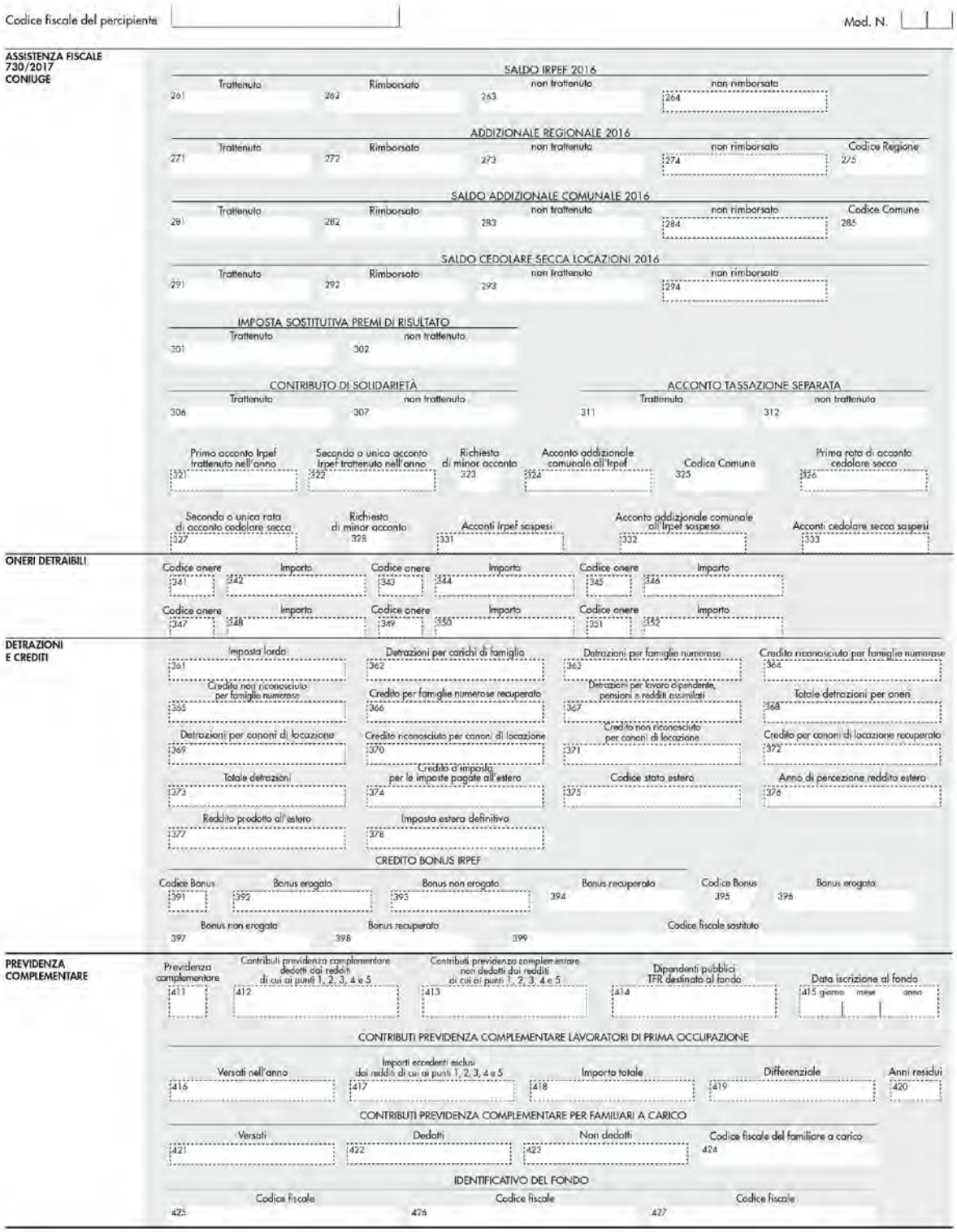

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

ASSISTENZA FISCALE 730/2017 CONIUGE

SALDO IRPEF 2016

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
261	262	263	264

ADDIZIONALE REGIONALE 2016

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
271	272	273	274	275

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2016

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
281	282	283	284	285

SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2016

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
291	292	293	294

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO

Trattenuto	non trattenuto
301	302

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Trattenuto	non trattenuto
306	307

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Trattenuto	non trattenuto
311	312

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	Seconda o unica acconto Irpef trattenuto nell'anno	Richiesta di minor acconto	Acconto addizionale comunale all'Irpef	Codice Comune	Prima rata di acconto cedolare secca
321	322	323	324	325	326

Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	Richiesta di minor acconto	Acconti Irpef sospesi	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	Acconti cedolare secca sospesi
327	328	331	332	333

ONERI DETRAIBILI

Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
341	342	343	344	345	346
347	348	349	350	351	352

DETRAZIONI E CREDITI

Imposta lorda	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per famiglie numerose	Credito riconosciuto per famiglie numerose
361	362	362	364

Credito non riconosciuto per famiglie numerose	Credito per famiglie numerose recuperato	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	Totale detrazioni per oneri
365	366	367	368

Detrazioni per canoni di locazione	Credito riconosciuto per canoni di locazione	Credito non riconosciuto per canoni di locazione	Credito per canoni di locazione recuperato
369	370	371	372

Totale detrazioni	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	Codice stato estero	Anno di percezione reddito estero
373	374	375	376

Reddito prodotto all'estero	Imposta estera definitiva
377	378

CREDITO BONUS IRPEF

Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396

Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice fiscale sostituto
397	398	399

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Dipendenti pubblici TFR destinato al fondo	Data iscrizione al fondo
411	412	413	414	415 giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui
416	417	418	419	420

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati	Dedotti	Non dedotti	Codice fiscale del familiare a carico
421	422	423	424

IDENTIFICATIVO DEL FONDO

Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

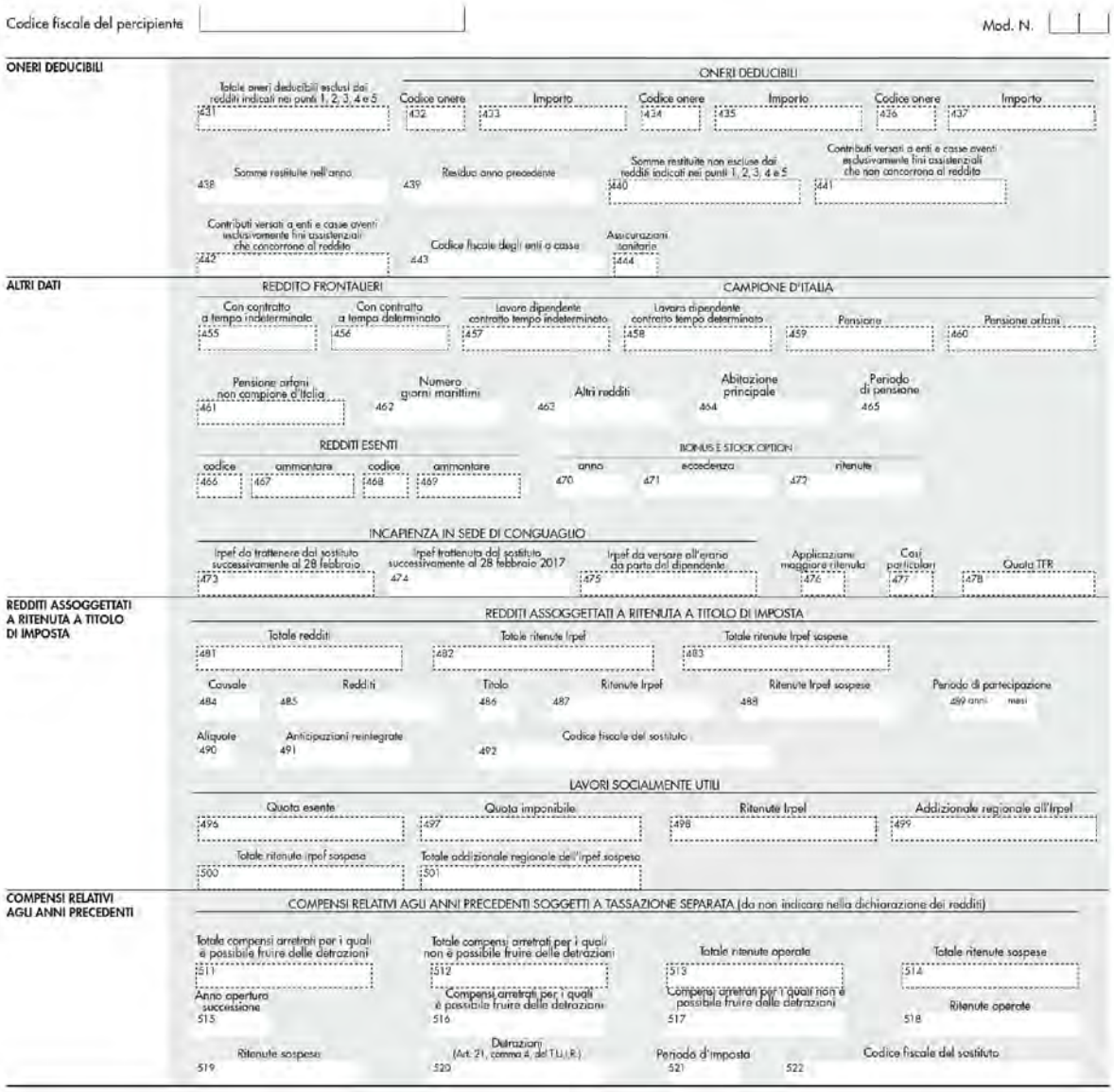
Codice fiscale del percipiente
Mod. N.
ONERI DEDUCIBILI
ONERI DEDUCIBILI
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5
431
Codice onere
432
Importo
433
Codice onere
434
Importo
435
Codice onere
436
Importo
437
Somme restituite nell'anno
438
Residuo anno precedente
439
Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5
440
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito
441
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito
442
Codice fiscale degli enti o casse
443
Assicurazioni sanitarie
444
ALTRI DATI
REDDITO FRONTALIERI
Con contratto a tempo indeterminato
455
Con contratto a tempo determinato
456
CAMPIONE D'ITALIA
Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato
457
Lavoro dipendente contratto tempo determinato
458
Pensione
459
Pensione ortani
460
Pensione ortani non campione d'Italia
461
Numero giorni marittimi
462
Altri redditi
463
Abitazione principale
464
Periodo di pensione
465
REDDITI ESENTI
codice
466
ammontare
467
codice
468
ammontare
469
BONUS E STOCK OPTION
anno
470
eccedenza
471
ritenute
472
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio
473
Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2017
474
Irpef da versare all'erario da parte del dipendente
475
Applicazione maggiore ritenuta
476
Casi particolari
477
Quota TFR
478
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA
Totale redditi
481
Totale ritenute Irpef
482
Totale ritenute Irpef sospese
483
Causale
484
Redditi
485
Titolo
486
Ritenute Irpef
487
Ritenute Irpef sospese
488
Periodo di partecipazione
489 anni mesi
Aliquote
490
Anticipazioni reintegrate
491
Codice fiscale del sostituto
492
LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Quota esente
496
Quota imponibile
497
Ritenute Irpef
498
Addizionale regionale all'Irpef
499
Totale ritenute Irpef sospese
500
Totale addizionale regionale dell'Irpef sospesa
501
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni
511
Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni
512
Totale ritenute operate
513
Totale ritenute sospese
514
Anno apertura successione
515
Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni
516
Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni
517
Ritenute operate
518
Ritenute sospese
519
Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.)
520
Periodo d'imposta
521
Codice fiscale del sostituto
522

Codice fiscale del percipiente | Mod. N.

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

531 Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1	532 Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2	533 Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3	534 Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4	535 Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5

536 Codice fiscale	537 Causa	538 Reddito conguagliato già compreso nel punto 1	539 Reddito conguagliato già compreso nel punto 2

540 Reddito conguagliato già compreso nel punto 3	541 Reddito conguagliato già compreso nel punto 4	542 Reddito conguagliato già compreso nel punto 5	543 Ritenute

544 Addizionale regionale	545 Addizionale comunale acconto 2017	546 Addizionale comunale saldo 2017

547 Ritenute sospese	548 Addizionale regionale sospesa	549 Addizionale comunale in acconto sospesa	550 Addizionale comunale a saldo sospesa

REDDITI ESENTI

551 codice	552 ammontare	553 codice	554 ammontare

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

561 Quota esente	562 Quota imponibile	563 Ritenute Irpef	564 Addizionale regionale all'Irpef

565 Ritenute Irpef sospese	566 Addizionale reg. all'Irpef sospesa

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI

571 Codice	572 Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	573 Benefit	574 di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	575 di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	576 Imposta sostitutiva

577 Imposta sostitutiva sospesa	578 Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	579 Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir

581 Codice	582 Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	583 Benefit	584 di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	585 di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	586 Imposta sostitutiva

587 Imposta sostitutiva sospesa	588 Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	589 Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

591 Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	592 Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	595 Codice fiscale	596 Codice

597 Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	598 Benefit	599 Imposta sostitutiva	600 Imposta sostitutiva sospesa	601 Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	602 Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE

611 Codice fiscale	612 Vedere istruzioni	613 Compensi non aventi carattere fisso e continuativo

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	1 Relazione di parentela				4 Codice fiscale	5 N. mesi a carico	6 Minore di tre anni	7 Percentuale di detrazione spettante	8 Detrazione 100% affidamento figli
1	C		Coniuge						
2	F1		Primo figlio	D					
3	F		A	D					
4	F		A	D					
5	F		A	D					
6	F		A	D					
7	F		A	D					
8	F		A	D					
9	F		A	D					

10 Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose %

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR

SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE

701 Anno	702 Codice onere detraibile	703 Codice onere deducibile	704 Importo rimborsato

705 Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	706 Spesa rimborsata riferita al dipendente

SEZIONE ALTRI SOSTITUTI

707 Codice fiscale

708 Anno	709 Codice onere detraibile	710 Codice onere deducibile	711 Importo rimborsato

712 Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	713 Spesa rimborsata riferita al dipendente

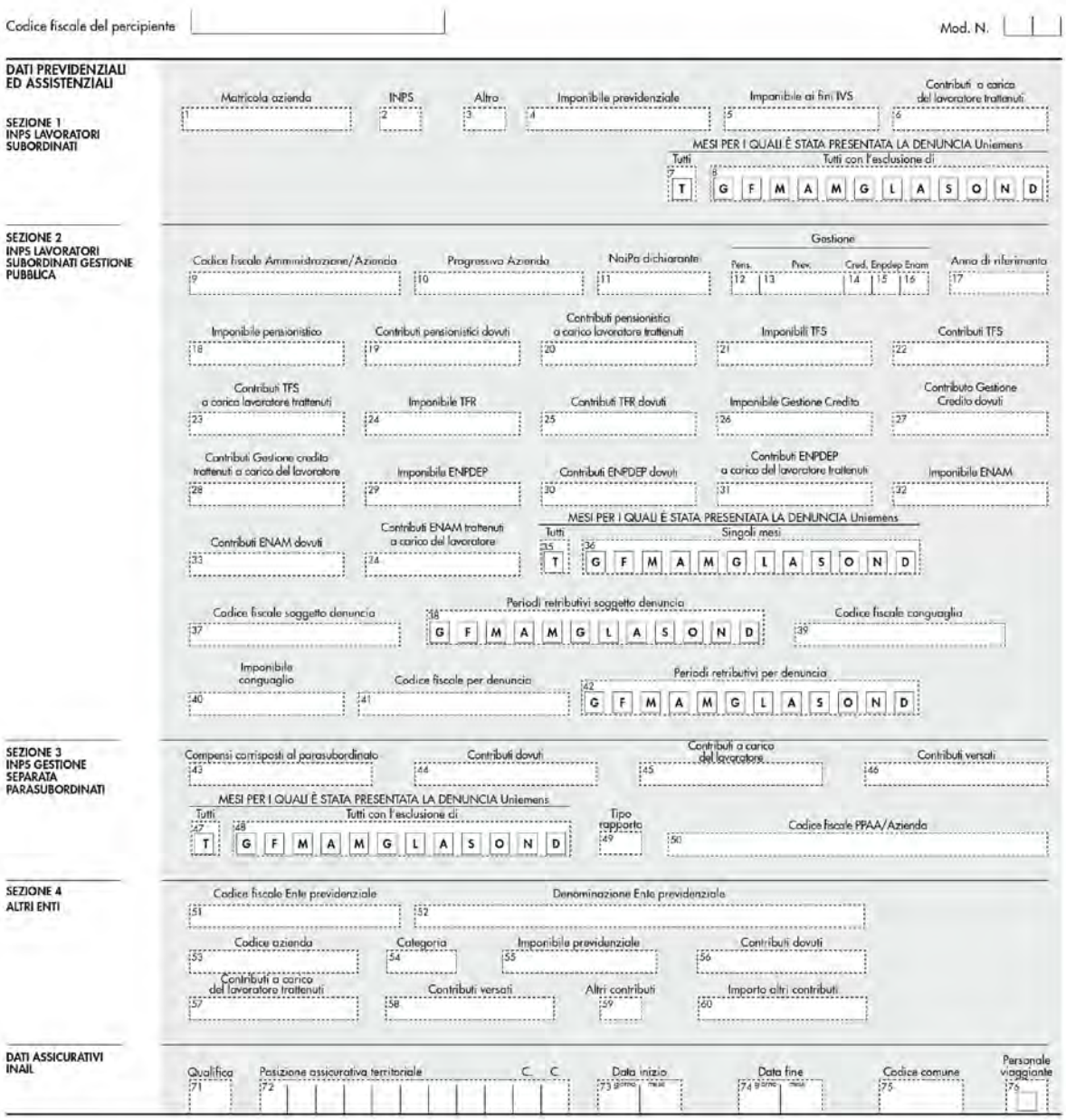
Codice fiscale del percipiente
Mod. N.
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
SEZIONE 1 INPS LAVORATORI SUBORDINATI
Matricola azienda
INPS
Altro
Imponibile previdenziale
Imponibile ai fini IVS
Contributi a carico del lavoratore trattenuti
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens
Tutti
Tutti con l'esclusione di
G F M A M G L A S O N D
SEZIONE 2 INPS LAVORATORI SUBORDINATI GESTIONE PUBBLICA
Codice fiscale Amministrazione/Azienda
Progressivo Azienda
NoiPa dichiarante
Gestione
Pens.
Prev.
Cred. Enpdep Enam
Anno di riferimento
Imponibile pensionistico
Contributi pensionistici dovuti
Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti
Imponibili TFS
Contributi TFS
Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti
Imponibile TFR
Contributi TFR dovuti
Imponibile Gestione Credito
Contributo Gestione Credito dovuti
Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore
Imponibile ENPDEP
Contributi ENPDEP dovuti
Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti
Imponibile ENAM
Contributi ENAM dovuti
Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens
Tutti
Singoli mesi
G F M A M G L A S O N D
Codice fiscale soggetto denuncia
Periodi retributivi soggetto denuncia
G F M A M G L A S O N D
Codice fiscale conguaglio
Imponibile conguaglio
Codice fiscale per denuncia
Periodi retributivi per denuncia
G F M A M G L A S O N D
SEZIONE 3 INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI
Compensi corrisposti al parasubordinato
Contributi dovuti
Contributi a carico del lavoratore
Contributi versati
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens
Tutti
Tutti con l'esclusione di
G F M A M G L A S O N D
Tipo rapporto
Codice fiscale PPAA/Azienda
SEZIONE 4 ALTRI ENTI
Codice fiscale Ente previdenziale
Denominazione Ente previdenziale
Codice azienda
Categoria
Imponibile previdenziale
Contributi dovuti
Contributi a carico del lavoratore trattenuti
Contributi versati
Altri contributi
Importo altri contributi
DATI ASSICURATIVI INAIL
Qualifica
Posizione assicurativa territoriale
C C
Data inizio
Data fine
Codice comune
Personale viaggiante

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 801

Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 802

Detrazione 803

Ritenuta netta operata nell'anno 804

Ritenute sospese 805

Ritenute operate in anni precedenti 806

Ritenuta di anni precedenti sospese 807

Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 808

TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 809

TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda 810

TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 811

TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 812

TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 813

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro 814 giorno mese anno

Data di cessazione rapporto di lavoro 815 giorno mese anno

Quota eccedente 816

Giorni di sospensione 817

Tempo deter 818

Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) 819

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Indennità equipollenti

Periodo di commisurazione 820 anni mesi

Periodo convenzionale 821 anni mesi

Tempo parziale 822 anni mesi 823 %

Ammontare erogato nel 2017 824

Titolo 825

Rata 826 827

Erogata in anni precedenti 828

Altre indennità

Anno di ultima erog. 829

Ammontare erogato nel 2017 830

Titolo 831

Erogato in anni precedenti 832

Anno di ultima erog. 833

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 834

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

TFR

Periodo di commisurazione 835 anni mesi

Periodo convenzionale 836 anni mesi

Tempo parziale 837 anni mesi 838 %

TFR maturato 839

TFR erogato nel 2017 840

Titolo 841

Rate 842 843

TFR erogato in anni precedenti 844

Anno di ultima erog. 845

TFR destinato al fondo 846

Percentuale 847

Riduzioni riconosciute dal fondo 848

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2017 849

Titolo 850

Erogato in anni precedenti 851

Anno di ultima erog. 852

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 853

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

Datore di lavoro 854

Fondo di tesoreria 855

Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 856

TFR

Periodo di commisurazione 857 anni mesi

Periodo convenzionale 858 anni mesi

Tempo parziale 859 anni mesi 860 %

TFR maturato 861

TFR erogato nel 2017 862

Titolo 863

Rate 864 865

TFR erogato in anni precedenti 866

Anno di ultima erog. 867

TFR destinato al fondo 868

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2017 869

Titolo 870

Erogato in anni precedenti 871

Anno di ultima erog. 872

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 873

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Natura iscritto 874

Periodo di contribuzione al 31/12/2000 875 anni mesi

Ammontare erogato nel 2017 876

Titolo 877

Erogato in anni precedenti 878

Anno di ultima erog. 879

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 880

Vedere istruzioni 881

TFR interamente destinato al fondo pensione 882

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Periodo contribuzione dal 1/1/2001 883 anni mesi

Ammontare erogato nel 2017 884

Titolo 885

Erogato in anni precedenti 886

Anno di ultima erog. 887

Redditi già assoggettati ad imposta 888

Vecchi iscritti a vecchi fondi 889

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985

Retribuzione media biennio precedente 890

Aliquota 891

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973

Erogazioni rapporti cessati ante 1974 892

Totale imponibile 893

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale 1

DATI FISCALI

Anno 2 | Anticipazione 3 | Ammontare lordo corrisposto 4 | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5

Codice 6 | Altre somme non soggette a ritenuta 7 | Imponibile 8 | Ritenute a titolo d'acconto 9

Ritenute a titolo d'imposta 10 | Ritenute sospese 11 | Addizionale regionale a titolo d'acconto 12

Addizionale regionale a titolo d'imposta 13 | Addizionale regionale sospesa 14 | Addizionale comunale a titolo d'acconto 15

Addizionale comunale a titolo d'imposta 16 | Addizionale comunale sospesa 17 | Imponibile anni precedenti 18

Ritenute operate anni precedenti 19 | Spese rimborsate 20 | Ritenute rimborsate 21

DATI PREVIDENZIALI

Codice fiscale Ente previdenziale 29 | Denominazione Ente previdenziale 30

Codice azienda 32 | Categoria 33

Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34 | Contributi previdenziali a carico del percipiente 35 | Altri contributi 36

Importo altri contributi 37 | Contributi dovuti 38 | Contributi versati 39

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Somme corrisposte prima della data di fallimento 41 | Somme corrisposte dal curatore/commissario 42

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Codice fiscale 52 | Imponibile 53

Ritenute a titolo d'acconto 54 | Ritenute a titolo d'imposta 55 | Ritenute sospese 56

Addizionale Regionale a titolo d'acconto 57 | Addizionale Regionale a titolo d'imposta 58 | Addizionale Regionale sospesa 59

Addizionale comunale a titolo d'acconto 60 | Addizionale comunale a titolo d'imposta 61 | Addizionale comunale sospesa 62

Casi particolari Operazioni straordinarie

Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi) 71 | Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi) 72 | Codice fiscale (sezione indennità di esproprio) 73

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

Codice fiscale debitore principale 101 | Somme erogate 102 | Ritenute operate 103 | Somme erogate non tassate 104

Riservata al soggetto erogatore delle somme 105 | 106 | 107 | 108

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi

INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO — Somme corrisposte 131 | Ritenute operate 132

ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI — Somme corrisposte 133 | Ritenute operate 134

INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO — Somme corrisposte 135 | Ritenute operate 136

ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI — Somme corrisposte 137 | Ritenute operate 138

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2	3	4	5

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6	7	8

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9	10	11	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14	15	16

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento
101	102	103	104	105

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
106	107	108

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
109	110	111	112	113

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
114	115	116

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento
201	202	203	204	205

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
206	207	208

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
209	210	211	212	213

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
214	215	216

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento
301	302	303	304	305

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
306	307	308

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
309	310	311	312	313

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
314	315	316

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento
401	402	403	404	405

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
406	407	408

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
409	410	411	412	413

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
414	415	416

LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 (REDDITI 2017)

Introduzione

Di seguito si evidenziano le principali novità della Certificazione Unica 2018.

Eventi eccezionale sostituti d'imposta: aggiornamento dei codici

Per quanto riguarda gli eventi eccezionali riferiti ai sostituti d'imposta, si segnala la modifica della descrizione relativa al codice 2, dovuta alla proroga della sospensione degli adempimenti tributari prevista per l'emergenza umanitaria verificatasi nel 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa. La proroga della sospensione, al 15 dicembre 2017, è stata disposta dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46. I codici relativi alla CU 2018 sono i seguenti:

1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
3 – per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017 dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,n.46;
8 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Eventi Eccezionali sostituiti: aggiornamento dei codici

Come di consueto hanno subito un aggiornamento gli eventi eccezionali da indicare, con apposito codice, al punto 9 della Certificazione Unica 2018. Il suddetto aggiornamento è dipeso, per lo più, dalla proroga dei benefici fiscali a favore delle popolazioni colpite dai terremoti occorsi tra il 2016 ed il 2017.
Di seguito, si riportano i nuovi codici:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 - per i contribuenti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ha prorogato fino al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-Legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come prorogata dalle citate norme, si applica anche ai contribuenti residenti nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-Legge n.189/2016;

3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017 dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46;

4 - per i contribuenti residenti alla data del 26 ottobre 2016 nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 prorogata (fino al 30 settembre 2017) dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e successivamente prorogato per le persone fisiche fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

5 - per i contribuenti che alla data del 18 gennaio 2017, avevano la residenza nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, indicati nell'allegato 2-bis) del decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come prorogata dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-Legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n.45 fino al 30 novembre 2017. Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

8 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Domicilio fiscale al primo gennaio 2018 (punto 24)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il punto n. 24 va compilato solo se la residenza è stata trasferita in un altro comune, oppure nei casi di trasferimento presso un comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere. L'agenzia precisa che in quest'ultimo caso non deve essere compilato il punto «Fusione comuni».
Le istruzioni precisano, inoltre che la compilazione del punto n. 24 non va effettuata se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione di comuni preesistenti.

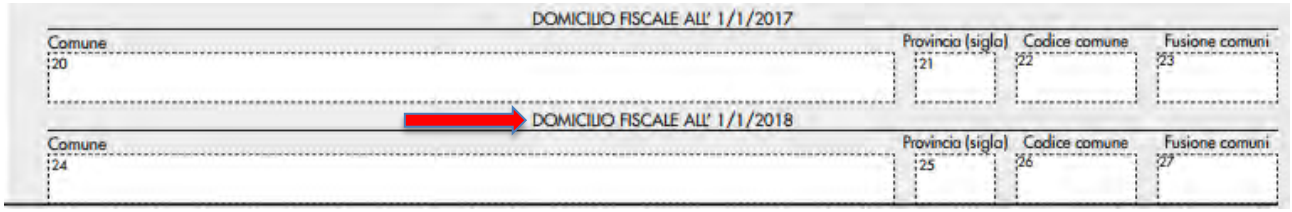

Il punto 24 deve, invece, essere compilato se trattasi di trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate.

Modello 730 rettificativo: il nuovo punto 55

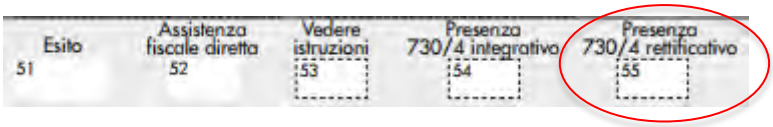

Nella sezione "Dati Fiscali", è stato introdotto il punto 55 che va compilato in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Nello specifico, nel suddetto nuovo punto occorre riportare il codice rilevabile dal modello 730/4 che identifica il motivo della rettifica effettuata (1, 2 o 3).

Assistenza fiscale - imposta sostitutiva sui premi di risultato: punti 101 e 102

Nella sezione dedicata all'Assistenza fiscale del dichiarante sono stati introdotti due nuovi punti: il n. 101 ed il n. 102. Per quanto riguarda le modalità di compilazione, si rileva che nel punto 101 va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "imposta sostitutiva premio di risultato" con riferimento al dichiarante. Nel caso in cui l'importo non fosse stato trattenuto in tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto 102.

Punto 414 modificata la denominazione

Si evidenzia che è stata modificata la denominazione, rispetto al modello del 2017, del punto 414, attualmente titolato:
Dipendenti pubblici TFR destinato al fondo.

Assistenza fiscale sospesa (punti da 161 a 167) – premi di risultato

Con riferimento alla sezione relativa all'assistenza fiscale sospesa l'Agenzia, nelle nuove istruzioni, precisa che nei punti da 161 a 167 devono essere indicati anche gli importi del debito dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato, da riportare anche nelle annotazioni (cod. BR).

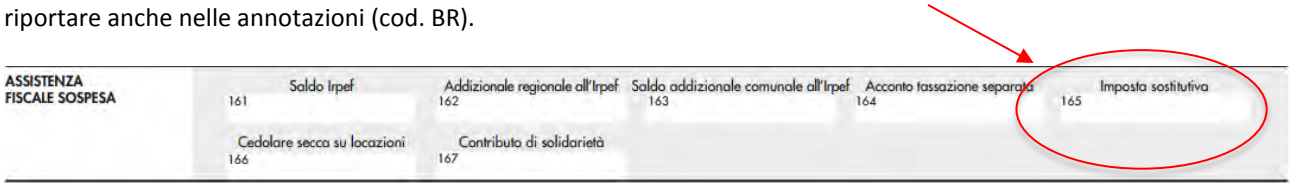

Sezioni "Oneri detraibili" e "Oneri e crediti": modifiche alla modalità di esposizione degli importi

L'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni di quest'anno, ha precisato che nei punti dove deve essere riportato l'ammontare dell'onere gli importi devono essere riportati al netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o rimborsata da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede delle operazioni di conguaglio.

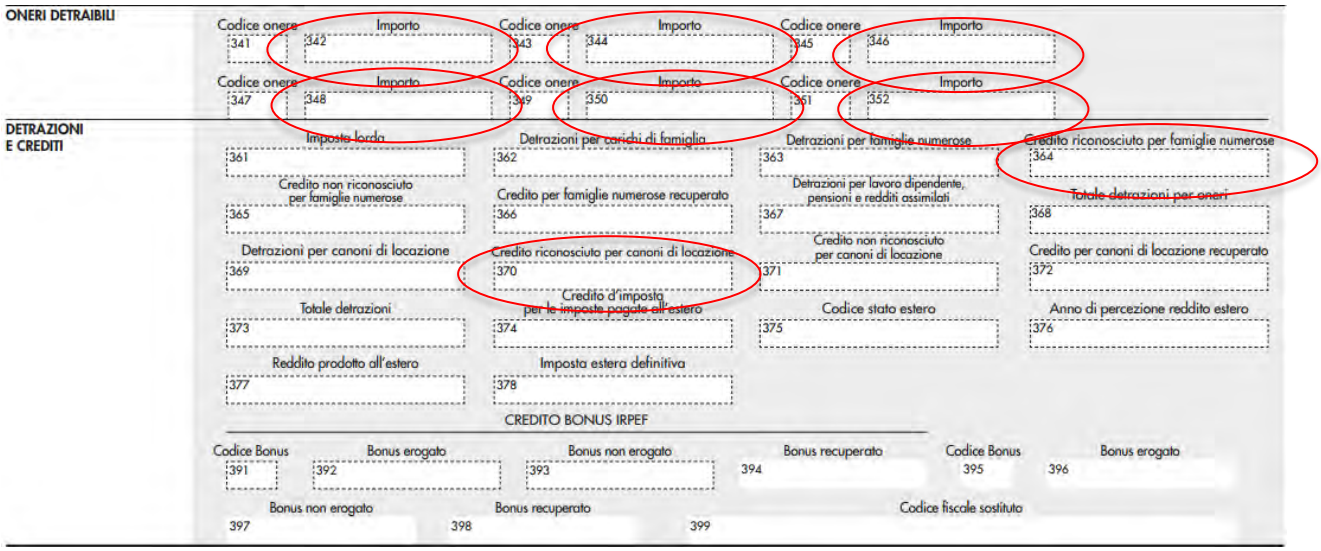

Per quanto riguarda i punti 364 e 370, le istruzioni precisano che i relativi importi devono essere indicati al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Punti 441 e 442: modifica descrizioni

Si rileva la modifica della descrizione dei punti 441 e 442.

CU 2017

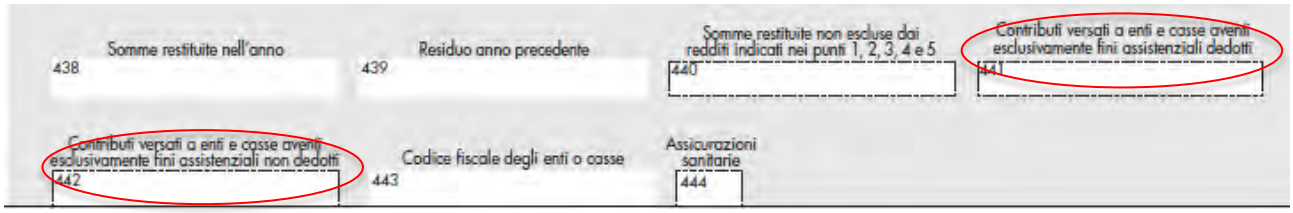

CU 2018

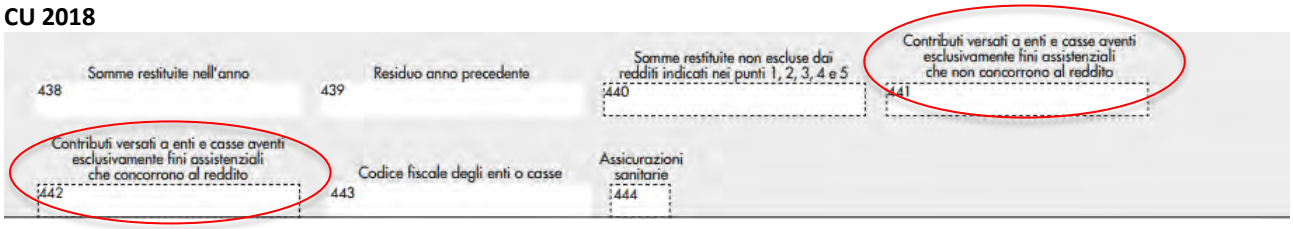

Sezione "Oneri deducibili": modifiche alla modalità di esposizione degli importi

Come per le sezioni simili di cui sopra, nei punti dove deve essere riportato l'ammontare dell'onere, gli importi devono essere riportati al netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o rimborsata da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede delle operazioni di conguaglio.

Eliminazione dei punti relativi ai contributi di solidarietà

Sono stati eliminati i punti 451 e 452 riguardanti il contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011 e prorogato fino al 2016 dall'articolo 1, comma 590 della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Lo stesso trovava applicazione sulla parte di reddito eccedente i 300.000 euro.

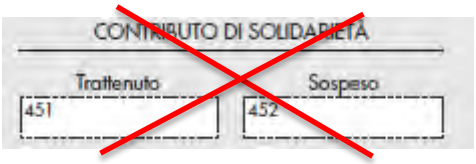

Per il suddetto motivo è stata eliminata l'annotazione con il codice BY:

BY	Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Sono stati eliminati anche i punti 453 e 454 riguardanti il contributo di solidarietà sulle c.d. "pensioni d'oro", introdotto dall'art. 1, comma 486 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, vigente fino al 2016.

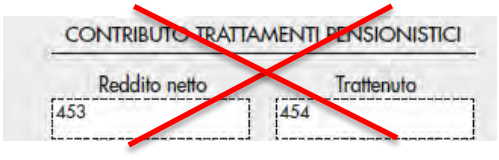

Le pensioni degli orfani eccedenti i 1.000 euro

Quest'anno si rilevano due nuovi punti nella sezione "*dati fiscali – altri dati*": il 460 ed il 461, riferiti alle pensioni degli orfani. Nello specifico, si ricorda che le pensioni percepite dagli orfani, a causa dell'art. 1, comma 249 della legge 232 dell'11 dicembre 2016, concorrono al reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000.

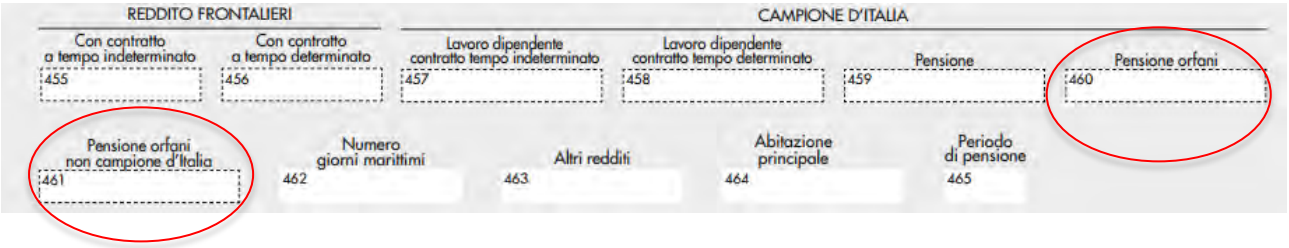

Una particolarità riguarda i residenti presso Campione d'Italia, a favore dei quali la previsione di tassare solo la parte eccedente l'importo di 6.700,00 euro si cumula con la suddetta previsione dell'articolo 1, comma 249, della legge n. 232 del 2016.

Nuovi codici causa per il punto 537 in caso di operazioni straordinarie

Dalle istruzioni del nuovo modello è possibile rilevare uno sdoppiamento del codice causa n. 1, suddiviso come segue:

- codice 1 per identificare l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto;
- codice 9 per identificare l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.

Somme erogate per premi di risultato

Rilevanti cambiamenti riguardano anche la sezione relativa alle somme erogate per premi di risultato.

CU 2017

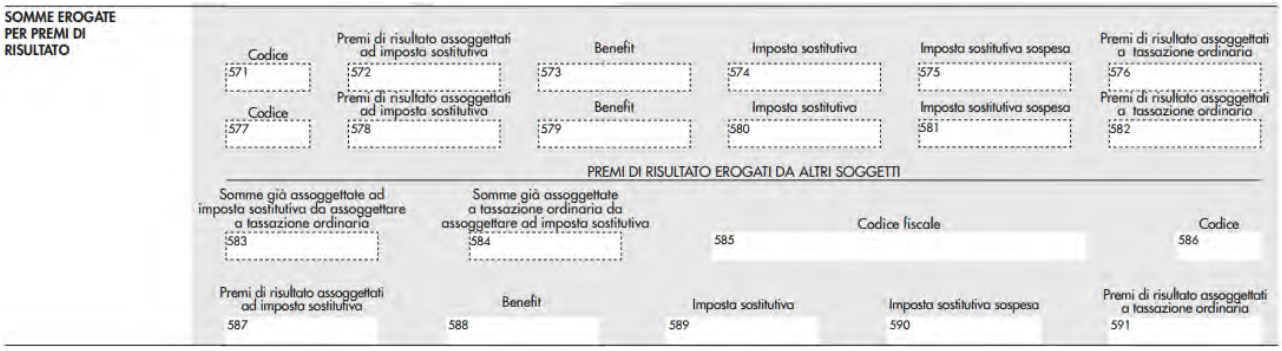

CU 2018

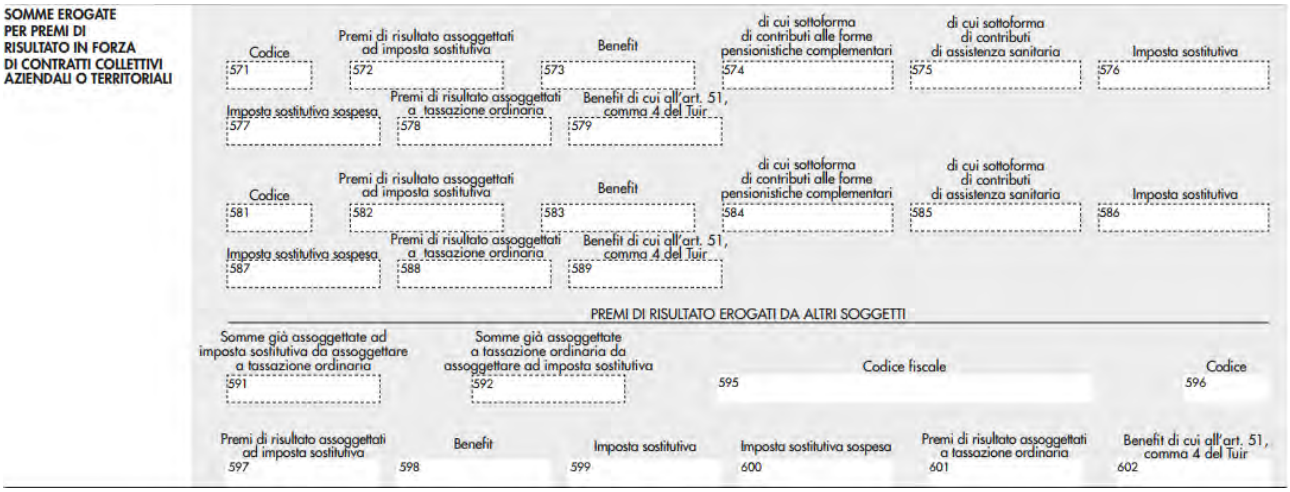

I punti 574 e 584 accolgono, ora, l'importo del benefit costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005, già indicato rispettivamente nei punti 573 e 583.

Qualora il benefit fosse costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir occorre riportare nei punti 575 e 585 l'importo di tale contribuzione, già indicato nei punti 573 e 583.

Nei nuovi punti 579 e 589 riportare le somme e i valori che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato.
E' stato, inoltre, introdotto il punto 602 relativo ai Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir.
Per il resto si assiste ad una rinumerazione delle caselle preesistenti.

L'imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull'importo indicato nei punti 572 e 582 va adesso riportata nei punti 576 e 586.

L'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato ai punti 576 e 586 va ora indicato nei punti 577 e 587.

Nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro, tale importo dovrà essere indicato nei punti 578 e 588 (che lo scorso anno erano i punti 576 e 582).

Operazioni straordinarie: comensi discontinui – punto 613

Nella sezione "casi particolari operazioni straordinarie" è stato inserito il punto 613 che dovrà essere barrato dal sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, il quale dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate.

Familiari a carico: i riflessi delle unioni civili sulla Certificazione Unica 2018

Nelle istruzioni della certificazione unica 2018 viene specificato che, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Si deve inoltre, evidenziare che le istruzioni di quest'anno precisano che l'indicazione dei dati sui familiari a carico è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per gli stessi.

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione: sezione "altri sostituti" (punti da 707 a 713)

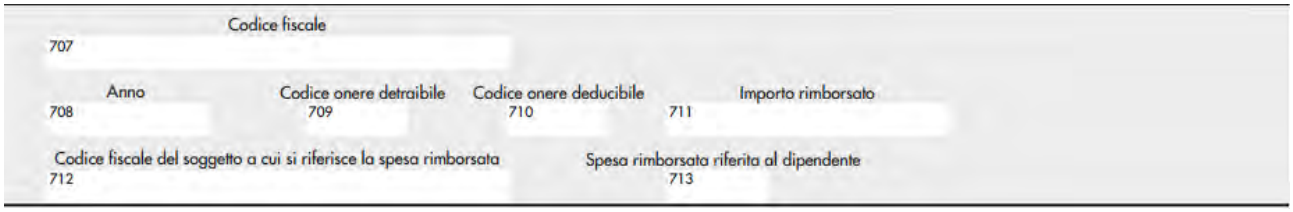

Nel modello di quest'anno è stata inserita una nuova sezione predisposta per i casi in cui si proceda al conguaglio di CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione. In tale caso, precisano le istruzioni, nella CU conguagliante occorrerà indicare i predetti dati, in maniera separata per ogni certificazione conguagliata. In pratica, nel punto 707 occorrerà indicare il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta che ha proceduto al rimborso e nei punti da 708 a 713 il dettaglio del rimborso effettuato.
Le istruzioni precisano, inoltre, che nelle annotazioni (codice CP) il sostituto che rilascia la CU conguagliante dovrà dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti dei quali si è tenuto conto nella compilazione della nuova sezione.

Locazioni Brevi: i riflessi sulla Certificazione Unica 2018

L'articolo 4, del decreto legge n. 50/2017 ha introdotto un particolare regime fiscale per le "locazioni brevi" e, cioè, i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
La suddetta disposizione, come ricorda l'Agenzia, ha previsto che gli esercenti attività di intermediazione immobiliare nei casi in cui incassino i canoni relativi ai contratti o qualora intervengano nel relativo pagamento, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione unica.
Per i suddetti motivi, è stata istituita una nuova sezione della Certificazione Unica volta a permettere la piena attuazione delle novità in commento.

Il rapporto tra il modello 730 precompilato e la Certificazione Unica

Quali dati l'agenzia delle entrate prende direttamente dalla Certificazione Unica ai fini del modello 730 precompilato?

Si deve far riferimento al seguente prospetto

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24

La "doppia" certificazione

Da quest'anno si avranno due tipologie di certificazione unica: una semplificata/**sintetica** (da consegnare al sostituito) ed un'altra completa/**ordinaria** (da trasmettere all'Agenzia delle Entrate).

CU 2018 SINTETICO: da consegnare ai percipienti entro il 31 marzo 2018, in cui sono certificati, i principali dati reddituali anche per finalità dichiarative (modello 730, anche precompilato o modello Redditi PF 2018);

CU 2018 ORDINARIO: da inviare entro il 7 marzo 2018, che include, oltre a quelli del modello CU 2017 sintetico **"tratteggiati"**, tutti i dati connessi all'adempimento della dichiarazione dei sostituti d'imposta «modello 770».

Nel caso in cui i termini scadono di sabato o in un giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

E IL MODELLO 770?

Il modello 770 diventa semplicemente un riepilogo di versamenti e delle compensazioni effettuate nell'anno, e non riporterà più i dati delle comunicazioni di lavoro dipendente e autonomo, in quanto già inserite nella trasmissione telematica della CU.

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA E STRUTTURA

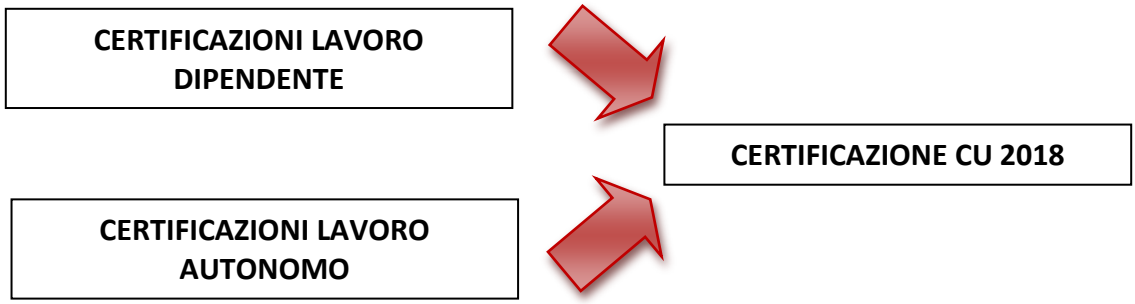

Il flusso telematico da inviare

Si ricorda che una delle novità rilevanti della CU, rispetto al vecchio modello CUD, è data dalla trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate. Infatti dal 2015, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 31 marzo.

Come l'anno scorso tale trasmissione implica una maggiore attenzione per i sostituti di imposta, avendo l'adempimento un termine perentorio per la trasmissione telematica, che include anche un aspetto sanzionatorio rilevante.
Nello specifico, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del D.lgs. 472/1997.
Da ultimo, il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto delle novità alla disciplina sanzionatoria della Certificazione Unica. La prima innovazione riguarda la suddetta sanzione prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, la quale non potrà essere complessivamente superiore a euro 50.000,00.
Altra novità è l'introduzione di una riduzione delle sanzioni a un terzo, con un tetto massimo di euro 20.000,00, in caso di trasmissione della certificazione in ritardo entro 60 giorni dalla scadenza.

Infine, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista del 7 marzo.

Il **flusso telematico** da inviare all'Agenzia si compone:

- del **Frontespizio,** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- del **Quadro CT,** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- della **Certificazione Unica 2018 (modello ordinario),** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

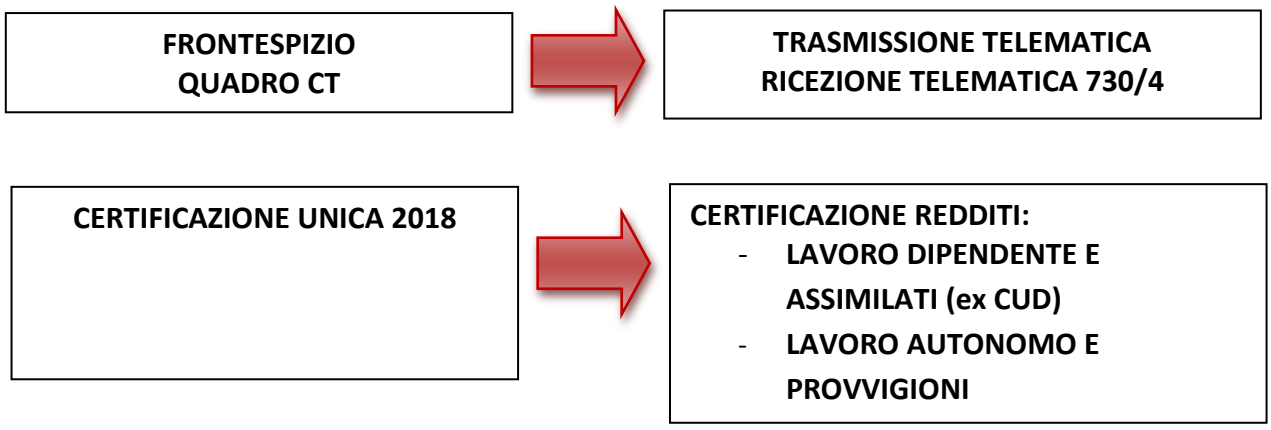

I sostituti d'imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed, eventualmente, al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
L'Agenzia delle Entrate precisa che tutte le certificazioni uniche, rilasciate dai sostituti d'imposta, devono essere inviate all'Agenzia stessa, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetti obbligati all'invio

Sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Inoltre, sono obbligati ad inviare il flusso anche coloro che nel 2017 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Pubblica e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Le nuove istruzioni prevedono che la CU 2017 debba essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Per tale motivo, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993, sono comunque tenuti a presentare la Certificazione Unica.

Modalità e termini di presentazione del flusso

Il flusso deve essere presentato obbligatoriamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della sua presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
A tal fine, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della certificazione. Quindi, solo quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della certificazione.
La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo all'utente che ha effettuato l'invio ed è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, (http://telematici.agenziaentrate.it).
Bisogna specificare che la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).
La comunicazione può essere trasmessa:
a) direttamente dal sostituto;
b) tramite intermediari abilitati.
I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2018.

La Legge n. 205/2017 ha modificato la scadenza relativa alla trasmissione delle Certificazioni Uniche contenenti soltanto redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, fissata, nello **specifico al 31 ottobre** (stesso nuovo termine del 770).

Il comma 933 dell'articolo unico prevede, infatti, che:

933. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
[…]
c) al comma 6-quinquies:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 »;
[…]

Invio del flusso da parte di più soggetti

La trasmissione della certificazione può essere suddivisa tra due soggetti, per trasmettere separatamente la parte delle certificazioni lavoro dipendente e quella di lavoro autonomo.
L'assenza dei dati relativi al soggetto che trasmette l'altra parte delle certificazioni, all'interno del frontespizio, porta alla possibilità non solo un invio separato delle due tipologie di certificazione (lavoro dipendente e autonomo), ma anche la presenza di più invii separati di certificazioni. Su questo punto sarà necessario attendere un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia.

Consegna della certificazione oltre il 7 marzo

Nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova C.U. dopo il 7 marzo, deve comunicare al percipiente, tramite l'annotazione con codice "CF" che, se intende avvalersi della dichiarazione dei redditi precompilata, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

La certificazione al sostituto

Termini di consegna

Ai sensi dell'art. 4, comma 6-quater del DPR 322/1998 e successive modificazioni, la certificazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e agli altri enti e casse previdenziali, attestante l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, deve essere consegnata agli interessati (dipendente, pensionato, percettore redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell'allegato 1 , **in duplice copia**:

- **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (**31/03/2018**), ovvero
- **entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente** in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Documenti da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione.

Le istruzioni della Certificazione Unica precisano che il dichiarante deve:

• Rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
• rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
• conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo. Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione.

Esposizione dei dati

Gli importi di natura fiscale vanno esposti con 2 cifre decimali (centesimi) arrotondando per eccesso la seconda cifra decimale se la terza è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a tale limite.
Le istruzioni relative alla certificazione precisano, infatti, che gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere indicati esponendo i dati in centesimi di euro, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63.

Consegna della C.U. in formato "cartaceo"

La Certificazione Unica **2018** deve essere consegnata in duplice copia al contribuente (lavoratore dipendente, pensionato, percettore redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) unitamente alle istruzioni.
Può essere utilizzata anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2017 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

Consegna della C.U. in formato "elettronico"

Le istruzioni di carattere generale per la compilazione della certificazione recepiscono quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 145/E del 21 dicembre 2006 riguardo alla possibilità di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico. Si stabilisce che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. In altre parole, tale modalità di consegna della certificazione è ammessa solo nei confronti di coloro che siano dotati degli strumenti informatici necessari a ricevere e stampare la certificazione trasmessa in formato elettronico. Il sostituto d'imposta ha comunque l'onere di accertarsi che il dipendente sia nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione. Diversamente, dovrà provvedere alla consegna del documento in formato cartaceo.
Specifiche disposizioni sono dettate per il rilascio della Certificazione Unica da parte degli enti previdenziali. Si precisa, infatti, che la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati è resa disponibile dai predetti enti solo in modalità telematica. E' fatta comunque salva la facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione della certificazione in forma cartacea.

Eredi

L'invio della certificazione in formato elettronico non è ammessa nei confronti degli eredi del lavoratore deceduto come pure nei confronti dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro

Modalità di conservazione della Certificazione Unica

A seconda delle specifiche modalità scelte dal sostituto per emettere e conservare il documento fiscale, potrebbero tornare applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 *"Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto"*.

MODALITA' DI EMISSIONE	MODALITA' DI CONSERVAZIONE
C.U. EMESSA COME DOCUMENTO CARTACEO SECONDO LE MODALITÀ TRADIZIONALI (DOCUMENTO ANALOGICO)	CONSERVAZIONE CARTACEA oppure in alternativa ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA, ai sensi dell'art. 4 del dm 23/01/2004, nel rispetto delle regole tecniche in grado di garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento (**apposizione della marca temporale e firma digitale)**
C.U. EMESSA COME DOCUMENTO INFORMATICO	OBBLIGO DI ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA, ai sensi dell'art. 4 del dm 23/01/2004, nel rispetto delle regole tecniche in grado di garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento (**apposizione della marca temporale e firma digitale)**

N.B.: Si rammenta che, come precisato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 145/E del 21 dicembre 2006, fra i documenti fiscalmente rilevanti che ricadono nell'ambito di applicazione del DM 23 gennaio 2004 (archiviazione elettronica sostitutiva) rientrano tutte le dichiarazioni fiscali, la modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio modelli F24, F23) le fatture e documenti simili.

Sanzioni relative alla C.U.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 471/1997, il sostituto d'imposta che non consegni la certificazione in esame è punito con una sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro. La stessa sanzione è comminabile nell'ipotesi in cui vengano rilasciate certificazioni con dati incompleti o non veritieri. Non è mai stato chiarito se il suddetto regime sanzionatorio risulti applicabile anche all'ipotesi in cui la certificazione sia rilasciata in ritardo, ma in tempo utile per consentire al sostituito l'adempimento degli eventuali obblighi di dichiarazione.
Stante l'obbligo di trasmissione telematica della Certificazione Unica, sono state aggiunte nuove sanzioni.
Nello specifico, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del D.lgs. 472/1997.

Inoltre, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista del 7 marzo.

E' opportuno ricordare che ad opera dell'art. 21 del D.Lgs 158/2015 (revisione del sistema sanzionatorio), è stato "mitigato" il regime sanzionatorio previsto nel caso di omesso, tardivo o errato invio delle certificazioni.

REGIME SANZIONATORIO ANTE D.LGS 158/2015	REGIME SANZIONATORIO POST D.LGS 158/2015
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.	Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.** Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. **Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.**

Inoltre, il nuovo il nuovo sistema sanzionatorio prevede:
- un tetto massimo di € 50.000 alla sanzione applicabile, che in precedenza poteva essere teoricamente pari a n° violazioni * € 100; pertanto nel caso di n° violazioni maggiore di 500, resta in ogni caso applicabile la sanzione massima di € 50.000 per ciascun sostituto d'imposta;
- una specie di ravvedimento, che prevede la sanzione ridotta ad un terzo (€ 100 * 1/3 = € 33,33), qualora la certificazione sia trasmessa entro 60 gg dal 7 marzo (ossia entro il 6 maggio 2018, per la CU **2018**); anche in tale ipotesi viene comunque introdotto un tetto massimo pari ad € 20.000, che risulta quale limite teoricamente applicabile nell'ambito di tale nuova procedura qualora vengano sanate più di 600 violazioni (€ 20.000/€ 33,33 = 600).

Bisognerà, tuttavia, chiarire:
- se tali sanzioni ed il relativo regime speciale di "ravvedimento" entro 60gg risulti applicabile al CU **2017** Ordinario o esclusivamente ai dati previsti nel **CU 2018** sintetico aventi finalità strettamente connessa alla predisposizione della dichiarazione precompilata;
- se, dato il collegamento normativo al modello 770, risultano ancora applicabili i termini di invio "correttivo" e/o di successivo ravvedimento ancorati al riferimento della data di presentazione del 31 luglio.

Cause di non punibilità

Riguardo alle cause di non punibilità, si rammenta che il comma 5bis dell'articolo 6 del DLgs n. 472/1997, come modificato dal D.L.vo 32/2001, considera non punibili le violazioni meramente formali, vale a dire quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio della azione di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo.

D. Lgs. n. 472/1997- Art. 6, comma 5-bis.

"Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

ALCUNE MODALITA' PARTICOLARI DI COMPILAZIONE

Eredi del lavoratore deceduto

Nel caso di corresponsione di somme e valori a eredi del lavoratore deceduto, occorre compilare, oltre alla certificazione relativa al lavoratore deceduto, tante certificazioni quanti sono gli eredi del sostituito medesimo. Sulla certificazione relativa a ciascun erede dovranno essere riportati:

- **i dati anagrafici dell'erede** nonché quelli relativi al domicilio fiscale.

Inoltre, nel **punto 8,** denominato "*Categorie particolari*", dovrà essere riportato il codice **Z** (*"Eredi"*) rilevabile dalla tabella D presente nelle istruzioni della Certificazione Unica.
Con riferimento alla sezione "Dati Anagrafici" della certificazione da rilasciare all'erede, stante il richiamo delle istruzioni ai soli dati anagrafici si ritiene di escludere dalla compilazione il punto **9** (Eventi eccezionali);
- l'importo del "bonus Irpef" erogato all'erede, deve essere indicato nel **punto 392** della sezione "Dati fiscali";

- i **redditi** imputabili al periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione di cui ai **punti 1, 2, 3, 4 e/o 5** (sezione "Dati Fiscali" certificazione), a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al **punto 21**. Tali, ad esempio, la mensilità in corso al momento del decesso nonché le competenze di fine rapporto quali ratei imputabili alle mensilità aggiuntive, compensi per ferie maturate e non godute. Appare opportuno sottolineare come relativamente a tali redditi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del TUIR opera un regime di tassazione separata posto che, in caso di morte dell'avente diritto, i redditi imputabili, a norma delle disposizioni relative alla categoria di appartenenza, al periodo d'imposta in cui sono percepiti (nel caso di specie all'anno 2010) e determinati ai sensi delle disposizioni medesime sono tassati separatamente a norma dell'art. 21 del TUIR, anche se non rientranti tra le fattispecie reddituali di cui all'art. 17 del medesimo TUIR, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti;

- in merito alle **ritenute operate** sui redditi indicati ai **punti 1, 2, 3, 4 e/o 5** della sezione "Dati Fiscali" della certificazione, quest'anno le istruzioni ci informano che le stesse vanno indicate nel **punto 21** *"Ritenute Irpef"*.

Si rammenta che in deroga alle modalità di tassazione di cui all'articolo 21 c. 2 del TUIR (che concerne l'operato dell'Amministrazione finanziaria che definisce la definitiva tassazione sulla base dei redditi percepiti dall'erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione) sui redditi di cui ai precedenti **punti 1, 2, 3, 4 e/o 5**, operano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) del DPR 600/73 che prevedono l'applicazione dell'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR pari al 23%. Dette ritenute sono comprensive di quelle eventualmente sospese per eventi eccezionali di cui al successivo **punto 30**;

- nello spazio riservato alle Annotazioni (cod. **AB**), bisogna riportare l'informazione che per i redditi certificati nei **punti 1, 2, 3, 4 e/o 5** l'erede non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi.

Il sostituto d'imposta, in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente, dovrà conguagliare nell'ultima CU rilasciata, tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.
In tale ipotesi il sostituto dovrà indicare i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente con riferimento all'ultima CU rilasciata.
Bisognerà, invece fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.
Allo stesso modo, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.
Per ciascun percipiente dovranno, essere trasmesse più certificazioni nelle seguenti ipotesi:
- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione.

Lavoratori socialmente utili

La certificazione contiene una sezione autonoma per l'indicazione dei redditi derivanti da **lavori socialmente utili (punti da 496 a 501)**.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Come già accadeva nell'ambito del modello 770 si conferma che in tal caso l'invio telematico va effettuato dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in particolare:

- nel frontespizio della comunicazione e nel riquadro “dati del sostituto”, vanno indicati i dati del sostituto estinto ed il relativo codice fiscale;
- il liquidatore, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione”, indica i propri dai ed il relativo codice carica.

Bisogna seguire tale modalità anche nel caso di corresponsione di redditi da parte del liquidatore, del curatore fallimentare o del commissario liquidatore; in tale ultimo caso va trasmessa un’unica certificazione che include tutti i redditi corrisposti, ed i redditi erogati dal liquidatore, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore vanno specificati nella sezione “Dati relativi ai conguagli” con indicazione del relativo codice fiscale.

In relazione alle CU relative al lavoro autonomo, viene espressamente precisato dalle istruzioni che:

- il liquidatore, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore sono tenuti a dare evidenza nei punti 41 e 42 rispettivamente delle somme erogate prima della data del fallimento dal sostituto estinto e delle somme erogate direttamente dal liquidatore, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto

Nelle ipotesi di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (ad esempio, fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche) si applicano modalità di compilazione simili a quelle previste nel modello 770 semplificato, tuttavia per l’indicazione del codice fiscale del soggetto estinto viene utilizzato il nuovo campo 571 presente nella citata nuova sezione “Casi particolari operazioni straordinarie”.

Il criterio di compilazione rimane infatti ancorato all’individuazione del soggetto che ha effettuato le operazioni di conguaglio, e pertanto rimane valida la seguente suddivisione:

- *Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto*

In questo caso il dichiarante che continua l’attività deve:

-trasmettere un’unica CU;

-indicare i propri dati ed il codice fiscale sia nel frontespizio per l’invio telematico e sia nel frontespizio delle singole CU;

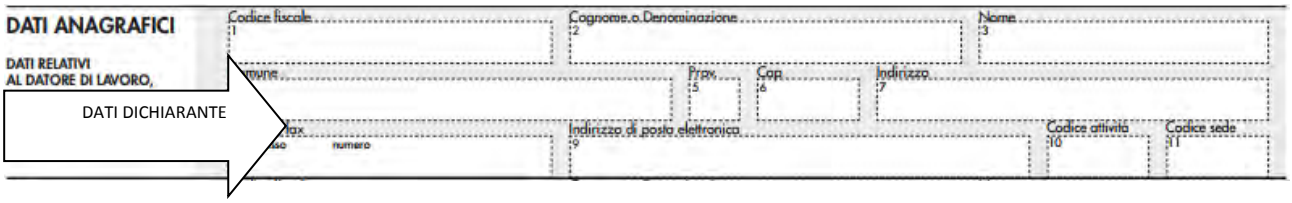

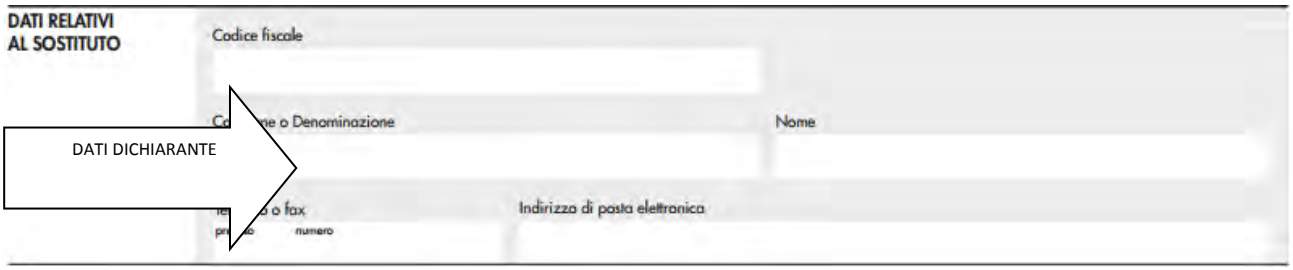

- indicare il codice fiscale del soggetto estinto nel campo 611 della nuova sezione “Casi particolari operazioni straordinarie”; non va barrata il punto 612**;**

- compilare la seguente nuova annotazione con codice GI, al fine di rendere edotto il sostituito della circostanza che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto:
- nessun dato va indicato nella sezione “dati relativi ai conguagli” punti da 531 a 566”

❖ *Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto dichiarante*

In questo caso il dichiarante (ad esempio la società incorporante nel caso di fusione, o la società beneficiaria nell’ipotesi di scissione totale), che continua l’attività:
- deve trasmettere un’unica CU che include evidentemente il risultato del conguaglio complessivo;
- deve indicare i propri dati ed il codice fiscale sia nel frontespizio per l’invio telematico e sia nel frontespizio delle singole CU;

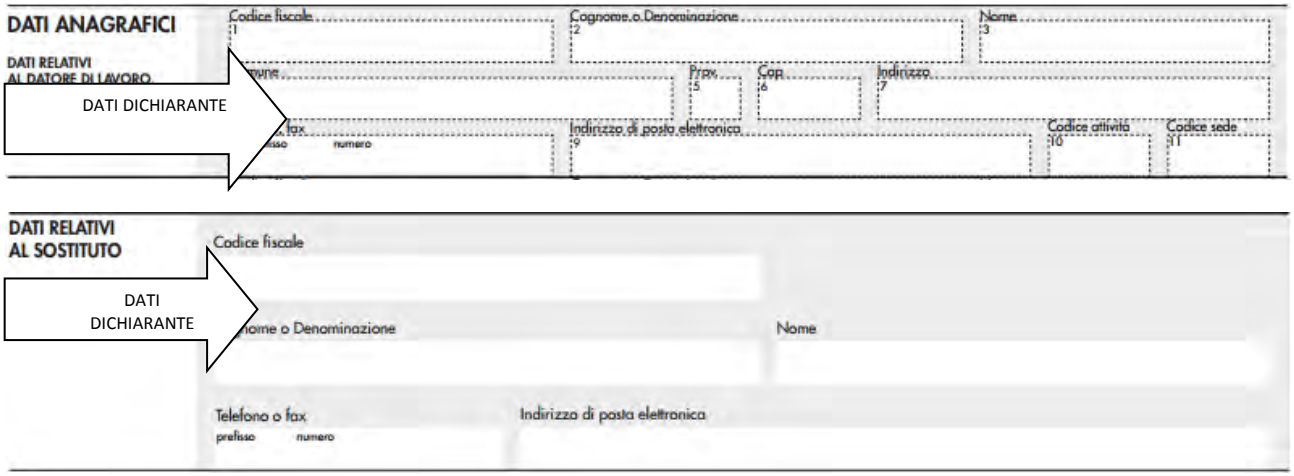

- non deve compilare la nuova sezione “casi particolari operazioni straordinarie” e non deve riportare nulla nelle annotazioni;
- deve indicare nella sezione “dati relativi ai conguagli” punti da 531 a 566” le somme ed i valori corrisposti dal soggetto estinto, provvedendo ad indicare nel punto 536 il relativo codice fiscale;

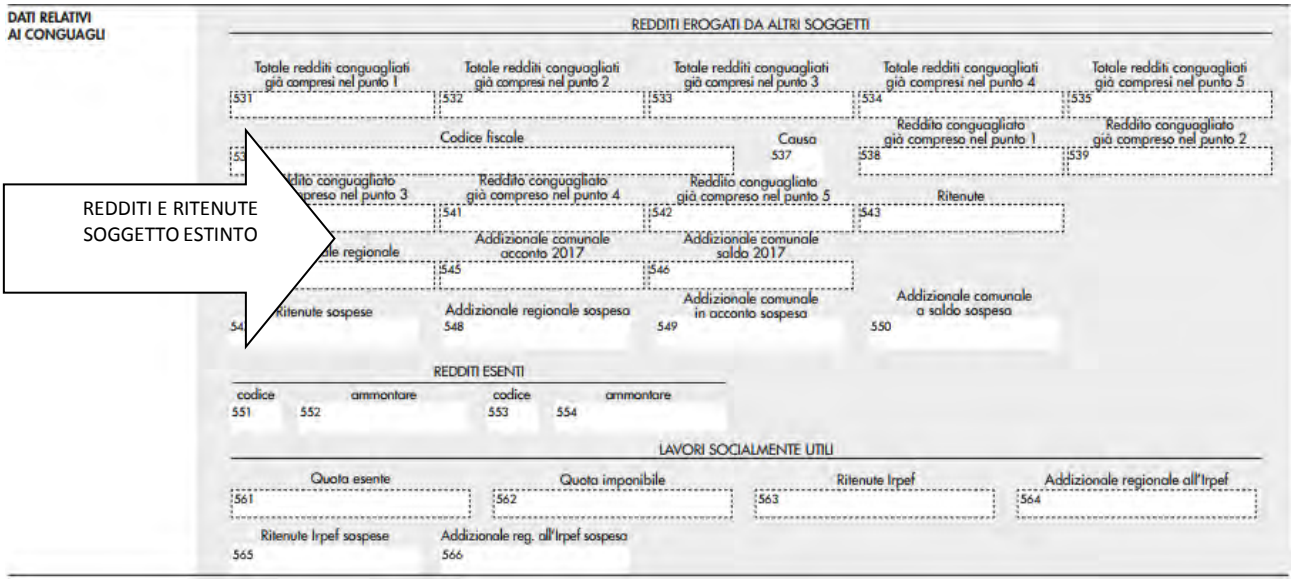

Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d'imposta

In questi casi (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.), si riscontra un allineamento alla procedura già adottata con riferimento al modello 770 e l'abbandono del precedente criterio di cui alla CU2015, in cui il cedente non effettuava alcun invio e tutti gli adempimenti erano a carico del cessionario.
Resta inteso che salvo quanto di seguito specificato con riferimento all'adempimento telematico della CU2018 ordinaria, il soggetto tenuto al rilascio della CU2018 semplificata resta il sostituto subentrante (acquirente).

Soggetto cedente
Pertanto, similmente a quanto avveniva nel modello 770 in tale ipotesi il cedente deve inviare una CU con indicazione dei dati delle erogazioni e delle eventuali ritenute fino al momento della cessione e:
-indicare i propri dati ed il codice fiscale sia nel frontespizio per l'invio telematico e sia nel frontespizio delle singole CU;

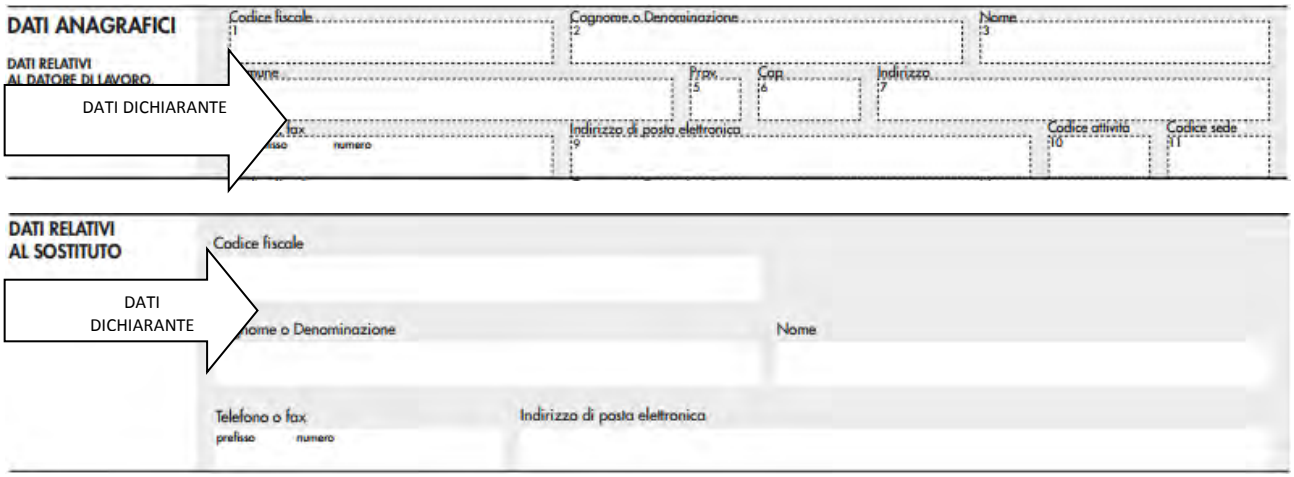

- barrare le caselle 612 della nuova sezione "Casi particolari operazioni straordinarie"*;* nel campo 611 codice fiscale non va indicato nulla;

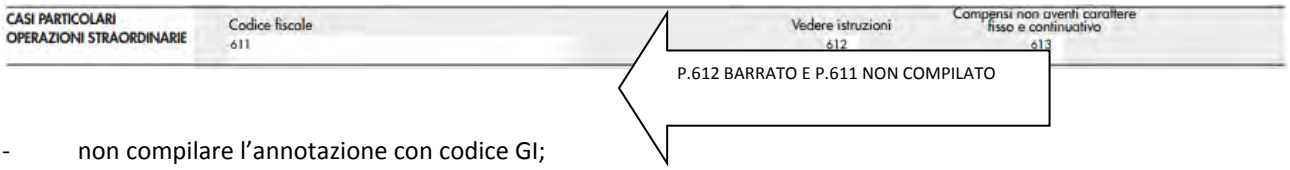

- non compilare l'annotazione con codice GI;
- non compilare la sezione "dati relativi ai conguagli" punti da 531 a 566".

Soggetto cessionario (acquirente)
Il soggetto subentrante (acquirente):
-deve trasmettere un'unica CU che include evidentemente il risultato del conguaglio complessivo;
-deve indicare il propri dati ed il codice fiscale sia nel frontespizio per l'invio telematico e sia nel frontespizio delle singole CU;

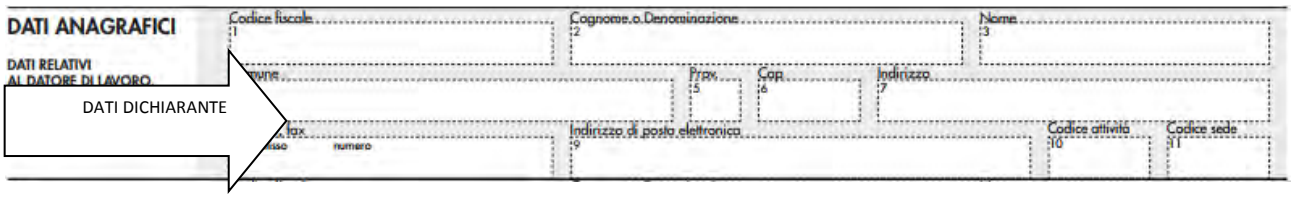

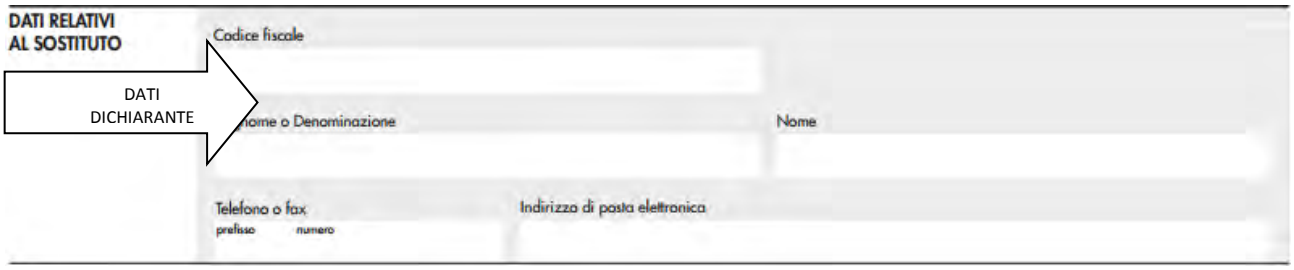

- non deve compilare la nuova sezione “casi particolari operazioni straordinarie” e non deve riportare niente nelle annotazioni;
- deve indicare nella sezione “dati relativi ai conguagli” (punti da 531 a 566) le somme ed i valori corrisposti dal soggetto cedente, provvedendo ad indicare nel punto 536 il relativo codice fiscale; si precisa che il cedente è tenuto a barrare il punto 612;

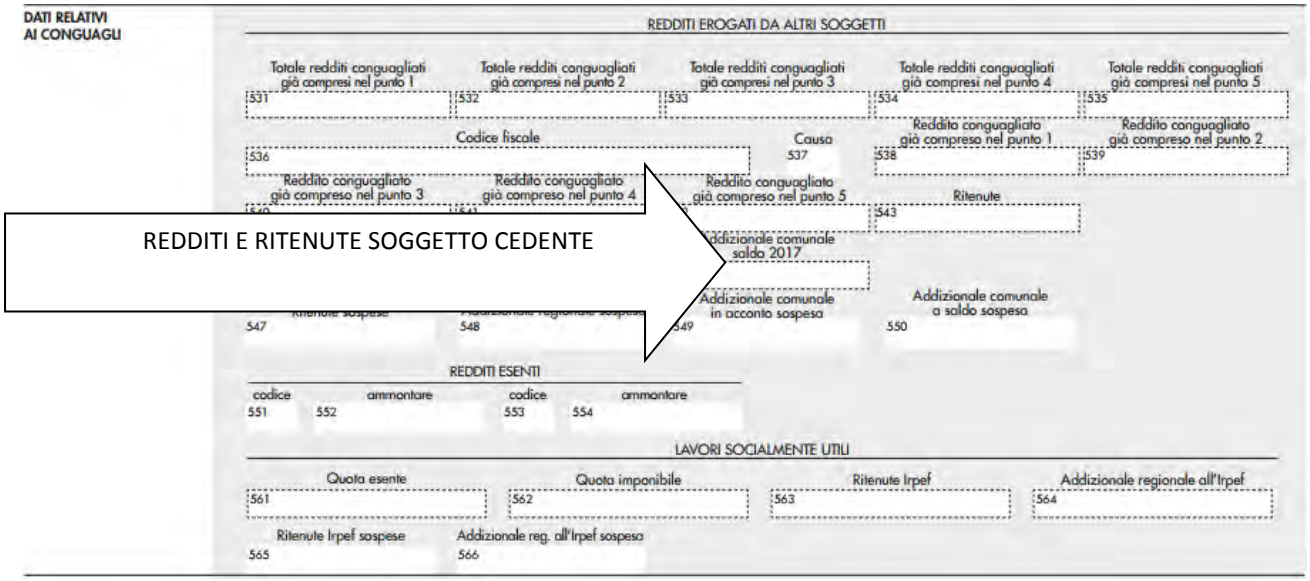

Esempio 1 – Cessione d'azienda
L'azienda Alfa SPA cede il 30/05/2017 un ramo d'azienda alla società Beta SPA; l'azienda comprende il rapporto di lavoro con il dipendente Rossi assunto in data 1 settembre 2016.
Nell'anno 2017 le due aziende corrispondono le seguenti retribuzioni:
- Alfa – dall'1/1/2017 al 30/05/2017 (T. IND) – Reddito corrisposto (anno 2017) = € 15.000;
- Beta – dal 1/6/2017 (T. IND) [ancora in forza alla fine dell'anno] – Reddito corrisposto = € 20.000; resta inteso che Beta procede all'effettuazione del conguaglio complessivo.

Stante quanto sopra:
- Alfa SPA non è tenuto al rilascio del modello CU2018 "sintetico" ma è tenuto all'invio telematico del CU2018 "ordinario";
- Beta SPA che ha effettuato il conguaglio complessivo è tenuto al rilascio del CU2018 "sintetico" ed all'invio del CU2018 "ordinario" che include tutti i redditi percepiti dal dipendente Rossi, evidenziando nei punti da 531 a 566 i redditi corrisposti da Alfa SPA.

Di seguito si analizzano gli adempimenti di Beta SPA ed Alfa ipotizzando che quest'ultimo dal 01/01/2017 al 30/05/2017 abbia applicato ritenute IRPEF pari ad € 4.000 (per semplicità espositiva si provvede alla compilazione dei punti principali).

ADEMPIMENTO CU2018 – ALFA SPA
Dati Anagrafici
Alfa SPA

Mod. n. 1
Punto 1= 15.000
Punto 6 =151
Punto 8 = 01/09/2016
Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto 10= NON barrato
Punto 21 = 4.000
Punto 612 = barrato
AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/01/2017-30/05/2017 importo € 15.000

ADEMPIMENTO CU2018 – BETA SPA
Dati Anagrafici
Beta SPA

Mod. n. 1
Punto 1= 35.000
Punto 6 =365
Punto 8 = 01/09/2016
Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto 10=barrato
Punto 21 = 9.000
Punto 531 = 15.000
Punto 536 = CF sost. Alfa SPA
Punto 537 = codice 1
Punto 538 = 15.000
Punto 543 = 4.000
AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/01/2017-30/05/2017 importo € 15.000
AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/06/2017-31/12/2017 importo € 20.000

Esempio 2 – Fusione con conguaglio effettuato dal dichiarante
L'azienda Alfa SPA (incorporata) si fonde in data 01/06/2017 nella società Beta SPA (incorporante); in capo ad Alfa SPA sussiste un rapporto di lavoro con il dipendente Rossi assunto in data 1 settembre 2016 e detto rapporto prosegue con Beta SPA.
Nell'anno 2017 le due aziende corrispondono le seguenti retribuzioni:
- Alfa – dall'1/1/2017 al 30/05/2017 (T. IND) – Reddito corrisposto (anno 2017) = € 15.000;
- Beta – dal 1/6/2017 (T. IND) [ancora in forza alla fine dell'anno] – Reddito corrisposto = € 20.000.; resta inteso che Beta procede all'effettuazione del conguaglio complessivo.

Stante quanto sopra:
- Alfa SPA si è estinta con decorrenza 01/06/2017 ed evidentemente non ha operato alcun conguaglio; quest'ultima non è tenuta né al rilascio e né all'invio della CU2018, posto che tutti gli adempimenti vanno eseguiti da Beta SPA;
- Beta SPA che ha effettuato il conguaglio complessivo è tenuta al rilascio del CU2018 "sintetico" ed invio del CU2018 "ordinario" che include tutti i redditi percepiti dal dipendente Rossi, evidenziando nei punti da 531 a 566 i redditi corrisposti da Alfa SPA.

Di seguito si espone il CU2018 rilasciato da Beta SPA ipotizzando che Alfa dal 01/01/2017 al 30/05/2017 abbia applicato ritenute IRPEF pari ad € 4.000 (per semplicità espositiva si provvede alla compilazione dei punti principali).

Dati Anagrafici
Beta SPA

Mod. n. 1
Punto 1= 35.000
Punto 6 =365
Punto 8 = 01/09/2016
Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto = 10 barrata
Punto 21 = 9.000

Punto 531 = 15.000
Punto 536 = CF sost. Alfa SPA
Punto 537 = codice 9
Punto 538 = 15.000
Punto 543 = 4.000

AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/01/2017-30/05/2017 importo € 15.000
AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/06/2017-31/12/2017 importo € 20.000

Esempio 3 – Fusione conguaglio effettuato dal soggetto estinto

L'azienda Alfa SPA (incorporata) si fonde in data 01/01/2018 nella società Beta SPA (incorporante); in capo ad Alfa SPA sussiste un rapporto di lavoro con il dipendente Rossi assunto in data 1 settembre 2016 e detto rapporto prosegue con Beta SPA.
Nell'anno 2017 tutte le retribuzioni sono state erogate dal soggetto estinto Alfa che ha effettuato le operazioni di conguaglio: in particolare dall'1/1/2017 al 31/12/2017 (T. Determinato) il reddito corrisposto è stato pari € 35.000 con ritenute IRPEF pari ad € 9.000
Stante quanto sopra:
- Alfa SPA si è estinta con decorrenza 01/01/2018 ed ha effettuato il conguaglio; quest'ultima non è tenuta né al rilascio e né all'invio della CU2018, in quanto estinta, e tutti gli adempimenti in tal senso vanno eseguiti da Beta SPA;
- Beta SPA è tenuta al rilascio del CU2018 "sintetico" ed all'invio del CU2018 "ordinario" che include tutti i redditi percepiti dal dipendente Rossi, come erogati e conguagliati da Alfa SPA; in tal caso:

a) i punti da 531 a 566 non devono essere compilati;

b) nella sezione "DATI ANAGRAFICI", vanno indicati i dati di Beta SPA;

c) va compilata l'annotazione GI ed il punto 611 (codice fiscale estinto).

Di seguito si espone il CU2018 rilasciato da Beta (per semplicità espositiva si provvede alla compilazione dei punti principali).

Dati Anagrafici
Beta SPA

Mod. n. 1
Punto 2= 35.000
Punto 6 =365
Punto 8 = 01/09/2016
Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto 21 = 9.000
Punto 611 = codice fiscale Alfa

Annotazioni → **codice GI**

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA C.U./2018 (modello ordinario): FRONTESPIZIO, QUADRO CT E DATI FISCALI (commento ai punti di maggiore interesse)

Il Frontespizio

La Certificazione Unica contiene un quadro necessario ai fini della trasmissione telematica: il Frontespizio.

Quest'ultimo è composto dai seguenti riquadri:

1) Tipo di comunicazione;
2) Eventi eccezionali;
3) Dati relativi al sostituto;
4) Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
5) Firma della comunicazione;
6) Impegno alla presentazione telematica.

1) Tipo di comunicazione: annullamento e sostituzione

Nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda procedere, prima della scadenza del termine di presentazione (7 marzo 2018) ad annullare o sostituire una certificazione validamente trasmessa, dovrà compilare una nuova certificazione avendo cura di:
- compilare la parte relativa ai **dati anagrafici** del contribuente
- barrare la casella "Annullamento" o "Sostituzione".

Va evidenziato che, in caso di sostituzione, la nuova certificazione sostituisce **integralmente** la precedente.
Come conseguenza di ciò qualora nella certificazione originaria che si intende sostituire risultava presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova C.U. sostituirà l'intera C.U. precedente, e pertanto, sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo.
Al momento in cui scriviamo non sono noti particolarità di compilazione del flusso nel caso di invio del flusso nei 5 giorni successivi alla scadenza. Come detto, infatti, nel caso di invio nei 5 giorni successivi alla scadenza non sono previste sanzioni.
Si precisa che, qualora il sostituto debba procedere alla sostituzione e/o all'annullamento di una certificazione validamente accolta, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

2) Eventi eccezionali

La casella "Eventi eccezionali", di recente introduzione, posta in alto a destra del frontespizio del modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare, lo stesso deve indicare uno dei seguenti codici:
1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
3 – per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017 dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,n.46;
8 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

3) Dati relativi al sostituto

Nella parte del frontespizio relativa ai **dati del sostituto** il dichiarante deve indicare:

- il codice fiscale;
- nome e cognome (se presenti);

- ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o in mancanza di quest'ultimo (ad esempio nel caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni;

Per quando riguarda le pubbliche amministrazioni, queste ultime devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.
Si noti bene che, nel caso in cui qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso.
Tuttavia, fino al momento in cui la variazione non venga effettuata, il contribuente dovrà utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

4) Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

In questi campi dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto che presenta il flusso:

- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- carica rivestita dal soggetto.

Per l'individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è necessario riportare nell'apposita casella ("codice carica") uno dei codici presenti nella tabella presente nelle istruzioni.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, bisogna indicare, negli appositi campi, il codice fiscale della società o dell'altro tipo di ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o dell'altro tipo di ente dichiarante ed infine il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante ed il sostituto d'imposta cui il flusso si riferisce.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

5) Firma della comunicazione

In questo riquadro bisogna riportate le seguenti informazioni:

- il numero delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati che compongono il flusso;
- il numero delle certificazioni di lavoro autonomo e provvigioni;
- la firma del soggetto che sottoscrive la comunicazione.

Nel caso in cui nel flusso siano inviate anche le informazioni necessaria per la trasmissione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730/4, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, è necessario barrare la casella "**QUADRO CT**".

Rispetto allo scorso anno si nota la fusione delle due caselle "numero certificazioni lavoro dipendente e assimilati" e "numero certificazioni lavoro autonomo e provvigioni" in "numero certificazioni".

6) Impegno alla trasmissione telematica

Tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la comunicazione in via telematica. Quest'ultimo deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione;
- la firma

Nella casella "**impegno a presentare in via telematica la comunicazione**", deve essere indicato il codice **1** se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto oppure il codice **2** se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Il "QUADRO CT"

Confermato la presenza anche quest'anno "**Quadro CT**" relativo alla ricezione in via telematica dei modelli 730/4, che sostituisce l'analogo modello per la ricezione dei 730/4 telematici.
Come noto tutti i sostituti d'imposta devono ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
I sostituti d'imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) e che non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.
Tuttavia, è da segnalare che anche i sostituti d'imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.

CHI DEVE COMPILARE IL "QUADRO CT"?

I sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la *"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate"* e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente devono compilare il **"Quadro CT".**
Il quadro deve essere compilato per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

CHI NON DEVE COMPILARE IL "QUADRO CT"?

I sostituti d'imposta che intendono apportare modifiche ai dati già comunicati a partire dal 2011 in quanto, per le **variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*"** disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il quadro non deve, inoltre, essere compilato in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.
Infine, è fondamentale ricordare che il suddetto quadro non deve mai essere allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo.

L'ultima versione delle istruzioni della Certificazione Unica specifica che in presenza nella comunicazione del sostituto d'imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la certificazione Unica 2017. Al contrario, se il sostituto d'imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2017, il quadro CT non deve essere compilato.

Nel caso in cui i dati delle certificazioni siano trasmessi telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro CT è verificata singolarmente per ciascuna fornitura. Pertanto, nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica 2017, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all'interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, lo stesso non deve essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo.

LA COMPOSIZIONE DEL "QUADRO CT"

Il quadro CT è composto dalle seguenti sezioni:
1) Dati del sostituto d'imposta richiedente;
2) Sezione A;
3) Sezione B.

La compilazione della Sezione A esclude la compilazione della Sezione B e viceversa, come vedremo di seguito.

1) Dati del sostituto d'imposta richiedente
In questa sezione è necessario riportare il codice fiscale, il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica del sostituto d'imposta richiedente per consentire all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

2) Sezione A (COMPILAZIONE ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE B)
Il sostituto d'imposta, compilando questa sezione, richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.
Il sostituto, utente Fisconline, barrerà la relativa casella.
Al contrario, nel caso in cui il sostituto sia un utente Entratel dovrà indicare la propria utenza telematica nel riquadro "codice sede Entratel".
La compilazione di tale sezione esclude la compilazione della sezione B.

3) Sezione B (COMPILAZIONE ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE A)
Il sostituto d'imposta, tramite la compilazione questa sezione i sostituti d'imposta richiedono che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario abilitato prescelto.

Nello specifico:
- nel **campo 1** bisogna indicare il codice fiscale dell'intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia;
- nel **campo 2** bisogna indicare il corrispondente "codice sede Entratel" dell'intermediario;
- nel **campo 3** bisogna indicare il numero di cellulare dell'intermediario;
- nel **campo 4** bisogna indicare l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario per permettere all'Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4;
- nel campo **"FIRMA DEL SOSTITUTO"** è necessario riportare la firma del sostituto delegante.

La compilazione di tale sezione esclude la compilazione della sezione A.

IMPORTANTE
Una non corretta compilazione del quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4) e la verifica della sua presenza comporta lo scarto della intera Comunicazione del sostituto d'imposta e pertanto di tutte le C.U. in essa contenute, in particolare:

- in presenza nella comunicazione del sostituto d'imposta di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO;
- viceversa, se il sostituto d'imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO, il quadro CT non deve essere compilato.

LE NUOVE CERTIFICAZIONI DEI REDDITI

SEZIONE "DATI ANAGRAFICI"

A differenza del vecchio modello CUD, i dati anagrafici del sostituto e del percipiente, oltre al domicilio fiscale di quest'ultimo, sono stati inseriti in una sezione comune ad entrambe le certificazioni (lavoro dipendente e lavoro autonomo).
In presenza di soli redditi di lavoro autonomo si potrà consegnare la certificazione unica composta della sezione dati anagrafici e della sola parte relativa ai dati fiscali riguardanti i redditi di lavoro autonomo.
In presenza di soli redditi di lavoro dipendente si potrà consegnare la certificazione unica composta della sezione dati anagrafici e della sola parte relativa ai dati fiscali riguardanti i redditi di lavoro dipendente

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale

E' il codice fiscale del sostituto d'imposta. Le istruzioni avvisano che nel campo codice fiscale *"non deve essere indicato il numero di "Partita IVA"*. Posto che per i sostituti persone fisiche (ad esempio, imprenditori e professionisti) non sussiste alcun problema, va evidenziato che tale precisazione può avere rilevanza per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Sebbene infatti nella maggior parte dei casi per tali soggetti il numero di partita IVA ed il codice fiscale coincidano, può accadere (di solito nel caso di società costituite da molti anni), che il numero di partita IVA risulti diverso. Con tale precisazione si chiarisce pertanto che nel presente punto può essere indicato esclusivamente il codice fiscale.

Comune, Prov., Cap, Indirizzo

Riportare il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. , la via e il numero civico della sede del datore di lavoro ovvero dell'Ente pensionistico (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) che rilascia la certificazione modello **CU 2018,** al quale il CAF dipendenti o il professionista abilitato deve inviare il mod. 730–4 relativo alla liquidazione del modello **730/2018** .

Telefono, Fax, Indirizzo di posta elettronica

Riportare il numero di telefono o il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica della sede del datore di lavoro ovvero dell'Ente pensionistico che rilascia la certificazione modello CU **2018.**

.

Codice attività

Riportare il codice identificativo dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento del rilascio della certificazione. La tabella di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) è reperibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it
La tabella di classificazione delle attività economiche - ATECO 2007 è stata approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16/11/2007 e deve essere utilizzata, a partire dal 1° gennaio 2008, dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. Nel sito dell'Agenzia si legge che nel dicembre 2008, la tabella è stata oggetto di una revisione che ha corretto alcune imprecisioni emerse nel corso dell'anno e che riguardano modifiche non sostanziali evidenziate in una apposita colonna della stessa tabella ATECO 2007. Le modifiche hanno decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Codice sede

Le istruzioni per la compilazione del campo **"Codice sede"** precisano che nel caso in cui il sostituto d'imposta, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, **può** attribuire per ciascuna gestione un codice identificativo della stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto e costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999, deve essere riportato nella casella **"codice sede".** Tale codice sarà riportato nel mod. 730-4 messo a disposizione del sostituto e **costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.**

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Punto 1 - Codice fiscale

Riportare il codice fiscale del percipiente. Da ripetere in caso d'utilizzo per lo stesso percipiente di più certificazioni modelli **CU 2018**.

Eredi del lavoratore deceduto

Atteso che la presente certificazione deve essere utilizzata anche per attestare i redditi corrisposti ***agli eredi*** del lavoratore deceduto, il punto in commento può, ricorrendone il caso, recare il codice dell'erede del lavoratore deceduto. Oltre al codice fiscale vanno altresì compilati i successivi punti relativi ai dati anagrafici compresi quelli riferiti al domicilio fiscale. Con riferimento ai dati della Sezione "Dati Anagrafici" della certificazione da rilasciare all'erede, stante il richiamo delle istruzioni ai soli dati anagrafici si ritiene di escludere dalla compilazione il **punto 9** (Eventi eccezionali).
Inoltre, nel nuovo punto **8**, denominato "*Categorie particolari*", dovrà essere riportato il codice **Z** (*"Eredi"*),

Collaboratori coordinati e continuativi non residenti

La circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 Aprile 2002 ha precisato che in ipotesi di corresponsione di compensi a soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non residenti sprovvisti di codice fiscale non occorre procedere alla compilazione della certificazione CU rivelandosi sufficiente, per la certificazione dei compensi erogati, il rilascio di uno schema in carta libera. Per contro ove il soggetto non residente titolare del rapporto di collaborazione **coordinata e continuativa fosse provvisto del relativo codice fiscale, per effetto di quanto precisato dalla già citata circolare 34/E del 18 Aprile 2002, si procederà al rilascio della certificazione mod. CU/18.**

Punto 7 - Prov. nasc. (sigla)

Indicare la provincia di nascita del percipiente. Se trattasi di soggetto nato all'estero lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia di nascita.

Punto 8 – Categorie Particolari

Questo punto ha lo scopo di identificare tutte le certificazioni uniche i cui dati non sono utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. eredi, eredi INPS); Bisogna riportare uno dei codici relativi alle categorie particolari presenti nell'apposita tabella contenuta nelle istruzioni.

Punto 9 – Eventi eccezionali

I sostituti provvederanno alla compilazione del **punto 9** in presenza di eventi eccezionali tali da determinare una sospensione della riscossione delle imposte. In tale ipotesi, occorre indicare uno dei seguenti codici:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 - per i contribuenti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ha prorogato fino al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-Legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come prorogata dalle citate norme, si applica anche ai contribuenti residenti nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-Legge n.189/2016;

3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011

ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017 dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46;

4 - per i contribuenti residenti alla data del 26 ottobre 2016 nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 prorogata (fino al 30 settembre 2017) dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e successivamente prorogato per le persone fisiche fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

5 - per i contribuenti che alla data del 18 gennaio 2017, avevano la residenza nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, indicati nell'allegato 2-bis) del decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come prorogata dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-Legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n.45 fino al 30 novembre 2017. Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

8 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Annotazioni correlate al punto 9

Parallelamente alla compilazione del punto in commento, i medesimi sostituti devono specificare nello spazio del modello riservato alle annotazioni, per il tramite dell'annotazione codificata con il codice alfabetico "**AA"**, che alla data di ripresa della riscossione, il contribuente sarà tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.

Punto 10 – Casi di esclusione dalla precompilata

Il punto 10 deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

1 - in caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all'art. 50 comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis)
2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni.

Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti siano queste relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo e diversi dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, sarà poi quest'ultima a considerare.

Premessa alla compilazione dei dati relativi domicilio fiscale

Dopo le modifiche introdotte dal "Decreto Semplificazioni fiscali", nella sezione "Dati anagrafici" relativi al percettore delle somme sono state predisposte soltanto due righe per l'indicazione del:

- **domicilio fiscale al 1/1/2017** utile a individuare il Comune alla cui Regione versare **l'addizionale regionale** all'Irpef dovuta per l'anno 2017, nonché utile a individuare il Comune a cui versare il **saldo dell'addizionale comunale** all'Irpef dovuta per l'anno 2017;

- **domicilio fiscale all'1/1/2018**, utile a individuare il Comune a cui versare **l'acconto dell'addizionale comunale** all'Irpef dovuta per l'anno 2018.

Le ragioni della suddetta scomposizione per date diverse dell'informazione concernente il domicilio fiscale del lavoratore derivano dalle novità introdotte dall'anno 2007 alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF. Tali novità consistono, principalmente:

- nell'obbligo di versare l'imposta dovuta con il meccanismo dell'acconto e saldo e
- dalla data del domicilio fiscale del lavoratore (1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta) al fine di stabilire il Comune destinatario del tributo).

Riguardo alla compilazione delle suddette due righe, le istruzioni avvertono che il sostituto deve riportare i dati del **domicilio fiscale all'1/1/2017** e indicare:

- il domicilio fiscale al 1 gennaio 2017 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché
- il domicilio fiscale al 1° gennaio 2018,

solo se diversi dal domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2017. Ciò significa, rammentando la regola di cui all'art. 58 del DPR 600/73 secondo la quale la variazione della residenza anagrafica ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata, che sarà sufficiente indicare il solo domicilio fiscale al 1/1/2017 se quest'ultimo coincide con il domicilio al 1/1/2018. Pertanto la compilazione del rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2018 è subordinata solo all'avvenuta variazione del domicilio fiscale rispetto a quello alla data dell'1/1/2017.

E se il domicilio fiscale all'1/1/2018 coincide con quello all'1/1/2017?

E' l'ipotesi in cui non si determina per l'intero anno solare nessuna variazione della residenza anagrafica del lavoratore, oppure quando la variazione della residenza anagrafica si verifica a partire dal 3 novembre 2017 (con effetti sul domicilio fiscale a decorrere dal 2/1/2018).

DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2017 - Comune p. 20, Provincia (sigla) p. 21, Codice comune p. 22, Fusione p. 23

Operatività della variazione del domicilio fiscale - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 5 del DPR 600/73, il domicilio fiscale non tiene conto della variazione della residenza avvenuta da meno di 60 gg. dal 31/12 o dalla data di cessazione del rapporto.

In generale - I **punti 20, 21 e 22 r**elativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **1 gennaio 2018** vanno sempre compilati anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno precedente.

I suddetti punti sono utili a identificare:

- il Comune al quale è dovuto il versamento del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza 2017;
- la Regione a cui è dovuta l'addizionale regionale Irpef dovuta per l'anno **2017.**
- il Comune al quale è dovuto il versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza **2018** qualora non siano compilati i successivi punti 23, 24 e 25 relativi al domicilio fiscale **all'1/1/2018** perché coincidente con quello al **1/1/2017**.

Nel **punto 20** va indicato il comune del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2017. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con DM 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 21,** va indicata la sigla della provincia del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2017.

Nel **punto 22,** va indicato il codice catastale (ad esempio per il Comune di Roma H501) del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2017**. Per l'individuazione del codice catastale è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it. (area Fiscalità Locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Il modello di quest'anno contiene una nuova casella, n. 23 "Fusione", da utilizzare qualora il Comune in cui si ha il domicilio sia stato istituito per fusione e se tale Comune abbia deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti.

Per essere più precisi, le specifiche tecniche del modello specificano che:

Se il Comune in cui risiede il percipiente è stato istituito per fusione avvenuta fino al 1/1/2017 e se tale Comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, è necessario che risulti compilata la casella "Fusione comuni" con l'indicazione dell'apposito codice identificativo del territorio riportato nell'apposita tabella presente nelle istruzioni al modello 730/2018.
Pertanto, se il comune indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 1/1/2017" è uno dei comuni indicati nella colonna "Nuovi comuni" della tabella di seguito riportata, è obbligatoria la compilazione della casella "Fusione comuni" presente nel medesimo rigo la quale può assumere solo uno dei valori riportati nella colonna "Codice Identificativo ex comune" previsti per il nuovo comune.

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2017"

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016 E IL 1° GENNAIO 2017 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
23/02/2016	ALPAGO	M375	BL	Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO	G638
				Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	H092
				Ex Comune di FARRA D'ALPAGO	D506
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
				Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di BARCHI	A639
				Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
				Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609

Se, invece, il comune indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 1/1/2017" non è tra quelli riportati nella colonna "Nuovi comuni", la casella "Fusione comuni" non deve risultare compilata.

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018 Comune p. 24, Provincia (sigla) p. 25 , Codice comune p. 26

I **punti 24, 25 e 26** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **1/1/2018** vanno compilati solo se diversi dal domicilio fiscale al **1° gennaio 2017**.
In pratica il punto in commento deve essere compilato solo nel caso di trasferimento della residenza e qualora il soggetto risieda in un nuovo comune creato in seguito a scissione di uno o più comuni che rimangono esistenti.
Le specifiche tecniche del modello specificano che:

Se il comune indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 1/1/2018" è uno dei comuni indicati nella colonna "Nuovi comuni" della tabella di seguito riportata, è obbligatoria la compilazione della casella "Fusione comuni" presente nel medesimo rigo la quale può assumere solo uno dei valori riportati nella colonna "Codice Identificativo ex comune" previsti per il nuovo comune.

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2018".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, IL 1° GENNAIO 2017 E NEL 2017 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
23/02/2016	ALPAGO	M375	BL	Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO	G638
				Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	H092
				Ex Comune di FARRA D'ALPAGO	D506
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
				Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di BARCHI	A639
				Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
				Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
01/01/2017	VALFORNACE	M362	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
17/02/2017	VAL LIONA	M384	VI	Ex Comune di GRANCONA	E138
				Ex Comune di SAN GERMANO DEI BERICI	H863
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE	I632
				Ex Comune di FELONICA	D529
05/05/2017	CASALI DEL MANCO	M385	CS	Ex Comune di CASOLE BRUZIO	B983
				Ex Comune di PEDACE	G400
				Ex Comune di SERRA PEDACE	I650
				Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO	I898
				Ex Comune di TRENTA	L375

Se, invece, il comune indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 1/1/2018" non è tra quelli riportati nella colonna "Nuovi comuni", la casella "Fusione comuni" non deve risultare compilata.

I suddetti punti sono utili a identificare il Comune al quale è dovuto il versamento dell'acconto nella misura del 30% dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per l'anno 2017.

Nel **punto 24**, va indicato il **comune** del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2018. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
Nel **punto 25,** va indicata la **sigla della provincia** del domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2018.**
Nel **punto 26,** va indicato il **codice catastale** (ad esempio per il Comune di Roma H501) del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2018**. Per l'individuazione del codice catastale è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it. (area Fiscalità Locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Punto 27 – Fusioni comuni

Le nuove istruzioni precisano che il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compilare il punto in commento, tramite l'indicazione dell'apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate" presente in Appendice del Modello 730/2017.
Nel punto in commento va indicato il "Codice identificativo territorio" riportato nella predetta **tabella.**

DATI RELATIVI AL RAPPESENTANTE Codice fiscale p. 30

Questo va compilato nel caso in cui il percettore delle somme certificate sia soggetto incapace, minori compresi.
Il Codice fiscale da inserire è quello del rappresentante o del tutore.

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI p. da 40 a 44

Questa sezione è relativa ai redditi da lavoro autonomo, dipendente, provvigioni e redditi diversi, relativi ad un percipiente "non residente".
- nel **punto 40** va indicato il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza.
- nei **punti 41** e **42** bisogna indicare rispettivamente la località di residenza estera ed il relativo indirizzo;
- il **punto 43,** istituito da quest'anno, va barrato in presenza di soggetti di cui all'art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi (non residenti Schumacker);
- nel **punto 44** va riportato il codice dello stato estero di residenza da rilevare dalla Tabella G – Elenco dei paesi e territori esteri.

Chiarimenti sul punto 43: "non residenti Schumacker"

Il nuovissimo punto 43 va barrato in presenza di soggetti nei confronti dei quali risulti applicabile il nuovo comma 3-bis dell'art. 24 del TUIR:

"In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma".

Decreto del 21/09/2015 - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
Attuazione del comma 3-bis dell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 1.
In vigore dal 05/10/2015

1. I soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.
2. Ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto di cui al comma 1, sono computati i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza o di produzione, o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti all'estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello Stato di residenza o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.

Art. 2.
In vigore dal 05/10/2015

1. Ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall'imposta lorda nonche' delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni normative che li regolano, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
2. L'attestazione di cui al comma 1 è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del citato decreto n. 600 del 1973.

Art. 3.
In vigore dal 05/10/2015

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta i seguenti documenti:
a) copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
b) certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
c) copia del bilancio relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.
2. L'elenco di cui al comma 1 non preclude all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei presupposti di cui all'articolo 1, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo Stato di residenza interessato.
Tale regime derogatorio pertanto, consente l'applicazione delle ordinarie modalità di determinazione dell'imposta (l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia è infatti determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR), in presenza di soggetti:
- residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 % del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.

Per far sì che il sostituto riconosca gli oneri deducibili dal reddito complessivo, le detrazioni dall'imposta lorda, nonché le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR), il percipiente in questione deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 L. 445/2000, quanto segue:
a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
2. L'attestazione di cui al comma 1 è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del citato decreto n. 600 del 1973.
Dal tenore delle istruzioni sembra pertanto che:
- in presenza di soggetti non residenti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati debbano essere compilati i campi 43 e 44;
- in presenza di soggetti per i quali risulti applicabile il predetto comma 3-bis art. 24 del TUIR, è necessario barrare la casella del nuovo punto 43 senza compilare i campi 40, 41 e 42.

DATA E FIRMA

Questa sezione, che nel CUD 2014 era sistemata in calce al modello, è stata adesso collocata nella sezione “DATI ANAGRAFICI” in modo da rendere disponibile il suo contenuto a benefici di tutte e due le tipologie di certificazioni (lavoro dipendente e lavoro autonomo).

CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

SEZIONE "DATI FISCALI" - DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - REDDITI (PUNTI DA 1 A 11)

PREMESSA - Accorpamento codici tributo dal primo gennaio 2017

Si ricorda che dal primo gennaio 2017 i codici tributo sono stati razionalizzati come nella tabella sottostante.
A questo proposito, nelle istruzioni della CU sono riportati codici tributo che il sostituto d'imposta ha utilizzato nel modello F24 per il versamento delle ritenute e delle trattenute effettuate.

Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dal 1°/1/2017	Descrizione codici tributo
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO		
1033	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1059	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.-A.33,C.2,DL 78/10	1301	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1693	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1301	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1694	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1054	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010	1601	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1613	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA		
1687	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1688	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U.SOLUZ		
1055	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA	1920	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE

	FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		D'AOSTA
1689	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1690	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1913	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA		
1056	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN VALLE D'AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010	1920	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1691	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1692	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1916	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA		
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA	1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
3815	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO	3802	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA
111E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
122E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA	192E	RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D'AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA

Con riferimento all'utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", (nel formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").
Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM") e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

Inoltre, sono ridenominati i codici tributo come di seguito indicati:

- "1012" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata";
- "1312" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione";
- "1612" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sicilia";

- "1912" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sardegna";
- "1914" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta";
- "110E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata";
- "117E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Valle d'Aosta impianti fuori regione";
- "121E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta".

Punti 1 e 2 → 1 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto di lavoro a tempo indeterminato" → 2 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto di lavoro a tempo determinato"

Viene confermata l'eliminazione della casella 2 "determinato/indeterminato". In conseguenza a tale eliminazione, la casella 1 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", presente nella CU 2015, è stata divisa in due punti:
- **punto 1** "Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto di lavoro a tempo indeterminato";
- punto 2 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto di lavoro a tempo determinato".
Ciò al fine dell'individuazione della tipologia di rapporto legata al reddito da certificare.

Le istruzioni precisano che, da quest'anno, nei presenti punti in questione vanno indicati anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane per i quali la legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto la loro inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali compensi sarà necessario anche riportare nel punto 8 della sezione "dati anagrafici relativi al dipendente" il codice Z3, rilevabile dalla tabella D posta in appendice alle seguenti istruzioni.

Nei suddetti punti 1 e 2 va indicato, al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito, **il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati** di cui alle lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) dell'art. 50 del TUIR.
Non devono essere indicati i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.226.22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze) che trovano collocazione nell'apposita sezione nei **punti 496 - 501.**
Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 1, si tratta sostanzialmente oltre che dei **redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR** (ad esclusione dei redditi di pensione di cui al comma 2 lettera a)) , dei seguenti **altri redditi di cui all'art. 50, comma 1 del TUIR:**

- lettera a): i compensi percepiti da soci di operative di produzione e lavoro e delle altre cooperative;
- lettera b):le indennità e i compensi erogati da terzi ai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;:
- lettera c): le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- lettera c-bis): le somme e i valori in genere corrisposti anche sotto forma di erogazioni liberali per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni, per gli altri rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché l'attività e le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione concernente i redditi di lavoro autonomo;
- lettera d): le remunerazioni dei sacerdoti;
- lettera h-bis): le prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare di cui al D.L.vo 252/2005;
- lettera l): i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili).

In questo punto bisogna indicare anche il reddito di pensione prodotto in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia per la parte eccedente l'importo di 6.700,00 euro.
I compensi per lavori socialmente utile vanno riportati nel punto in commento solamente nel caso in cui agli stessi, per il mancato verificarsi delle condizioni previste, non sia accordato il regime agevolato con conseguente

assoggettamento al regime di tassazione ordinaria. Qualora si verifichi quest'ultima ipotesi, dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni, utilizzando il codice **AG**.

Applicazione del principio di cassa allargato – Nel reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, in applicazione del cosiddetto "principio di cassa allargato" sancito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, vanno anche inclusi i compensi e le somme percepiti entro il 12 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente certificazione.

Redditi di lavoro dipendente prodotto all'estero - Relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati, in deroga ai commi da 1 a 8 dell'articolo 51 del TUIR, ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 51 del TUIR, occorre riportare nel punto in commento, per l'anno **2017**, la retribuzione convenzionale così come determinata dal **Decreto del 14 gennaio 2015** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va da sé che nel corso dell'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione per il medesimo lavoratore possono coesistere periodi di lavoro svolti in Italia e periodi di lavoro prestati all'estero. In tal caso al punto in commento alle retribuzioni effettive considerate per il periodo di lavoro svolto in Italia verranno sommate quelle convenzionali per i periodi di lavoro prestati all'estero. L'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle Annotazioni con il cod. **"AD".**

Bonus e stock options ai Dirigenti e CoCoCo del settore finanziario

L'art. 33 della legge di conversione della c.d."Manovra correttiva" (D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010) ha introdotto una addizionale del 10 per cento sui compensi, erogati sotto forma di stock options e di bonus ai dirigenti ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario. L'applicazione della suddetta tassazione aggiuntiva intende costituire una misura di contrasto all'adozione di tali sistemi retributivi, in considerazione dei loro effetti economici potenzialmente distorsivi.
Dal 17 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011, è stata variata la base di calcolo dell'addizionale del 10% sulle stock option. La modifica prevede che la base imponibile dell'addizionale è formata dalla parte variabile della retribuzione che eccede il valore della parte fissa della retribuzione, e non solo dalla parte eccedete il triplo della parte fissa della retribuzione, come era in precedenza.
Per effetto di questa modifica la base imponibile dell'addizionale è formata dall'intera parte variabile della retribuzione che eccede il valore della retribuzione fissa.
Nelle Annotazioni occorre riportare con il **cod. "BL"** l'ammontare complessivo delle remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione e la relativa imposta operata.

Tassazione ordinaria per i trattamenti di fine rapporto superiori a 1 milione di euro

All'interno del punto 1 dovrà essere ricompresa la parte eccedere il milione di euro, relativo alle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del TUIR. Come previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, denominato Salva Italia, le liquidazioni di TFR, TFM e equipollenti devono essere assoggettate a tassazione ordinaria per la parte che eccede il milione di euro. Nella annotazione **BZ** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro, e dovrà essere dettagliato l'ammontare delle singole indennità.

Premi di risultato

Rinviando la trattazione dell'argomento in questione allo specifico paragrafo, si segnala che nel **punto 1** occorre riportare l'importo dei premi di risultato corrisposti, non eccedenti i **3000** euro o **4000** euro, soggetti a tassazione ordinaria. Tale importo oltre ad essere riportato nel **punto 578** della certificazione.

Il rientro dei talenti [1]

In sintesi, la norma intende valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate da lavoratori al di fuori del proprio Paese e che decidono di fare "rientro" in Italia. Lo fa garantendo a chi rientra benefici di natura fiscale sotto forma di minore imponibilità del reddito Irpef. Il beneficio vale se si rientra per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa. Successivamente, è intervenuto a modificare la disciplina il DL 192/2014, il quale ha previsto la proroga del beneficio fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
In seguito, il Decreto legislativo 147/2015 ha abrogato quanto previsto dal suddetto decreto legge 192/2014, introducendo una nuova disciplina e provocando molta confusione.
Alla fine è intervenuta la Legge di Stabilità 2016 che ha, in un certo senso, annullato la suddetta abrogazione, ma solo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. Questi soggetti applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, la

vecchia disciplina contenuta nella stessa legge 238/2010 potendo, tuttavia, optare, per il nuovo regime agevolativo di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015.
Abbiamo quindi tre regimi diversi:
- 1 quello per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015;
- 2 quello per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 e che scelgono di rientrare nella nuova disciplina;
- 3 quello per i soggetti, in possesso dei nuovi requisiti, che si sono trasferiti in Italia dopo il 31 dicembre 2015 ai quali si applica direttamente la nuova disciplina.

Il vecchio regime

Come abbiamo appena visto, il vecchio regime trova applicazione per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 che non optano per quello nuovo.
Si ricorda che i soggetti di cui ai suddetti punti 1 e 2 sono:
a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività' di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio
Per poter accedere ai benefici fiscali, si richiede ai lavoratori interessati di trasferire la propria residenza e il proprio domicilio in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività, ferme restando le altre condizioni previste dalla legge. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 14/E, ha precisato che, per soddisfare il requisito in discorso, il soggetto deve risultare iscritto nelle liste anagrafiche dei soggetti residenti in Italia ovvero aver presentato domanda di iscrizione all'anagrafica della popolazione residente in Italia, nonché aver trasferito in Italia il proprio domicilio e, cioè il centro principale dei propri affari e interessi, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Possono accedere al beneficio i lavoratori che abbiano trasferito la residenza ed il domicilio anche prima dell'assunzione o dell'avvio dell'attività, purché il trasferimento della residenza e del domicilio sia funzionale all'inizio dell'attività. Secondo quanto disposto dalla citata circolare, il rientro si assume funzionale all'inizio dell'attività, senza necessità di ulteriori verifiche, qualora avvenga nei tre mesi precedenti l'inizio dell'attività medesima.

Residenza e domicilio
Per una corretta applicazione della norma è importante definire il concetto di "residenza continuativa" per almeno 24 mesi, che appare differente da quello di "svolgimento continuativo di un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dal paese d'origine e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più", nonché da quello di "svolgimento continuativamente di un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più". Al fine del soddisfacimento del requisito della residenza continuativa, rileva l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente per un periodo minimo e ininterrotto di 24 mesi, intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il giorno antecedente del secondo anno successivo (ad esempio, dal 10/3/04 al 9/3/06). Il requisito dello svolgimento continuativo di un'attività di lavoro o di studio risulta, invece, soddisfatto nel caso in cui il beneficiari abbiano risieduto o siano stati domiciliati al di fuori del proprio paese di origine e dall'Italia per espletare le attività predette per due anni o più , facendo riferimento al concetto di anno secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell'anno e fino al giorno antecedente dell'anno successivo (ad esempio dal 20/1/07 al 20/1/09).
Causa di decadenza
Il soggetto beneficiario degli incentivi fiscali in esame decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.
In tal caso l'Amministrazione finanziaria provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Incentivo fiscale per il rientro
L'agevolazione fiscale in oggetto è sostanzialmente rappresentata da una detassazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
Pertanto, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dai soggetti beneficiari concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef in misura ridotta al:
- 20 per cento, per le lavoratrici;
- 30 per cento, per i lavoratori.

Si precisa che la riduzione è applicabile ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato per effetto dell'inizio dell'attività di lavoro dipendente o dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.
Si tratta di un abbattimento forfettario del reddito (di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo) imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei soggetti identificati come beneficiari. Per le ultime due categorie, si segnala che il beneficio non si estende all'Irap.
La circolare n. 14/2012, risolvendo i dubbi sorti in proposito, ha chiarito che anche le detrazioni per carichi di famiglia (art.12 TUIR) e per tipologia di reddito (art. 13 TUIR), nonché le imposte addizionali all'IRPEF, devono essere determinate tenendo conto del reddito complessivo ridotto per effetto del beneficio fiscale in questione.
E' da escludersi, infine, che il reddito agevolato possa essere preso a base del calcolo dei benefici e dei sostegni sociali erogati da comuni, province e regioni sotto forma di servizi e per i quali si definiscono diritti e tariffe in base all'indicatore della situazione economica equivalente ISEE.

Ulteriori requisiti
I benefici di cui sono riconosciuti nel rispetto dei limiti della regola del *de minimis* (regolamento CE n. 1998/2006). Questo significa che il soggetto fruitore dovrà tenere conto del limite di 200.000,00 euro di aiuti massimi utilizzabili a titolo *de minimis* in un triennio.
Inoltre, la fruizione dei benefici è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti:
- dall'articolo 17 del D.L. n. 185/2008; tale disposizione ha previsto norme di favore per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato:
- siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
- dalla data di entrata in vigore del decreto, o in uno dei cinque anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia e che, conseguentemente, divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;

I menzionati redditi sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- dall'articolo 44 del D.L. n. 78/ 2010, considerata la sostanziale omogeneità rispetto alla disposizione di cui all'art. 17 del D.L. n. 185/2008.
Il suddetto articolo, infatti, riconosce una riduzione del 90% sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che, in possesso di determinati requisiti, vengano a svolgere la loro attività nel territorio dello Stato, acquisendone conseguentemente la residenza fiscale. Gli emolumenti in oggetto non concorrono, altresì, alla formazione del valore della produzione netta dell'IRAP. Le agevolazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.
Sono esclusi dai benefici i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale in precedenza individuato.
I sostituti di imposta (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973) operano le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori imponibili ai fini Irpef (art. 51 del D.P.R. n. 917/1986) ridotta al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della specifica richiesta.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alle suddette percentuali, corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore.
Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall'Italia della propria residenza o del proprio domicilio.
Inoltre, nella certificazione modello CU/2018 sono indicati separatamente l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l'ammontare ridotto alle percentuali richiamate.

Nei punti 1 e 2 della **CU 2018** andrà inserita la parte di reddito soggetta, cioè decurtata dell'abbattimento spettante del 80% o 70% e quindi, rispettivamente, il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti.

Nel **punto 467** bisognerà indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile riportando nel **punto 466** il codice 2.
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento, rispettivamente dell'80% e del 70% dell'imponibile, nell'annotazione BM deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente, come specificato dalle istruzioni di quest'anno, di poter beneficiare dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Il nuovo regime

La nuova disciplina trova applicazione sia per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 e che optano per il nuovo regime, sia per quelli trasferitisi in Italia dopo il 31 dicembre 2015.

Il reddito di lavoro dipendente prodotto in concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del suo ammontare.

Per i lavoratori trasferitisi in Italia dopo il 31 dicembre 2015, il beneficio spetta alle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
c) l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Sono, inoltre, destinatari della stessa agevolazione:
a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
b) i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Il beneficio si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream. Tale novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017.

Il nuovo regime agevolativo si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.
La fruizione dei benefici in commento è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si ricorda che la suddetta norma riconosce una riduzione del 90% sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che, in possesso di determinati requisiti, vengano a svolgere la loro attività nel territorio dello Stato, acquisendone conseguentemente la residenza fiscale.

Si decade dal regime di favore in commento nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso l'Agenzia provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Come abbiamo già spiegato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni della vecchia disciplina, sempre che non optino per la nuova, di cui al D.Lgs. 147/2015.

La scelta, irrevocabile, è effettuata nelle modalità previste nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Protocollo n. 46244 /2016.

Nello specifico, la richiesta scritta, che deve essere presentata al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento del Direttore dell'AdE, contiene:
a) le generalità (nome, cognome e data di nascita);
b) il codice fiscale;
c) l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in Italia;
d) l'impegno a comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

L'Agenzia specifica, inoltre che "i lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia, ovvero la data di avvio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo".

Invece, "i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa esercitano l'opzione di cui al punto 1.1 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016".

Si decade dai benefici fiscali laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda la **Certificazione Unica 2018** occorre indicare nei presenti punti solo il 50% dei redditi corrisposti. Nello specifico, nella casella **469** occorre indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), riportando nel punto **468** il codice **5**.
Invece, precisano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 50% dell'imponibile nelle annotazioni **(cod. BD),** deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BD	il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori

L'articolo 17 del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009 prevede una riedizione della cosiddetta norma denominata ***"rientro dei cervelli",*** del tutto simile a quella originaria (cfr. art. 3 D.L. 269/2003), ma che in tale nuova versione include, oltre ai ricercatori anche i docenti (a tal fine di reputano valide le precisazioni fornite con la circolare n° 22 del 8 giugno 2004). Tale disposizione prevede una riduzione del 90% ai fini Irpef e delle relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori.
In sostanza, l'agevolazione consiste nell'imponibilità nella misura del 10% del reddito prodotto.
Tal agevolazione è applicabile in presenza di:

- soggetti a cui vengono corrisposti redditi di lavoro dipendente come docenti/ricercatori;
- che siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- siano residenti all'estero;
- abbiano svolto attività di ricerca/docenza all'estero presso centri pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi;
- vengano a svolgere la propria attività in Italia (art. 1 c. 14 l. 190/2014)[2];
- diventano fiscalmente residenti nel territorio dello stato.

L'agevolazione si applica dal periodo d'imposta in cui il dipendente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi (art. 1 c. 14 l. 190/2014).

Si ritiene che nell'ambito applicativo della norma agevolativa rientrino non solo i redditi di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 del Tuir, ma anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del medesimo testo unico, atteso che per questa categoria reddituale operano le stesse regole di determinazione previste per i redditi di

[2] La Legge di Bilancio 2017 ha eliminato il limite temporale di applicazione dell'agevolazione, rendendola strutturale.

lavoro dipendente. In particolare, le agevolazioni in esame si rendono applicabili ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. c-bis) del richiamato art. 50, che abbiano ad oggetto lo svolgimento dell'attività di ricerca/docenza. I redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni dell'art. 51 se derivanti da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro dipendente, e dell'art. 52 se derivanti da attività che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Naturalmente l'agevolazione e' riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca/docenza e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o assimilato consegua in Italia. Il reddito così determinato concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto per 10% del suo ammontare. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 2 del TUIR, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto, le agevolazioni in questione non spettano qualora, nel corso dell'anno, l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni.
Tutto ciò premesso, nei punti 1 e 2 occorre indicare per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori solo il 10% dei redditi corrisposti.
Bisognerà invece indicare nel **punto 467** indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), riportando nel **punto 466** il codice 1.
Invece, nel caso in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera – Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, occorre riportare i compensi corrisposti al netto della ***quota esente di euro 7.500***.
La soglia di esenzione non riguarda la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi seppure il reddito sia assimilato a quello di lavoro dipendente.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui un dato lavoratore nella situazione dinanzi descritta dovesse conseguire un reddito pari a 20.000,00 quest'ultimo concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per 12.500,00 euro (20.000,00 – 7.500).

I trattamenti periodici corrisposti da fondi pensione – Per quanto attiene alla prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica da parte di fondi pensioni, nel punto in commento va riportato l'importo erogato, in termini di imponibile, sia della prestazione maturata fino al 2000 (il cui imponibile è dato dall'87,5%) che di quella maturata dal 2001 al 2006 (il cui imponibile si ottiene riducendo l'importo della prestazione dei redditi di cui alla lett. g-quinquies dell'art. 44 del Tuir (ad esempio quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche) e in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con il 20% (cfr. legge di stabilità 2015) di imposta sostitutiva.
L'importo della suddetta prestazione periodica evidenziato nei punti 1 e 2 sconta la tassazione progressiva dell'Irpef e deve essere assoggettato alle addizionali all'Irpef.
Nell'ipotesi di ***riscatto della posizione individuale*** maturata presso la posizione della forma pensionistica complementare esercitato ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 252/2005 non dipendente dal pensionamento dell'iscritto, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali, ad esempio, licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale come pure cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell'attivazione di una procedura di esodo), nel punto in commento, va riportato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. In presenza di ***anticipazioni*** erogate in anni precedenti e comprese nel maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, va riportato l'importo, sottoposto a tassazione ordinaria, maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, che sia stato effettivamente erogato nell'anno **2017.**
Conseguentemente le ritenute di cui al successivo **punto 21** (Ritenute Irpef), e che rilevano ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, dovranno essere riferite ai soli redditi certificati nei **punti 1, 2, 3, 4 e 5** della certificazione **C.U. 2018**. L'ammontare complessivo dei redditi sottoposti al regime della tassazione ordinaria e riferibili alle prestazioni in forma di capitale (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 comprensivo della suddetta anticipazione) maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31/12/2006, dovrà trovare, congiuntamente alle ritenute ad essi relative, adeguata indicazione nell'ambito dello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BE**).
Anche ricorrendo l'erogazione della prestazione di cui trattasi, il sostituto ha la facoltà (vedi risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 12 Febbraio 2003), di compensare l'imposta dovuta su quest'ultima erogazione con quella eventualmente rivelatasi eccedentaria a seguito del conguaglio operato su anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti sottoposte, invece, al regime di tassazione separata. Dell'ammontare oggetto di

compensazione dovrà esserne data apposita evidenza nello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BF)**, oltre a tenerne conto nella compilazione del **punto 21** (Ritenute Irpef) della certificazione modello **C.U. 2018**, che, per l'occasione, dovrà recepire le ritenute Irpef al netto della predetta imposta rivelatasi eccedentaria.

L'esposizione nella CU 2018 dei dati relativi alla QUIR

I lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo rapporto di lavoro possono, grazie al DPCM del 20 febbraio 2015, n. 29 richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione.

La quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) è assoggettata a tassazione ordinaria e va indicata in uno dei presenti punti e riportata distintamente anche nel **punto 478**.

Si ricorda che non si tiene conto della suddetta quota ai fini della verifica dei limiti del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis del Tuir (bonus Irpef).

Percezione sia di redditi di cui al punto 1 sia di redditi di cui al punto 2, 3, 4 e 5 della certificazione C.U. - Appare utile, infine, sottolineare come uno stesso percipiente possa vantare nello stesso anno d'imposta, oltre ai redditi di cui al punto in commento anche tipologie reddituali di cui ai successivi punti 2, 3, 4 e 5 della certificazione modello **C.U. 2018.**

Annotazioni

Somme corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto - Se percettore dei redditi di cui al **punto 1 e/o 2** della certificazione **C.U. 2018** risulta essere l'erede del sostituito, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, anche che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 3, 4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate al punto 401 costituiscono (…) **Nota** – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori – Qualora il sostituto abbia erogato a ricercatori o docenti "rientrati in Italia" e divenuti fiscalmente residenti nel nostro Paese, redditi di lavoro dipendente (ma anche assimilati) per lo svolgimento dell'attività di ricerca / docenza e li abbia assoggettati a tassazione Irpef **nel limite del 10%,** come previsto dall'articolo 17 del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009, **nel punto 467 dovrà essere indicata la quota fiscalmente esente pari al 90% , riportando nel punto 466 il codice 1.**
Invece, nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile nelle annotazioni, sempre con il **cod. BC**, deve essere indicato l'ammontare di tali somme. Da quest'anno la descrizione della annotazione in questione reca la seguente dicitura *"Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi".*
Si rammenta che l'agevolazione fiscale spetta a condizione che il ricercatore / docente, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, residente non occasionalmente all'estero, con documentata attività di ricerca / docenza presso centri pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi abbia stabilito la propria residenza fiscale in Italia.

Redditi di lavoro rientro dei talenti – Qualora il sostituto abbia erogato a lavoratori "rientrati in Italia" e divenuti fiscalmente residenti nel nostro Paese ai sensi della legge n. 238/2010 e del successivo decreto ministeriale del 3 giugno 2011, redditi di lavoro dipendente abbia assoggettati a tassazione Irpef **nel limite del 20% o 30%**, **nel punto 467 bisognerà indicare la quota fiscalmente esente pari al 70 o 80%, e riportare il codice 2 nel punto 466.**
Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento, rispettivamente dell'80% e del 70% dell'imponibile, nelle annotazioni (**cod. BM**), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Tassazione aggiuntiva su Bonus e Stock option a Dirigenti e co.co.co del settore finanziario – L'annotazione era già presente nella CUD 2011, solo che a partire dalla CUD 2012, per effetto della modifica legislativa di cui già abbiamo detto, nel caso in cui il sostituto abbia erogato a Dirigenti del settore finanziario o a titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa dello stesso settore compensi sotto forma di bonus e stock option, la parte di dette erogazioni da assoggettare all'addizionale è quella che eccede il 100% della retribuzione fissa, mentre fino al 16 luglio 2011 l'addizionale interessava la parte eccedente il triplo del valore della retribuzione fissa. Nell'annotazione occorre riportare con il cod. "BL" l'ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, l'ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione e la relativa imposta operata.
L'annotazione si rende necessaria in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 (convertito con modificazioni in L. 122 del 30 luglio 2010) sulla parte dei compensi eccedenti il 100% della parte fissa della retribuzione il sostituto è tenuto ad applicare una maggiore tassazione applicando un'aliquota Irpef aggiuntiva del 10%. **Su tale quota eccedente non sono dovute le addizionali regionali e comunali all'Irpef. Tale addizionale sarà annotata nel punto 21 della C.U. 2018, con il complessivo delle ritenute dovute dal dipendente.**

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (…)

Riscatto volontario della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare – In caso di riscatto volontario della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 252/2005 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali, ad esempio, licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale come pure cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell'attivazione di una procedura di esodo), nel punto in commento, in **presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti** e comprese nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006, il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nello spazio riservato alle annotazioni **l'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria** (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006, comprensivo dell'anticipazione e altri redditi certificati nei **punti 1, 2, 3, 4 e 5**) riferibili alle prestazioni in forma di capitale maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31/12/2006, nonché l'importo delle corrispondenti ritenute.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (…), ritenute (…).

Compensazione dell'imposta da riscatto volontario con eccedenze d'imposta - In caso di compensazione dell' imposta da riscatto con eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata, il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nello spazio riservato alle annotazioni dell'avvenuta compensazione e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (…), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (…).

Redditi prodotti all'estero - Qualora il reddito di cui ai punti in commento comprenda redditi prodotti all'estero, nello spazio riservato alle annotazioni occorre riportare l'ammontare dei redditi prodotti nello Stato estero. Ove detti redditi si riferiscano a più stati esteri indicare distintamente l'ammontare dei redditi prodotto in ciascun stato estero.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).

Lavori socialmente utili - Qualora i destinatari dei predetti compensi non abbiano potuto accedere, per mancanza dei prescritti requisiti (soggettivi e oggettivi) al regime di tassazione agevolata, il sostituto dovrà dare evidenza di tale circostanza nello spazio riservato alle annotazioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.

Erogazioni liberali e compensi in natura - Con la soppressione della lett. b) c. 2 art. 51 del TUIR ad opera dell'art. 2 c. 6 del D.L. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 **le erogazioni liberali e i sussidi occasionali** corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti **concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente** e per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale sono soggette altrettanto interamente a

contribuzione. Prima del suddetto intervento legislativo (con decorrenza 29 maggio 2008) le erogazioni liberali e i sussidi occasionali erano esenti fino al limite di € 258,23.
Per quanto riguarda, invece, **le erogazioni liberali concesse "in natura"** sotto forma di beni o servizi, con circolare n. 59/E del 22/10/2008, l'agenzia delle entrate ha chiarito che le predette erogazioni in natura (ad esempio, il pacco dono natalizio ai dipendenti) possono rientrare nell'ipotesi di esclusione prevista per i benefit dall'art. 51 c. 3 del TUIR a condizione che siano di importo non superiore nel periodo d'imposta a **€ 258,23.** Pertanto qualora nel corso dell'anno d'imposta siano stati riconosciuti compensi in natura ai sensi dell'art. 51, c. 3 del TUIR incluse le erogazioni liberali in natura nonché ai sensi dell'art. 51, c. 4 del medesimo TUIR (la cui partecipazione al reddito, in tale ultimo caso, è stabilità, in via forfetaria – è il caso dell'utilizzo promiscuo dell'autovettura, della concessione di prestiti aziendali, della concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati), il sostituto d'imposta dovrà riportare nello spazio riservato alle annotazioni il valore di detti compensi. Questi ultimi, come già detto, ai sensi dell'art. 51, c. 3, del TUIR non concorrono a formare il reddito se d'importo non superiore a **euro 258,23**. Se il valore è superiore al predetto limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nelle annotazioni (**cod. AH**) deve essere riportato, comunque, il valore complessivo. La circolare ha altresì precisato che l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
L'annotazione **"AH",** pertanto, con riferimento alle erogazioni liberali, deve evidenziare esclusivamente quelle in natura; tali erogazioni devono essere sottoposte al controllo circa l'eventuale superamento della franchigia non tassata di € 258,23, ad esempio, in caso di conguaglio complessivo da parte di altro datore di lavoro.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) **Nota** – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato.

Tipologie reddituali che compongono il reddito di cui al punto 1, 2, 3, 4 e 5 - Con riferimento al reddito certificato nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della certificazione **C.U. 2018**, il sostituto d'imposta è tenuto a evidenziare nello spazio riservato alle annotazioni le tipologie reddituali che lo compongono specificando per ciascuna di esse la relativa descrizione, la durata del periodo di lavoro e/o di pensione, riportando "Data inizio" e "Data fine" e l'importo di tale reddito.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).

Redditi percepiti da soggetti residenti in Stato estero convenzionato contro le doppie imposizioni - In presenza di redditi percepiti da soggetti residenti in uno Stato estero ed esenti totalmente o parzialmente da imposizione in Italia secondo quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte dirette il sostituto è indicare l'importo di tali redditi nel **punto 469**, riportando altresì il **codice 3** nel **punto 468** (visto che è stata eliminata l'annotazione AJ). Si tratta, per lo più di pensioni erogate a soggetti residenti in paesi esteri con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, oppure di redditi da lavoro dipendente erogati ai lavoratori frontalieri ovvero a persone residenti nella zona di frontiera di uno Stato che risultano imponibili soltanto nello Stato di residenza. Sulla certificazione vi sarà l'indicazione dei suddetti redditi ma mancherà l'indicazione delle ritenute operate.
Le istruzioni relative alla Certificazione Unica precisano che il sostituto d'imposta deve rilasciare la predetta certificazione anche nel caso in cui i redditi siano totalmente esentati da imposizione in Italia, indicando l'importo di tali redditi nel **punto 469**, riportando altresì il **codice 3** nel **punto 468.**

Altri redditi esenti

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie di redditi esenti le istruzioni prevedono quanto segue.
Nel punto 468 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
4 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
5 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.
6 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca postlauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010) - *l'annotazione BQ è stata eliminata*;

7 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;
8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS.
Nel punto 469 indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 468.

TFR, TFM e indennità equipollenti eccedenti il milione di euro
In caso di liquidazione nell'anno **2017** di indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c), il sostituto di imposta dovrà indicare nell'annotazione **BZ**, la parte di queste eccedenti il milione e assoggettate a tassazione ordinaria, e quindi incluse nei presenti punti della certificazione.
Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BZ	Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria (…); importo dell'indennità principale corrisposto, importo (…); importo delle altre indennità corrisposto, importo (…).

Punto 3 – Redditi di pensione

Nel **punto 3** va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4.
Praticamente si tratta dei redditi di pensione di ogni genere ed assegni ad esse equiparati, di cui all'art. 49 lett. a) corrisposti a titolari redditi di pensione:
- che hanno un'età inferiore a 75 anni (art. 13, comma 3) oppure
- che hanno un'età uguale o superiore a 75 anni (art. 13, comma 4).

Le istruzioni ricordano che nel presente punto va altresì indicato il reddito di pensione prodotto in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia per la parte eccedente l'importo di 6.700,00 euro.

Punto 4 – Altri redditi assimilati

Con riferimento al **punto 4,** indicare, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e di eventuali altri oneri deducibili di cui ai successivi **punti 412** *"Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5"* e **431** *"Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5"* che non hanno concorso a formare il reddito, **il totale dei redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire** della detrazione di cui all'art. 13, c. 5 del Tuir.
Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 5 si tratta sostanzialmente dei **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, comma 1,**

- lettera e): i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale);
- lettera f): le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale; le indennità corrisposte ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- lettera g): le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed europeo; le indennità percepite per le cariche elettive e i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche e funzioni;
- lett. h): le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzioni previdenziali);
- lettera i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili: gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro tra cui gli assegni periodici in forza di testamento o donazione modale, gli assegni alimentari corrisposte a persone di cui all'art. 433 c.c.).

Punto 5 – Assegni periodici corrisposti al coniuge

Nel **punto 5** va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5-bis del TUIR.
Si tratta dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, comma 1, lettera i**)** indicati nell'art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili: **gli assegni periodici corrisposti al coniuge**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o

annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
Di conseguenza, in caso di corresponsione dei predetti assegni di mantenimento al coniuge, trattenuti direttamente dal sostituto d'imposta dalla busta paga del lavoratore separato ed erogati all'altro coniuge, il datore di lavoro è tenuto, in qualità di sostituto d'imposta, ad applicare su tali assegni le normali ritenute, a riconoscere le detrazioni d'imposta spettanti, se richieste, e a rilasciare la certificazione CU certificando:

- **all'ex coniuge**, il reddito (**punto 5**) derivante dagli assegni di mantenimento corrisposti, le ritenute operate (**punto 21**) e le detrazioni attribuite (**punto 367**) di cui al c. 5 bis, art. 13 del Tuir vale a dire le detrazioni previste per i percettori redditi di pensione in misura piena.
- **al proprio lavoratore** (coniuge separato), tutti gli elementi reddituali tra cui la deduzione riconosciuta sul reddito corrisposto, pari all'importo degli assegni di mantenimento prelevati.

Il presente punto non recepisce i compensi di collaborazione coordinata e continuativa dei soggetti residenti all'estero. Questi compensi trovano esposizione nell'apposita sezione riservata ai redditi assoggettati a ritenute a titolo d'imposta.

Applicazione del principio di cassa allargato – Nel reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in applicazione del cosiddetto "principio di cassa allargato" sancito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, vanno anche inclusi i compensi e le somme percepiti entro il 12 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente certificazione.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, il dato da indicare nel punto in commento è quello complessivo, ovvero comprensivo, oltre che dei redditi erogati dal sostituto che effettua il conguaglio di fine anno, anche di quelli erogati da altri soggetti (anche non sostituti d'imposta) sempre che il sostituito abbia consegnato all'ultimo sostituto la documentazione entro il 12 gennaio dell'anno successivo. I redditi corrisposti da altri soggetti devono essere indicati **complessivamente** nei **punti da 531 a 566** della sotto sezione "DATI RELATIVI AI CONGUAGLI" – "REDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI" .

Annotazioni correlate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5

Tipologie reddituali che compongono il reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 - Con riferimento al reddito certificato nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della certificazione **CU 2017**, il sostituto d'imposta è tenuto a evidenziare nello spazio riservato alle annotazioni le tipologie reddituali che lo compongono, specificando per ciascuna di esse la relativa descrizione, la durata del periodo di lavoro e/o di pensione, riportando "Data inizio" e "Data fine" e l'importo di tale reddito.
Non deve essere evidenziato se trattasi di rapporto di lavoro per il quale è prevista o meno l'erogazione del TFR.
Tali indicazioni si riveleranno particolarmente utili per il contribuente in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (…), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).

Somme corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto - Se percettore dei redditi di cui ai **punti in commento** della certificazione **CU 2018** risulta essere l'erede del sostituito, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, anche che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1,2,3,4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Erogazioni liberali e compensi in natura - Qualora nel corso dell'anno d'imposta siano stati riconosciuti compensi in natura ai sensi dell'art. 51, c. 3 del TUIR (incluse le erogazioni liberali in natura come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E/2008), nonché, le erogazioni ai sensi dell'art. 51, c. 4 del medesimo TUIR. la cui partecipazione al reddito, in tale ultimo caso, è stabilità, in via forfetaria (è il caso dell'utilizzo promiscuo dell'autovettura, della concessione di prestiti aziendali, della concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati), il sostituto d'imposta dovrà riportare nello spazio riservato alle annotazioni il valore di detti compensi. Come previsto dall'art. 51, c. 3, del TUIR i compensi in natura non concorrono a formare il reddito se d'importo non superiore a euro

258,23. Se il valore è superiore al predetto limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nelle annotazioni (**cod. AH**) deve essere riportato, comunque, il valore complessivo.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) Nota – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato.

Punto 6 Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - lavoro

Indicare nel punto in commento, il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del Tuir. Le istruzioni avvertono che "*nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 6 e/o 7 il relativo numero di giorni.*" Per effetto di tale precisazione, pertanto, il sostituto è comunque tenuto all'indicazione del numero di giorni per i quali spettano teoricamente le detrazioni, anche se il sostituito ne ha richiesto la non applicazione.

Computo dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR
La detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR deve essere "**rapportata al periodo di lavoro nell'anno"**. Circa il significato da attribuire a tale locuzione occorre rifarsi, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 Gennaio 2003, alle istruzioni a suo tempo impartite dalla circolare n. 3/E del 9 Gennaio 1998 per il computo delle giornate ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR nel testo vigente alla data del 31 Dicembre 2002. Ciò significa che il sostituto deve rapportare le detrazioni in questione in 365esimi e successivamente moltiplicare la relativa incidenza giornaliera per il numero di giorni di spettanza includendo in detto ambito quei giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione a fronte del quale è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno, anche, ricompresi i giorni di festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e parallelamente vanno sottratti quelli per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive come, ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni ovvero per periodi di sciopero ecc..

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR in presenza di anno bisestile - In presenza di anno bisestile ove il numero di giorni di spettanza dovesse risultare pari a 366, detto numero verrà ricondotto convenzionalmente a 365. Per contro in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno nel cui periodo di lavoro risulti compreso il mese di Febbraio, detto mese, sempreché totalmente spettante ai fini del computo dei giorni utili per la detrazione di cui all'articolo 13 c. 1 del TUIR, sarà considerato composto da un numero di giorni pari a 29.

Le precisazioni della circolare n. 15 del 16 marzo 2007 - L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che:
1. le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno;
2. relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta;
3. nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.
4. in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), ne' in caso di giornate di sciopero.
5. ai fini dell'attribuzione delle detrazioni in parola, l'anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.
6. in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1 del TUIR con riferimento ai lavoratori cosiddetti "a giornata" – Con riferimento ai lavoratori "a giornata" quali i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato (OTD), prima la circolare n. 3/E del 9 Gennaio 1998 per la determinazione dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR nel testo in vigore alla data del 31 Dicembre 2002 e successivamente la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 30 Dicembre 2003, per il computo dei giorni di spettanza della No tax area aggiuntiva, nel confermare che devono in ogni caso essere computati i giorni coperti da retribuzione, hanno precisato il criterio su come invece devono essere computati i giorni non retribuiti quali giorni festivi, giorni di riposo settimanali nonché i giorni non lavorativi compresi nel periodo intercorrente tra la data d'inizio e quella di fine dei contratti di lavoro di cui trattasi. Al riguardo è stato precisato che tali giornate devono essere considerate "*proporzionalmente al rapporto sussistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato*

delle medesime categorie" con l'ulteriore avvertenza che ove tale rapporto avesse rilasciato un valore decimale quest'ultimo avrebbe dovuto essere arrotondato all'unità successiva.

Esempio di computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, commi 1 del TUIR con riferimento ai lavoratori cosiddetti "a giornata" - Appare utile proporre una esemplificazione numerica che possa meglio dar conto della implicazioni operative alle quali è chiamato il sostituto d'imposta per rapportare correttamente al periodo di lavoro la detrazione di cui trattasi. Si supponga, pertanto, con riferimento al contratto di lavoro precedentemente citato (con data inizio 21 Gennaio **2017** e data fine 6 Marzo **2017** da cui **45 giorni di calendario**) che nell'ambito di detto contratto il lavoratore agricolo abbia effettuato prestazioni lavorative per **21** giorni di cui 6 giorni in Gennaio, 12 in Febbraio e 3 in Marzo. Nel medesimo arco temporale, risultano altresì computabili,

- quali giornate lavorabili secondo la contrattazione collettiva (5 giorni alla settimana dal Lunedì al Venerdì), **32** giorni (di cui 7 giorni in Gennaio, 20 in Febbraio, 5 in Marzo)
- e, quali giorni non lavorabili e riposi settimanali per i lavoratori a tempo indeterminato (sabati e domeniche ed eventuali festivi non coincidenti con i sabati e le domeniche) **13** giorni (di cui **4** in Gennaio, **8** in Febbraio, **1** in Marzo).

Verificando l'incidenza percentuale delle giornate nelle quali si è avuta effettiva prestazione lavorativa (**21 giorni**) rispetto alle giornate teoricamente lavorabili (**32 giorni**) è facile individuare un rapporto pari al **63,64%** (21 * 100 / 33). Detto rapporto applicato successivamente alle giornate non lavorabili e riposi settimanali (13 giorni) rilascerà a sua volta un numero di giorni pari a **8,27** che arrotondati all'unità successiva diventano **9.**
Conclusivamente, ai **21 giorni** di effettiva prestazione, il sostituto d'imposta ai fini del corretto rapporto della detrazione d'imposta di cui all'art. 13, c. 1 dovrà sommare un numero di giorni pari a **9** per un totale di **30 giorni** (21 + 9).

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR in ipotesi di più rapporti di lavoro - Ove, in conseguenza di più redditi certificati (per effetto di conguaglio riassuntivo, ma anche nell'ipotesi in cui il sostituto abbia tenuto conto dei redditi erogati al percipiente in occasione di precedenti rapporti di lavori con lo stesso intrattenuti nel corso dell'anno d'imposta), il numero di giorni dovesse riferirsi a più rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta, ai fini del loro computo, dovrà considerare, sempre che spettanti, il numero totale dei giorni compresi nei vari rapporti tenendo presente che quelli compresi in rapporti di lavoro contemporanei dovranno essere considerati una volta sola.

Computo dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis del TUIR (Bonus Irpef)
Una grande novità che ha interessato i sostituti di imposta nell'anno 2016, è stata la stabilizzazione del bonus di 80 euro ad opera della legge di stabilità 2016 (L. 190/2014).
Al fine della fruizione del bonus devono sussistere in capo al beneficiario tre presupposti (contemporaneamente):
• tipologia del reddito: il soggetto deve percepire uno dei redditi indicati dalla norma, tra cui compaiono i redditi da lavoro dipendente e i principali redditi assimilati, con esclusione dei redditi da pensione;
• sussistenza di un debito di imposta: il lavoratore deve avere un'imposta lorda maggiore della detrazione sulla produzione del reddito, di cui al comma 1 dell'art. 13 del TUIR. Sul punto specifica l'Agenzia che il dipendente potrebbe avere l'imposta azzerata da altri tipi di detrazione, l'importante è che l'azzeramento non derivi dall'applicazione della detrazione da produzione del reddito;
• Reddito: il reddito del lavoratore per l'anno 2017 deve essere inferiore a euro 26.000,00 (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).
Per l'anno 2017, il bonus è pari a 960, se il reddito non è superiore a euro 24.000, mentre in caso di reddito superiore a euro 24.000 e fino a 26.000 euro, l'importo è da riproporzionare al reddito del dipendente.
In questo ultimo caso, al fine delle determinazione dell'ammontare spettante, si dovrà rapportare il bonus, utilizzando il coefficiente che risulta dal rapporto tra 26.000 diminuito del reddito diviso 2.000.
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate il datore di lavoro riconosce il bonus in maniera automatica, in base al reddito previsionale dell'anno 2016, tenendo conto anche di dati fiscali di cui il sostituto di imposta potrebbe entrare in possesso, per esempio per effetto di una richiesta di conguaglio unico.
La spettanza del bonus è annuale, legata all'intero anno **2017**, infatti il comma 2 dell'art 1 del Decreto in esame, stabilisce che "il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno".
Per tale principio, quindi, il dipendente che ha iniziato un rapporto di lavoro nel corso dell'anno, si vedrà l'importo del credito rapportato al periodo di lavoro. Il riproporzionamento avviene, quindi, in 365mi, suddividendo l'importo del bonus per 365 e moltiplicandolo per giorni di durata del rapporto di lavoro.
Esempio
Lavoratore che inizia il rapporto il 1° febbraio **2017**, e che si prevede durerà almeno fino al 31 dicembre **2017**, con un reddito complessivo pari a euro 23.000, il bonus spettante su base annuale sarà frutto del seguente calcolo:
Bonus teoricamente spettante: 960,00 Giorni durata rapporto di lavoro: 334 (dal 01/02/**2017** al 31/12/**2017**)
Bonus spettante: 960/365X334 = 878,46

Il bonus è stato riconosciuto mensilmente, per quote determinate in base ai giorni di ciascun mese.

Punto 7 - Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni – pensione

Nel **punto 7** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 commi 3 e 4 bis del Tuir.

Annotazioni correlate ai punti 6 e 7

Periodo di lavoro

Particolarmente interessante risulta riguardante la compilazione dell'annotazione correlata ai punti 6 e 7 della certificazione. Si prevede, infatti, che, con riferimento ai suddetti punti, nelle annotazioni, con il codice **AI,** deve essere indicato il periodo di lavoro o pensione, anche qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). L'aggiunta della congiunzione **"anche",** non presente nelle istruzioni degli scorsi anni, sembra suggerire che il periodo di lavoro o pensione debba essere indicato sempre e non soltanto quando lo stesso abbia una durata inferiore all'anno. In entrambe le ipotesi, dunque, dovrà essere specificato il periodo si lavoro, indicando la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro. Si rammenta che l'informazione relativa al periodo di lavoro integra quelle di cui al cod. **AI** già previste con riferimento ai **punti 6 e 7** della certificazione. In caso di pluralità, di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto di lavoro, indicando anche il relativo importo. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione dovrà essere sempre data distinta indicazione del periodo di riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...)

Punti 8, 9, 10 e 11 – RAPPORTO DI LAVORO

In questa sezione, modificata rispetto allo scorso anno vanno indicate le informazioni che identificano il rapporto di lavoro. **La casella 10** "casi di interruzione" è stata, infatti, sostituita con la casella "In forza al 31/12"; si evidenzia, inoltre, la presenza della **casella 11** "periodi particolari".

Nella **casella 8** si riporta la data di inizio del rapporto di lavoro che, nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, coincide con la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel **punto 9** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il **punto 10** deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre **2017** ed è alternativa alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 9 compilato). Nel **punto 11** nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d'imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell'anno, deve essere indicato il codice **1**. In tal caso nel **punto 8** deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato.

Nel **punto 11** va, inoltre, indicato il codice **2** se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni come, a titolo d'esempio, l'aspettativa non retribuita. Va indicato il **codice 3** nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);

Va indicato il **codice 4** nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

Esempio 1
Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 3 febbraio 2017 6 aprile 2017;
Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 1 maggio 2017 27 luglio 2017;
Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 5 agosto 2017 21 dicembre 2017

Punto 8 (data inizio) 3 febbraio 2017;
Punto 9 (data cessazione) 21 dicembre 2017;
Punto 10 (in forza al 31/12) non compilato in quanto non in forza
Punto 11 (Periodi particolari) codice 1

Esempio 2
Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 31 maggio 2012 31 marzo 2017;
Rapporto di lavoro con il sostituto Beta 1° aprile 2017 31 agosto 2017;
Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 1° settembre 2017 (ancora in forza)
Punto 8 (data inizio) 31 maggio 2012;
Punto 9 (data cessazione) non compilato in quanto ancora in forza;
Punto 10 (in forza al 31/12) barrato
Punto 11 (periodi particolari) codice 1

ATTENZIONE
Le istruzioni precisano che in caso di conguaglio di altre Certificazioni Uniche, nei punti 8,9,10,11 devono essere riportate le informazioni del rapporto di lavoro relativo alla Certificazione conguagliante.

SEZIONE "DATI FISCALI" – RITENUTE (PUNTI DA 21 A 36)

Punto 21 - Ritenute Irpef

Le ritenute da esporre in tale punto sono quelle che risultano dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Si tratta, in genere, del totale delle ritenute d'acconto determinate sottraendo dall'imposta lorda di cui al **punto 361** della certificazione:

- **il complesso delle detrazioni** di cui successivi **punti 362** (Detrazioni per carichi di famiglia), **363** (Detrazioni per famiglie numerose), **367** (Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati), **368** (Totale detrazioni per oneri), **369** (Detrazioni per canoni di locazione), nonché, ove riconosciuto,
- **l'ammontare del credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo di cui al punto **374**.

Il **punto 21** è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 30** della certificazione.

Nuovi codici tributo - devono essere riportate le ritenute versate con i seguenti codici tributo: 1001, 100E, 1301, 1601, 1901, 1920, 130E, 192E.

EREDI — Ritenute calcolate con l'aliquota del 1° scaglione di reddito — Dall'anno 2011 le istruzioni precisano che nel **punto 11** devono essere indicate le ritenute operate sui redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della certificazione intestata agli **Eredi del lavoratore deceduto** e ciò nonostante i sostituti d'imposta fossero già soliti indicare tali ritenute nel punto in commento. Si rammenta che operano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) del DPR 600/73 che prevedono l'applicazione dell'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR pari al 23%.

Si rammenta che nel **punto 21** non devono essere indicate né le ritenute operate sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, né quelle operate sui compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo in sede di conguaglio di fine anno – Qualora le retribuzioni o i redditi assimilati al lavoro dipendente corrisposti al percipiente non fossero sufficienti, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, a subire l'eventuale ulteriore ritenuta scaturente dal conguaglio a debito, nel punto in commento si indicherà, comunque, l'ammontare complessivo delle ritenute, ivi comprese, quelle non ancora operate. Ricorrendo tale ipotesi, il lavoratore per l'assolvimento del debito d'imposta, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, può optare tra due diverse soluzioni:

- dichiarare per iscritto al sostituto di versargli l'importo delle ritenute ancora dovute;
- oppure autorizzare il sostituto a trattenere le ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 Febbraio).

Solo nella seconda ipotesi si configura il debito da esporre nel successivo **punto 473** della certificazione **CU 2018**. In suddetto punto, il debito va indicato al netto degli interessi (0,50% in ragione di mese) dovuti dal lavoratore sulle ritenute a debito, il cui importo deve comunque essere riportato nelle annotazioni con **cod. AW**.
Invece, nel **punto 474** bisognerà indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio **2017** a causa di incapienza in sede di conguaglio.

Annotazioni correlate al punto 21

Conguaglio effettuato sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. - Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario pensioni" devono farne apposita menzione nello spazio riservato alle annotazioni precisando che, nell'ipotesi in cui il pensionato non dovesse possedere altri redditi oltre quelli pensionistici, lo stesso risulterà, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

COD. ALFAB.	TESTO ANNOTAZIONE
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Punto 22 - Addizionale regionale all'Irpef

Riportare l'ammontare complessivo dell'addizionale regionale all'Irpef (addizionale regionale di compartecipazione + addizionale regionale aggiuntiva) dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati sul mod. **CU 2018**, con esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e di quelli

assoggettati ad imposta sostituiva del 10%, ai sensi dell'art. 1 comma 182 della Legge n. 208/2015 (somme erogate per incremento della produttività). L'addizionale regionale è calcolata al momento dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Nel punto in commento è compresa l'addizionale regionale di cui al successivo **punto 31** della certificazione **CU 2018** sospesa per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e non trattenuta alla cessazione del rapporto di lavoro. L'importo indicato in tale punto comporta l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo in rate, nel corso del periodo d'imposta **2018**, oppure in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno d'imposta **2017**.
L'importo dell'addizionale regionale dovuta dai lavoratori ha subito un aumento nel valore di base, passando dall'aliquota dello 0,90% a quella dell'1,23%. Tale aumento è stato previsto dal Dl 201/2011 del 6 dicembre 2011.
Nel presente punto non va indicata l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Soggetti passivi dell'addizionale regionale all'Irpef – Risultano obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef i percipienti per i quali, dopo aver scomputato dall'imposta lorda le detrazioni d'imposta riconosciute di cui agli art. 12 e 13 del Tuir, le eventuali detrazioni d'imposta per oneri di cui all'art. 15, nonché il credito d'imposta riconosciuto per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 del medesimo TUIR, risulti dovuta Irpef.

Modalità di effettuazione delle trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef – In linea di principio, l'importo evidenziato nel punto in commento costituisce oggetto di trattenuta da parte del sostituto nel corso dell'anno d'imposta successivo in un numero di rate, tutte di eguale importo, pari a 11, 10 o 9 a seconda che le operazioni di conguaglio di fine anno siano operate nel mese di Dicembre dell'anno cui si riferisce la certificazione ovvero nei mesi di Gennaio o Febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la medesima certificazione.

Punto 23 - Addizionale regionale 2016 trattenuta nel 2017

In questo punto di nuova introduzione va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2016 trattenuta nel 2017 dal sostituto, versate con i seguenti codici tributo: 3802, 381E.

Punto 24 - Addizionale regionale 2017 rapporti cessati

Come il precedente, anche questo punto è di recente introduzione e in esso bisogna riportare l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2016 trattenuta nel 2017 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2017, già indicato nel precedente **punto 22,** versate con i seguenti codici tributo: 3802, 381E.

Premessa alla compilazione dei punti da 25 a 29 (Addizionale comunale all'Irpef)

La Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto ai fini del prelievo dell'addizionale comunale all'Irpef, il meccanismo dell'acconto e saldo. L'addizionale in acconto deve essere versata nella misura del 30% dell'importo dovuto sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente. L'acconto è dovuto in un'unica rata dai contribuenti che liquidano l'addizionale in sede di dichiarazione dei redditi, entro il termine del versamento del saldo dell'Irpef. Per quanto riguarda, invece, il prelievo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e su quelle a questi assimilati i sostituti d'imposta sono tenuti:

- a determinare l'acconto nella misura del 30% dell'addizionale dovuta per l'anno cui la stessa si riferisce sul reddito imponibile dell'anno precedente applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente[3];
- a trattenere il relativo importo in un numero massimo di 9 rate a partire dal mese di marzo;
- al versamento dell'addizionale in acconto al Comune nel quale il dipendente o il percettore dei redditi assimilati ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale;
- a determinare, all'atto delle operazioni di conguaglio (di fine anno e di fine rapporto), il saldo dell'addizionale dovuta per l'anno di riferimento applicando alla base imponibile dell'anno cui si riferiscono le operazioni di conguaglio l'aliquota vigente per lo stesso anno e scomputando quanto già prelevato da marzo a novembre;
- a trattenere il differenziale pari al saldo a partire dal mese successivo a quello del conguaglio di fine anno in un numero di rate pari a 11, 10 o 9 a seconda che il conguaglio sia stato eseguito nel mese di dicembre, gennaio, febbraio;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a prelevare in un'unica soluzione l'addizionale residua dovuta (le residue rate a titolo di addizionale a saldo relative all'anno precedente e l'addizionale dovuta per l'anno in corso al netto di quanto già trattenuto a titolo d'acconto).

[3] A tal proposito, è necessario segnalare che il D.Lgs. n. 175/2014 ("Decreto semplificazioni") ha modificato l'art. 1 c. 4 del D.Lgs 360/1998 eliminando le parole: "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento". Quindi dal 13/12/2014 (data dell'entrata in vigore del Decreto), ai fini del calcolo dell'acconto si utilizza sempre l'aliquota in vigore l'anno precedente.

Punto 25 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Saldo 2016

Nel punto 25 va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2016 trattenuta nel 2017 dal sostituto, versato con i seguenti codici tributo: 3848, 385E, 384E.

Punto 26 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Acconto 2017

Riportare nel **punto 26**, l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef **effettivamente** trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta **2017** determinato sul totale dei redditi certificati ad esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata nonché quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, versato con i seguenti codici tributo: 3847, 385E.

Il valore può coincidere, per i **lavoratori in forza al 31/12/2017**, con quello già certificato nel **punto 29** della **CU 2017** trattenuto dal sostituto d'imposta in 9 rate mensili da marzo a novembre **2017**. Qualora l'importo dell'acconto trattenuto nel 2017 dovesse risultare, in sede di conguaglio, maggiore dell'addizionale comunale dovuta, in tale punto si indicherà l'importo dell'acconto.

L'acconto dell'addizionale, pari al 30% dell'importo come sopra determinato, è stato trattenuto dal sostituto d'imposta mensilmente in rate di pari importo, da marzo a novembre 2017. Nel punto in commento è compreso l'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 33** della certificazione **C.U. 2018** a titolo di acconto di addizionale comunale **2017** sospeso per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori assunti nel corso dell'anno 2017, non è dovuto alcun acconto e di conseguenza nessun importo dovrà essere indicato nel punto 26, tranne che per l'ipotesi di conguaglio complessivo in cui dare evidenza dell'acconto effettivamente trattenuto dal precedente datore di lavoro.

Per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2017, nel punto 26 va indicato in linea di principio l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto dal sostituto al netto di eventuali restituzioni.

Punto 27 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Saldo 2017

Deve essere indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta ***a titolo di saldo*** per il periodo d'imposta **2017** sul totale dei redditi certificati **con esclusione** dei redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e di quelli assoggettati ad imposta sostituiva del 10% ai sensi dell'art. 2 del D.L.93/2008 e dell'art. 1, c. 481 della Legge n. 228/2012, (somme erogate per incremento della produttività) Si rammenta che il **saldo 2017** va calcolato in sede di conguaglio di fine anno 2017 o alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso del **2017,** applicando sul reddito certificato nei **punti 1, 2, 3, e 5** della C.U. 2018 le aliquote vigenti per l'anno di riferimento e scomputando quanto già effettivamente trattenuto dal sostituto, a titolo d'acconto.

Il saldo è dunque pari alla differenza tra l'addizionale dovuta per l'anno 2017 e quella già trattenuta a titolo di acconto per lo stesso anno in 9 rate mensili, da marzo a novembre 2017.

L'importo come sopra determinato a titolo di saldo deve essere trattenuto:

- per i lavoratori in forza, nel corso del periodo d'imposta 2018, in 11 rate mensili di pari importo da gennaio a novembre 2018 (oppure in 10 o 9 rate mensili, qualora le operazioni di conguaglio siano effettuate, rispettivamente, nei mesi di gennaio o febbraio 2017);
- per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2017, in un'unica soluzione all'atto della cessazione;
- per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2017, nel **punto 27** va indicato l'importo del saldo dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta.

Qualora l'importo dell'addizionale dovuta per l'anno 2017 dovesse risultare, in sede di conguaglio, di importo inferiore a quello dell'acconto di addizionale comunale trattenuto nell'anno in rate mensili, in tale punto non dovrà essere indicato nessun importo. L'importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo **punto 34** a titolo di addizionale comunale a saldo 2017 sospeso per eventi eccezionali e non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

I codici tributo sono: 3847, 385E.

Punto 28 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Rapporti cessati 2017

Anche questo punto è di nuova introduzione ed in esso va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef 2017 trattenuta nel 2017 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2017, al netto di quanto riportato al **punto 26,** versata con i seguenti codici tributo: 3848, 384E.

Punto 29 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Acconto 2018

Indicare nella misura del 30%, l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo di acconto per **l'anno 2018** sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e di quelli assoggettati ad imposta sostituiva del 10% ai sensi dell'art. 2 del D.L.93/2008 e dell' art. 1, c. 481 della Legge

n. 228/2012, (somme erogate per incremento della produttività). L'acconto di addizionale comunale **2018** deve essere determinato sul reddito certificato nei **punti 1, 2, 3, 4 e 5** del mod. CU **2018** (redditi 2017) con l'aliquota per l'anno **2017**[4]; L'importo indicato in tale punto comporta l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo in 9 rate da marzo a novembre **2018**, oppure in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del medesimo anno d'imposta **2018**, unitamente al saldo.
Per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2017: nessuna indicazione deve essere fatta nel punto in commento per quanto concerne i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del **2017**.

Annotazioni correlate ai punti 26, 27 e 29

"Esenzioni" addizionali comunali distinte, per saldo 2017 e acconto 2018 - Le istruzioni prevedono che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/2998, il sostituto debba "sdoppiare" le annotazioni riferite al saldo 2017 e all'acconto 2018 e indicare nello spazio riservato alle annotazioni con il codice **"BB"** e/o **"BN"** se, rispettivamente, **il saldo 2017** e/o **l'acconto 2018** dell'addizionale comunale all'Irpef non è stato operato per il possesso da parte del contribuente dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata. La stampa delle annotazioni così come previste dalle istruzioni ministeriali consente di fornire adeguata informazione circa la presenza di fasce di esenzione per le annualità interessate senza necessità di aggiungere altre informazioni riguardo all'anno di riferimento.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BB	Saldo 2017 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BN	Acconto 2018 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno nell'annotazione codice AL bisognerà specificare che gli importi indicati nei punti 22, 27 e 29 sono stati interamente trattenuti.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute

Punto 30 - Ritenute Irpef sospese

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 21** della certificazione **CU 2018**.

Punto 31 - Addizionale regionale all'Irpef sospesa

Indicare l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non operata, all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, dal sostituto d'imposta per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli **lavoratori cessati**. L'importo è già compreso nel precedente **punto 22** della certificazione **CU 2018**.

Punto 32 - Addizionale regionale sospesa per trattenute 2017

In questo nuovo **punto** occorre riportare l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei **punti 23 e 24**.

Punto 33 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA – Acconto 2017

Indicare l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente dovuto a titolo di acconto per il periodo d'imposta **2017** non trattenuto all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli lavoratori cessati. L'importo è già compreso nel precedente **punto 26** della certificazione **CU 2018**.

[4] Anche in tale sede si ricorda che il D.Lgs. n. 175/2014 ("Decreto semplificazioni") ha modificato l'art. 1 c. 4 del D.Lgs 360/1998 eliminando le parole: "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento". Quindi dal 13/12/2014 (data dell'entrata in vigore del Decreto), ai fini del calcolo dell'acconto si utilizzerà sempre l'aliquota in vigore l'anno precedente.

Punto 34 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA- Saldo 2017

In tale punto occorre riportare l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef a saldo 2017 non operata all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, dal sostituto d'imposta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli lavoratori cessati. L'importo è già compreso nel precedente **punto 27** della certificazione **CU 2017**.

.

Punto 35 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA- su trattenute 2017 a saldo

In questa nuova casella bisogna indicare il totale degli importi a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto nel 2017 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei **punti 35 e 28**.

Punto 36 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA- su trattenute 2017 in acconto

In questo punto va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef **2017** non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Questo importo è già compreso in quello indicato nel **punto 26**.

Annotazioni correlate

Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nella **CU 2018** precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.
Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nel la CU precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.
Entrambe le suddette annotazioni devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BP	Addizionale regionale all'Irpef certificata nella Certificazione unica precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BS	Acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (…).

Premessa alla compilazione delle sezioni relative all'assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge

La Certificazione Unica contiene, quest'anno, delle nuove sezioni relative all'assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge, che integrano e sostituiscono quelle presenti nel modello dello scorso anno.

Sezione – assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge

Tali In queste sezioni occorre riportare i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del **2017**, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.
Le istruzioni precisano, inoltre, che in tali sezioni vanno indicate le operazioni di cui sopra anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730 -4 (anche rettificative) pervenute entro termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Bisogna, inoltre, indicare in tali sezioni le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del **2017**.
In caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente, quest'ultimo procederà a riportare, nelle sezioni in commento, quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di

conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il **codice F** al **punto 51**.
Dal suo canto, il sostituto subentrante dovrà esporre tutti i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2017 da lui e dal sostituto cedente.
In caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà riportare nelle sezioni in oggetto i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre.

Punto 51 – Assistenza fiscale 730/2017 dichiarante – "Esito"

Questo nuovo punto serve ad indicare il motivo per cui il conguaglio non è stato effettuato oppure non è stato completato. A tal fine bisogna indicare nel **punto 51** uno dei seguenti codici:
A – cessazione del rapporto di lavoro;
B – aspettativa senza retribuzione;
C – decesso;
D – retribuzione insufficiente;
E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Punto 52 – Assistenza fiscale 730/2017 dichiarante – "Assistenza fiscale diretta"

Questo punto deve essere barrato solo nel caso in cui l'assistenza fiscale sia stata direttamente prestata dal sostituto d'imposta.

Premessa alla compilazione dei punti da 61 a 133

La compilazione dei **punti da 61 a 133** varia a seconda della presenza o meno di modelli 730-4, siano essi ordinari, integrativi o rettificativi.
Di seguito si analizzerà la modalità di compilazione dei suddetti punti prendendo ad esame le seguenti ipotesi:
a) presenza del solo modello 730-4 ordinario;
b) presenza di modelli 730-4 integrativi;
c) presenza di modelli 730-4 rettificativi.

Punto 53 – Assistenza fiscale 730/2017 dichiarante – "Vedere Istruzioni"

Occorre barrare il **punto 53** nel caso in cui il credito indicato nel 730/2017 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno corrisposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso non dovrà essere compilato nessun punto della sezione relativa all'assistenza fiscale.

Il sostituto dovrà altresì compilare l'annotazione **(cod. CN**) per informare il sostituito che il credito sarà corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CN	Il credito non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale. Tali somme saranno corrisposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate, importo (…). Tali somme non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi.

Punto 54 – Presenza 730-4 integrativo

Il punto 54 è da utilizzare in presenza di 730/4 integrativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Le istruzioni specificano che occorre riportare i codici 1, 2 o 3, rilevabili dal modello 730/4 che identificano il motivo della integrazione effettuata.

ISTRUZIONI MODELLO 730

La casella **"730 integrativo"** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:
- il codice '**1**' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '**2**' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '**3**' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

*Esempio di compilazione del **punto 54*** (cfr. Istruzioni Agenzia delle Entrate)
Mod. 730/4 integrativo pervenuto ma non conguagliato
Irpef totale da rimborsare a seguito di 730–4 Integrativo: **1.100 euro**
Nel caso in cui non siano state effettuate le operazioni di conguaglio del mod. 730-4 pervenuto, la CU va così compilata:

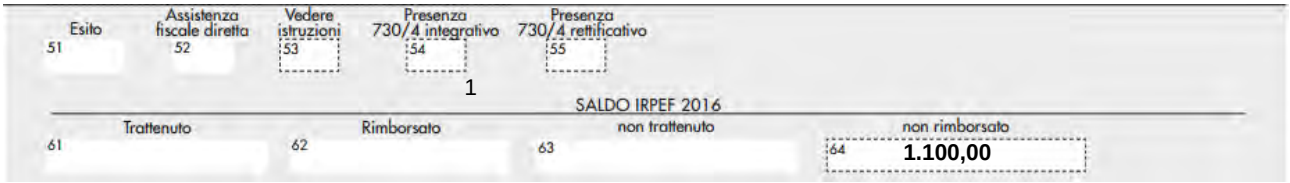

ATTENZIONE: Le istruzioni precisano che se il conguaglio non è stato effettuato per incapienza del monte ritenute, va compilato anche il punto 51 con il codice "E".

Punto 55 – Presenza 730-4 rettificativo

Il punto 55 è da utilizzare in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Le istruzioni specificano che occorre riportare i codici 1, 2 o 3, rilevabili dal modello 730/4 che identificano il motivo della rettifica effettuata.

Codici

1. modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 1 casella "730 integrativo");
2. modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta (codice 2 casella "730 integrativo"); in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale.
3. modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d'imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 3 casella "730 integrativo"); in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale.

a) Presenza del solo modello 730-4 ordinario

- SALDO IRPEF 2016

Punto 61 – Saldo Irpef 2016 – "Trattenuta"

DA MOD. 730/2017

In questo punto bisogna indicare indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E.

Esempio

Modello. 730/4 nel rigo "importo Irpef da trattenere" euro 1000; effettivamente trattenuto 900.

La CU va così compilata:

- punto 61 euro 900
- punto 63 euro 100

SALDO IRPEF 2016

61 Trattenuto	62 Rimborsato	63 non trattenuto	64 non rimborsato
900			100

Punto 62 – Saldo Irpef 2016 – "Rimborsato"

DA MOD. 730/2017

In questo punto bisogna riportare l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "importo Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante.

Esempio

Modello 730/4 nel rigo "importo Irpef da rimborsare "euro 1500; effettivamente rimborsato euro 1000.

La CU va così compilata:

- punto 62 euro 1000
- punto 64 euro 500

SALDO IRPEF 2016

61 Trattenuto	62 Rimborsato	63 non trattenuto	64 non rimborsato
	1000		500

Punto 63 – Saldo Irpef 2016 – "non trattenuta"

Nel caso di cui l'importo di cui al punto 61 non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte, l'ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

Punto 64 – Saldo Irpef 2016 – "non rimborsato"

Nel caso in cui l'importo di cui al punto 62 non fosse stato rimborsato, in tutto o in parte, l'ammontare non rimborsato deve essere indicato in questo punto.

- ADDIZIONALE REGIONALE 2016

Punto 71 – Addizionale Regionale 2017 – "Trattenuto"

DA MOD. 730/2017

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "importo Addizionale regionale all'Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 3803, 126E.

Punto 72 – Addizionale Regionale 2016 – "Rimborsato"

DA MOD. 730/2017

In questa nuova casella bisogna riportare l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo addizionale regionale all'Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante.

Punto 73 – Addizionale Regionale 2016 – "Non trattenuto"

Nel caso di cui l'importo di cui al punto 71 non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte, l'ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

Punto 74 – Addizionale Regionale 2016 – "Non rimborsato"

Nel caso in cui l'importo di cui al punto 72 non fosse stato rimborsato, in tutto o in parte, l'ammontare non rimborsato deve essere indicato in questo punto.

Punto 75 – Addizionale Regionale 2016 – "Codice regione"

DA MOD. 730/2017

In tale punto va riportato il codice regione desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4;

- SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2016

Punto 81 – Saldo addizionale comunale 2016 – "Trattenuta"

DA MOD. 730/2017

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo Addizionale comunale all'Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 3846 e 128E.

Punto 82 – Saldo addizionale comunale 2016 – "Rimborsato"

DA MOD. 730/2017

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo addizionale comunale all'Irpef da rimborsare" con riferimento al dichiarante.

Punto 83 – Saldo addizionale comunale 2016 – "Non trattenuta"

Nel caso di cui l'importo di cui al punto 81 non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte, l'ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

Punto 84 – Saldo addizionale comunale 2016 – "Non rimborsato"

Nel caso in cui l'importo di cui al punto 82 non fosse stato rimborsato, in tutto o in parte, l'ammontare non rimborsato deve essere indicato in questo punto.

Punto 85 – Saldo addizionale comunale 2016 – "Codice comune"

DA MOD. 730/2017

In tale punto occorre riportare il codice comune desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4.

- SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2016

Punto 91 – Saldo cedolare secca locazioni 2016 – "trattenuta"

DA MOD. 730/2017

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "cedolare secca locazioni da trattenere" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 1846 e 148E.

Punto 92 – Saldo cedolare secca locazioni 2016 – "rimborsato"

DA MOD. 730/2017

In questo punto va indicato va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "cedolare secca locazioni da rimborsare" con riferimento al dichiarante.

Punto 93 – Saldo cedolare secca locazioni 2016 – "non trattenuto"

Nel caso di cui l'importo di cui al punto 91 non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte, l'ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

Punto 94 – Saldo cedolare secca locazioni 2017 – "non rimborsato"

Nel caso in cui l'importo di cui al punto 92 non fosse stato rimborsato, in tutto o in parte, l'ammontare non rimborsato deve essere indicato in questo punto.

Esempi di compilazione

Modello 730/4 Ordinario
Importo Irpef da rimborsare euro 1000
Importo Addizionale Regionale da trattenere euro 100
Importo Addizionale Comunale da trattenere euro 50

Ipotizzando che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 50, la CU va così compilata

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
61	62 950	63	64 50

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
71 100	72	73	74	75

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
81 50,00	82	83	84	85

Esempio di compilazione

Modello 730/4 Ordinario congiunto
Dichiarante
Importo Irpef da rimborsare euro 1000
Importo Addizionale Regionale da trattenere euro 100
Importo Addizionale Comunale da trattenere euro 50

Coniuge
Importo Irpef da trattenere euro 300
Importo Addizionale Regionale da rimborsare euro 70
Importo Addizionale Comunale da rimborsare euro 50

Supponendo che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 170 e ipotizzando un'attribuzione proporzionale di tale importo tra coniuge e dichiarante, tale ammontare dovrebbe essere così ripartito: euro 151 per il dichiarante e euro 19 per il coniuge. La CU va così compilata

Sezione dichiarante:

- Punto 62 euro 849
- Punto 64 euro 151
- Punto 71 euro 100
- Punto 81 euro 50

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
61	62 849	63	64 151

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
71 100	72	73	74	75

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
81 50	82	83	84	85

Sezione coniuge
- Punto 261 euro 300
- Punto 272 euro 51
- Punto 274 euro 19
- Punto 282 euro 50

SALDO IRPEF 2016

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
261 300	262	263	264

ADDIZIONALE REGIONALE 2016

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
271	272 51	273	274 19	275

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2016

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
281	282 50	283	284	285

- PREMI DI RISULTATO

Punto 101 – imposta sostitutiva premi di risultato – "trattenuto"

DA MOD. 730/2017

Questo punto è stato introdotto con il modello dei quest'anno (2018) ed accoglie l'importo effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "imposta sostitutiva premio di risultato" con riferimento al dichiarante.

Punto 102 – imposta sostitutiva premi di risultato – "non trattenuto"

DA MOD. 730/2017

Anche questo punto è stato introdotto con il modello di quest'anno ed è da utilizzare nell'ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto in tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto 102.

- CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Punto 106 – contributo di solidarietà – "trattenuto"

DA MOD. 730/2017

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "contributo di solidarietà da trattenere" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 1619 e 146E.

Punto 107 – contributo di solidarietà – "non trattenuto"

Nella ipotesi in cui l'importo di cui al punto 106 non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

- ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Punto 111 – acconto tassazione separata– "trattenuto"

DA MOD. 730/2017

In questo punto si deve riportare l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "acconto del 20% su redditi a tassazione separata" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 4201 e 129E.

Punto 112 – acconto tassazione separata– "non trattenuto"

Nella ipotesi in cui l'importo di cui al punto 111 non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere riportato in questo punto.

ATTENZIONE

Le istruzioni specificano che nel caso in cui il sostituto che presta assistenza fiscale non abbia potuto trattenere in tutto o in parte gli importi relativi al saldo Irpef 2016, addizionale regionale 2016, saldo addizionale comunale 2016,

saldo cedolare secca 2016, contributo di solidarietà e acconto di tassazione separata ne dovrà dare informazione al contribuente nelle annotazioni **(cod. GL).**

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
GL	Importi non trattenuti a seguito di assistenza fiscale: Saldo Irpef 2016, importo (...); addizionale regionale 2016, importo (...); saldo addizionale comunale 2016, importo (...); saldo cedolare secca, importo (...);; contributo di solidarietà, importo (...); acconto tassazione separata, importo (...).

- ACCONTI

Punto 121 – Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno

DA MOD. 730/2017

In questo punto bisogna indicare l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "prima rata di acconto Irpef per il 2017", versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 122 - Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno

DA MOD. 730/2017

Nel **punto 122** occorre riportare l'ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (da evidenziare barrando il successivo **punto 123**) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2017" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 123 – Richiesta di minor acconto

DA MOD. 730/2017

Questo punto va barrato in presenza di una richiesta di minor acconto da parte del dichiarante.

Punto 124 - Acconto addizionale comunale all'Irpef

DA MOD. 730/2017

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2017" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 3845 e 127E.
Tale importo è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 125 – codice comune

DA MOD. 730/2017

In tale punto occorre indicare il codice comune desunto dal corrispondente rigo "Acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2017" del mod. 730/4.

- **CEDOLARE SECCA**

Punto 126 - Prima rata di acconto cedolare secca

DA MOD. 730/2017

Indicare l'ammontare della prima rata di acconto relativa alla cedolare secca trattenuta al lavoratore per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/**2017**) da parte del sostituto d'imposta nel corso dell'anno **2017**, versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E. Tale importo, riscontrabile nella voce "prima rata di acconto cedolare secca" del modello 730/4, è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 127 - Seconda o unica rata di acconto cedolare secca

DA MOD. 730/2017

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (da evidenziare barrando il successivo punto 128) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2016" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 128 – richiesta di minor acconto

DA MOD. 730/2017

Questo punto va barrato a seguito di una richiesta di minor acconto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce "seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il **2017**".

Esempio di compilazione

Nel modello 730/4 l'importo presente nel rigo "seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2017" è pari ad euro 500. L'importo effettivamente trattenuto è pari a 0 euro.

ATTENZIONE

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che gli acconti relativi al dichiarante (e anche quelli relativi al coniuge) devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento.
Inoltre, nel caso in cui i suddetti acconti non risultino sospesi a causa di eventi eccezionali, bisogna indicare il predetto importo sospeso, già compreso nei **punti 121, 122, 124, 126 e 127**, nei **punti 131, 132, e 133**.

b) Presenza del modello 730 - 4 integrativo

In caso di presenza di un modello 730-4 integrativo per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo che risulta dall'operazione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d'imposta che tiene conto di quanto anche di quanto contenuto nel modello 730-4 integrativo.

Esempio di compilazione

DATI DA MODELLO 730-4 ORDINARIO

Irpef da trattenere: 1000 euro
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere: 200 euro
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare: 30 euro
Seconda o unica rata di acconto Irpef: 180 euro
Secondo il modello 730-4 integrativo l'Irpef da trattenere a seguito di ulteriori oneri è pari a 900

DATI DA MODELLO 730-4 INTEGRATIVO

Importo Irpef da rimborsare: 100 euro

Il sostituto d'imposta, al termine delle operazioni di conguaglio avrà trattenuto complessivamente euro 900 a titolo di saldo Irpef (euro 1000 trattenuti a seguito del mod. 730-4 Ordinario ed euro 100 rimborsati a seguito di mod. 730-4 integrativo).
La CU va così compilata:
Viene pertanto previsto che in tale ipotesi il sostituto debba indicare il conguaglio complessivamente operato tenendo conto sia del modello ordinario e sia del modello integrativo.
Tale criterio appare coerentemente esposto nel seguente esempio in cui si evidenzia che a fronte di:

- IRPEF da trattenere € 1.000 risultante dal modello 730 originario
- IRPEF da rimborsare € 100 risultante dal modello 730 integrativo

l'IRPEF complessivamente trattenuta risulta pari ad € 900 (€ 1.000 - € 100) e tale importo va indicato nel punto 61.

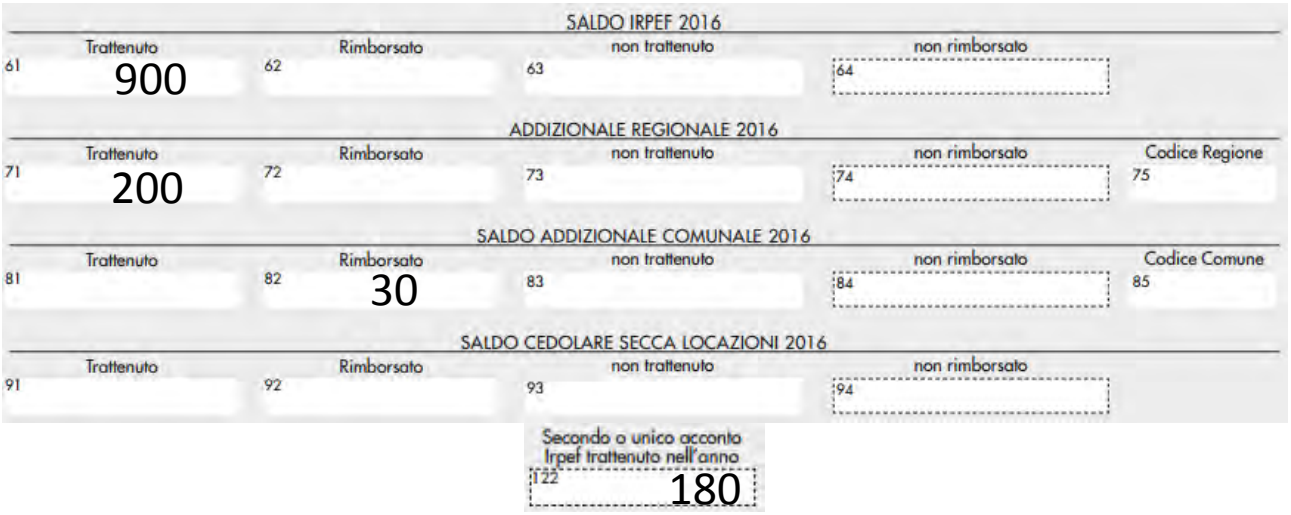

c) Presenza del modello 730 - 4 rettificativo

In presenza di un modello 730-4 rettificativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel mod. 730-4 rettificativo, utilizzando le modalità descritte relativamente al modello 730-4 Ordinario.

Esempio di compilazione

DATI DA MODELLO 730-4 ORDINARIO

Irpef da trattenere: 1000 euro
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere: 200 euro
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare: 30 euro
Seconda o unica rata di acconto Irpef: 180 euro

Secondo il modello 730-4 integrativo l'Irpef da trattenere a seguito di ulteriori oneri è pari a 450

DATI DA MODELLO 730-4 RETTIFICATIVO

Irpef da trattenere: 900 euro
Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere: 200 euro
Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare: 30 euro
Seconda o unica rata di acconto Irpef: 180 euro

Nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia già effettuato le operazioni di conguaglio in merito al mod. 730-4 Ordinario, dovrà provvedere a rimborsare l'importo di euro 100 per saldo Irpef, per il quale non è prevista l'esposizione nella CU.

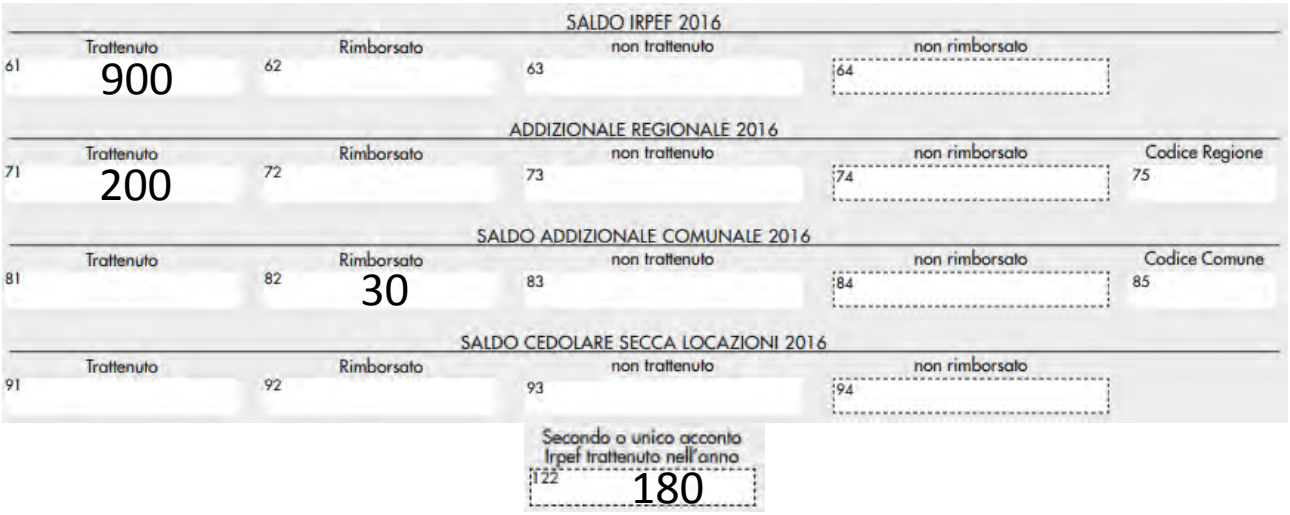

In questo per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel modello 730/4 rettificativo senza tener conto di eventuali importi trattenuti o rimborsati per annullare gli effetti delle operazioni di conguaglio relative al mod. 730/4 Ordinario.
Occorre pertanto far riferimento esclusivamente alle informazioni presenti nel mod. 730/4 rettificativo utilizzando le modalità descritte relativamente al mod. 730/4 Ordinario.
Tale criterio risulta esposto nell'esempio da quale si evince come nella compilazione della CU viene fatto esclusivo riferimento al modello 730/4 rettificativo e nessuna indicazione è richiesta con riferimento al rimborso di €100 per rimediare alla trattenuta di € 1.000 già operata.

Punti 131, 132 e 133 – acconti sospesi

Come già accennato in precedenza le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che nel caso in cui gli acconti del dichiarante risultino sospesi a causa di eventi eccezionali, bisogna indicare il predetto importo sospeso, già compreso nei **punti 121, 122, 124, 126 e 127**, nei **punti 131, 132, e 133**.

Punto 141, 142 e 143 – interessi per rateazione

DA MOD. 730/2017

Le istruzioni della CU precisano che in questi n **punti 141, 142 e 143** riportare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per rateazione, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all'Erario, alla Regione o al Comune.

Nello specifico

Nel punto 141 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati all'erario relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1630 e 118E.
Nel punto 142 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati alla regione relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3790 e 124E.
Nel punto 143 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati al comune relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3795 e 125E.

Punto 151, 152 e 153 – interessi per incapienza/rettifica

DA MOD. 730/2017

In questi punti, di nuova istituzione, occorre riportare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per incapienza della retribuzione e/o per rettifica, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all'Erario, alla Regione o al Comune .

Punti da 161 a 167 – assistenza fiscale sospesa

DA MOD. 730/2017

In tali recenti punti devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata sui premi di risultato e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. I medesimi importi dovranno essere riportati anche nelle annotazioni (**cod. BR**)

ATTENZIONE

La Circolare del 13 agosto 2010, n. 44 dell'Agenzia delle Entrate, ha previsto che i versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 possono, su richiesta del sostituito, essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest'ultimo deve indicare nelle annotazioni (**cod. BT**) gli importi non versati. Nelle annotazioni **(cod. BV)** devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati.

Compilazione dei punti da 261 a 333 – Assistenza fiscale del coniuge del dichiarante

Con riferimento alla sezione relativa all'assistenza fiscale del coniuge del dichiarante, i **punti da 261 a 333**, devono essere compilati con le stesse modalità previste per il dichiarante **(punti da 61 a 133).**

Nello specifico

Nel punto 261 deve essere riportato il saldo Irpef **2017** relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E.
Nel punto 271 deve essere riportato l'importo dell'addizionale regionale 2016 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 3803, 126E.
Nel punto 281 deve essere riportato l'importo del saldo dell'addizionale comunale 2016 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 3846 e 128E.
Nel punto 291 deve essere riportato l'importo del saldo cedolare secca locazioni 2016 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 1846 e 148E.
Nel punto 306 deve essere riportato l'importo del contributo di solidarietà relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 1619 e 146E.
Nel punto 311 deve essere riportato l'importo dell'acconto tassazione separata relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 4201 e 129E.
Nel punto 321 deve essere riportato l'importo del primo acconto Irpef relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.
Nel punto 322 deve essere riportato l'importo del secondo o unico acconto Irpef relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.
Nel punto 324 deve essere riportato l'importo dell'acconto addizionale comunale relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3845 e 127E.
Nel punto 326 deve essere riportato l'importo della prima rata acconto cedolare secca relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.
Nel punto 327 deve essere riportato l'importo della seconda o unica rata acconto cedolare secca relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.

Annotazioni correlate all'assistenza fiscale

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...);cedolare secca su locazioni, sospesa, importo (...); contributo di solidarietà, sospeso, importo (...).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BT	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d'imposta, ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: IRPEF 2008, importo (…); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (…); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (…); Acconto TFR 2008, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di produttività

	2008, importo (…); Tassazione separata 2008, importo (…); IRPEF 2009, importo (…); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (…); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (…); Imposta TFR 2009, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (…); Tassazione separata 2009, importo (…); IRPEF 2010, importo (…); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (…); Tassazione separata 2010, importo (…).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BV	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2008, importo (…); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (…); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (…); Acconto TFR 2008, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (…); Tassazione separata 2008, importo (…); IRPEF 2009, importo (…); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (…); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (…); Tassazione separata 2009, importo (…); Imposta TFR 2009, importo (…); IRPEF 2010, importo (…); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (…); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (…); Tassazione separata 2010, importo (…).

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19% (TABELLA A - ISTRUZIONI CU 2018)

Salvo la nuova rinumerazione, in questa sezione non si rilevano novità.
Si riportano, qui di seguito, gli oneri detraibili ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice, desumibile dalla Tabella A in calce alle istruzioni della certificazione **CU 2018**. Nell'attesa della pubblicazione delle istruzioni definitive, si riportano quelle dello scorso anno.

- **Codice 1 – Spese sanitarie**

(Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico, ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze, acquisto di medicinali, spese per acquisto o affitto di attrezzature sanitarie, spese relative al trapianto di organi, ticket pagati, assistenza infermieristica e riabilitativa, assistenza specifica).
Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta sulla parte di spesa che eccede la franchigia di euro 129,11. Ai fini del superamento della predetta franchigia concorrono anche le spese sanitarie di cui al successivo codice 2 (Spese sanitarie per familiari non a carico). Se le spese eccedono il limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

- **Codice 2 – Spese sanitarie per familiari non a carico**

(Oneri relativi a spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all'esenzione del ticket sostenuti nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del TUIR ovvero coniuge, figli e altri familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 12 e cioè non a carico).
Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta sulla parte di spesa che eccede la franchigia di euro 129,11 e che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie calcolata su un importo massimo della spesa pari a **6.197,48 euro**. Ai fini del superamento della franchigia concorrono anche le spese sanitarie di cui al precedente codice 1 (Spese sanitarie). Se le spese eccedono il limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

- **Codice 3 – Spese sanitarie per persona con disabilità**

(Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap individuati ai sensi dell'art. 3 L. 104/92.
Limiti e condizioni alla fruizione: Detraibili senza alcuna limitazione. Se le spese eccedono complessivamente l'importo di 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

- **Codice 4 – Spese per veicoli per persona con disabilità**

(Spese per acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap. Per i soggetti con handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento e per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni la detrazione spetta indipendentemente dall'adattamento del veicolo acquistato).
Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta per una sola volta in 4 anni salvo i casi in cui il veicolo sia stato cancellato dal registro del PRA e con riferimento a un solo veicolo. L'importo non può superare **18.075,99 euro di spesa**. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite massimo di 18.075,99 euro va sottratto l'eventuale rimborso assicurativo. La detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

- **Codice 5 – Spese per l'acquisto di cani guida dai non vedenti.**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili per l'intero costo dell'animale e limitatamente a un solo cane in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Sono

escluse le spese di mantenimento per il cane guida per le quali il non vedente ha diritto ad una detrazione forfetaria di euro 516,46, di cui peraltro occorre dare evidenza nelle annotazioni con il cod. "**AP"**

- **Codice 6 – Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione**

Ove il contribuente nella precedente dichiarazione dei redditi, relativamente alle spese sanitarie di cui ai precedenti codici 1, 2, 3, 4 e 5, abbia chiesto, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, la fruizione della detrazione in forma rateale (4 quote annuali di pari importo), il sostituto è tenuto a riportare, tanto nel punto in commento quanto nelle annotazioni, in quest'ultimo caso preceduto dal codice 6, l'ammontare complessivo di tali spese ancorché l'importo su cui è stata computata la detrazione nella misura del 19%, è pari a quello della rata.

- **Codice 7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili per un importo non superiore a 4.000,00 euro. Per i mutui stipulati dall'1.1.1993, in caso di contitolarità del mutuo, il limite di 4.000,00 euro va suddiviso tra i cointestatari. Per i mutui stipulati ante 1993 il limite di 4.000,00 euro è riferito a ciascun intestatario. Il mutuo, garantito da ipoteca, deve essere contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto stesso. L'acquisto deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo. In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione spetta a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto e che entro 1 anno l'unità sia adibita ad abitazione principale. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto, altresì, delle variazioni a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità non risulti locata. Se l'immobile acquistato è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque, entro 2 anni dall'acquisto. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere detratti gli interessi passivi relativi alla parte di mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: *costo di acquisizione immobile x interessi pagati) / capitale dato in mutuo.*

- **Codice 8 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili**

Limiti e condizioni alla fruizioni: l'importo non può superare 2.065,83 euro. Se oltre alle suddette spese sono state sostenute nell'anno spese per interessi passivi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta solo se queste ultime siano di importo inferiore a 2.065,83 euro. In tale ipotesi il totale degli interessi passivi per l'abitazione principale e quella secondaria non può comunque essere superiore a euro 2.065,83. La detrazione spetta, per ciascun intestatario, sugli interessi di mutuo, *stipulato ante 1993,* per l'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione diversa da quella principale.

- **Codice 9 – Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 2.582,28 euro è riferito all'ammontare complessivo. Per recupero del patrimonio edilizio si intendono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su immobili adibiti a abitazione principale o secondaria situati nel territorio nazionale. La detrazione spetta sugli interessi calcolati sull'importo del mutuo, contratto nel 1997 o negli anni successivi a sostegno delle spese. Se l'ammontare del mutuo risulta superiore alle spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo che eccede l'ammontare delle spese.

- **Codice 10 – Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 2.582,28 euro è riferito all'ammontare complessivo e riguarda gli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo, contratto a partire dall'1.1.1998, garantito da ipoteca, per la costruzione (comprese le ristrutturazioni) dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.

- **Codice 11 – Interessi per prestiti o mutui agrari**

Limiti e condizioni alla fruizione: indipendentemente dalla data di stipula del prestito o mutuo agrario, nel limite massimo dei redditi dei terreni dichiarati.

- **Codice 12 – Spese per istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Limiti e condizioni alla fruizione: importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

- **Codice 13 - Spese per istruzione** sostenute per la frequenza di corsi d'istruzione universitaria presso università statali e non statali. Possono essere riferiti a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso.

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore a quelle stabilite per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

- **Codice 14 - Spese funebri**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 1.549,37 per ciascun decesso a condizione che le spese funebri siano sostenute per la morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

- **Codice 15 – Spese per addetti all'assistenza personale**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 2.100 purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

- **Codice 16 - Spese per attività sportive per ragazzi** (palestre, piscine ed altre strutture sportive)

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di spesa pari a **210** euro. Età dei ragazzi compresa fra 5 e 18 anni. Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:
la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione; la causale del versamento; l'attività sportiva praticata; l'importo corrisposto per la prestazione resa, i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

- **Codice 17 – Spese per intermediazione immobiliare**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 1.000 in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

- **Codice 18 – Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili entro l'ammontare di spesa non superiore a 2.633,00 euro annui. L'unità abitativa deve trovarsi nello stesso comune dove ha sede l'università o in comuni limitrofi. L'ubicazione dell'Università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza dello studente e distare da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Le spese di locazione devono essere relativi a un contratto di tipo abitativo e stipulato direttamente dallo studente. La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperazione.

- **Codice 20 – Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari**
- **Codice 21 – Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore a euro 1.500,00 a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre modalità ministeriali (es. conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili).

- **Codice 22 - Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore a euro 1.291,14. La detrazione è incumulabile con gli oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1, lett. g) del TUIR rappresentati dalle erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni non governative per "la fame nel mondo". La società di mutuo soccorso deve operare esclusivamente nei settori di cui all'art.1, L. 3818 del 15.4.1886 al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, di vecchiaia, oppure in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Il versamento deve essere eseguito tramite banca o posta o altri sistemi previsti dall'art. 23, d.lgs.241/97 (carte di credito, prepagate, assegni bancari, circolari).

- **Codice 23 – Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nella misura fino a euro 2.065,83 a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale o altri sistemi previsti dall'art. 23, D.Lgs. 241/97 (carte di credito, prepagate, assegni bancari, circolari).

- **Codice 24 – Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

- **Codice 25 – Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo rimasto effettivamente a carico del contribuente. Le spese, fino ad importo di 48.000,00 euro, devono essere indicate al 50% se per le stesse si intende fruire anche della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione (tale ultima detrazione è fruibile solo in dichiarazione). Le spese che eccedono il limite di 48.000 euro, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate per il loro intero ammontare.

- **Codice 26 – Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo. Le iniziative culturali devono essere autorizzate.

- **Codice 27 – Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato a condizione che gli enti operanti nello spettacolo realizzino nuove strutture, per il restauro e il potenziamento di quelle esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

- **Codice 28 – Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della partecipazione o come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione dalla delibera di trasformazione in fondazione.

- **Codice 29 – Spese veterinarie**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibile fino all'importo di euro 387,34 e limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 solo per le tipologie di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

- **Codice 30 – Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti**

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo sostenuto dai soggetti sordi riconosciuti tali ai sensi della Legge 381/70. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20/02/2006);

- **Codice 31 – Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**

Detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 62/2000 e devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale/bancario, o mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

- **Codice 32 – Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;**

Trattasi dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte detti contributi devono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo.

- **Codice 33 – Spese per asili nido**

Trattasi delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.
Limiti e condizioni alla fruizione: entro il tetto massimo annuo di euro 632,00 annui per ogni figlio.

- **Codice 35 – Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato**

Trattasi delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.
Limiti e condizioni alla fruizione: entro il tetto massimo annuo di euro 632,00 annui per ogni figlio.

- **Codice 36 – Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**
- **Codice 38 - Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle**
- **persone con disabilità grave**
- **Codice 39 – Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza**
- **Codice 99 – Altri oneri detraibili**

per tutti gli altri oneri detraibili non ricompresi tra quelli elencati precedentemente**.**

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 26% (TABELLA B - ISTRUZIONI CU 2018)

Si riportano, qui di seguito, gli oneri detraibili ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice, desumibile dalla Tabella A in calce alle istruzioni della certificazione CU 2018:

- **Codice 41 – Erogazioni liberali in favore di Onlus**
- **Codice 42 – Erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici**

Appendice

TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
3	Spese sanitarie per persona con disabilità	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
4	Spese per veicoli per persona con disabilità	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
5	Spese per l'acquisto di cani guida	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	29	Spese veterinarie
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
12	Spese per istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
13	Spese per istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali	33	Spese per asili nido
14	Spese funebri	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
15	Spese per addetti all'assistenza personale	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)	38	Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
17	Spese per intermediazione immobiliare	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	99	Altri oneri detraibili
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari		

TABELLA B - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26%

CODICE	DESCRIZIONE
41	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici

SEZIONE "DATI FISCALI" - ONERI DETRAIBILI (PUNTI DA 341 A 352)

Punti da 341 a 352 – ONERI DETRAIBILI

Nei **punti 341, 343, 345, 347, 349 e 351** va indicato il codice relativo all'onere detraibile per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda del 19% e del 26%, prelevabile dalle tabelle A e B poste in appendice delle istruzioni del modello CU 2018 e presenti in questa dispensa.
Invece, nei **punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352** bisogna indicare l'importo dell'onere detraibile relativo al codice riportato.
Le istruzioni precisano che gli importi degli oneri detraibili contenuti nei suddetti punti devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano.
Si rileva la presenza dei codici 36 e 37, cha sono destinati ai premi assicurativi, da quest'anno spacchettati in due tipologie in quanto nell'anno 2017 si sono applicati due limiti diversi di detraibilità:

- € 530 per la detrazione del 19% con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante;
- € 1.291,14 per la detrazione del 19% con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; tale limite tuttavia va considerato al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Le istruzioni del modello di quest'anno (2018) precisano che:

Tali importi devono essere indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di operazioni di conguaglio. Si precisa che per la corretta compilazione dei presenti punti, vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

Questa indicazioni fanno riferimento anche ai rimborsi agevolati relativi al welfare aziendale e sono connessi alle istruzioni del 730 relative alla modalità di compilazione degli oneri detraibili. Infatti, quelli individuati con i codici che seguiranno sono gli stessi da riportare nel punto 702 della CU 2018:

- 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria
- 13, spese di istruzione universitaria
- 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
- 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi
- 33, spese per asili nido.

Le modalità di compilazione previste dalle istruzioni servono, probabilmente ad evitare che il dipendente riporti nella dichiarazione gli oneri detraibili rimborsati (di solito riferiti al welfare aziendale) per cui non spetta la detrazione.

In caso di rimborsi soggetti a tassazione nella sezione "oneri detraibili" tenuto conto di quanto previsto dalle istruzioni, andranno indicati gli importi al lordo dei rimborsi, sempre che il dipendente non abbia chiesto di considerare gli oneri detraibili in sede di conguaglio. In tal caso, la sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR" non deve essere compilata.

.

Esempio 1

Si ipotizzi che il sostituto Alfa spa nel 2017 ha operato l'intero rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro, non soggetto a tassazione per la disciplina sul welfare aziendale.

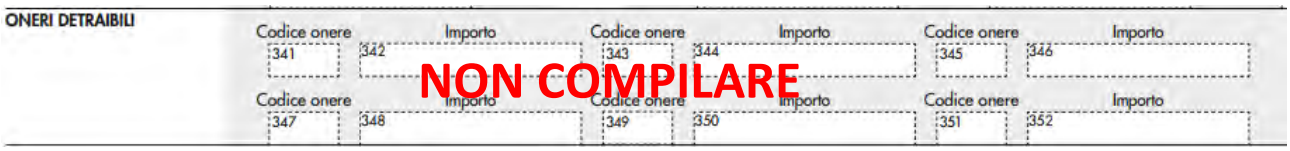

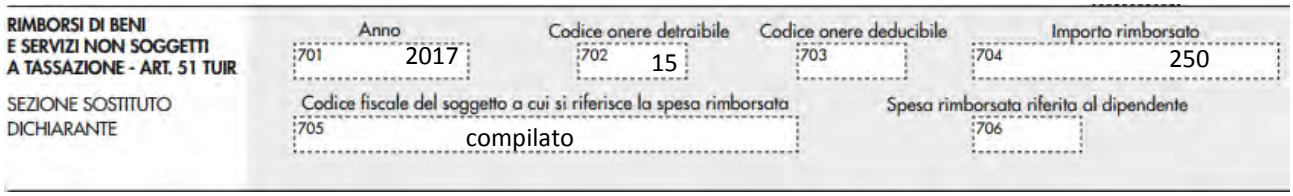

Il modello 730, prevede che:
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

Pertanto, nel modello 730 il dipendente beta non dovrà indicare nessun importo.

Esempio 2

Si ipotizzi che il sostituto Alfa spa nel 2017 ha operato un rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro (su un totale di 400), non soggetto a tassazione per la disciplina sul welfare aziendale. Il dipendente non ha chiesto al sostituto di considerare detti oneri detraibili in sede di conguaglio.

Stante le istruzioni del modello 730 nello stesso non occorrerà indicare alcun importo.

Esempio 3

Si ipotizzi che il sostituto Alfa spa nel 2017 ha operato un rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro (su un totale di 400), non soggetto a tassazione per la disciplina sul welfare aziendale. Il dipendente ha chiesto al sostituto di considerare detti oneri detraibili in sede di conguaglio.

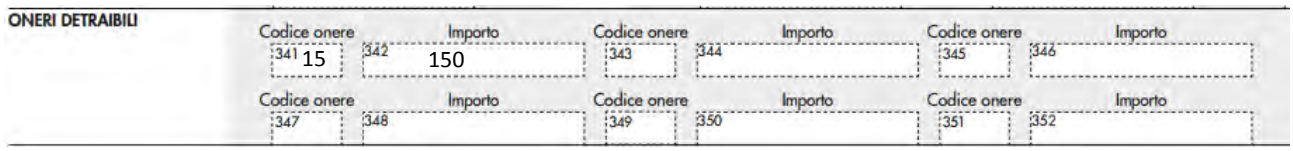

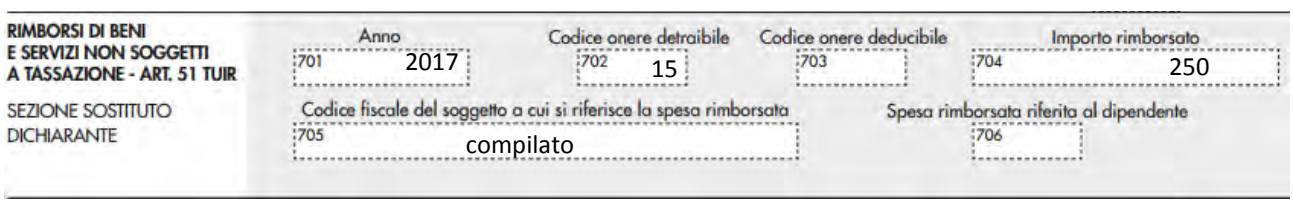

Stante le istruzioni del modello 730 nello stesso occorrerà indicare l'importo pari a 150 euro nella sezione relativa agli oneri detraibili.

Esempio 4

Si ipotizzi che il sostituto Alfa spa nel 2017 ha operato l'intero rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro, soggetto a tassazione.

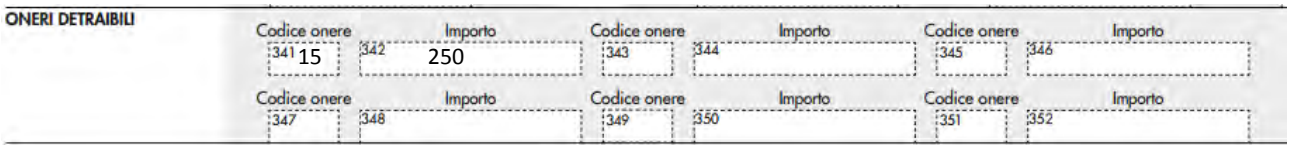

Stante le istruzioni del modello 730 nello stesso occorrerà indicare l'importo pari a 150 euro nella sezione relativa agli oneri detraibili.

SEZIONE "DATI FISCALI" - DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – DETRAZIONI E CREDITI (PUNTI DA 361 A 399)

Punto 361 - Imposta lorda

Indicare nel punto in commento l'ammontare dell'imposta lorda Irpef quest'ultima determinata applicando, sul reddito imponibile di cui ai precedenti **punti 1, 2 3, 4 e 5** della certificazione **CU 2018,** le aliquote progressive per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR. Nell'imposta lorda complessiva da indicare nel **punto 361** non devono essere comprese le ritenute prelevate sugli emolumenti corrisposti all'erede del dipendente ancorché evidenziati nei **punti 1, 2, 3, 4 e 5** della certificazione.

Scaglioni di reddito (euro)		Aliquote
Da	**A**	
0	15.000,00	**23%**
15.000,01	28.000,00	**27%**
28.000,01	55.000,00	**38%**
55.000,01	75.000,00	**41%**
Oltre 75.000,00		**43%**

Premessa ai punti riservati alle detrazioni d'imposta

Con riferimento ai punti dedicati alle specifiche detrazioni d'imposta si ritiene utile precisare che il **punto 362** come pure i successivi **punti 367** "Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati" e **368** "Totale detrazioni per oneri" richiedono **l'ammontare teorico** delle specifiche detrazioni d'imposta.

Nei **punti 363** "Detrazione per famiglie numerose" e **369** "Detrazioni per canoni di locazione" deve essere invece riportato **l'importo effettivamente attribuito**.

Così distinti in importi teorici ed effettivi, il totale delle detrazioni da indicare nel **punto 373,** corrisponde:

- in caso di imposta lorda perfettamente capiente per fruire di tutte le detrazioni, alla somma degli importi già indicati nei **punti 362, 363, 367, 368 e 369;**
- in presenza, invece, di incapienza e di parziale riconoscimento delle detrazioni, ferma restando l'indicazione degli importi teorico nei **punti 362, 367 e 368, nel punto 373** va riportato l'ammontare delle detrazioni riconosciute fino a capienza dell'imposta lorda indicata nel **punto 361.**

Punto 362 – Detrazioni per carichi di famiglia

Indicare nel punto in commento, l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR. Più precisamente:

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (comma 1, lett. a) e b))
- per i figli a carico (comma 1, lett. c));
- per ogni altra persona a carico indicata nell'art. 433 del codice civile (i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (comma 1, lett. d));

In tale punto NON deve essere indicata l'ulteriore detrazione di importo pari a € 1200 in presenza di almeno 4 figli a carico (comma 1 bis). Quest'ultima detrazione va riportata distintamente nel successivo **punto 363**.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di durata inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo il caso in cui il sostituito abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo di imposta, ricorrendone ovviamente i presupposti. Nell'ipotesi in cui le suddette detrazioni siano state calcolate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto è tenuto a darne comunicazione al percipiente nelle annotazioni utilizzando il codice **AC.**

Le detrazioni per carichi di famiglia

L'importo delle suddette detrazioni è determinato secondo i meccanismi previsti dal c. 1 dell'art. 12 per i diversi soggetti a cui si riferiscono. La loro attribuzione avviene in misura decrescente all'aumentare del reddito. Le specifiche modalità di riconoscimento di tali detrazioni sono state illustrate dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 15 del 16 marzo 2007. Il valore da indicare in questo punto deve riferirsi alle **detrazioni teoricamente spettanti** e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto qualora le detrazioni spettanti per carichi di famiglia non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza

dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto.

Detrazione per il coniuge a carico

In base alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) TUIR la misura della detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, di importo teorico, è differenziata in base a tre diverse classi di reddito e l'importo effettivamente spettante è determinato in relazione all'applicazione di specifiche formule matematiche:

- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra reddito complessivo e 15.000, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Fasce di reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	800 – [110 x (reddito / 15.000)]
Da 15.000,01 a 40.000	690
Da 40.000,01 a 80.000	690 x [(80.000 – reddito) / 40.000]
Oltre 80.000	0

Fascia fino a 15.000

Con riferimento alla fascia fino a 15.000 euro, se il risultato che scaturisce dal rapporto risulta:

- pari a 1 (in ipotesi di reddito pari a 15.000 euro), la detrazione compete nella misura di 690 euro;
- pari a 0 la detrazione non compete;
- compreso tra 0 e 1 lo stesso si assume, in base al principio del troncamento, nelle prime 4 cifre decimali.

Fascia da 15.000,01 fino a 40.000 euro

I percettori di reddito rientrante nella fascia da 15.000,01 e 40.000 euro hanno diritto ad una detrazione effettiva dall'imposta lorda di euro 690.

Mini detrazioni aggiuntive

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) sono previste "mini detrazioni" aggiuntive pari a 10, 20 o 30 euro annui in relazione a determinate fasce di reddito comprese nello scaglione reddituale più generale tra 15.000,01 e 40.000 euro

Fasce di reddito (euro)	Importo detrazione aggiuntiva (euro)
Da 29.000,01 a 29.200	10
Da 29.200,01 a 34.700	20
Da 34.700,01 a 35.000	30
Da 35.000,01 a 35.100	20
Da 35.000,01 a 35.200	10

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circ. 15/E, gli importi delle detrazioni aggiuntive non vanno ragguagliati al periodo in cui il coniuge è rimasto a carico e quindi vanno assunti sempre per l'intero ammontare.

Fascia da 40.000,01 fino a 80.000 euro

I percettori di reddito rientrante nel terzo scaglio reddituale da 40.000,01 a 80.000 hanno diritto ad una detrazione teorica pari 690 euro. L'importo effettivamente spettante si ottiene moltiplicando la detrazione teorica per il coefficiente che deriva dal seguente rapporto: (80.000 – reddito) / 40.000]

Se il risultato del rapporto risulta pari a 0 (reddito = 80.000), la detrazione non compete; se il risultato risulta compreso tra 0 e 1, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Reddito superiore a 80.000 euro

La detrazione non compete

Detrazioni per figli a carico

Rilevanti novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia sono state introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228, c.d. "Legge di stabilità 2013".

Tale Legge ha, infatti, previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un incremento dell'importo delle detrazioni Irpef previste dall'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR per i figli a carico.

In particolare, rispetto agli importi vigenti fino al 31 dicembre 2012, **è stato elevato:**

- **da 800 a 950 euro, l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio a carico**, ivi inclusi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, **di età pari o superiore a tre anni**;

- da **900 a 1.220 euro, l'importo della detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;**
- da 220 euro a 400 euro, l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.
A seguito delle modifiche introdotte, pertanto, l'importo annuo delle detrazioni risulta così determinato:

Importo annuo (euro)	Ipotesi
950	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni
1.220	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
1.350 (950 + 400 **)**	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni, portatore di handicap
1.620 (1.220+400)	Per ogni figlio di età minore di 3 anni, portatore di handicap

Maggiorazione per i contribuenti con almeno 4 figli
Inoltre, per i contribuenti con più di 3 figli a carico, l'ammontare delle suddette detrazioni è incrementato di **200** euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Di conseguenza, l'importo della detrazione sarà pari:

Importo annuo (euro)	Ipotesi
1.150 (950 + 200)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni
1.420 (1.220 + 200)	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
1.550 (950+ 400 + 200)	Per ogni figlio di età maggiore di 3 anni, portatore di handicap
1.820 (1.220 + 400 + 200)	Per ogni figlio di età minore di 3 anni, portatore di handicap

Il suddetto incremento di 200 euro **si applica per l'intero anno**, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

Condizioni di spettanza delle detrazioni ordinarie per figli a carico
Deve essere rispettato il requisito reddituale di cui all'art. 12 c. 2 in base al quale un familiare è considerato a carico se non possiede un reddito complessivo superiore al limite annuo di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, la detrazione per figli a carico spetta indipendentemente dall'età dei figli e dalla convivenza con i genitori.

Raggiungimento del 3° anno di età da parte del figlio nel corso dell'anno

Dal punto di vista operativo, se nel corso dell'anno si verifica per un figlio il raggiungimento del 3° anno di età, ad esempio in data 12 maggio, occorrerà considerare:
- per 5/12, periodo gennaio – maggio (includendo anche il mese in cui si verifica la condizione) la detrazione teorica prevista per i figli di età inferiore a 3 anni (1.220 euro);
- per 7/12, restante periodo da giugno a dicembre, la detrazione teorica prevista per i figli di età superiore a 3 anni (950 euro).

Modalità di determinazione della detrazione spettante
Gli importi delle suddette detrazioni per figli a carico sono semplicemente teorici. Per determinare l'importo effettivamente spettante occorre applicare una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto fino ad annullarsi. In pratica, occorre moltiplicare l'importo teorico per il coefficiente che scaturisce dal rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

(Importo teorico x % rip.) x [(95.000 – Reddito complessivo) / 95.000]

Maggiorazione per ogni figlio oltre il primo
In presenza di più figli il valore di 95.000 presente al numeratore e al denominatore del rapporto va incrementato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

In presenza di 2 figli, la formula sarà:

(Importo teorico x % rip.) x [(110.000 – Reddito complessivo) / 110.000]

In presenza di 3 figli la formula sarà:

(Importo teorico x % rip.) x [(125.000 – Reddito complessivo) / 125.000]

Il risultato del rapporto incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo deve successivamente essere applicato alla detrazione teorica riferita a tutti i figli a carico, compreso il primo.
Il medesimo rapporto incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo si applica per l'intero anno senza alcun ragguaglio al periodo in cui i figli risultano a carico. Pertanto, in caso di variazione, in corso d'anno, del numero dei figli (ad esempio, nascita di un 2° figlio), fin dal mese in cui si verifica l'evento si dovrà incrementare di 15.000 il valore di 95.000 presente nel rapporto e, in sede di conguaglio, si dovrà utilizzare quest'unico rapporto incrementato, senza effettuare alcuna distinzione dei due periodi. Per contro, occorre ragguagliare l'ammontare della detrazione teorica con riferimento ai mesi nel corso dei quali i figli sono risultati a carico del contribuente e della eventuale ripartizione del carico familiare tra i genitori. La formula utile per la determinazione della detrazione effettivamente spettante per ciascun figlio potrà ,a seconda dei casi risultare così formulata:

Nucleo	Formula di riferimento
Con 1 figlio	(Importo teorico * % rip.) x [95.000 – Reddito] / 95.000
> 1 figlio	(Importo teorico per tutti i figli * % rip.) x [(95.000 + (n. figli – 1) * 15.000) – Reddito] / [(95.000 + (n. figli – 1) * 15.000)]

Se il valore che scaturisce dal suddetto rapporto è:
- pari a 0 (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000, eventualmente aumentato degli ulteriori incrementi di 15.000 per ciascun figlio oltre al primo) la detrazione non compete;
- pari a 1 (reddito complessivo = 0), la detrazione non compete.
- compreso tra 0 e 1, il coefficiente si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Ripartizione tra i genitori della detrazione per figli a carico
La detrazione per figli a carico NON può essere liberamente e discrezionalmente ripartita tra i genitori a seconda della convenienza economica, come avveniva per la Family no tax area. In pratica, per le detrazioni per i figli a carico la percentuale di carico familiare dovrà obbligatoriamente e rigidamente essere ripartita al 50% tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati.
Alla suddetta regola generale è possibile derogare quando i due genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione (100%) al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

Genitori legalmente ed effettivamente separati
Nei casi di genitori legalmente ed effettivamente separati, come pure nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è prevista una disciplina di ripartizione della detrazione per figli a carico un po' particolare. Infatti, a tali genitori è concessa la possibilità di mettersi d'accordo per attribuirsi tra loro la detrazione nella misura del 50% oppure di attribuirla totalmente al genitore con il reddito più elevato. Tuttavia, quando i genitori non riescono a trovare un accordo la norma prevede, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni quanto specificato :

Affidamento disgiunto (a un solo genitore)	
In mancanza di un accordo tra i genitori che preveda la ripartizione della detrazione al 50% tra gli stessi, oppure l'attribuzione della detrazione al 100% a favore del genitore con il reddito più elevato	La detrazione spetta interamente (100%), al genitore affidatario. In caso di impossibilità da parte del genitore affidatario a fruire della detrazione, in tutto o in parte, per i limiti di reddito (imposta incapiente), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione.
Affidamento congiunto	
In mancanza di un accordo tra i genitori che preveda l'attribuzione della detrazione al 100% al genitore con il reddito più elevato	La detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50%. In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori per i limiti di reddito (imposta incapiente) a fruire della detrazione in tutto o in parte, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.

Coniuge fiscalmente a carico dell'altro genitore
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta a quest'ultimo al 100%.

Mancanza dell'altro genitore
In caso di nuclei familiari con un solo genitore, al primo figlio si applica, sempre che più favorevole rispetto a quella prevista per i figli a carico, la sola detrazione spettante per il coniuge a carico di cui all'art. 12 c. 1 lett. a) del Tuir con esclusione quindi della detrazione di cui all'art. 12 c. 1 lett. b). Per "primo figlio" si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. La previsione che il lavoratore, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni, si debba limitare a indicare se sussistono le condizioni (ipotesi di mancanza del coniuge), affinché, se più conveniente, possa beneficiare della detrazione per il coniuge in luogo di quella prevista per il 1° figlio, fa sì che il calcolo di detta convenienza debba essere effettato direttamente dal sostituto d'imposta. A tale proposito, per verificare la convenienza si deve confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e con quella spettante con riferimento al figlio. In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo vanno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico compreso il primo.

Detrazione per altri familiari a carico
Per quanto concerne la detrazione per altri familiari a carico indicati nell'art. 433 del codice civile, il testo dell'art. 12 comma 1 lettera d) del Tuir prevede l'attribuzione per ogni altra persona a carico di un importo teorico pari a 750 euro all'anno da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione il cui ammontare effettivo, nell'ipotesi di nucleo con altro familiare a carico è funzione del seguente calcolo: **750 x [(80.000 – Reddito complessivo) / 80.000]**
Se il risultato che scaturisce dal suddetto rapporto è:
- pari o minore di 0 (in ipotesi di reddito pari o maggiore di 80.000) la detrazione non compete;
- uguale a 1 (in ipotesi di reddito pari a 0), la detrazione non compete;
- compreso tra 0 e 1 (in ipotesi di reddito maggiore di 0 ma inferiore a 80.000 euro) lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. In tale ultima ipotesi, quindi, l'importo teorico della detrazione (750) va moltiplicato per il coefficiente che risulta dall'esecuzione del rapporto.

Condizioni di spettanza della detrazione per altri familiari a carico
Ai sensi dell'art. 12 c. 2 l'altro familiare per essere considerato a carico del contribuente non deve possedere un reddito complessivo superiore al limite annuo di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
E' previsto il requisito della convivenza con il contribuente oppure il percepimento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Annotazioni correlate al punto 362

Detrazioni per carichi di famiglia e rapporto di lavoro inferiore all'anno solare

Il codice annotazione **AC** va utilizzato nel caso in cui, in presenza di un rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto d'imposta abbia determinato le detrazioni per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro. Va da sé che l'annotazione non dovrà essere compilata laddove il sostituito, ricorrendone i presupposti, abbia richiesto espressamente di poter fruire delle suddette detrazioni per l'intero periodo di imposta.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AC	La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Premessa alla compilazione dei punti 363, 364, 365 e 366 (detrazione per famiglie numerose e relativo credito)

I suddetti punti sono utili per l'indicazione dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose di cui all'art. 12 comma 1-bis del Tuir che è stata attribuita (**363)**, del relativo credito d'imposta (pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda) riconosciuto (**p. 364**), non riconosciuto (**p. 365)** e dell'eventuale credito recuperato in sede di conguaglio (**p. 366**).

Punto 363 – Detrazioni per famiglie numerose

Va indicato l'importo effettivo dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose, di cui al comma 1 bis dell'art. 12 del TUIR pari a € 1.200, che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art.12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative. E' richiesta pertanto l'indicazione dell'ammontare della detrazione effettivamente fruita che ha trovato capienza nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA **MENO** LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBUITE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- per redditi di lavoro dipendente o da pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative,

La suddetta differenza, rappresenta la "capienza disponibile" per l'attribuzione della detrazione per famiglie numerose e nel **punto 363** andrà pertanto indicato il minore tra:

- la detrazione teoricamente attribuibile
- la capienza disponibile, pari alla differenza sopra descritta.

Come già accennato, il valore da indicare in tale punto ed eventualmente nei successivi **punti 364** *"credito riconosciuto per famiglie numerose"* **e 365** *"credito non riconosciuto per famiglie numerose"* NON è compreso nell'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia di cui all'art. 12 c. 1 del TUIR riportato nel precedente **punto 362.**

Cenni sull'ulteriore detrazione per famiglie numerose

L'art. 1 c. 15 della L. 244/07 (Finanziaria 2008) ha inserito all'art. 12 del TUIR il nuovo comma 1 bis con il quale si stabilisce che in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200. Questa detrazione va quindi ad aggiungersi a quella ordinaria per figli a carico prevista dal precedente comma 1 dello stesso art. 12 e spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1 del 9 gennaio 2008 tale ulteriore detrazione:

- non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro;
- trova applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell'esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell'anno, senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa;
- è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico; in tale ipotesi, la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario; ne consegue che se le ordinarie detrazioni per figli a carico si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione viene meno.

Stante quanto sopra, una volta verificata nel corso di un qualsiasi momento dell'anno la spettanza dell'ulteriore detrazione (n. di figli =/> di 4 e detrazioni ordinarie per figli a carico > di 0[5]) la predetta detrazione va attribuita per l'intero periodo d'imposta, senza effettuare alcun ragguaglio.

La detrazione va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Come precisato nella circolare citata, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall'articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico. Ciò significa che ai fini in questione, la % di spettanza della ulteriore detrazione può essere diversa rispetto alla % di spettanza delle detrazioni ordinarie.

Precisazioni circa l'attribuzione dell'ulteriore detrazione tra i genitori

Con la circolare n. 34 del 4 aprile 2008, l'agenzia delle entrate ha precisato che l'ulteriore detrazione di € 1.200, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui all'articolo 12, comma 1, del TUIR. Questa, tuttavia, non è necessario che sia effettivamente fruita essendo sufficiente che sia attribuibile in via teorica. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativi alla detrazione ordinaria. Ad esempio, in presenza di quattro figli, nel caso in cui i genitori non separati si accordino per attribuire la detrazione ordinaria a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'ulteriore detrazione è comunque ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.

[5] Se cioè, sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico in quanto dall'applicazione della formula scaturisce un coefficiente compreso tra 0 e 1.

Punto 364 – Credito riconosciuto per famiglie numerose

Nel **punto 364** va indicato l'ammontare di credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2017. L'importo da indicare nel **punto 364** è pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, ***nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.*** Ciò significa che, nella determinazione del predetto credito d'imposta il sostituto, come da norma citata, deve tener conto anche delle detrazioni diverse da quelle ex artt. 12, 13, 15 e 16 quali, a titolo esemplificativo, le detrazioni citate nella tabella A delle istruzioni ministeriali – oneri per i quali spetta **la detrazione del 19%.**
Le istruzioni di quest'anno precisano che *"tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio".*
L'importo del credito rappresenta la quota di Ulteriore detrazione per famiglie numerose **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA **MENO** LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBUITE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- per redditi di lavoro dipendente o da pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative,

Il credito poteva essere attribuito, in tutto o in parte, entro il limite del monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio,

Cenni sul credito per famiglie numerose per "incapienti"
L'art. 1 c. 15 della legge 247 ha previsto, modificando il c. 3 dell'art. 12 del TUIR che, qualora l'ammontare dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose dovesse risultare di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per:

- carichi di famiglia (art 12, c.1, Tuir),
- redditi di lavoro dipendente e di pensione (art. 13 Tuir),
- per oneri detraibili (art. 15 Tuir),
- per canoni di locazione (art. 16 Tuir)
- e delle detrazioni previste da altre disposizioni normative,

deve essere riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Stabilita l'incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni sopra citate, il sostituto è quindi tenuto a calcolare l'importo del credito d'imposta spettante che potrà essere rimborsato al sostituito sempreché vi sia stata disponibilità di monte ritenute.
Tale credito d'imposta può pertanto essere ulteriormente suddiviso come segue:

- credito d'imposta rimborsato dal sostituto, per la parte coperta dal monte ritenute;
- credito d'imposta non rimborsato dal sostituto per insufficienza del monte ritenute, da recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Modalità di erogazione del credito
Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, 31 gennaio 2008 è stato stabilito che:

- il credito deve essere riconosciuto dai sostituti d'imposta ai soggetti che percepiscono redditi di cui agli articoli 49 (di lavoro dipendente) e 50 (assimilati a quelli di lavoro dipendenti) del TUIR;
- il riconoscimento del predetto credito è ammesso a condizione che i lavoratori dichiarino annualmente (mod. D23 INAZ) di avervi diritto e attestino l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- il credito è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga entro la capienza del monte ritenute disponibile in ciascun periodo di paga stesso e, per la residua parte, utilizzando le ritenute dei periodi di paga successivi.
- qualora l'ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga non sia sufficiente a garantire la parte del credito spettante a ogni avente diritto, il sostituto d'imposta riconoscerà a ciascuno di essi il credito nella percentuale determinata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l'ammontare

complessivo della parte di credito da riconoscere nel medesimo periodo di paga (come per i crediti derivanti dall'assistenza fiscale);
- in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante;
- se entro la fine del periodo d'imposta non è stato possibile attribuire interamente il credito spettante, il sostituto dà evidenza dell'importo residuo nel mod. CU al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi;
- Il credito spettante qualora non sia stato riconosciuto in tutto o in parte dai sostituti d'imposta è rideterminato in dichiarazione dei redditi.

L'attribuzione del credito va quindi effettuata per ogni periodo di paga, ragguagliando i relativi importi; ciò significa che, per ogni periodo di paga il sostituto deve:
- per tutti i soggetti a cui spettano le ulteriori detrazioni per figli a carico, verificare se a seguito dell'attribuzione di tale detrazione, l'IRPEF risulta ancora positiva;
- nel caso in cui l'IRPEF risulti = 0, determinare l'importo incapiente rispetto alla ulteriore detrazione mensile; tale ultimo importo costituisce il credito d'imposta da attribuire;
- attribuire tale credito d'imposta utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese;
- in caso di incapienza, utilizzare il monte ritenute relativo ai mesi successivi; in tal caso occorre determinare la quota spettante per ciascun avente diritto in base al suddetto rapporto;
- in sede di conguaglio (fine anno o per cessazione), rideterminare l'importo effettivamente spettante.

In conclusione, l'ulteriore detrazione di € 1.200, a prescindere che sia stata riconosciuta dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga, sia come detrazione pura, sia sotto forma di credito d'imposta per la parte incapiente rispetto all'imposta lorda del mese, dovrà in sede di conguaglio fiscale dei redditi erogati nel **2017** (a fine anno o a fine rapporto), essere oggetto di riconsiderazione.

Punto 365 – Credito non riconosciuto per famiglie numerose

Va indicato l'ammontare del credito di cui al comma 1 bis dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta **2017** che non è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione per famiglie numerose che non ha trovato capienza nella seguente differenza

IMPOSTA LORDA **MENO** LE SEGUENTI DETRAZIONI ATTRIBUITE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA:
- per carichi di famiglia (art. 12 comma 1);
- Altre detrazioni per lavoro dipendente o pensione (art. 13);
- per oneri (art. 15);
- per canoni di locazione (art. 16);
- Detrazioni previste da altre disposizioni normative

⚠ **Il credito NON è stato attribuito dal sostituto d'imposta, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio.**

Le istruzioni prevedono quindi che in caso di compilazione del **punto 365,** il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. **BH**) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.
In conclusione, è possibile ritenere, stante quanto già fino ad ora evidenziato a proposito della detrazione per famiglie numerose e del relativo credito che:
- la somma dei **punti 363, 364, 365** debba coincidere con l'importo della detrazione ex art. 12, comma 1-bis teoricamente attribuito;
- la somma dei **punti 364 e 365** costituisca l'importo totale del credito d'imposta spettante, di cui solo in parte riconosciuto per il tramite del sostituto d'imposta (**punto 364**).

Annotazioni correlate al punto 365

Credito per famiglie numerose non riconosciuto dal sostituto d'imposta - Relativamente al credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR non riconosciuto dal sostituto d'imposta, qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati (**CU 2017**) lo stesso può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi della detrazione non fruita. Di ciò se ne dovrà dare segnalazione con il **cod. "BH"** nelle annotazioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BH	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 365) in sede di dichiarazione dei redditi.

Esempi di attribuzione dell'ulteriore detrazione per famiglie numerose e relativo credito d'imposta

Il dipendente Rossi presenta al proprio datore di lavoro ALFA SPA, il modello D23 che attesta la presenza di 4 figli a carico e l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dalla ALFA SPA e da quelli della propria abitazione e della relativa pertinenza. Si ipotizza la compilazione dei punti in questione in presenza delle seguenti situazioni a conguaglio.

Ipotesi n. 1

IRPEF lorda € 6.000
detrazione ordinaria per figli € 4.000
Detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
CAPIENZA € 1.000
Ulteriore detrazione per carichi di famiglia € 1.200
Credito d'imposta spettante € 200
Credito d'imposta erogato in corso d'anno € 0
Credito d'imposta da erogare a conguaglio €. 200
Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un **monte ritenute pari a € 2.000** e che pertanto procede all'attribuzione integrale del credito in sede di conguaglio

CU/2018
Punto 21 = € 0
Punto 361 = € 6.000
Punto 362 = € 4.000
Punto 363 = € 1.000
Punto 364 = € 200
Punto 365 = € 0
Punto 367 = € 1.000
Punto 373 = € 6.000

Ipotesi n. 2

IRPEF lorda € 5.000
detrazione ordinaria per figli € 4.000
detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
CAPIENZA € 0
Ulteriore detrazione per carichi di famiglia € 1.200
Credito d'imposta spettante € 1.200
Credito d'imposta erogato in corso d'anno € 1.200
Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 0

CU/2018

Punto 21 = € 0
Punto 361 = € 5.000
Punto 362 = € 4.000
Punto 363 = € 0
Punto 364 = € 1.200
Punto 365 = € 0
Punto 367 = € 1.000
Punto 373 = € 5.000

Ipotesi n. 3

IRPEF lorda € 5.000
detrazione ordinaria per figli € 4.000
detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
CAPIENZA € 0
Ulteriore detrazione per carichi di famiglia € 1.200
Credito d'imposta spettante € **1.200**
Credito d'imposta erogato in corso d'anno € 0
Credito d'imposta da erogare a conguaglio € **1.200**

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione **un monte ritenute pari a € 1.000** e che pertanto procede all'attribuzione del credito entro tale limite.

CU/2018
Punto 21 = € 0
Punto 361 = € 5.000
Punto 362 = € 4.000
Punto 363 = € 0
Punto 364 = € 1.000
Punto 365 = € 200
Punto 367 = € 1.000
Punto 373 = € 5.000

Annotazioni
BH: In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 365) in sede di dichiarazione dei redditi.

Ipotesi n. 4

IRPEF lorda € 5.500
detrazione ordinaria per figli € 4.000
detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
CAPIENZA € 500
Ulteriore detrazione per carichi di famiglia € 1.200
Credito d'imposta spettante € **700**
Credito d'imposta erogato in corso d'anno € 0
Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 700
Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a **€ 500** e che il sostituto procede all'attribuzione del credito entro tale limite.

CU/2018

Punto 21 = € 0
Punto 361 = € 5.500
Punto 362 = € 4.000
Punto 363 = € 500
Punto 364 = € 500
Punto 365 = € 200
Punto 367 = € 1.000
Punto 373 = € 5.500

Annotazioni

BH: In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 365) in sede di dichiarazione dei redditi.

Punto 366 – Credito per famiglie numerose recuperato

Le informazioni da indicare nel **punto 366** (come pure nel successivo **372**) riguardano i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha provveduto, in sede di conguaglio, a recuperare gli eventuali crediti per famiglie numerose (o per canoni di locazione), precedentemente attribuiti nel corso dell'anno ma **non più spettanti** per il determinarsi a conguaglio di una situazione di capienza dell'imposta lorda o di una incapienza minore di quella precedentemente determinata.
È di rilievo sottolineare come le istruzioni dispongano puntualmente che: *"Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere a recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel punto 106 l'ammontare di detto credito recuperato".* Un messaggio analogo è altresì contenuto nelle istruzioni con riferimento al credito per canoni di locazione recuperato.

Le istruzioni di quest'anno ricordano che l'importo del credito è quello recuperato e versato con i seguenti codici tributo: 1632 e 162E.

Recupero del credito erogato sia da altri sostituti, sia dallo stesso sostituto
La locuzione "*precedentemente riconosciuto*" lascia chiaramente intendere che si debba procedere al recupero del credito indipendentemente dalla circostanza che il precedente riconoscimento sia stato effettuato dal medesimo sostituto d'imposta ovvero da un diverso sostituto d'imposta rispetto a quello che recupera il credito. Così, qualora il medesimo sostituto d'imposta riconosca in corso d'anno il credito che in sede di conguaglio risulti non spettante (atteso che l'imposta lorda da conguaglio è sufficiente a riconoscere l'intero beneficio sotto forma di detrazione) è necessario procedere al suo recupero. Si dovrà procedere altresì al recupero del credito anche qualora a fronte del riconoscimento da parte di un diverso sostituto d'imposta si verifichi il passaggio di quel dipendente senza soluzione di continuità presso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio, qualora ovviamente l'imposta lorda determinata a conguaglio sia sufficiente a riconoscere pienamente la detrazione per famiglie numerose o per canone di locazione. Allo stesso modo si procederà al recupero del credito anche a seguito di consegna di un CU, con evidenziazione del credito riconosciuto, rilasciato da altro datore di lavoro con riferimento a un precedente rapporto di lavoro.

È evidente che, nei casi in cui il credito precedentemente riconosciuto sia stato integralmente recuperato, il **punto 366** (credito per famiglie numerose recuperato) o il **punto 372** (credito per canoni di locazione recuperato) non sarà compilato. Qualora, invece, nell'ambito delle operazioni di conguaglio si proceda al **recupero parziale** del credito i **punti 366 e 372** saranno impegnati indicando l'ammontare originario del credito corrisposto al netto di quello recuperato.

Punto 367 – Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati

Indicare nel punto in commento, l'ammontare della detrazione d'imposta per lavoro dipendente o di pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del Tuir, determinata secondo i meccanismi previsti dallo stesso art. 13 in relazione alle diverse fasce e tipologia di reddito. Il valore da indicare in questo punto deve riferirsi alle **detrazioni teoricamente spettanti** e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto qualora le detrazioni spettanti per lavoro dipendente non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto. Se alla formazione complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati al lavoro dipendente [redditi di cui all'art. 50 del Tuir, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) d), h-bis) l)] al contribuente spettano, rapportate al periodo di lavoro nell'anno e graduate in relazione all'ammontare del reddito le seguenti detrazioni d'imposta:

Fasce di reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	**1.880**[6]
Da 8.000,01 a 28.000	**978** + [902 x (28.000 – reddito) / 20.000]
Da 28.000,01 a 55.000	**978** * [(55.000 – reddito) / 27.000]
Oltre 55.000	0

Anche in tal caso le modalità operative per il corretto riconoscimento delle suddette detrazioni sono contenute nella citata circolare n. 15/E del 2007. La suddetta circolare confermando le precedenti indicazioni fornite con circ. 326/97 e n. 3/98 spiega che:

[6] Se il numero dei giorni di lavoro nell'anno è tale da determinare una detrazione effettivamente spettante inferiore a 690 euro è riconosciuta comunque, una detrazione di importo pari a 690 euro. Per rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

- i giorni per i quali spetta la detrazione sono quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggetta a ritenuta;
- l'anno deve essere sempre considerato di 365 giorni anche quando è bisestile;
- i giorni presenti in periodi di lavoro contemporanei vanno conteggiati una sola volta.

Circa i valori da rapportare al periodo di lavoro nell'anno[7] ai fini della determinazione della detrazione effettivamente spettante occorre osservare che:

- per i contribuenti percettori di reddito fino a 8.000 euro trattasi del valore pari a 1.880;
- per i contribuenti percettori di un reddito da 8.000,01 a 28.000, dei valori pari a 978 e 902 euro;
- infine, per i contribuenti percettori di un reddito da 28.000,01 a 55.000 euro del valore pari a 978 euro.

Detrazione per la prima fascia reddituale

La norma prevede che se il reddito complessivo non supera 8.000 euro spetta una detrazione pari a 1.880 euro.
Tale detrazione non può comunque mai essere inferiore a:

– **690** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di durata inferiore all'anno, come nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno)
– **1.380** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

La detrazione di 1.840 euro deve essere rapportata dal sostituto d'imposta al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23, c. 2 lett. a) del DPR 60/73. Se dal ragguaglio a giorni della detrazione scaturisce un importo inferiore ai predetti importi, si attribuisce, la detrazione minima di 690 per rapporti di lavoro a tempo indeterminato inferiori all'anno, oppure di 1.380,00 per i rapporti a tempo determinato inferiori all'anno sempreché il lavoratore ne faccia richiesta. Il riconoscimento della detrazione eventualmente non goduta (quota parte di detrazione fino ad arrivare a quella minima di euro 690, per i rapporti a tempo indeterminato e a euro 1.380, per i rapporti a tempo determinato) da parte dei lavoratori con reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro, può essere usufruita in sede di dichiarazione dei redditi, oppure in sede di conguaglio di fine anno/di fine rapporto, tramite richiesta dei lavoratori stessi al proprio sostituto d'imposta, allo stesso modo di quanto avveniva per la deduzione fissa di No Tax area (euro 3.000). Va detto, tuttavia, che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E al paragrafo 2.3 avente per titolo "rapporti di lavoro inferiori all'anno" spiega che anche le suddette detrazioni minime devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ciò significa, che qualora in presenza dei suddetti rapporti inferiori all'anno, l'importo della detrazione ordinaria rapportata al periodo di lavoro dovesse risultare di importo inferiore alle suddette misure minime, in assenza di richiesta da parte del lavoratore di attribuzione della detrazione minima in misura piena, si assumo le medesime detrazioni minime rapportate al periodo di lavoro.

Detrazione per la seconda fascia reddituale

La detrazione spettante sul reddito complessivo compreso tra 8.000,01 e 28.000 euro si ottiene sommando all'importo teorico di 978 il risultato che scaturisce dalla seguente formula matematica: 902 x (28.000 – reddito) / 20.000.
In pratica, la detrazione base di euro 978 può essere incrementata di un ulteriore quota il cui importo varia in relazione al reddito. L'incremento oscilla tra 902 euro (in ipotesi di reddito pari a 8.000,01) e 0 (in ipotesi di reddito pari a 28.000).
Gli importi di 978 e di 902 devono essere ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno. Tale ragguaglio può essere eseguito anche sul risultato finale della formula, dal momento che si perviene allo stesso risultato.

Detrazione per la terza fascia reddituale

La detrazione spettante sul reddito complessivo compreso tra 28.000,01 e 55.000 euro si ottiene **moltiplicando** l'importo teorico di **978** per il risultato che scaturisce dal rapporto matematico: (55.000 – reddito) / 27.000.
Tale meccanismo consente di determinare importi di detrazione decrescenti al crescere del reddito complessivo fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera 55.000 euro.
Se il risultato del rapporto risulta:

– pari a 0 (in ipotesi di reddito pari a 55.000 euro) la detrazione non compete;
– pari a 1 (in ipotesi di reddito pari a 28.000.01 euro) la detrazione è pari a **978**
– maggiore di 0 e minore di 1, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

L'importo di **978** deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno

Annotazioni correlate ai punti 362 e 367

Comunicazione di altri redditi - Il riferimento al reddito complessivo per l'attribuzione delle detrazioni d'imposta fa sì che il lavoratore possa comunicare al proprio sostituto **altri redditi** ai fini del riconoscimento più puntuale delle

[7] In caso di anno bisestile, l'anno deve essere considerato sempre come composto da 365 giorni

detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro. Pertanto, qualora il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta l'ammontare degli altri redditi perché ne tenesse conto in sede di attribuzione delle detrazioni d'imposta di cui agli artt 12 e 13 del Tuir, quest'ultimo sarà tenuto a specificarne, nello spazio riservato alle annotazioni (cod**. AO**), il relativo importo. Ove l'ammontare degli altri redditi dovesse comprendere anche il reddito imputabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze, il sostituto d'imposta, sempre nello spazio riservato alle annotazioni, di tali redditi dovrà darne separata evidenza. Tale ultima indicazione nell'ambito degli altri redditi comunicati appare un'informazione ormai superata dal momento che la legge Finanziaria 2008 stabilisce con effetto retroattivo per l'anno d'imposta 2007 che ai fini dell'art. 12 e 13 del Tuir il reddito complessivo deve essere assunto al netto di quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

CODICE.	TESTO ANNOTAZIONE
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale e relative pertinenze (...).

Annotazioni correlate al solo punto 367

Rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) - Relativamente alle detrazioni minime di:

- **690** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di durata inferiore all'anno, come nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno)
- **1.380** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato

qualora il sostituto d'imposta abbia provveduto a ragguagliarle al periodo di lavoro e/o di pensione, il sostituto medesimo, evidenzierà nello spazio riservato alle annotazioni, utilizzando il codice **"AN"** che il percipiente potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi sempreché non sia stata già attribuita su richiesta del percipiente dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AN	La Detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Punto 368 - Detrazioni per oneri

In tale punto deve essere indicato l'importo delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del Tuir (indicati nei precedenti **punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352**) nella misura del 19% e del 26%, ma non più quello della detrazione, nella misura del 20%, di cui all'art. 1 cc. 353, 358 e 359 della L. 296/2006 come prorogato dall'art. 1 comma 20 L. 244/2007, in quanto la normativa non ha trovato applicazione più applicazione dall'anno 2011. La detrazione del 20% spettava per l'acquisto di frigoriferi ad alta efficienza (c. 353); per l'installazione di motori industriali ad alta efficienza e a velocità variabile (cc. 358 e 359).

L'elenco degli oneri per i quali spettano le suddette detrazioni d'imposta è riportato, quest'anno, nelle tabelle **A,** dedicata agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, e **B**, dedicata agli oneri per i quali spetta la detrazione del 26%, delle istruzioni **CU 2017** per il datore di lavoro. La tabella che conteneva gli oneri su cui era applicabile la detrazione del 20% è stata cancellata. Il valore da indicare nel punto in commento deve riferirsi alle detrazioni teoricamente spettanti e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto qualora le detrazioni per oneri spettanti non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto. In tale punto va, altresì, indicata la **detrazione forfetaria** relativa al mantenimento dei **cani guida**. Al riguardo si precisa che tale detrazione forfetaria è l'unica riconosciuta al contribuente (nel caso di specie, ai soggetti non vedenti) che prevede, in luogo dell'applicazione della percentuale del 19% all'importo dell'onere sostenuto, il valore forfetario nella misura fissa di euro 516,46. In caso di riconoscimento della detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida va fatta espressa indicazione nelle annotazioni con il cod. **AP**.

Annotazioni correlate al solo punto 368

Detrazione forfetaria relativa al mantenimento dei cani guida - In presenza della detrazione forfetaria relativa al mantenimento dei cani guida (€ 516,46), il sostituto, nello spazio riservato alle annotazioni, dovrà evidenziare tale circostanza.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...)

Premessa alla compilazione dei punti 369, 370, 371 e 372 (Detrazione per canoni di locazione e relativo credito)

I suddetti punti sono utili per l'indicazione della detrazione che è stata attribuita per canoni di locazione ex art. 16 del TUIR e delle detrazioni di cui all'art. 7 del D.L. del 28 marzo 2014, n. 47 e cioè quelle per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (**p. 369),** del relativo credito d'imposta riconosciuto (**p. 370**) pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, del credito non riconosciuto (**p. 371**) per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio e dell''eventuale credito recuperato, in sede di conguaglio (**p. 372**)**.**

I punti in questione vanno compilati esclusivamente se il lavoratore ha proceduto alla richiesta di attribuzione della detrazione in questione.

Punto 369 – Detrazioni per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo delle detrazioni per canoni di locazione di cui ai commi da 01 a 1-ter di cui all'art. 16 del TUIR **e delle detrazioni di cui all'art. 7 del D.L. del 28 marzo 2014, n. 47 e cioè quelle per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali**, riconosciuto dal sostituto d'imposta e che ha trovato capienza nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA
meno
Detrazioni per familiari a carico (ex art.12, Tuir)
Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)

Tale differenza, rappresenta la "capienza disponibile" per l'attribuzione della detrazione per canoni di locazione e nel punto in commento, andrà pertanto indicato **il minore** tra:

- la detrazione teoricamente attribuibile e
- la capienza disponibile, pari alla differenza sopra descritta.

La norma (art. 16 del TUIR)

L'articolo 16 del TUIR, recentemente modificato dalla L. 244/2007 con decorrenza dal periodo d'imposta 2007, prevede l'attribuzione di ben 4 tipi di detrazioni per canoni di locazione :

- Generica, per tutti i contratti di locazione
- Specifica per i contratti di locazione c.d. convenzionati
- Specifica per i contratti di dipendenti trasferiti
- Specifica per contratti di locazione giovani 20-30 anni

Il sostituto deve attribuire la detrazione e la quota eccedente l'imposta netta (imposta lorda diminuita solo delle detrazioni di cui all'art. 12 (detrazioni per carichi di famiglia), 13 (altre detrazioni) e per oneri detraibili, **in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto,** nei limiti del monte ritenute disponibili nel mese interessato dal conguaglio.

Cod	Riferimento art. 16 TUIR	Tipologia detrazione
1	Comma 1	**Detrazione generica per tutti i contratti di locazione** *01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:* *a) € 300, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;* *b) € 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non € 30.987,41.* Tale detrazione interessa genericamente i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato ai sensi della L. n. 431 del 1998 contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale.
2	Comma 1	**Detrazione specifica per i contratti di locazione c.d. convenzionati** *1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:* *a) lire 960.000 (€ 495,80), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (€ 15.493,71);* *b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (€ 15.493,71) ma non lire 60.000.000 (€ 30.987,41)* . Tale detrazione spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto

		dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali); contratti stipulati a seguito degli accordi a livello locale tra associazioni dei conduttori e dei proprietari più rappresentative (in mancanza di tali accordi a livello locale, l'agevolazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino le condizioni fissate da appositi decreti). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
3	Comma 1-bis	**Detrazione specifica per i contratti di dipendenti trasferiti** *1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:* *a) lire 1.920.000 (€ 991,60), se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni (€ 15.493,71);* *b) lire 960.000 (€ 495,80), se il reddito complessivo supera lire 30 milioni (€ 15.493,71) ma non lire 60 milioni (€ 30.987,41).* Tale detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Per anno va inteso il periodo d'imposta (Agenzia delle Entrate circ. 50/2002). Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di **ottobre 2013**, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta **2013, 2014 e 2015**. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
4	Comma 1-ter	**Detrazione specifica per contratti di locazione giovani 20-30 anni** *1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.* Tale detrazione è stata introdotta dalla L. 244/2007 con decorrenza 2007 ed interessa i giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. A tal fine è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto (ad esempio, se il contratto è stato stipulato nell'anno 2013 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l'anno 2013 anche per gli anni 2014 e 2015).

Modalità di attribuzione e cumulabilità

I successivi commi del predetto art. 16 del TUIR, disciplinano le modalità applicative.

In particolare:

- ✓ le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole in sede di determinazione di reddito di lavoro dipendente e assimilati.
- ✓ le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale; per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno. In tale caso il numero complessivo dei giorni per i quali spettano le detrazioni non può essere superiore a 365 giorni.

Per la determinazione della detrazione, occorre fare riferimento ai relativi gli scaglioni; ai fini dell'individuazione dello scaglione occorre fare riferimento al reddito complessivo così come determinato in sede di conguaglio. Si ricorda che in tale ambito assumono rilievo anche gli oneri deducibili ex art. 51, comma 1, lett. h), quali ad esempio le somme versate ai fondi previdenza.

La detrazione di cui all'articolo 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione/richiesta presentata dall'avente diritto nella quale sono indicati:

a) gli estremi di registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro).

b) i requisiti richiesti dal medesimo articolo 16. Va valutata la modalità di esposizione anche se si ritiene sufficiente richiamare le condizioni principali delle norme in oggetto;

c) il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale; si ritiene valido anche il criterio dei giorni utilizzato per le dichiarazioni dei redditi;
d) l'attestazione dell'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dal sostituto d'imposta di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

A seguito di richiesta, il riconoscimento delle detrazioni e **dell'eventuale credito d'imposta** per gli incapienti, deve avvenire **esclusivamente in sede di conguaglio** (in corso d'anno o a fine anno) e NON nei singoli periodi di paga.

Annotazioni correlate al solo punto 369

Uno o più contratti di locazione stipulati nell'anno – Nel caso in cui nel corso dell'anno siano stati stipulati uno o più contratti di locazione, nello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BG**) devono essere indicati, con i codici 1, 2, 3, 4 e 5 (per la detrazione di al comma 2 dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47) cui le diverse tipologie di canoni di locazione, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

CODICE.	TESTO ANNOTAZIONE
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...)

- N. giorni: è dato dal numero dei giorni per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale come desunto dalla richiesta dal sostituito; evidentemente il n. totale dei giorni non può essere maggiore di 365;
- % spettanza: è la percentuale di spettanza anche in tal caso desunta dalla richiesta del sostituito.

Si ritiene che la presente annotazione debba essere utilizzata al fine dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi per l'esposizione delle detrazioni in parola.

Punto 370 – Credito riconosciuto per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo del credito di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR e al comma 2 dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 che è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA
meno
Detrazioni per familiari a carico (ex art. 12, Tuir)
Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)

⚠ **Il credito è stato attribuito in tutto o in parte, entro il limite del monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio,**

Con riferimento alle detrazioni ex art. 12 e 13 del TUIR, ci si riferisce a tutte le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli ed altri familiari a carico), e per redditi di lavoro dipendente (o pensione), effettivamente spettanti. Tali importi in sostanza sono quelli che scaturiscono al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla base dei dati reddituali disponibili in tale circostanza.

Cenni sul credito per canoni di locazione per "incapienti"

Ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 16, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Le modalità' per l'attribuzione del predetto ammontare sono state stabilite con decreto 11 febbraio 2008. A tale proposito stabilita l'incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni sopra citate, il sostituto è tenuto a calcolare l'importo del credito d'imposta spettante; tale credito d'imposta va rimborsato al sostituito **in sede di conguaglio**, sempreché vi sia stata disponibilità del monte ritenute.

Tale credito d'imposta può pertanto essere ulteriormente suddiviso come segue:

- credito d'imposta rimborsato dal sostituto, per la parte coperta dal monte ritenute;
- credito d'imposta non rimborsato dal sostituto da evidenziare nel modello CU e da recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni di quest'anno precisano che *"tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio".*

Punto 371 – Credito non riconosciuto per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo del credito di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR e al comma 2 dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 che NON è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA
meno
Detrazioni ex art.12 per familiari a carico
Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)

⚠ **Il credito NON è stato attribuito dal sostituto d'imposta, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio.**

Non è previsto alcun rimando ai mesi successivi, ma l'indicazione dell'importo non attribuito nel modello CU, per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
In caso di compilazione del presente punto deve essere precisato nelle annotazioni (cod. **"BI")** che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non usufruita.

In conclusione, tenuto conto di quanto fin'ora precisato si deve ritenere che **nei punti 369, 370 e 371,** si procede ad evidenziare lo stato dell'attribuzione della detrazione per canoni di locazione tra:
- **punto 369** = importo effettivamente fruito
- **punto 370** = credito d'imposta spettante e RICONOSCIUTO dal sostituto
- **punto 371** = credito d'imposta spettante e NON RICONOSCIUTO dal sostituto

Si può pertanto presumere che:
- la somma dei **punti 369, 370 e 371** debba coincidere con l'importo delle detrazioni di cui all'art. 16, teoricamente attribuito;
- la somma dei **punti 370 e 371** costituisca l'importo totale del credito d'imposta spettante, di cui solo in parte (importo del **punto 370**) riconosciuto per il tramite del sostituto d'imposta.

Annotazioni correlate al solo punto 371

Credito per canoni di locazione che non è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta - Relativamente al credito di cui al comma 31-sexies dell'art. 16 del TUIR e al comma 2 dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 non riconosciuto dal sostituto d'imposta, qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati (**CU 2017**) lo stesso può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi della detrazione non fruita.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto **(punto 371)** in sede di dichiarazione dei redditi.

Punto 372 – Credito per canoni di locazione recuperato

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procede al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, nel punto in commento va indicato l'ammontare di detto credito recuperato. Dalla lettura delle istruzioni ministeriali si ritiene che tale punto **debba essere compilato in tutti in casi** in cui il credito recuperato si riferisca tanto al credito riconosciuto nell'anno da altri sostituti, quanto al credito riconosciuto dallo stesso sostituto nel corso di un precedente rapporto di lavoro nell'anno intrattenuto con lo stesso lavoratore.
L'ipotesi ricorre quando dalle operazioni di conguaglio emerge una situazione di capienza dell'imposta lorda rispetto all'ammontare del credito precedentemente riconosciuto tale per cui si debba procedere all'attribuzione della detrazione per canoni di locazione fino a concorrenza dell'imposta lorda e al recupero del relativo credito.

Le istruzioni di quest'anno ricordano che il credito è quello recuperato e versato con i seguenti codici tributo: 1633 e 163E.

Esempi di attribuzione della detrazione per canoni di locazione e relativo credito

Il dipendente Rossi presenta al proprio datore di lavoro ALFA SPA, la richiesta di fruizione della detrazione per canoni di locazione ex art. 16, comma 1-bis, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:

- n giorni di spettanza: **184**
- % di spettanza: **100%**

Si ipotizza la compilazione dei punti in questione in presenza delle seguenti situazioni a conguaglio.

Ipotesi n. 1

IRPEF lorda € 3.200
detrazione per familiari art.12 € 1.600
detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
CAPIENZA € **600**
Detrazione per canoni di locazione **€ 500**
Credito d'imposta spettante € 0
Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 0

CU/2018
Punto 21 "Ritenute Irpef" € 100
Punto 361 "Imposta lorda" € 3.200
Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.600
Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
Punto 369 "Detrazioni per canoni di locazione" € 500
Punto 370 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 0
Punto 371 "Credito non ricon. per canoni di locazione" € 0
Punto 373 "Totale detrazioni" € 3.100

Ipotesi n. 2

IRPEF lorda € 3.000
detrazione per familiari art.12 € 1.600
detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
CAPIENZA € 400
Detrazione per canoni di locazione **€ 500**
Credito d'imposta spettante € 100
Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 100

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 2.000 e che pertanto procede all'attribuzione integrale del credito in sede di conguaglio.

CU/2018
Punto 21"Ritenute Irpef" € 0
Punto 361 "Imposta lorda" € 3.000
Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.600
Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
Punto 369 "Detrazioni per canoni di locazione" € 400
Punto 370 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 100
Punto 371 "Credito non ricon. per canoni di locazione" € 0
Punto 373 "Totale detrazioni" € 3.000

Ipotesi n. 3

IRPEF lorda € 2.800
detrazione per familiari art.12 € 1.600
detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
CAPIENZA € 200
Detrazione per canoni di locazione **€ 500**
Credito d'imposta spettante € 300
Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 300

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 200 e che pertanto procede entro tale limite all'attribuzione del credito in sede di conguaglio.

CU/2018
Punto 21 "Ritenute Irpef" € 0
Punto 361 "Imposta lorda" € 2.800
Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.600
Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
Punto 369 "Detrazioni per canoni di locazione" € 200
Punto 370 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 200
Punto 371 "Credito non ricon. per canoni di locazione" € 100
Punto 373 "Totale detrazioni" € 2.800

Annotazione
BI: in assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 371) in sede di dichiarazione dei redditi.

Ipotesi n. 4

Il dipendente Rossi presenta al proprio datore di lavoro ALFA SPA, la richiesta di fruizione delle seguenti detrazioni per canoni di locazione ex art. 16:

comma 1, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:
n. giorni di spettanza: **147**
% di spettanza: **100%**

comma 1-bis, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:
n. giorni di spettanza: **184**
% di spettanza: **100%**

In sede di conguaglio di presenta la seguente situazione.
IRPEF lorda € 3.100
detrazione per familiari art.12 € 1.600
detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
CAPIENZA € 500
Detrazione per canoni di locazione € 700
Credito d'imposta spettante € 200
Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 200

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 200 e che procede all'attribuzione totale del credito in sede di conguaglio.

CU/2018
Punto 21 "Ritenute Irpef" € 0
Punto 361 "Imposta lorda" € 3.100
Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.600
Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
Punto 369 "Detrazioni per canoni di locazione" € 500
Punto 370 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 200
Punto 371 "Credito non ricon. per canoni di locazione" € 0
Punto 373 "Totale detrazioni" € 3.100

Annotazioni
BG- Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione:
codice canone di locazione (2), giorni (147), percentuale (100%)
codice canone di locazione (3), giorni (184), percentuale (100%)

Punto 373 – Totale detrazioni

Il **punto 373** accoglie l'importo complessivo delle seguenti detrazioni **effettivamente fruite** nel limite dell'imposta lorda (**punto 361**) del percipiente:

punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" (ex art. 12, c. 1 Tuir)
+
punto 363 "Detrazioni per famiglie numerose" (ex art.12, c. 1 bis Tuir)
+
punto 367 "Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati" (ex art. 13, Tuir).
+
punto 368 "Detrazioni per oneri" (ex art. 15 Tuir)
+
punto 369 "Detrazioni per canoni di locazione" (commi da 01 a 1 ter , art. 16 Tuir)

Resta inteso che l'importo del **punto 373** non può eccedere l'imposta lorda; come noto se il totale delle detrazioni supera l'imposta lorda di cui al **punto 361**, nel **punto 373** va indicato il medesimo importo indicato nel **punto 361** e nei singoli punti le detrazioni teoricamente spettanti.
Pertanto, nel **punto 373,** va sempre indicato il minore tra i seguenti valori:

- **punto 361** imposta lorda
- **punto 362 + punto 363 + punto 367 + punto 368 + punto 369 .**

ESEMPI

Ipotesi n.1

IRPEF lorda € 2.000
detrazione per carichi di famiglia (art.12) € 1.500
detrazione lav. Dip. (art. 13) € 1.000
detrazione per oneri € 500
detrazione per canoni di locazione € 500
CAPIENZA DETR. CANONI € 0
credito d'imposta per canoni € 500

CU/2018
Punto 21 "Ritenute Irpef" € 0
Punto 361 "Imposta lorda" € 2.000
Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.500
Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
Punto 368 "Detrazioni per oneri" € 500
Punto 369 "Detrazioni per canoni di locazione" € 0
Punto 370 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 500
Punto 373 "Totale detrazioni" € 2.000

Ipotesi n.2

IRPEF lorda € 4.500
detrazione per familiari (art.12) € 1.500
detrazione lav. Dip. (art. 13) € 1.000
detrazione per oneri € 500
detrazione per canoni di locazione € 500
CAPIENZA DETR. CANONI € 2.000
credito d'imposta per canoni € 0

CU/2018
Punto 21 "Ritenute Irpef" € 1.000
Punto 361 "Imposta lorda" € 4.500
Punto 362 "Detrazioni per. carichi famiglia" € 1.500
Punto 367 "Detrazioni per Lav. Dip" € 1.000
Punto 368 "Detrazioni per oneri" € 500
Punto 369 "Detrazioni per canoni di locazione" € 500
Punto 370 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 0
Punto 373 "Totale detrazioni" € 3.500

Punto 374- Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

Riportare l'eventuale credito d'imposta riconosciuto dal sostituto in sede di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal sostituito relativamente a redditi prodotti all'estero dal lavoratore.
Il riconoscimento del credito d'imposta da parte del sostituto - Come noto, l'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 prevede espressamente che ove alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrano somme o valori prodotti all'estero, al sostituto è consentito di riconoscere un credito d'imposta da attribuire in sede di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio, fino a concorrenza dell'imposta (lorda) italiana, ***corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo.*** L'ammontare di detto credito d'imposta non può comunque eccedere l'imposta netta dovuta in Italia. Ciò significa che il credito d'imposta non può essere riconosciuto per un valore superiore al minore dei due limiti ora citati ovvero:

- l'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo
- e l'imposta netta (imposta lorda – detrazioni d'imposta di cui all'art. 15 del TUIR) dovuta in Italia.

Reddito convenzionale "ministeriale" come forma di parziale concorso alla formazione del reddito complessivo - L'art. 36 comma 30 del Decreto legge 223/06 convertito con modifiche in L. 248/06 ha fornito una interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 165 del TUIR precisando che le predette disposizioni *"devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del medesimo testo Unico".* A tal proposito il comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR stabilisce le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente con riferimento ai lavoratori dipendenti residenti nel territorio dello Stato che prestano la loro attività lavorativa all'estero **per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi**. Per tali lavoratori la disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR prevedono che i redditi all'estero dagli stessi conseguiti, in deroga a quanto prevista dai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 51, siano determinato sulla base di una **retribuzione convenzionale** annualmente definita con decreto emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia. Tale retribuzione su base convenzionale normalmente risulta essere di ammontare inferiore rispetto a quella effettivamente percepita dal lavoratore. Dal canto suo l'articolo 165 del TUIR, definente il regime di spettanza del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero al fine di evitare la doppia imposizione, al comma 10 stabilisce che qualora il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. L'interpretazione di cui all'articolo 36, comma 30 del decreto in commento assimila la retribuzione convenzionale, normalmente inferiore a quella effettiva, ad una forma di parziale partecipazione alla formazione del reddito complessivo da cui l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 165, comma 10 del TUIR prima citata ovviamente meno favorevole al contribuente.

Esempio – Valga in proposito la seguente esemplificazione:

Descrizione	Importo in euro
Retribuzione lorda prodotta all'estero	100.000,00
Retribuzione imponibile in Italia (reddito convenzionale)	80.000,00
Reddito complessivo	120.000,00
Imposta lorda italiana	53.000,00
Imposta netta italiana	50.000,00
Imposta all'estero assolta a titolo definitivo	35.000,00

Fermo restando il concetto secondo il quale le imposte pagate all'estero sono ammesse in detrazione sotto forma di credito d'imposta dall'imposta netta dovuta fino alla quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, il contribuente/dipendente prioritariamente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 165, comma 10 del TUIR deve ridurre l'ammontare dell'imposta estera assolta a titolo definitivo (35.000,00) sulla base del rapporto percentuale sussistente tra il reddito effettivo (100.000,00) e il reddito convenzionale imponibile in Italia (80.000,00) ovvero

80.000,00 * 100 / 100.000,00 = 80%, da cui
35.000,00 * 80% = 28.000,00
Quindi, procede come di consueto ovvero:
120.000,00 : 53.000,00 = 80.000,00: X;
X = 53.000,00 * 80.000,00 / 120.000,00;
X = 35.333,33.

Essendo l'imposta pagata all'estero (28.000,00) di ammontare inferiore alla quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito prodotto all'estero e reddito complessivo (35.333,33), il contribuente/dipendente ha diritto a poter detrarre interamente l'imposta assolta all'estero a titolo definitivo (28.000,00).

Obbligatori, nelle annotazioni, tutti gli elementi utili alla determinazione del credito d'imposta - Ai fini della compilazione della certificazione **CU 2018** il sostituto d'imposta, oltre a indicare nel punto in commento l'importo del credito d'imposta riconosciuto in sede di conguaglio (pari nell'esemplificazione proposta a 28.000,00 euro), indicherà, in corrispondenza dello spazio riservato alle annotazioni, tutti gli altri elementi propedeutici alla determinazione del credito d'imposta.

Più in particolare trattasi:

- del reddito complessivo tassato in Italia (120.000,00 euro);
- dell'imposta lorda italiana (53.000,00 euro);
- dell'imposta netta italiana dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (50.000,00 euro).

Per quanto riguarda le informazioni relative allo Stato estero, all'anno di percezione del reddito estero, al reddito prodotto all'estero e all'imposta pagata all'estero a titolo definitivo, queste ultime non vanno più indicate nell'annotazione ma negli appositi punti presenti nel nuovo modello CU **2018**.

La fornitura dei dati predetti va effettuata con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero ha subito la tassazione in Italia. Non bisogna, infatti, dimenticare che il credito d'imposta deve essere riconosciuto, a norma di quanto previsto dall'articolo 165, c. 3 del TUIR e conseguentemente dall'art. 23, c. 3 del DPR 600/73, separatamente per ciascun stato estero.

Credito d'imposta di regola riconosciuto nell'anno successivo – In sede di conguaglio **2018** con tutta probabilità verrà ad essere il riconosciuto il credito d'imposta relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno 2017 e ciò in quanto solo nell'anno 2018 il dipendente è stato chiamato a versare nel paese estero le ritenute a titolo definitivo. Pertanto, il sostituto riconoscerà detto credito in sede di conguaglio 2018, ma dovrà avere riguardo di tutti i dati reddituali relativi all'anno 2017 ovvero reddito complessivamente percepito nell'anno 2017, reddito prodotto all'estero sempre nell'anno 2017, imposta lorda italiana relativa all'anno 2017, imposta netta relativa all'anno 2017.

Annotazioni correlate al punto 374

Riconoscimento credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. - Qualora in sede di conguaglio il sostituto abbia riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal lavoratore relativamente a redditi dallo stesso prodotti all'estero, il sostituto medesimo sarà tenuto a riportare nello spazio riservato alle annotazioni per ciascun Stato estero e per ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato in Italia, gli elementi qui di seguito riportati:

- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta italiana dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'eventuale credito d'imposta riconosciuto.

Le istruzioni per la compilazione del modello CU precisano al riguardo che, sulla base di quanto disposto dall'art. 165, c. 10 del tuir, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche l'imposta pagata all'estero, da riportare al **punto 378**, è quella ridotta in misura corrispondente.

In questo caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Risoluzione n. 48/E del 2013).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.

Punti 375, 376, 377 e 378 – sotto sezione "estero"

Come accennato in precedenza, alcune informazioni che in passato erano da indicare nell'annotazione con codice AQ, sono adesso da inserire nei **punti 375, 376, 377 e 378.**

Infatti, con riferimento al credito evidenziato nel punto **374**, devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

• il codice dello Stato estero (**p. 375**);

• l'anno di percezione del reddito estero (**p. 376**);

- il reddito prodotto all'estero (**p. 377**);
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva (**p. 378**).

Per quanto riguarda il codice dello Stato estero, nel silenzio delle istruzioni si ritiene che esso possa essere reperito dalla tabella G presente nelle istruzioni del modello **CU 2018**, di seguito riportata.

TABELLA G - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	GERMANIA	094	PARAGUAY	052
AFGHANISTAN	002	GHANA	112	PENON DE ALHUCEMAS	232
AJMAN	239	GIAMAICA	082	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
ALAND ISOLE	292	GIAPPONE	088	PERÙ	053
ALBANIA	087	GIBILTERRA	102	PITCAIRN	175
ALGERIA	003	GIBUTI	113	POLINESIA FRANCESE	225
AMERICAN SAMOA	148	GIORDANIA	122	POLONIA	054
ANDORRA	004	GOUGH	228	PORTOGALLO	055
ANGOLA	133	GRECIA	032	PORTORICO	220
ANGUILLA	209	GRENADA	156	PRINCIPATO DI MONACO	091
ANTARTIDE	180	GROENLANDIA	200	QATAR	168
ANTIGUA E BARBUDA	197	GUADALUPA	214	RAS EL KAIMAH	242
ARABIA SAUDITA	005	GUAM	154	REGNO UNITO	031
ARGENTINA	006	GUATEMALA	033	REUNION	247
ARMENIA	266	GUAYANA FRANCESE	123	ROMANIA	061
ARUBA	212	GUERNSEY	201	RUANDA	151
ASCENSION	227	GUINEA	137	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
AUSTRALIA	007	GUINEA BISSAU	185	SAHARA OCCIDENTALE	166
AUSTRIA	008	GUINEA EQUATORIALE	167	SAINT BARTHELEMY	293
AZERBAIGIAN	268	GUYANA	159	SAINT KITTS E NEVIS	195
AZZORRE ISOLE	234	HAITI	034	SAINT LUCIA	199
BAHAMAS	160	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
BAHRAIN	169	HONDURAS	035	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
BANGLADESH	130	HONG KONG	103	SALOMONE ISOLE	191
BARBADOS	118	INDIA	114	SAIVADOR	064
BELGIO	009	INDONESIA	129	SAMOA	131
BELIZE	198	IRAN	039	SAN MARINO	037
BENIN	158	IRAQ	038	SAO TOME E PRINCIPE	187
BERMUDA	207	IRLANDA	040	SENEGAL	152
BHUTAN	097	ISLANDA	041	SEYCHELLES	189
BIELORUSSIA	264	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	SERBIA	289
BOLIVIA	010	ISRAELE	182	SHARJAH	243
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	JERSEY C.I.	202	SIERRA LEONE	153
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	KAZAKISTAN	269	SINGAPORE	147
BOTSWANA	098	KENYA	116	SAINT MAARTEN (DUTHC PART)	294
BOUVET ISLAND	280	KIRGHIZISTAN	270	SIRIA	065
BRASILE	011	KIRIBATI	194	SLOVACCA REPUBBLICA	276
BRUNEI DARUSSALAM	125	KOSOVO	291	SLOVENIA	260
BULGARIA	012	KUWAIT	126	SOMALIA	066
BURKINA FASO	142	LAOS	136	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BURUNDI	025	LESOTHO	089	SUD SUDAN	297
CAMBOGIA	135	LETTONIA	258	SPAGNA	067
CAMERUN	119	LIBANO	095	SRI LANKA	085
CAMPIONE D'ITALIA	139	LIBERIA	044	ST. HELENA	254
CANADA	013	LIBIA	045	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
CANARIE ISOLE	100	LIECHTENSTEIN	090	STATI UNITI D'AMERICA	069
CAPO VERDE	188	LITUANIA	259	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
CAROLINE ISOLE	256	LUSSEMBURGO	092	SUDAN	070
CAYMAN (ISOLE)	211	MACAO	059	SURINAM	124
CECA (REPUBBLICA)	275	MACEDONIA	278	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	MADAGASCAR	104	SVEZIA	068
CEUTA	246	MADEIRA	235	SVIZZERA	071
CHAFARINAS	230	MALAWI	056	SWAZILAND	138
CHAGOS ISOLE	255	MALAYSIA	106	TAGIKISTAN	272
CHRISTMAS ISLAND	282	MALDIVE	127	TAIWAN	022
CIAD	144	MALI	149	TANZANIA	057
CILE	015	MALTA	105	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
CINA	016	MAN ISOLA	203	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CIPRO	101	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	THAILANDIA	072
CITTÀ DEL VATICANO	093	MAROCCO	107	TIMOR EST	287
CLIPPERTON	223	MARSHALL (ISOLE)	217	TOGO	155
COCOS (KEELING) ISLAND	281	MARTINICA	213	TOKELAU	236
COLOMBIA	017	MAURITANIA	141	TONGA	162
COMORE, ISOLE	176	MAURITIUS	128	TRINIDAD E TOBAGO	120
CONGO	145	MAYOTTE	226	TRISTAN DA CUNHA	229
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	MELILLA	231	TUNISIA	075
COOK ISOLE	237	MESSICO	046	TURCHIA	076
COREA DEL NORD	074	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	TURKMENISTAN	273
COREA DEL SUD	084	MIDWAY ISOLE	177	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
COSTA D'AVORIO	146	MOLDOVIA	265	TUVALU	193
COSTA RICA	019	MONGOLIA	110	UCRAINA	263
CROAZIA	261	MONTENEGRO	290	UGANDA	132
CUBA	020	MONTSERRAT	208	UMM AL QAIWAIN	244
CURACAO	296	MOZAMBICO	134	UNGHERIA	077
DANIMARCA	021	MYANMAR	083	URUGUAY	080
DOMINICA	192	NAMIBIA	206	UZBEKISTAN	271
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	NAURU	109	VANUATU	121
DUBAI	240	NEPAL	115	VENEZUELA	081
ECUADOR	024	NICARAGUA	047	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
EGITTO	023	NIGER	150	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
ERITREA	277	NIGERIA	117	VIETNAM	062
ESTONIA	257	NIUE	205	WAKE ISOLE	178
ETIOPIA	026	NORFOLK ISLAND	285	WALLIS E FUTUNA	218
FAEROER (ISOLE)	204	NORVEGIA	048	YEMEN	042
FALKLAND (ISOLE)	190	NUOVA CALEDONIA	253	ZAMBIA	058
FIJI, ISOLE	161	NUOVA ZELANDA	049	ZIMBABWE	073
FILIPPINE	027	OMAN	163		
FINLANDIA	028	PAESI BASSI	050		
FRANCIA	029	PAKISTAN	036		
FUJAYRAH	241	PALAU	216		
GABON	157	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279		
GAMBIA	164	PANAMA	051		
GEORGIA	267	PAPUA NUOVA GUINEA	186		

Punti da 391 a 399 – credito bonus irpef

Il modello **C.U. 2018** contiene un'apposita sezione per il credito di cui all'art. 13 comma 1 bis del TUIR ("Bonus Irpef"), composta dai punti **391**, **392** e **393**.
Nel punto **391** occorre ripotare uno dei seguenti codici:
1 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte;
2 se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.
Nel **punto 392** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente mentre, nel **punto 393** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al bonus IRPEF erogato da precedenti sostituti.

Esempio 1
Si ipotizzi un dipendente al quale è stato erogato fino a novembre un bonus di € 560; in sede di conguaglio il bonus complessivamente spettante risulta pari ad € 640 ed il sostituto eroga in dicembre € 80.
In tal caso si ritiene corretta la seguente compilazione:
punto 391 = codice 1
punto 392 = € 640

Esempio 2
Si ipotizzi un dipendente al quale è stato fino a novembre non è stato erogato alcun bonus; in sede di conguaglio risulta spettante un bonus pari ad € 100 ed il sostituto eroga in dicembre € 100.
In tal caso si ritiene corretta la seguente compilazione:
punto 391 = codice 1
punto 392 = € 100
Se in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del bonus Irpef precedentemente riconosciuto indicare nel **punto 394** l'ammontare recuperato. In questo caso l'importo da riportare al **punto 392** deve intendersi nettizzato dell'importo recuperato.
Le istruzioni ricordano che nel punto **394** deve essere riportato l'importo del bonus recuperato e versato con i seguenti codici tributo: 1655 e 165E.

Esempio 3
Si ipotizzi un dipendente al quale è stato erogato fino a novembre un bonus di € 560; in sede di conguaglio il bonus complessivamente spettante risulta pari ad € 320 ed il sostituto trattiene in dicembre € 240.
In tal caso si ritiene corretta la seguente compilazione:
punto 391 = codice 1
punto 392 = € 320
punto 394 = € 240

Se il sostituito ha avuto, precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta deve riportare i dati certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti nei campi da **395 a 398.**
Le istruzioni precisano che il **punto 398** deve essere compilato nella sala ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest'ultimo abbia recuperato il bonus irpef.

Esempio

Il sostituto Alfa cede un ramo d'azienda alla Beta con passaggio del dipendente Tizio in data 15/04/2017; nel mese di aprile 2017 Alfa aveva recuperato interamente il bonus irpef erogato nel corso del 2017 pari ad € 240.
Visto che Beta non ha erogato alcun bonus la CU sarà così compilata

CU ALFA

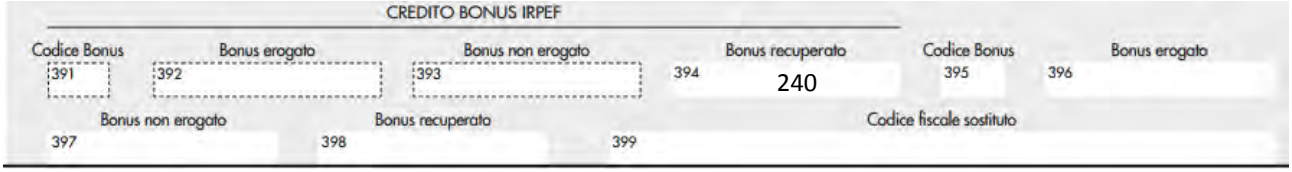

CU BETA

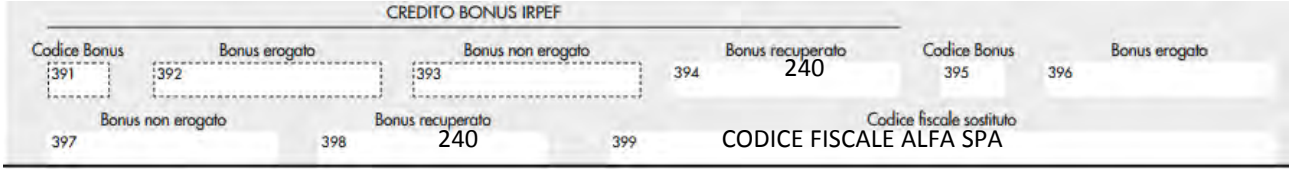

Nel **punto 399**, invece, bisogna riportare il codice fiscale del precedete sostituto.

SEZIONE "DATI FISCALI" - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PUNTI DA 411 A 427)

Per quanto riguarda tale sezione, salvo opportuna rinumerazione, non si rilevano particolari novità (salvo il riferimento al nuovo punto 2 - TD) e l'istituzione dei punti da 425 a 427 destinati ad accogliere il codice fiscale del fondo o dei fondi presso i quali è stata contribuzione.

Punto 411 – Previdenza Complementare

Nell'ipotesi in cui il sostituto abbia versato contributi ad una forma di previdenza complementare o individuale, come pure nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza, deve essere compilato il **Punto 411 "*Previdenza complementare*"** richiedente l'indicazione del codice identificativo del regime di deducibilità della contribuzione versata.
Più precisamente, il **punto 411** dovrà essere compilato quando:

- il sostituto ha versato **contributi** presso una forma di previdenza complementare o individuale;
- il sostituto ha tenuto conto dei **contributi versati direttamente dal contribuente** ad una forma di previdenza.

La compilazione di tale punto va pertanto effettuata esclusivamente nelle Certificazioni dei soggetti per i quali il sostituto d'imposta ha provveduto a versare a gestire, anche in fase di conguaglio, i contributi alla previdenza complementare (che possono essere stati versati anche direttamente dal sostituito), al fine di evidenziarne la relativa disciplina fiscale.
Resta, pertanto, inteso che il **punto 411** non deve essere compilato in presenza di soggetti che non sono interessati da versamenti di contributi a fondi pensione (per il tramite del datore di lavoro o direttamente effettuati dai sostituiti ma gestiti anche in sede di conguaglio da parte del datore di lavoro); rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo:

- i dipendenti che hanno optato per lasciare il TFR in azienda e che non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare;
- i collaboratori coordinati e continuativi e gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempreché si ritiene, questi ultimi non abbiano richiesto al sostituto di tener conto in sede di conguaglio dei versamenti direttamente effettuati ad una forma di previdenza complementare;
- i pensionati.

I codici che possono essere indicati nel **punto 411** sono sempre gli stessi degli anni precedenti (1, 2, 3, e 4) e si riferiscono sempre alle medesime ipotesi.
In presenza, dunque, di effettiva iscrizione del dipendente a un fondo pensione negoziale o individuale, con versamento di soli contributi, nel punto in commento deve essere indicato uno dei seguenti codici alternativi tra loro:

COD. "1", per i lavoratori per i quali in base all'art. 8 comma 4 del D.L.vo 252/2005 è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57. E' la **condizione di carattere generale o "standard"** riferita indistintamente ai nuovi e ai vecchi iscritti a forme di previdenza complementare. Con la riforma della previdenza complementare tali soggetti rientrano nella regola generale che prevede la deducibilità della contribuzione entro l'unico limite annuo di euro 5.164,57 e pertanto è necessario identificarli con un apposito codice. Si ritiene utile rammentare che per tale categoria di lavoratori vige un regime transitorio per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni. Infatti in base all'art. 23 comma 7 :

- ai montanti delle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31.12.2006 si applica il regime vigente al 31.12.2006;
- sui montanti delle prestazioni pensionistiche maturate dall'1.1.2007 è concessa la facoltà di scegliere per il nuovo regime di tassazione con aliquota fissa del 15%;
- sui montanti delle prestazioni pensionistiche maturate dall'1.1.2007 i lavoratori possono sempre richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale applicando il regime tributario vigente al 31.12.2006.

COD. "2", per i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo **squilibrio finanziario** ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'art. 20 c. 7 del D.L.vo 252/2005 prevede espressamente che le forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, già state destinatarie del decreto ministeriale di accertamento della situazione di squilibrio finanziario possono continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ciò significa che per i contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente al 1° gennaio 2007 il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. In altre parole la riforma della previdenza complementare ha confermato per le predette forme pensionistiche la deducibilità integrale della contribuzione versata senza alcun limite. Ai fini della deducibilità delle contribuzioni dal reddito di lavoro dipendente, non trova dunque applicazione la disposizione che subordina la deducibilità delle contribuzioni al rispetto del limite annuale pari a euro 5.164,57. Si rammenta che appartengono a questa seconda categoria di fondi pensione i dirigenti delle aziende del commercio iscritti, come noto, obbligatoriamente al Fondo Mario Negri, nonché i lavoratori dei giornali quotidiani iscritti al Fondo Fiorenzo Casella.

COD. "3", per i **lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007** (data di entrata in vigore del D.L.vo 252/05) per i quali ai sensi dell'art. 8 c. 6 è prevista la possibilità di dedurre dopo il 5° anno di partecipazione a previdenza complementare una quota di contribuzione maggiore rispetto al limite annuale di 5.164,57.
La necessità di identificare i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, deriva dalla disposizione di cui all'art. 8 c. 6 che prevede in loro favore, la possibilità di dedurre nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, una quota di contribuzione anche superiore al tetto di 5.164,57. La quota di contributi che questi lavoratori potranno dedurre a partire dal 6° anno di partecipazione a forma di previdenza complementare in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 è pari alla differenza positiva tra l'importo fisso di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Si tratta, in pratica, di un plafond di deducibilità, differenziato per ciascun lavoratore in base alla contribuzione individualmente versata nei primi 5 anni. Tale plafond potrà essere "speso" in un arco temporale di vent'anni compreso nel periodo che va dal 6° al 25° anno di partecipazione a forme di previdenza complementare. Questa "dote" personale non potrà essere dedotta subito. La legge individua infatti, un ulteriore limite annuale pari a 2.582,29. Ciò equivale a dire che dopo 5 anni di partecipazione a previdenza complementare, un lavoratore di prima occupazione potrà dedurre contributi per un ammontare complessivo che annualmente non può superare la soglia di 7.746,86 (5.164,57 + 2.582,29). Per quanto ovvio, si ritiene utile ricordare che questa agevolazione fiscale, tesa ad incentivare i giovani di prima occupazione ad iscriversi a previdenza complementare, si concretizzerà, solo se il lavoratore avrà modo di versare, a partire dal 6° anno, una quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57.

ESEMPIO
1° anno: 3.000; 2° anno: 3.300; 3° anno: 3.500; 4° anno: 3.700; 5° anno: 4.000
Contributi versati e dedotti: 17.500
Plafond contributi eccedenti deducibili: 8.322,85 (25.822,85 – 17.500)
Contributi versati nel 6° anno (1° anno succ. al 5°): 6.000
Eccedenza limite di 5.164,57: 835,43 (6.000 – 5.164,57).
Eccedenza deducibile: 835,43 (< 2.582,29)
Quota residua deducibile: 7.487,42 (8.322,85 – 835,43)

COD. "4", per i **dipendenti pubblici** iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si tratta dei lavoratori per i quali non risultano applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005. Per questi dipendenti valgono esclusivamente le vecchie regole fiscali e, pertanto, la deducibilità è consentita nel minore dei tre limiti precedenti (12% del reddito complessivo, euro 5.164,57 e doppio del TFR destinato al fondo pensione). Dovrebbero risultare interessati da questo codice i dipendenti iscritti al fondo Espero, al Laborfond (Trentino Alto Adige) e al Fopadiva (Valle D'Aosta).
Si ritiene che tale codice non debba essere utilizzato per i dipendenti pubblici che si iscrivono a fondi aperti o ai PIP.
Al punto 414 andrà indicato l'importo del TFR destinato al fondo.
Le istruzioni precisano che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.
Contemporanea iscrizione a fondi di squilibrio e ad altre forme di previdenza complementare
E' importante rammentare quanto precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007 a proposito della quota massima deducibile in caso di iscrizione del lavoratore nel periodo d'imposta ad fondi di previdenza complementare per i quali sia diverso il regime di deducibilità della contribuzione. L'ultimo capoverso del paragrafo 2.7 della citata circolare chiarisce infatti che in caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario ed ad altre forme di previdenza complementare la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario.

Punto 412 - Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5

Indicare nel punto in commento l'ammontare dei contributi e dei premi (diversi dal TFR) , ivi compresi quelli versati in favore di familiari a carico per i quali il dipendente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, destinati al finanziamento della previdenza complementare e individuale di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR che hanno trovato deducibilità nell'ambito dei redditi di cui ai **punti 1, 2, 3, 4 e 5** della certificazione **CU 2018.**

Come specificato nelle istruzioni, nel caso di lavoratori di prima occupazione l'ammontare dei contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro.

Limite di deducibilità della contribuzione versata a previdenza complementare - Sui contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (sia volontariamente, sia in base a contratti o accordi collettivi) il D.L.vo 252/2005 di riforma della previdenza complementare ha stabilito all'art. 8 c. 4 un unico limite di deducibilità pari a euro 5.164,57 annui. In pratica sono stati soppressi definitivamente gli altri precedenti 2 limiti, quello in percentuale (12%) del reddito complessivo e quello pari al doppio del TFR smobilizzato e, soprattutto, quel criterio penalizzante che prevedeva l'applicazione del minore dei tre limiti. In termini operativi, la riduzione del numero dei limiti di deducibilità, da tre a uno solo, semplifica notevolmente il comportamento amministrativo del datore di lavoro che dall'1.1.2007 opererà nel seguente modo:

- includerà il contributo a proprio carico tra gli elementi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- valuterà la capienza del contributo datore di lavoro + lavoratore rispetto al limite massimo di 5.164,57.
- provvederà a dedurre integralmente i contributi complessivamente trattenuti qualora risultino inferiori al limite massimo;
- provvederà a dedurre la quota di contribuzione fino al raggiungimento del limite e ad includere nel reddito la quota eccedente, qualora nel mese la contribuzione dovesse superare il limite massimo;
- continuerà, nei mesi successivi, a far concorrere alla formazione del reddito i contributi eccedenti il limite di 5.164,57;
- nell'ipotesi di conguaglio complessivo, dovrà verificare attraverso la CU l'esistenza di eventuale altra contribuzione versata alla previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti al fine di valutare il rispetto della soglia di deducibilità di 5.164,57.

Comunicazione al sostituto d'imposta della presenza di altri redditi – Con la riforma della previdenza complementare che ha soppresso, ai fini della deducibilità della contribuzione versata ai fondi pensione, i precedenti limiti del 12% sul reddito complessivo nonché quello del doppio del TFR, l'eventuale comunicazione del lavoratore dell'ammontare di altri redditi ai fini del riconoscimento di un più preciso importo delle detrazioni d'imposta spettanti, di cui all'art. 12 e 13 del Tuir, non ha più alcuna rilevanza sulla deducibilità della contribuzione ai fondi pensione il cui limite è generalmente fissato nella misura annua di euro 5.164,57.

Annotazioni correlate al punto 412

Come precisato dalle istruzioni, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CU non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi.
Questa nuova annotazione è utile al fine di avvertire il dipendente, o l'eventuale sostituto successivo, della necessità di effettuare il conguaglio, al fine di verificare il superamento dei limiti di deducibilità annuali, in presenza di più certificazioni CU.
Dalla lettura delle istruzioni, pertanto, sembra che il sostituto debba procedere alla compilazione dell'annotazione CC, ogni qualvolta si trovi in presenza di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, con compilazione dei punti interessati dalla previdenza complementare, senza che vi sia necessità che sia al corrente di altri rapporti di lavoro intercorsi dal dipendente.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CC	In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme.

ATTENZIONE
Le istruzioni precisano che l'importo dei contributi alle forme pensionistiche complementari versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel presente punto.

Punto 413 - Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5

Indicare nel punto in commento l'ammontare dei contributi e premi, ivi compresi quelli versati in favore di familiari a carico per i quali il dipendente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, destinati alla previdenza complementare e individuale e non dedotti dal reddito di cui ai **punti 1, 2, 3, 4 e 5** del **C.U. 2018** perché eccedenti il limite di deducibilità previsto dall'art. 8 c. 4 del D.L.vo 252/2005 (euro di 5.164,57.).

Operatività del principio di correlazione per i contributi e premi non dedotti e comunicazione al fondo da parte del lavoratore dei contributi non dedotti in fase di accumulo - In applicazione del "principio di correlazione" che prevede

che ad un reddito non dedotto in fase di accumulo corrisponde, nella successiva fase di erogazione, una prestazione non tassata e viceversa, alla quota di contribuzione esuberante rispetto ai *plafond* di deducibilità previsto dall'art. 8 c. 4 del D.L.vo 252/2005 corrisponderà, in occasione della corresponsione della rendita pensionistica, una quota di detta rendita esente da tassazione. Perché tutto ciò possa avere pratico riscontro, il contribuente dovrà farsi carico di comunicare al fondo pensione, **entro il 30 Settembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'importo dei contributi e premi complessivamente non dedotti dal reddito complessivo di cui al punto in commento. Può essere utile rammentare che non presenta controindicazioni l'ipotesi in cui il dipendente chieda al proprio sostituto d'imposta di non riconoscere la deduzione spettante a fronte di contributi versati con prelievo in busta paga. In tal modo il dipendente si garantirebbe – un domani – la tassazione della prestazione alimentata dal solo TFR.

Punti 414 e 415 – Dipendenti pubblici TFR destinato al fondo; Data iscrizione al fondo

Nel **punto 414** va indicato il TFR destinato al fondo**,** mentre nel **punto 415** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Punto 416 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Versati nell'anno

Nel **punto 416** del **C.U. 2018** deve essere indicato, per i lavoratori con prima occupazione dal 1° gennaio 2007 (cioè per coloro che iniziano a lavorare per la prima volta dopo l'1/01/2007 e che pertanto non sono conosciuti da alcuna forma di previdenza obbligatoria prima di tale data), l'ammontare complessivo dei contributi versati **nell'anno 2017** (quota datore di lavoro e quota lavoratore) a forme pensionistiche complementari.

Punto 417 – Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5

Nel punto 417 del CU 2018 deve essere indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1, 2, 3, 4 e 5, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 416.

Punto 418 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importo totale

Il **punto 418**, al pari del **punto 415** *"Data iscrizione al fondo"*, viene utilizzato per gestire la normativa transitoria di cui dall'art. 8, comma 6 D.Lgs. 252/2005 (riforma previdenza complementare) e dunque presuppone che i sostituti d'imposta saranno coinvolti nell'attribuzione ai lavoratori di prima occupazione dell'eventuale surplus di deducibilità fiscale spettante, a partire dal 6° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
Il punto in questione richiede l'indicazione dell'importo complessivo dei contributi, relativi ai lavoratori di prima occupazione dall'1.1.2007, dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio (quota datore di lavoro e quota lavoratore).
Coerentemente con quanto affermato, le istruzioni precisano che il punto in commento deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Regime fiscale previsto per i lavoratori di prima occupazione (successivi al 01.01.2006)
Il punto 418 evidenzierà incrementandosi di anno in anno l'ammontare dei contributi progressivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione al fondo.
La corretta gestione della deduzione per i lavoratori di prima occupazione dovrebbe comportare:

- il conteggio dell'ammontare complessivo dei contributi e premi versati nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica complementare;
- il calcolo del differenziale (se positivo) tra l'importo di 25.882,85 euro (deduzione massima di cui un soggetto avrebbe potuto fruire nei primi 5 anni di partecipazione) e l'ammontare complessivo dei contributi o premi effettivamente dedotti nel medesimo quinquennio;
- la possibilità nei 20 anni successivi al primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica di dedurre nel limite annuale di 5.164,57 + 2.582,29 i contributi versati. A fronte di contributi dedotti eccedenti l'importo di 5.164,57 euro occorrerà conseguentemente ridurre il differenziale positivo precedentemente calcolato per determinare il differenziale positivo residuo da utilizzare eventualmente per gli anni ancora utili del ventennio.

Punto 419- Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione - Differenziale

Il punto **419** risponde al meccanismo di ulteriore deduzione previsto per i dipendenti di nuova occupazione dal 1 gennaio 2007, per i quali è prevista la speciale deduzione di cui abbiamo già parlato nel commento del precedente punto 147. La compilazione prevede che all'interno del punto venga inserito il differenziale tra il massimale di

25.882,85 e i contributi effettivamente dedotti nei primi 5 anni di iscrizione a previdenza complementare. L'ammontare in discorso deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Punto 420 – Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Anni residui

Nel punto **420** va indicato il numero degli anni residui nei quali i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, potranno usufruire della maggiore deduzione prevista dall'art. 8, c. 6 del D.Lgs. 252/2005.

Punto 421 – contributi previdenza complementare per i familiari a carico - Versati

Nel **punto 421** va indicato l'intero importo dei contributi e dei premi complessivamente versati a finanziamento della previdenza complementare in favore dei familiari a carico. Il valore in questione, entro l'unico limite di deducibilità euro 5.164,57, ha già trovato esposizione nei precedenti **punti 412 e 413** della certificazione **CU 2017**.

Punti 422 e 423 - contributi Previdenza complementare per i familiari a carico – Dedotti/Non dedotti

Nel nuovo punto **422**, deve essere indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto **412**.
Invece, nel punto **423** va indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non è escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto **413.**
I suddetti punti sostituiscono le informazioni da indicare tramite l'annotazione recante codice **AS**, che per tale motivi è stata eliminata.

Punto 424 – contributi previdenza complementare per i familiari a carico – codice fiscale del familiare a carico

In questo punto deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Punti da 425 a 427 – identificativo del fondo – codice fiscale

In questi punti di nuova istituzione occorre riportare il codice fiscale del fondo ovvero dei fondi presso i quali è stata effettuata la contribuzione.

SEZIONE "DATI FISCALI" - ONERI DEDUCIBILI (PUNTI DA 431 A 444)

Da quest'anno viene istituito il gruppo di punti "ONERI DEDUCIBILI", destinati ad accogliere il dettaglio degli oneri dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che lo scorso anno trovava esposizione nell'annotazione AR.
La stessa annotazione è ora utilizzata per indicare che gli oneri in questione non possono essere riportati nella dichiarazione dei redditi.
Il linea generale la nuova sezione, multimodulo, va compilata come segue:

- nei punti 432, 434 e 436 va indicato il codice onere deducibile come desunto dalla nuova tabella L, al momento non disponibile (dalle specifiche tecniche si evince che i codici sono 1, 2 e da 4 a 11);
- nei punti 433, 435 e 437 va riportato il relativo importo;
- La somma di tali ultimi punti (di tutti i moduli), deve essere pari al totale oneri esclusi dai redditi di cui al punto 431; da tale ultima indicazione, si dovrebbe pertanto dedurre che il criterio di esposizione di tali oneri coincide con quanto effettivamente dedotto dal sostituto anche in applicazione di eventuali limiti di legge.

Le istruzioni di quest'anno precisano che gli stessi devono essere indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di operazioni di conguaglio. L'Agenzia chiarisce che per la corretta compilazione dei presenti punti, vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.
Particolarmente interessante è la nuova casella n. 438 in cui va indicato l'ammontare complessivo delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147.
Nello specifico trattasi delle somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi.

Di seguito il dettaglio delle regole di compilazione dei singoli punti.

Punto 431 – Totale oneri deducibili sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5

Indicare nel punto in commento l'ammontare complessivo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR sostenuti dal percipiente tanto in forma indiretta (per il tramite del sostituto d'imposta), quanto in forma diretta (sempre che il sostituto abbia accolto positivamente la richiesta del percipiente di tenerli nel debito conto in sede di conguaglio) nel corso dell'anno d'imposta al netto delle franchigie e nei limiti dei massimali previsti dalla legge ad eccezione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al precedente **punto 412**, il cui regime di deducibilità è definito dall'articolo 10 comma 1, lett. e-bis) del TUIR. Come già precisato in precedenza, tali oneri hanno abbattuto i redditi del percipiente di cui ai precedenti **punti 1, 2, 3, 4 e 5** della certificazione **CU 2018**. In detto ammontare sono, altresì, ricompresi gli oneri deducibili per spese sanitarie di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b) del TUIR erogate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi e regolamenti aziendali che costituiscono reddito per il lavoratore, ma per i quali il medesimo datore, nella sua veste di sostituto d'imposta, ha provveduto successivamente, a norma dell'articolo 51, comma 2, lett. h), a dedurre dal reddito del lavoratore. Sono, infine, ricompresi in tale punto le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.

Oneri deducibili di cui il sostituto d'imposta può tener conto con riferimento ai redditi prodotti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato – Sempre in tema di oneri deducibili appare utile segnalare le particolari disposizioni dettate dall'articolo 24, comma 2 del TUIR secondo cui dal reddito complessivo risultano deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR. Conseguentemente il sostituto d'imposta, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, potrà tener conto soltanto degli oneri appena citati.

Comunicazione al sostituto d'imposta della presenza di altri redditi – Il percipiente che presume di conseguire altri redditi, oltre quelli erogati dal proprio sostituto, può comunicare a quest'ultimo l'ammontare dei medesimi affinché ne possa tener conto ai fini dell'attribuzione delle deduzioni di cui all'articolo 10 del TUIR diverse da quelle di cui al medesimo articolo, comma 1, lett. e bis) (è il caso ad, esempio, dei Contributi per i paesi in via di sviluppo deducibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo). Conseguentemente, ai fini che qui interessano (vale a dire il riconoscimento della deduzione avendo a riferimento il reddito complessivo del percipiente), il sostituto d'imposta perverrà alla determinazione del reddito complessivo sommando ai redditi da lui erogati, ciò che il percipiente, a titolo di altri redditi, gli ha comunicato. Quanto sopra comporterà per il sostituto l'obbligo di dar conto, nell'ambito dello spazio riservato alle annotazioni della certificazione **C.U. 2018**, degli altri redditi comunicati dal percipiente **(vedi codice AO con annotazione opportunamente integrata del riferimento alla deduzione di cui all'art. 10 del TUIR).**

Annotazioni correlate al punto 431

Oneri deducibili - Il sostituto è tenuto a comunicare al percipiente che gli importi predetti non devono essere riportati nell'eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AR	Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

Presenza di altri redditi – Il sostituto, in presenza di altri redditi comunicati dal lavoratore, dovrà tenerne conto anche ai fini dell'attribuzione degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir. In tale ipotesi il sostituto riporterà nello spazio delle annotazioni i dati relativi agli altri redditi certificati integrando l'annotazione di cui al cod. "**AO"** con il riferimento alla deduzione di cui all'art. 10 del Tuir.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo della deduzione di cui all'art. 10 del Tuir e delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale e relative pertinenze (...)

Da quest'anno, per finalità di trasparenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nei punti da **432 a 437** ogni singolo onere, tramite l'indicazione del relativo codice prelevabile dalle istruzioni.
Nei successivi **punti 433, 435 e 437** va indicato l'importo dell'onere deducibile relativo al codice riportato nei precedenti punti. Il sostituto dovrà precisare nelle annotazioni (cod. AR) che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi.

Di seguito la tabella presente in calce alle istruzioni della certificazione unica 2018.

Punti da 438 ("Somme restituite nell'anno") a 439 ("Residuo anno precedente")

Prima di passare al commento di questi punti di tale punto è opportuno base alla lett- d-bis) dell'art. 10, c. 1 del TUIR:

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

***d-bis)** le **somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti**. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione **può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi**[…]*

Per dare maggior dettaglio alla casistica di cui sopra si provvede ad istituire i punti 438 e 439 per i quali si prevede che:
- **Punto 438 "somme restituite nell'anno"**: va indicato l'ammontare complessivo delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR; Si può supporre che l'importo da indicare in tale punto debba fare riferimento esclusivamente alle somme restituite nell'anno 2017;
- **Punto 439 "residuo anno precedente"**: va indicato l'ammontare delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato possibile dedurre in anni precedenti. La nuova casella dovrebbe quindi accogliere l'eventuale parte di tali somme che non è stato possibile dedurre in anni precedenti.

Punto 440 - Somme restituite dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5

In questo punto va indicato il totale delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti **1, 2, 3, 4 e 5** e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi. Il sostituito potrebbe anche richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nelle annotazioni **(cod. CG),** il sostituto deve specificare che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

Visto che le specifiche tecniche prevedono che detto ultimo punto 440 non può essere superiore ai predetti nuovi punti 438 e 439, si può ipotizzare che detti ultimi punti siano destinati a dettagliare gli l'importo complessivo delle somme in questione suddiviso tra:
- somme restituite nel 2017 e non dedotte;
- some restituite prima del 2017 e non dedotte.

Annotazioni correlate al punto 440

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CG	Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi ovvero chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

PREMESSA ALLA COMPILAZIONE DEI PUNTI 441, 442, 443 e 444

I punti 441, 442, 443 e 444 riguardano, come vedremo a breve, i contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali.

Limite alla deducibilità – Detti contributi non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Tuir per un importo non superiore complessivamente ad euro **3.615,20**. Ai fini della compilazione, nel punto in commento va riportato l'intero ammontare ancorché superiore al predetto limite di 3.615,20 euro. Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i contributi versati al **FASI** (Fondo di assistenza sanitaria integrativa) per i dirigenti di aziende industriali ovvero **al Fondo Besusso** per i dirigenti del settore commercio o ancora al **QUAS** per i quadri sempre del settore commercio o ancora i contributi a carico azienda versati al **Fondo EST** in attuazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario e del Turismo.
FASI con riferimento ai dirigenti in servizio – Con riguardo al FASI, la circolare ministeriale n. 55/E del 4 Marzo 1999, ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del limite (nel caso di specie 3.615,20 euro), non devono essere computate le contribuzioni a carico del datore di lavoro dovute, in funzione del numero dei dirigenti in forza presso ciascuna

azienda, per l'assistenza ai dirigenti in pensione. Pertanto, detto contributo ancorché rientrante nel versamento complessivo operato dal datore di lavoro non dovrà esser ricompreso nella certificazione riferita ai dirigenti in servizio e, dunque, in occasione della compilazione del punto in commento.

FASI con riferimento ai dirigenti in pensione – Sempre in tema di contribuzioni destinate al FASI la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 Maggio 2004 ha precisato che non risulta possibile estendere ai dirigenti in pensione il medesimo regime di deducibilità accordato, ai sensi del già citato articolo 51, comma 2 lett. a) del TUIR, ai dirigenti pensione che abbiano deciso di iscriversi o di mantenere, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscrizione al FASI medesimo. Quanto sopra per quel particolare meccanismo di finanziamento della gestione dei dirigenti pensionati previsto dallo statuto del FASI, che vuole la misura di detto contributo in relazione al numero dei dirigenti in servizio e, dunque, a prescindere, dalla circostanza che ex dirigenti del datore di lavoro abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione al fondo medesimo, che non permette di individuare un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo pensionato.

Punto 441- Somme restituite dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5

In questo punto bisogna riportare i contributi per assistenza sanitaria che non hanno concorso a formare il reddito, versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (**cod. AU**) bisogna specificare che non può essere presentata la dichiarazione per valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.

Le istruzioni precisano che l'importo dei contributi di assistenza sanitaria versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel punto in commento.

Punto 442 – Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali non dedotti

Nel **punto 442** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito, versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, eccedenti il limite di deducibilità di euro 3.615,20.

Nelle annotazioni **(cod. AU**) bisogna specificare la quota di contributi che, essendo superiore ad euro 3.615,20 ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate, potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni precisano che per il calcolo della suddetta proporzione è necessario considerare anche i contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito e che sono riportati nei punti 575 e 585.

Nel caso in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, in tale punto va indicato l'ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Quindi le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Ovviamente, di ciò bisognerà riportare nelle annotazioni **(cod. AU)** questa circostanza.

Le istruzioni impongono al sostituto di riportare nelle annotazioni (cod. CH), il sostituto comunicherà al sostituito la parte di contributi non dedotti, fruiti in sostituzione di premi o di utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all'ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile.

Annotazioni correlate al punto 442

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro …". Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l'ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro …".
CH	Importo dei contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato, non dedotti in quanto superiore all'ammontare del premio agevolabile, importo (...).

Punto 443 – codice fiscale degli enti o casse

In questo punto occorre riportare il codice fiscale dell'ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria.

Punto 444 – Assicurazioni sanitarie

Questo punto va barrato in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito i cui premi concorrono a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione.
Nell'annotazione (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Annotazioni correlate al punto 444

Assicurazioni sanitarie - Nello spazio riservato alle annotazioni, il sostituto d'imposta è, tuttavia, tenuto a comunicare al sostituito che può esser presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta a seguito di eventuali rimborsi di spese sanitarie correlate al pagamento delle assicurazioni sanitarie in questione. Ciò, ovviamente, in considerazione del fatto che i premi ad esse riferiti hanno concorso alla formazione del reddito di cui al **punto 1** della certificazione **CU 2018**.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate

SEZIONE "DATI FISCALI" - ALTRI DATI (PUNTI DA 455 A 478)

Quest'anno la sezione ha subito diverse modifiche dovute, soprattutto, alla scadenza del contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000 euro, che fu prorogato dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), per il triennio 2014-2016. Di fatto, quindi, sono stati eliminati i punti da 451 a 454.

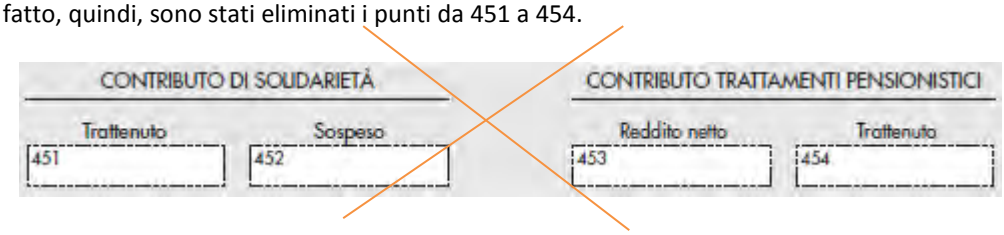

Troviamo, inoltre, due nuovi punti: il 460 ed il 461, riferiti alla pensione degli orfani. Sul punto, si ricorda che le pensioni percepite dagli orfani, grazie all'art. 1, comma 249 della legge 232 dell'11 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000.

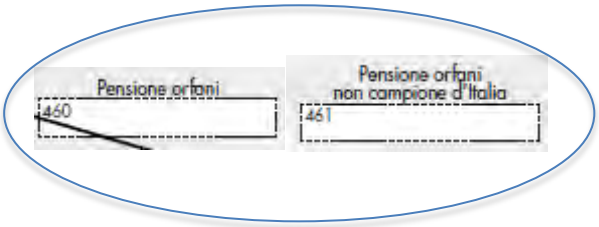

- REDDITO FRONTALIERI

Punti da 455 a 456 – reddito frontalieri

Nei punti in commento va indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta, in via continuativa, la propria attività in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tale importo deve essere considerato al lordo della quota esente (euro 7.500,00).
Il **punto 455** riguarda, nello specifico, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre il **punto 456** quelli a tempo determinato.

- CAMPIONE D'ITALIA

Punti da 457 a 460 – Campione d'Italia

Nei punti da **457** a **459**, di nuova introduzione, bisogna riportare l'ammontare dei redditi di lavoro e di pensione prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.
Nello specifico, nel **punto 457** devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente derivanti da rapporti a tempo indeterminato e nel **punto 458** quelli derivanti da rapporti a tempo determinato.
Nel **punto 459** bisogna riportare i redditi derivanti da pensione.
Questi importi devono essere considerati al lordo della quota esente (euro 6.700,00).

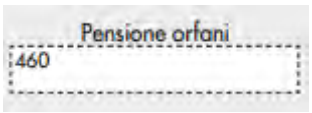

Nel **punto 460**, invece, va riportato l'importo delle pensioni ai superstiti percepite dagli orfani residenti presso Campione d'Italia al lordo della quota esente, pari a 1000 euro. Questo nuovo punto è dovuto all'art. 1, comma 249 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 ha previsto la concorrenza al reddito complessivo delle pensioni percepite dagli orfani, per l'importo eccedente euro 1.000. Si precisa che per la compilazione del punto 460 è necessario riportare l'importo del reddito al lordo sia della quota esente di euro 6.700,00 e sia dell'eventuale quota esente di euro 1.000. Pertanto, in questa ipotesi deve essere compilato il solo punto 460.

Punto 461 – pensione orfani non campione d'Italia

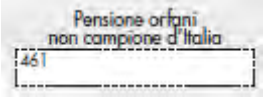

Nel **punto 461** occorre indicare l'importo delle pensioni percepite dagli orfani residenti in comuni diversi da Campione d'Italia al lordo della quota esente. Si ricorda nuovamente che per la compilazione del punto 460 è necessario riportare l'importo del reddito al lordo sia della quota esente di euro 6.700,00 e sia dell'eventuale quota esente di euro 1.000. Pertanto, in questa ipotesi deve essere compilato il solo punto 460.

- NUMERO GIORNI MARITTIMI

Punto 462 – numero giorni marittimi

Nel **punto 462**, introdotto quest'anno, occorre riportare il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta, per il personale marittimo imbarcato.

- ALTRI REDDITI

Punto 463 – altri redditi

In questa nuova casella occorre indicare l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1, 3, 4 e 5, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti **362, 367 e 369.**

- ABITAZIONE PRINCIPALE

Punto 464 - abitazione principale

In questo punto di nuova introduzione va indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta.

- PERIODO DI PENSIONE

Punto 466 - periodo di pensione

In questo punto occorre riportare il numero complessivo dei giorni di pensione, che assume rilievo solo ai fini statistici, ed è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento. Questo dato potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 commi 3 e 4 del TUIR.

-REDDITI ESENTI

Punto 466 - redditi esenti - codice

In questo punto bisogna riportare uno dei seguenti codici, relativi ai redditi esenti:
1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009;
2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238.

Punto 467 - redditi esenti - ammontare

In questo punto occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 466.

Punto 468 - redditi esenti - codice

Nel punto 468 bisogna inserire uno dei seguenti codici:
3 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
4 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
5 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative a compensi percepiti da lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall'art. 16 D.lgs. 147/ 15;
6 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
7 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte INAIL;
8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte INPS.

Punto 469 - redditi esenti - ammontare

In questo punto occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 468.

Premessa alla compilazione dei punti da 470 a 472

L'articolo 33 del D.L. 78/2010 ha previsto l'applicazione di un'addizionale IRPEF del 10% sui compensi o remunerazione erogati sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore. Tale addizionale, che è stata istituita in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri di tali forme di retribuzione, viene trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti ed è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di IRPEF (a tal fine occorre pertanto fare riferimento alle norme ordinariamente applicabile in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso).
La circolare n. 4 del 15 febbraio 2011 ha chiarito che:

- in mancanza di una espressa definizione di "*settore finanziario*" da parte della norma in esame, questo deve essere individuato nelle banche e negli altri enti finanziari (incluse le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali);
- l'addizionale trova applicazione nei confronti dei dipendenti con qualifica di dirigenti e dei collaboratori, inclusi i dirigenti del settore bancario e finanziario che prestano la loro attività lavorativa all'estero (in tal caso ai fini dell'applicazione dell'aliquota addizionale del 10 per cento, occorrerà tener conto della retribuzione effettiva prevista dal contratto di lavoro, a prescindere dalla retribuzione convenzionale come specificato dall'art. 51, comma 8-*bis*), del TUIR);
- l'eventuale importo da assoggettare al prelievo aggiuntivo va individuato a prescindere da eventuali rateazioni del premio. L'addizionale è dovuta nell'ipotesi in cui, sommando i premi che maturano nel periodo d'imposta, risulti superato il triplo della retribuzione fissa prevista per il medesimo periodo, fermo restando che l'applicazione del prelievo sarà effettuata al momento della erogazione del premio.

Trattandosi di una tassazione aggiuntiva ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria, l'addizionale:

- non concorre all'importo sul quale possono essere fatte valere le eventuali detrazioni d'imposta;
- non rileva nella determinazione dell'aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- non deve essere considerata nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per l'imposta pagata all'estero.

L''addizionale può essere oggetto di compensazione sia interna che esterna.
Inoltre, nel rispetto del principio di cassa, che regola il momento impositivo per la categoria del reddito di lavoro dipendente e assimilato, il prelievo deve essere operato al momento dell'erogazione della parte di premio che eccede il triplo della retribuzione fissa; tale condizione, qualora non sia riscontrabile al momento della corresponsione, andrà verificata al momento del conguaglio ed in tale sede andrà applicata l'addizionale.
Qualora i premi siano rateizzati in più periodi d'imposta, l'addizionale troverà applicazione nel momento in cui, tenuto conto delle precedenti corresponsioni, si verificherà il superamento del limite previsto dalla norma.
La parte fissa della retribuzione di riferimento sarà sempre quella contrattuale dell'anno di maturazione del premio stesso.

A partire dal 17 luglio 2011, la base imponibile dell'addizionale è formata dall'intera parte variabile della retribuzione che eccede il valore del 100% della retribuzione fissa. Pertanto sui compensi erogati fino al 16 luglio 2011 si applicherà il contributo addizionale solo se la parte variabile liquidata supera il triplo della parte fissa della retribuzione, mentre dal 17 luglio si considererà l'eccedenza rispetto al 100% della parte fissa. Ricordiamo che il criterio è quello meramente di cassa.

Punti 470 - 472 – bonus e stock option - anno

I punti **470** e **471** vanno compilati nell'ipotesi in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 33 del D.L. 78/2010 ossia quando il Dirigente o il Collaboratore del settore finanziario ha percepito nell'anno 2017 remunerazioni a titolo di bonus o stock option il cui ammontare è risultato superiore al 100% della retribuzione fissa.
In tale ipotesi:

- nel **punto 470** va indicato l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione di bonus e stock option;
- nel **punto 471** va indicato l'ammontare erogato a titolo di Bonus e Stock Option che eccede la parte fissa della retribuzione
- nel **punto 472** la relativa ritenuta operata.

Nel punto 472, nello specifico, deve essere riportato l'importo delle maggiori ritenute operate sui bonus e stock option versato con i seguenti codici tributo:1001, 1601, 1901, 1920, 1301 e 100E.

ESEMPIO
Dirigente con retribuzione fissa pari a €100.000;
Bonus /Stock per €600.000, di cui:
a) erogati per €350.000 ad aprile 2017;
b) erogati per €250.000 a ottobre 2017.
La parte di retribuzione variabile di €350.000 corrisposta ad aprile 2017 **supera di € 250.000 la parte fissa di € 100.000**
Limite pari alla parte fissa = 100
Eccedenza = 250 (350-100)
La parte di retribuzione variabile di €250.000 corrisposta ad ottobre 2017 **supera di € 150.000 la parte fissa di €100.000**
Limite pari alla parte fissa = 100
Eccedenza = 150 (250 – 100)

BONUS E STOCK OPTION	
anno	eccedenza
470 **2017**	471 **400.000**

Secondo quanto precisato nelle istruzioni, nel **p. 471** va indicato: **€ 400.000**. Nel precedente **p. 470** "anno" va indicato "2017" ossia **l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione** dei Bonus.

Nel **punto 472**

ritenute
472

occorre indicare la relativa ritenuta.

- **INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO**

Punto 473 - INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO - Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28/2

Indicare nel punto in commento l'ammontare delle ritenute che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (relativamente all'anno d'imposta 2017 trattasi del 28 Febbraio 2018).
Il presupposto per la compilazione del punto in commento - Come già precisato, commentando il precedente **punto 21 della certificazione CU 2018**, in caso di incapienza dei redditi del percipiente a subire il prelievo scaturente dall'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il lavoratore, per l'assolvimento del debito d'imposta, può optare, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, tra due diverse soluzioni:

- **dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare la somma residua**, ragion per cui il sostituto d'imposta, a prescindere dal materiale rimborso delle ritenute da parte del sostituito, effettuerà il versamento delle stesse entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- oppure **autorizzare il sostituto a trattenere le ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi** a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 Febbraio).

Solo il verificarsi della seconda ipotesi configura per il sostituto l'obbligo di esporre nel punto in commento il debito relativo alle imposte ancora dovute. Il predetto debito va indicato al netto degli interessi dovuti dal sostituito (0,50% in ragione di mese). Resta inteso che ove al termine del periodo d'imposta il debito in parola non risulti estinto per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo ovvero per risoluzione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare al sostituito l'ammontare del debito residuo affinché quest'ultimo possa autonomamente provvedere, entro il 16 Gennaio dell'anno successivo, al relativo versamento.

Annotazioni correlate al punto 472

Incapienza della retribuzione in sede di conguaglio - Il sostituto d'imposta nello spazio riservato alle annotazioni deve tuttavia indicare che sulle somme di cui al punto in commento sono dovuti, da parte del sostituito, gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Punto 474- INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO - Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28/2

Va indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 Febbraio 2017 a causa di incapienza in sede di conguaglio di fine anno 2016. Per memoria si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73, l'importo che al temine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Punto 475 - INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO - Irpef da versare all'erario da parte del dipendente

Indicare nel punto in commento l'importo dell'Irpef che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente. Il punto in commento riguarda esclusivamente i ***sostituti d'imposta pubblici***, ovvero le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché gli organi di rango costituzionale che effettuano le ritenute ai sensi dell'articolo 29 del DPR 600/1973. Ai dipendenti loro in forza è, infatti, riconosciuta la possibilità, previa dichiarazione ai medesimi sostituti, di versare autonomamente, in ipotesi di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, il loro residuo debito d'imposta scaturente dall'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 476 - Applicazione maggiore ritenuta

Barrare il punto nell'eventualità in cui il sostituto, oltre ad applicare, su richiesta del percipiente, nel corso dei vari periodi di paga un'aliquota maggiore (ad esempio l'aliquota marginale) rispetto a quelle progressive per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, abbia materialmente operato, sempre previo accordo con il sostituito, nei confronti di quest'ultimo una maggior tassazione come, peraltro, debitamente esplicitata nel precedente **punto 21** della certificazione **CU 2018.** Ciò significa che la richiesta circa l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quelle ordinariamente previste nel corso dei singoli periodi di paga di per sé non crea le condizioni per la barratura del punto in commento atteso che il conguaglio di fine rapporto o di fine anno ristabilisce, per effetto dell'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni annui di reddito, l'ordinario livello di tassazione. Qualora però l'applicazione della maggior aliquota nel corso dei vari periodi di paga dovesse produrre tanto in sede di conguaglio di fine rapporto, quanto di fine anno la formazione di un credito a favore del sostituito e il credito medesimo, sempre previo accordo tra sostituto e sostituito, non fosse oggetto di restituzione, il sostituito avrà scontato l'applicazione di una maggiore ritenuta rispetto a quella ordinariamente dovuta e conseguentemente si renderà necessaria la barratura del punto in commento.

Perché richiedere una maggiore ritenuta – Com'è facile intuire, quanto sopra descritto può scaturire dall'esigenza avvertita tanto dai lavoratori dipendenti, ma anche e soprattutto dai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che spesso intrattengono nel corso dell'anno d'imposta rapporti di lavoro con più committenti, di avvicinare quanto più possibile il livello di tassazione subito in corso d'anno a quello definitivamente applicabile in sede di conguaglio riassuntivo (o di dichiarazione dei redditi) e ciò all'evidente fine di evitare conguagli a debito eccessivamente onerosi per i quali le retribuzioni potrebbero addirittura risultare incapienti a subire il prelievo. In tal senso la mancata restituzione del credito permetterebbe al sostituito di attenuare se non addirittura di evitare il verificarsi delle conseguenze testé paventate.

Punto 477– Casi particolari

Tale campo restringe a tre le situazioni particolari per le quali occorre indicare appositi codici:

- il **cod. A** qualora in applicazione dell'art 11, c. 2 del Tuir alla formazione del reddito abbiano concorso soltanto:
  - redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500 goduti per l'intero anno;
  - redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92;
  - reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Ricorrendo tale ipotesi l'imposta non è dovuta.

- il **cod. B,** in caso di riconoscimento della detrazione minima di euro **1.380** prevista per i **rapporti di lavoro a tempo determinato** da parte dell'art. 13, comma 1, lett. a) del Tuir. Si ritiene che il codice B debba essere indicato a prescindere che la detrazione minima sia stata riconosciuta interamente o che sia stata ragguagliata al periodo di lavoro.

Punto 478 – Quota TFR

In questo punto, di recentissima introduzione, bisogna riportare la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria, già riportata nei punti 1 o 2 della presente Certificazione.

SEZIONE - REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA (PUNTI DA 481 A 483)

Nella sezione denominata *"Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta*, trovano esposizione una serie di redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Si tratta:

- **di talune prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita e di capitale,**
- **dei compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi non residenti.**

La tabella che segue mette in evidenza le diverse fattispecie reddituali soggette a ritenuta a titolo d'imposta e le modalità di compilazione della specifica sezione della certificazione **CU 2017.**

COMPENSI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.	
Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter) dell'articolo 24 del DPR 600/73, la parte imponibile di tali compensi, in luogo dell'applicazione del regime di tassazione ordinario, è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%. Sulla parte imponibile dei compensi in questione non si farà luogo all'applicazione delle addizionali all'Irpef	**Compilazione CU 2018** **PUNTO 481** Reddito imponibile **PUNTO 482** Importo ritenute operate nella misura del 30% sulla parte imponibile dei compensi corrisposti
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA comprese nel maturato dall'1/1/2007	**Compilazione CU 2018** **PUNTO 481** Indicazione del solo ammontare imponibile della prestazione maturata dall'1/1/2007 **PUNTO 482** Importo ritenute operate nella misura del 15% **ANNOTAZIONI** Indicazione (cod. AX) va indicato il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturato dall'1/1/2007

Punto 481 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA - Totale redditi

Indicare in tale punto i seguenti redditi:

- la **parte imponibile** della **prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma periodica riferibile al maturato dal 1/1/2007**

Trattasi dell'importo della prestazione ridotto dei redditi di cui alla lettera g-quinquies dell'art. 44 del TUIR e, in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con l'11% di imposta sostitutiva) della prestazione in forma periodica corrisposta dal fondo pensione riferibile al montante accumulato dal 1/1/07.

– **i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.**

Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter) dell'articolo 24 del DPR 600/73, la parte imponibile di tali compensi, in luogo dell'applicazione del regime di tassazione ordinario, sconta una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%. Al particolare regime impositivo soggiace pure l'eventuale indennità di fine mandato non avendo in tal caso rilevanza la circostanza se l'indennità in parola risulti o meno da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Sulla parte imponibile dei compensi in questione non è dovuta l'applicazione delle addizionali all'Irpef .

– **la parte imponibile della prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma di capitale riferibile al maturato dal 1/1/2007 assoggettata a ritenuta a titolo di imposta.**

Al riguardo, è opportuno precisare che nella sezione "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta" (punti 481-483) andranno indicate soltanto le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, in precedenza esposte nella parte denominata " Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale".

Continueranno, invece, ad essere evidenziate in quest'ultima sezione (punti 801-813) le prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, assoggettate a tassazione separata.

In presenza delle tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero, le istruzioni **CU 2018** precisano che nel punto 481 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia, mentre nelle annotazioni con il codice **BW** dovrà essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettato.

Infine, qualora l'importo evidenziato nella casella 481 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni con il codice **AX** che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Annotazioni correlate al punto 481

Prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma periodica riferibile al maturato dal 1/1/2007
Nello spazio riservato alle Annotazioni con il cod. **AX** deve essere evidenziato anche il periodo di partecipazione alla forma pensionistica dal 1/1/07.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AX	Compensi: tipologia (…), importo (…), ritenute (…) periodo di partecipazione (…); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (…).

Prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma di capitale riferibile al maturato dal 1/1/2007
Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 481 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale è necessario indicare nelle annotazioni, con il cod. **AX,** che si tratta di un' anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AX	Compensi: tipologia (…), importo (…), ritenute (…) periodo di partecipazione (…); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (…).

Nel caso in cui, invece, la prestazione in forma di capitale sia maturata in parte in Italia ed in parte all'estero nelle annotazioni, utilizzando il codice **BW**, dovrà essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (…).

Punto 482 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA – Totale ritenute Irpef

Nel **punto 482** devono essere indicate le ritenute Irpef relative ai redditi assoggettati a tassazione a titolo d'imposta di cui al precedente **punto 481** e precisamente:

- la ritenuta operata nella misura del 30% sulla parte imponibile dei compensi corrisposti a soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la ritenuta operata nella misura del 15% sulle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1/1/2007;
- la ritenuta operata nella misura del 15 % sulle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007.

Tale punto è comprensivo delle ritenute eventualmente sospese di cui al **punto 483.**

Punto 483 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA - Totale ritenute Irpef sospese

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta sui redditi di cui al precedente **punto 481** per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 482** della certificazione **CU.**

Compilazione dei punti da 484 a 492

Nei **punti da 484 a 492** della comunicazione vanno specificati e dettagliati, stante il carattere multirigo di tali punti, i singoli redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, cumulativamente riportati nei precedenti **punti da 481 a 483**.

Punto 484 - "Causale "

Va indicato uno dei seguenti codici:

- **2,** in caso di compensi percepiti da **soggetti non residenti** in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- **3**, in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall' 1/1/2007;

- **4,** in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili.

Punto 485 - "Redditi "

Va indicato l'importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente **punto 484.**

Punto 486 – " Titolo

Nel punto 486 occorre indicare il titolo dell'erogazione della somma erogata sotto forma di capitale di cui al precedente punto 485. In particolare, tale campo dovrà essere compilato indicando una delle seguenti codifiche:
A - in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 252/2005;
B - in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n 252/2005;
C - in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005;
D - in caso di riscatto di cui all'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005;
M - in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a " vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.
Le istruzioni della CU 2017 precisano che nell'ipotesi in cui vengano erogate nell'anno più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota occorre compilare più volte i campi interessati al fine di indicare le diverse erogazioni.

Punto 487- "Ritenute Irpef "

Nel **punto 487** vanno indicate le eventuali ritenute operate sui redditi di cui al precedente punto 307, comprensive di quelle indicate nel successivo **punto 488** (Ritenute Irpef sospese).
Le istruzioni precisano che:
- se nel punto 484 è inserito il codice 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l'importo delle ritenute versato con i seguenti codici tributo: 1001 e 100E.
- se nel punto 484 è inserito un codice diverso da 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l'importo delle ritenute versato con il codice tributo 1018.

Punto 488 - "Ritenute irpef sospese "

Nel punto 488 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 487.

Punto 489 - "Periodo di partecipazione – anni e mesi "

Nel **punto 489** va indicato, espresso in anni e mesi, il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007,sono considerati anche gli anni di iscrizione prima del 2007, computati fino ad un massimo di 15 (circ. n. 70/2007).
Il punto è obbligatorio se il precedente **punto 484** (causale) è impostato a **3** (prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall' 1/1/2007).

Punto 490 – "Aliquote"

Nel punto 490 va indicata l'aliquota applicate alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" che abbiano optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005.

Punto 491– " Anticipazioni reintegrate

Nel punto 491 occorre indicare l'ammontare dell'anticipazione reintegrata.

Punto 492 - " Codice fiscale del sostituto "

Il punto **492** deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie determinanti o meno l'estinzione del precedente sostituto e comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA – Lavoratori socialmente utili (punti da 496 a 501)

Premessa alla compilazione dei punti da 496 a 501

Dallo scorso anno è stata istituita un'apposita sottosezione destinata esclusivamente ai Lavori socialmente utili .

Nei punti da 496 a 501 bisogna, infatti, riportare i i dati relativi ai compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. Sulla parte imponibile dei compensi medesimi deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta applicando l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione vigenti. Come precisato dalla circ. 238/2000, sui compensi per LSU in regime agevolato non competono le detrazioni per lavoro.

Punto 496 - Lavoratori socialmente utili - Quota esente

Nel **punto 496** va indicata la parte dei compensi esclusi dalla tassazione e cioè la quota esente.

Punto 497 - Lavoratori socialmente utili - Quota imponibile

Indicare in tale punto la **parte imponibile** (reddito che eccede complessivamente euro 3.098,74) **dei compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato.**

Punto 498 - Lavoratori socialmente utili - Ritenute Irpef

Nel **punto 498** va indicata la ritenuta operata sulla parte imponibile (quota eccedente l'importo di euro 3.098,74) dei compensi percepiti dai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili in regime agevolato, versato con i seguenti codici tributo: 1001 e 100E.

Punto 499 - Lavoratori socialmente utili - Addizionale regionale all'Irpef

Indicare l'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sulla parte imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Punto 500 - Lavoratori socialmente utili - Totale ritenute Irpef sospese

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta sui redditi di cui al precedente **punto 497** per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative.

Punto 501 - Lavoratori socialmente utili - Totale addizionale regionale all'Irpef

Indicare l'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sulla parte imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

SEZIONE "DATI FISCALI" – COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PECEDENTI (PUNTI DA 511 A 522)

Nei **punti da 511 a 514** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e le relative ritenute operate e sospese.

I suddetti punti devono essere valorizzati anche per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto nel caso di operazioni societarie straordinarie comportamenti il passaggio di dipendenti, nonché nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

Punto 511 – Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni

Indicare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata riferibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR, ad anni precedenti, per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti. Più in particolare trattasi delle medesime fattispecie reddituali che se imputabili all'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione **C.U. 2017** sarebbero confluite nei **punti 1 e/o 2** della medesima certificazione ovverosia redditi di cui all'articolo 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso in cui gli emolumenti arretrati siano totalmente o parzialmente esentati, nei punti 511 e 512 deve essere riportato solo l'ammontare di detti redditi assoggettati a tassazione. In questa ipotesi bisognerà riportare nelle annotazioni (cod. CM) deve essere indicato l'importo del reddito non assoggettato a tassazione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CM	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...)

Punto 512 – Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni

Indicare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, l'ammontare **complessivo** dei redditi assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata riferibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR, ad anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti.
Più in particolare trattasi delle medesime fattispecie reddituali che se imputabili all'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione **CU 2018** sarebbero confluite nel punto 4 della medesima certificazione ovverosia redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) del TUIR.
L'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso in cui gli emolumenti arretrati siano totalmente o parzialmente esentati, nei punti 511 e 512 deve essere riportato solo l'ammontare di detti redditi assoggettati a tassazione. In questa ipotesi bisognerà riportare nelle annotazioni (cod. CM) deve essere indicato l'importo del reddito non assoggettato a tassazione.

Punto 513 - Totale ritenute operate

Indicare l'ammontare **complessivo** delle sole ritenute Irpef (le addizionali all'Irpef, come noto, non sono dovute sugli emolumenti soggetti a tassazione separata) operate sugli emolumenti di cui al precedente **punto 511** della certificazione **CU 2018,** comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 514** della medesima certificazione modello CU per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Tali importi sono quelli versati con i seguenti codici tributo: 1002, 1302, 1602, 1902, 1921, 102E, 115E e 123E.

Assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente ai fini dell'assoggettamento fiscale degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente – In ordine alla corretta assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente ai fini della determinazione dell'aliquota media particolarmente interessanti si rivelano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E del 15 Marzo 2004. A tal proposito appare opportuno rammentare come l'articolo 21 del TUIR, disciplinante l'individuazione dell'imposta per i redditi tassati separatamente, preveda che detta imposta risulta determinata applicando all'ammontare percepito

- l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione
- ovvero per i redditi e le somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) (emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente), c-bis) (indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente) e n-bis (somme conseguite a titolo di rimborso d'imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è

fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti), **l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i predetti redditi sono stati percepiti**.
In entrambe le fattispecie ora elencate vi è, dunque, la necessità di pervenire alla corretta assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente al fine di determinare la corrispondente aliquota media di tassazione.

Tipologia di emolumento soggetto a tassazione separata	Reddito complessivo del biennio anteriore	Aliquote e scaglioni di reddito
Arretrati di lavoro dipendente (articolo 17, comma 1, lett. b del TUIR) corrisposti nell'anno d'imposta 2017	Reddito del biennio **2015 e 2016**.	Applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito in vigore all'1/1/2017

Punto 514 - Totale ritenute sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui al precedente **punto 511** della certificazione **CU 2018** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Punto 515 - "Anno apertura successione "

In ipotesi di corresponsione agli eredi di lavoratori deceduti di emolumenti arretrati, indicare l'anno in cui si è aperta la successione.

Compilazione di punti da 516 a 522

Nei punti da 516 a 522, devono essere indicati per ciascun anno d'imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.
Nel caso in cui i compensi si riferiscono a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righi compilando i punti da 516 a 522 e specificando nel punto 521 il diverso anno di riferimento.

Punto 516 - "Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni"

Vedi precedente **punto 511** con la sola variante di dover parcellizzare il compenso **in relazione ai diversi periodi d'imposta** cui lo stesso si riferisce. Qualora il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente **punto 511** dovrà essere replicato nel punto in commento. Il punto non può essere compilato se è presente il successivo punto **517.**

Punto 517 - "Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni"

Il punto va compilato come al precedente **punto 512** con la variante di dover parcellizzare il compenso in relazione ai diversi periodi d'imposta cui lo stesso si riferisce. Nell'ipotesi in cui il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente **punto 512** dovrà essere replicato nel punto in commento. Il punto non può essere compilato se è presente il precedente **punto 516.**

Punto 518 - "Ritenute operate"

Come al precedente **punto 513** con la variante di dover parcellizzare le ritenute operate in relazione ai diversi periodi d'imposta cui le stesse si riferiscono. Nell'ipotesi in cui il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente **punto 513** dovrà essere replicato nel punto in commento.

Punto 520 - "Detrazioni (art.21, comma 4 del T.U.I.R) "

Nel punto 520 vanno indicate le eventuali residue detrazioni di imposta relative all'anno in cui l'arretrato avrebbe dovuto percepire dal dipendente qualora le stesse non siano state utilizzate per mancata capienza d'imposta.

Punto 521 - "Periodo d'imposta "

Indicare l'anno d'imposta cui l'emolumento arretrato si riferisce.

Punto 522 - "Codice fiscale del sostituto "

In caso di operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti, indicare nel punto in commento il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato l'intero ammontare o una parte degli emolumenti arretrati.

SEZIONE "DATI FISCALI" – DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI – REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA

Premessa alla compilazione della sottosezione "redditi assoggettati a tassazione ordinaria"

Nel caso in cui i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella presente certificazione unica, dovrà essere compilata la presente sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto.
Le modalità di compilazione che andremo a vedere dovranno essere seguite anche qualora:
-si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
-si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
-nell'ipotesi di successione mortis causa, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.
Le istruzioni di quest'anno precisano che la sezione in commento deve essere compilata anche dai sostituti che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo nel caso in cui conguaglino somme precedentemente comunicate da altri sostituti in base a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2 del DPR n. 600/1973.
Tenuto conto della reintroduzione strutturale della normativa sulla detassazione dei premi di risultato, l'Agenzia delle entrate chiarisce anche nell'ipotesi in cui le somme erogate da un precedente sostituto sotto forma di premio di risultato siano state assoggettate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate a tassazione ordinaria, l'indicazione di tali somme dovrà essere riportata in questa sezione nei punti 531 o 532 e nella sezione "somme erogate per premi di risultato", nei campi da 583 a 591.

Punto 531 - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA - Totale redditi conguagliato già compreso nel p. 1

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 1 della certificazione **CU 2018.**
La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 532- REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA- Totale redditi conguagliato già compreso nel p. 2

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 2 della certificazione **CU 2018.**
La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 533 - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA - Totale redditi conguagliato già compreso nel p. 3

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, c. 3 e 4 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 3 della certificazione **CU 2018.**
La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 534 - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA - Totale redditi conguagliato già compreso nel p. 4

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 5 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 4 della certificazione **CU 2018.**

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 535 - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA - Totale redditi conguagliato già compreso nel p. 5

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5-bis del TUIR., il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 5 della certificazione **CU 2018.**

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 536 – Codice fiscale

Indicare il codice fiscale dell'eventuale altro soggetto erogante al lavoratore altri redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei quali il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni connesse al conguaglio di fine anno.

ATTENZIONE: nel caso in cui non ci siano premi di risultato da conguagliare a tassazione ordinaria la somma dei punti 531 e 532 dovrà coincidere con la somma dei punti 538 e 539 per tutti i moduli compilati.

Punto 537 – Causa

In questo bisogna indicare la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella N posta nell'Appendice delle istruzioni.

TABELLA N - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	8	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo conguagliati a seguito di comunicazione effettuata in base a quanto stabilito dal comma 2 articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973
3	Indennità erogate dall'INAIL	9	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto
4	Indennità erogate dall'INPS		
5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)	11	Altro

Con il codice 1 si identifica esclusivamente l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto mentre con il codice 9 viene gestita l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del prevedente sostituto.

Punto 538 - Reddito conguagliato già compreso nel punto 1

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 1, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 539 - Reddito conguagliato già compreso nel punto 2

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 2, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 540 - Reddito conguagliato già compreso nel punto 3

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 3, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 541 - Reddito conguagliato già compreso nel punto 4

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 4, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 542 - Reddito conguagliato già compreso nel punto 5

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 5, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 543 - Ritenute

Indicare l'ammontare delle ritenute IRPEF operate da altro soggetto del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 544 - Addizionale regionale

Indicare nel punto in commento l'ammontare delle addizionali regionali all'IRPEF operate da altro soggetto comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 548.

Punto 545- Addizionale comunale acconto 2017

Qualora il sostituto abbia tenuto conto, in occasione delle operazioni di conguaglio, di altri redditi erogati da altri soggetti va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2017 trattenuta da altro datore di lavoro, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 549.

Punto 546 - Addizionale comunale saldo 2017

Qualora il sostituto abbia tenuto conto, in occasione delle operazioni di conguaglio, di altri redditi erogati da altri soggetti va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2017 trattenuta da altro datore di lavoro comprensivo di quello eventualmente indicato al **punto 550**.

Punto 547 - Ritenute sospese

Vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel **punto 543**.

Punto 548– addizionale regionale sospesa

Nel punto 548 va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 544.

Punto 549 – addizionale comunale a saldo sospesa

In questo punto va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al **punto 545**.

Punto 550– addizionale comunale in acconto sospesa

In questo punto va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al **punto 546**.

- REDDITI ESENTI (erogati da altri soggetti in caso di conguaglio complessivo)

In questi punti bisogna indicare, in caso di conguaglio complessivo, i codici e l'ammontare dei redditi esenti eventualmente erogati al sostituito da un altro soggetto.

Punto 551 - redditi esenti – codice

In questo punto bisogna riportare uno dei seguenti codici, relativi ai redditi esenti:

1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009;
2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238.
5 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile corrisposte (30% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015.

Punto 552 - redditi esenti - ammontare

In questo punto occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 551.

Punto 553 - redditi esenti – codice

Nel punto 553 bisogna inserire uno dei seguenti codici:
3 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
4 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
6 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
7 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;
8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS.

Punto 554 - redditi esenti - ammontare

In questo punto occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 553.

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI –LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Punti da 561 a 566 – Lavoratori socialmente utili

Nei **punti da 561 a 566** vanno specificati i dati relativi ai compensi per lavori socialmente utili, erogati da altri sostituti e percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze).

ATTENZIONE- in caso di compilazione di questa sezione bisogna indicare nel punto 536, il codice fiscale del soggetto che ha erogato i suddetti redditi.

LA SEZIONE PER I PREMI DI RISULTATO

Novità del modello CU 2018

Il Modello di quest'anno (2018), nella sezione relativa ai Premi di Risultato, ha subito alcune modifiche tra le quali si segnalano:
- una nuova, parziale, numerazione delle caselle;
- Introduzione dei punti 574 e 584 che sono da compilare nelle ipotesi in cui il dipendente abbia scelto di convertire il premio in un benefit costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005.

- introduzione delle caselle 575 e 585 che sono da compilare nelle ipotesi in cui il dipendente abbia scelto di convertire il premio in un benefit costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir. L'importo di tale contribuzione è, tuttavia, già indicato rispettivamente nei punti 573 e 583;

- introduzione dei punti 579 e 589 nei quali occorre riportare le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato. L'art. 1, comma 184 della legge 208/2015 ha previsto, in tale ipotesi la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l'assoggettamento all'imposta sostitutiva.

Le istruzioni precisano che in caso di precedenti rapporti ai fini della compilazione della sezione in commento il sostituto che rilascia la certificazione unica deve tenere conto dei dati relativi ai premi di risultato erogati dai precedenti sostituti.

Punti 571 e 581 – Codice

Nei **punti 571 e 581** di nuova introduzione, deve essere riportato uno dei seguenti codici:
- 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;
- 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi.

Punt 572 e 582 - Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva

Nei punti **punto 572 e 582** il sostituto d'imposta dovrà riportare l'ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento.

Punti 573 e 583 – Benefit

Nei **punti 573 e 583** occorre indicare l'ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto «forma di benefit».

ATTENZIONE: Le istruzioni di quest'anno precisano che nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005 occorre riportare nei **punti 574** e **584** l'importo di tale contribuzione, già compreso nei punti 573 e 583. Mentre, nel caso in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir occorre riportare nei **punti 575** e **585** l'importo di tale contribuzione, già compreso nei punti 573 e 583.

Punti 574 e 584 – di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari

Nella ipotesi in cui il dipendente abbia scelto di convertire il premio in un benefit costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005 occorre riportare nei **punti 574** e **584** l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato rispettivamente nei punti 573 e 583.

Si ricorda che i suddetti contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Invece, i contributi per previdenza complementare versati in sostituzione dei premi ma in misura eccedente i limiti agevolabili concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e potranno essere dedotti fino al limite 5.164,57, come previsto dalla lett) e-bis, comma 1 dell'articolo 10 del Tuir.

La compilazione dei suddetti punti suddetti va coordinata con la sezione “Previdenza complementare” di cui ai punti da 411 a 427, in quanto:

- nei predetti punti 574 e 584 vanno indicati gli importi dei versamenti nel limite di importo agevolabile;
- nella sezione “Previdenza complementare” vanno gestiti gli eventuali importi eccedenti i limiti riguardanti il welfare ed in relazione al relativo trattamento fiscale subito.

Esempio 1

- Premio di € 3.000 convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 5.164,57;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 5.164,57;

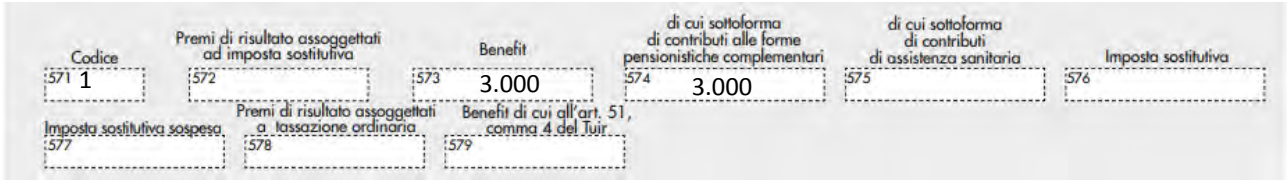

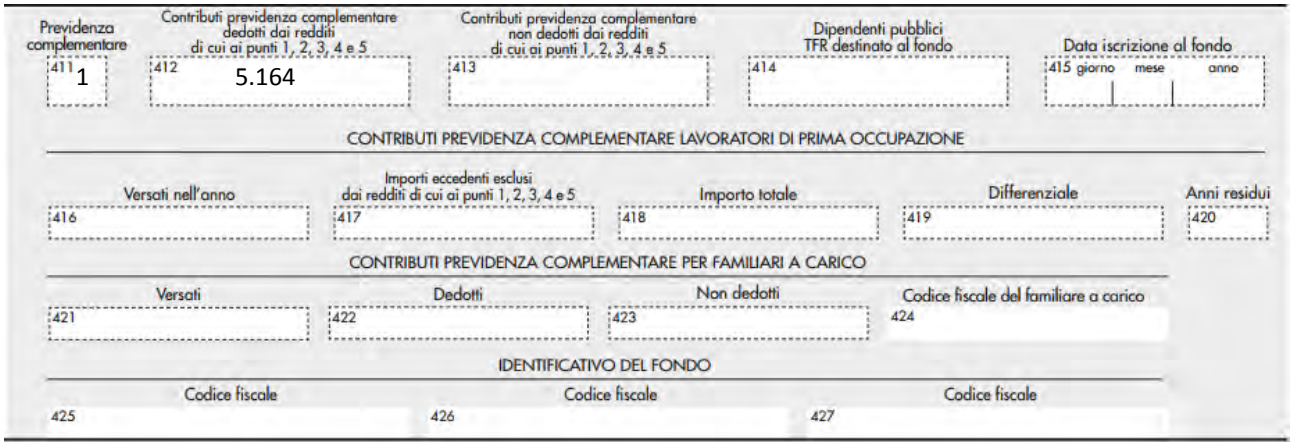

Esempio 2

- Premio di € 3.500 convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 5.164,57;
- Soglia del beneficio: € 3.000
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 5.164,57.

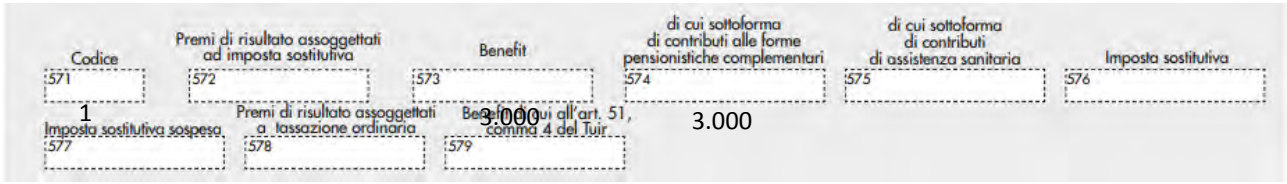

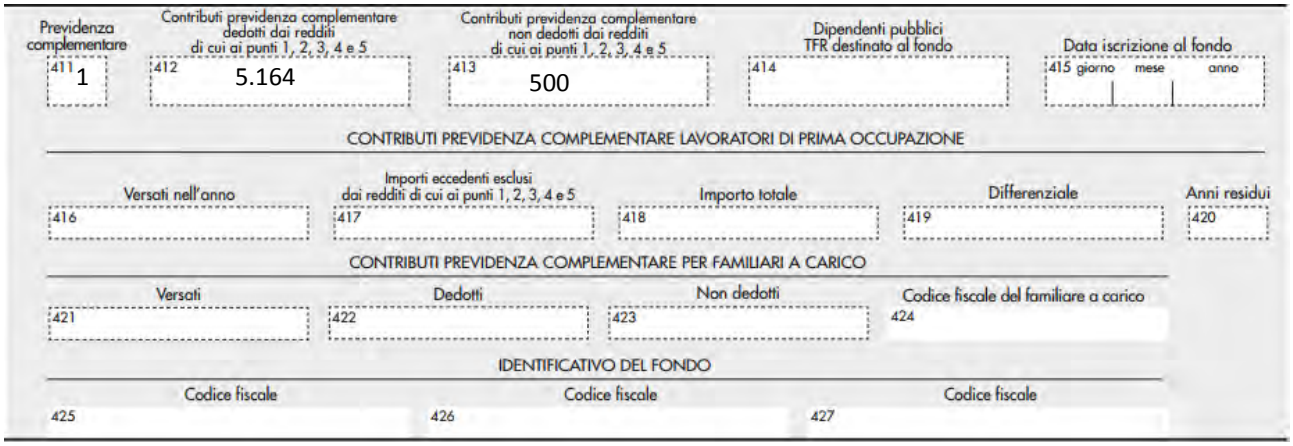

Esempio 3

- Premio di € 3.500 convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 5.164,57;
- Soglia del beneficio: € 3.000
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 2.000;

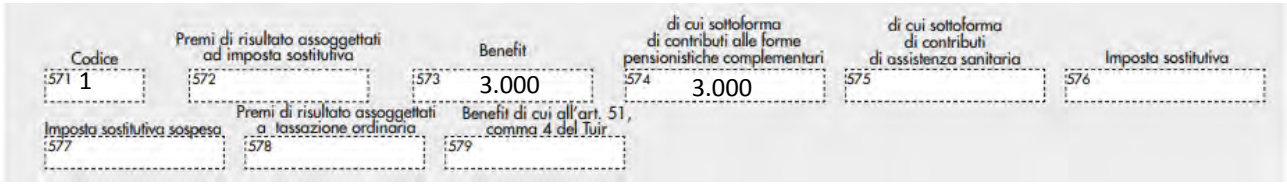

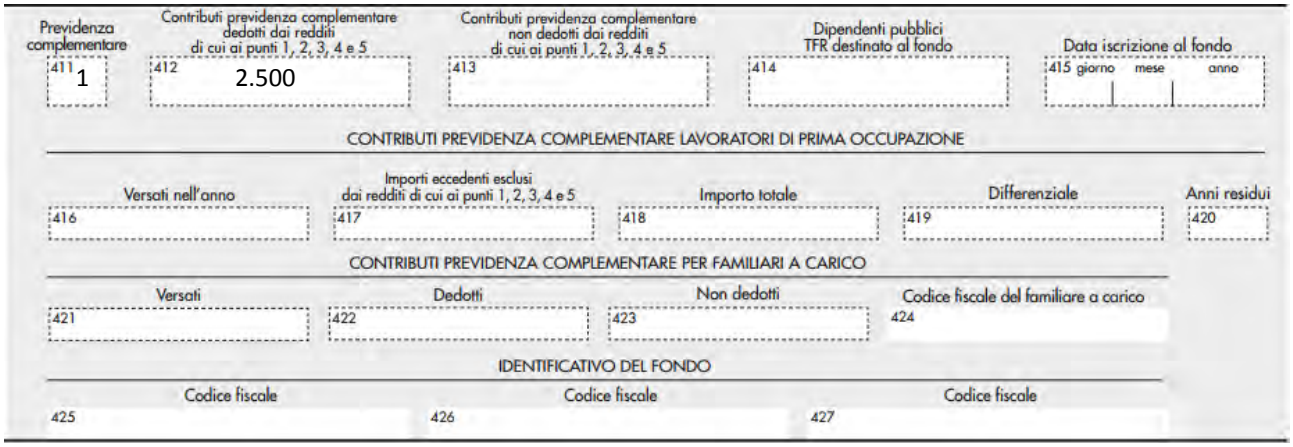

Esempio 4

- Premio di € 4.000 convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 5.164,57;
- Soglia del beneficio: € 3.000
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 4.500;

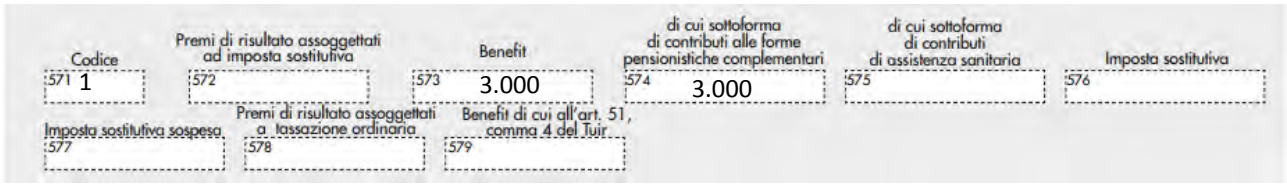

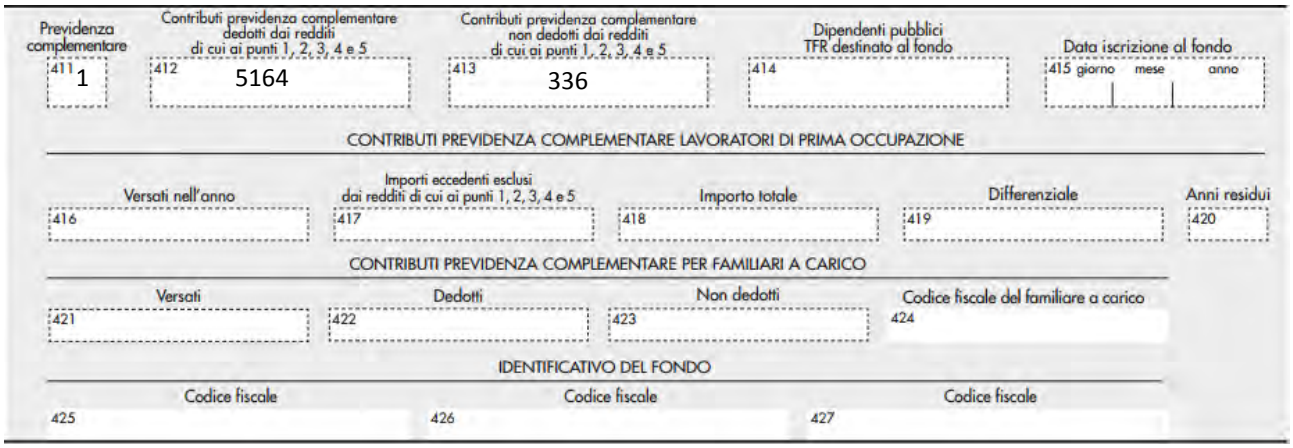

Punti 575 e 585 – di cui sotto forma di contributi di assistenza sanitaria

Nella ipotesi in cui il dipendente abbia scelto di convertire il premio in un benefit costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir occorre riportare nei **punti 575** e **585** l'importo di tale contribuzione, già compreso nei punti 573 e 583.
Si evidenzia che le spese rimborsate relative ai suddetti contributi che non hanno concorso a formare il reddito non saranno deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che la L. 232/2016 ha stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% i contributi di assistenza sanitaria versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti il limite di 3.615,20.

Esempio 1

- Premio di € 3.000 convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 3.615,20;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 3.615,20;

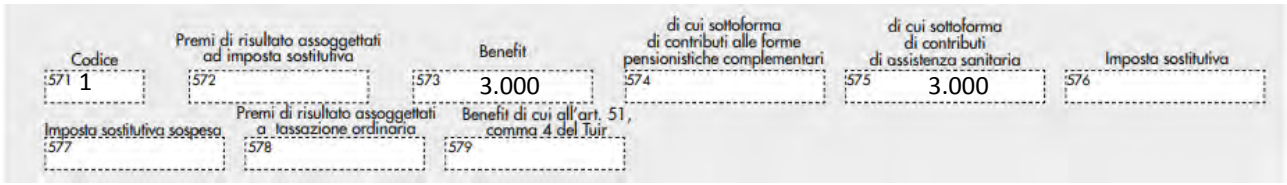

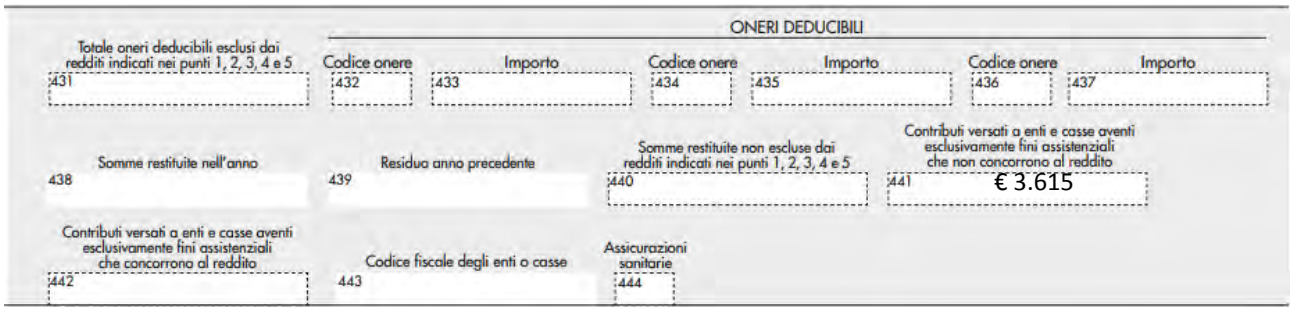

Esempio 2

- Premio di € 4.000 convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 3.615,20;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 3.615,20;

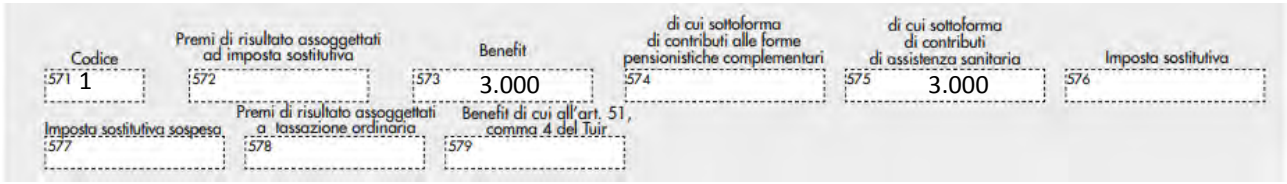

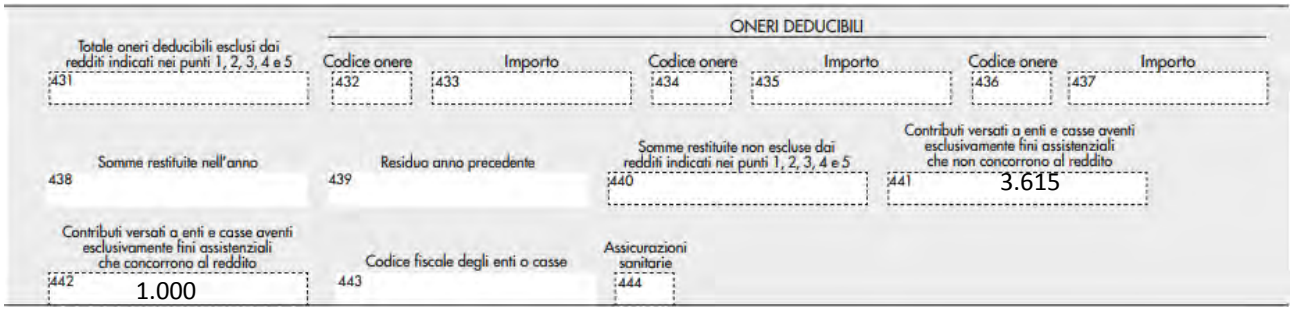

Esempio 3

- Premio di € 4.000 convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 3.615,20;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 1.000;

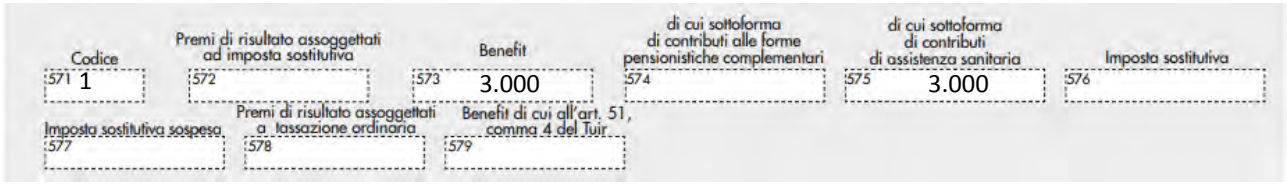

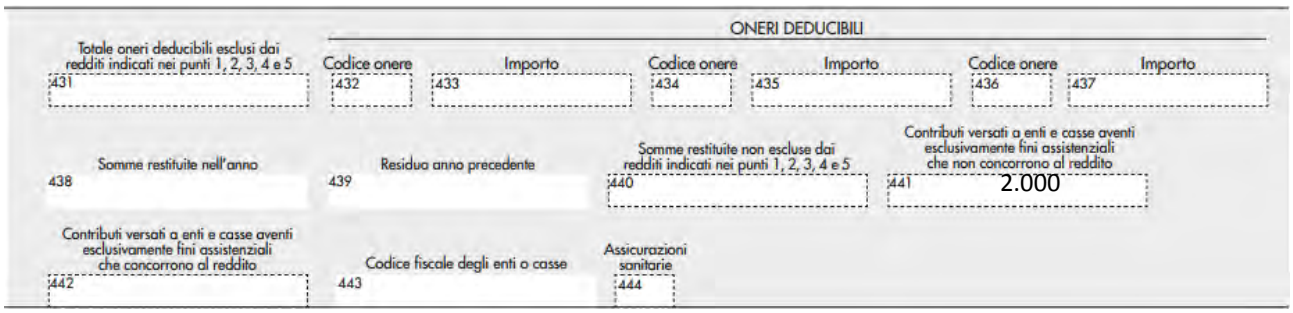

Esempio 4

- Premio di € 5.000 convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 3.615,20;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a €2.000;

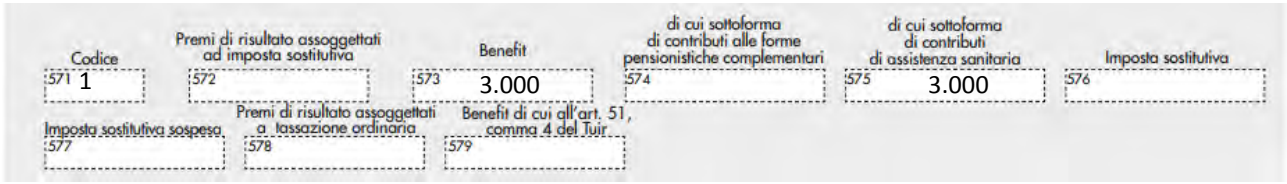

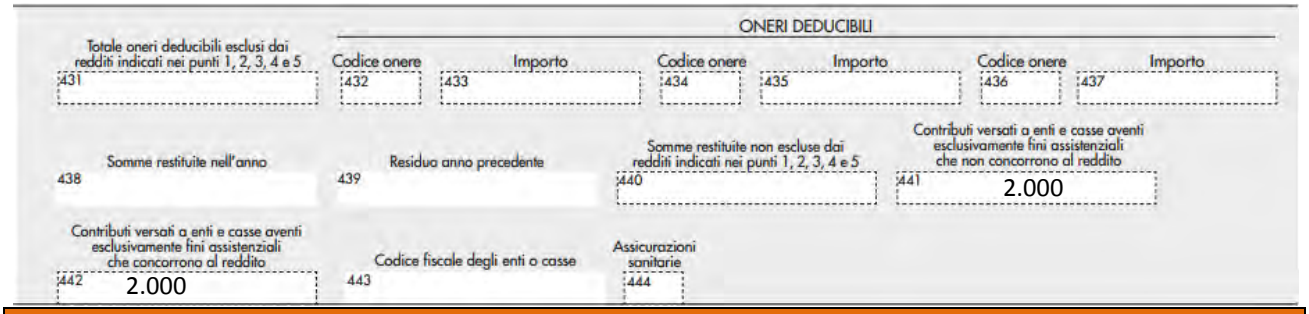

Punti 576 e 586 – Imposta sostitutiva

I **punti 576 e 586** devono essere valorizzate con l'imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull'importo indicato ai **punti 572 e 582**.

Le Istruzioni del modello di quest'anno precisano che nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 579, 582, 583 e 589 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581.

Punto 577 e 587 – Imposta sostitutiva sospesa

I **punti 577 e 587** accolgono l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato ai **punti 576 e 586**.

Punto 578 e 588 – Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria

Nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non eccedenti i 3000 euro o 4000 euro, tale importo **oltre ad essere riportato nel punto 1 della presente certificazione**, dovrà essere indicato anche nei **punti 578 e 588**.
Nell'ipotesi in cui il sostituito abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 579, 583, 588 e 589 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581. Il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.

Punti da 579 a 589 – Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir

In questi nuovi punti occorre riportare le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato. L'art. 1, comma 184 della legge 208/2015 ha previsto, in tale ipotesi la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l'assoggettamento all'imposta sostitutiva.
Si ricorda che le somme e i valori di cui al comma 4, dell'articolo 51 del Tuir concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono colpiti dall'imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui gli stessi siano fruiti in sostituzione, anche parzialmente e per scelta del lavoratore, delle somme di cui al comma 182 della Legge della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Esempio 1

- Premio di € 1.000 convertito interamente in benefit auto, assoggettato a tassazione ordinaria.

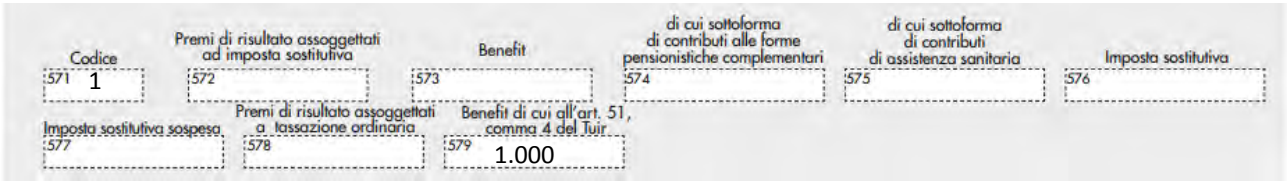

Compilata annotazione cod. AH.

Esempio 2

- Premio di € 2.000 convertito in benefit auto per € 1.000, assoggettato a tassazione ordinaria;
- 1.000 euro in denaro assoggettato a tassazione sostitutiva.

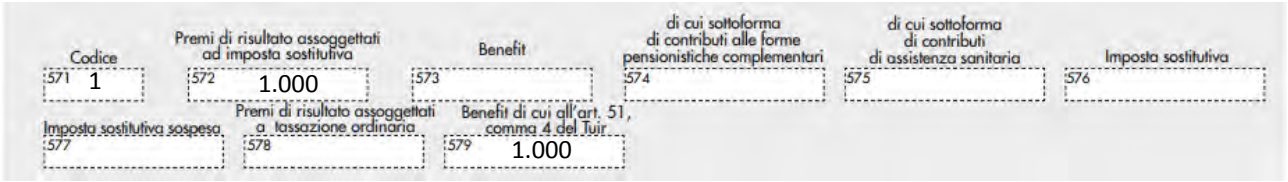

Compilata annotazione cod. AH.

Punti da 591 a 602 – Premi erogati da altri sostituti

Nei **punti da 591 a 602** vanno specificati i dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti.
Il **punto 591** accoglie l'importo delle somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.
Nel **punto 592** va indicato l'importo delle somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.
Nel **punto 595** occorre riportare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.
Le istruzioni precisano che nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l'intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 595 (codice fiscale del precedente sostituto) e 601 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria). Le istruzioni di quest'anno precisano che l'importo indicato al punto 602 è già compreso ni punti 538 o 539.

ATTENZIONE: Le stesse modalità di compilazione essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

I RIFLESSI SUL PUNTO 1 DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

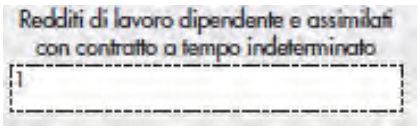

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate specificano che nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non eccedenti i 3000 euro o 4000 euro, tale importo **oltre ad essere riportato nel punto 1 della presente certificazione**, dovrà essere indicato anche nei punti 578 e 588. Nell'ipotesi in cui il sostituito abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 579, 583, 588 e 589 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581.
IL sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.

Esempi di compilazione (cfr. Istruzioni Agenzia delle Entrate)

ESEMPIO 1: Conguaglio somme per premi erogate da altro sostituto

Dati contenuti nella CU da conguagliare

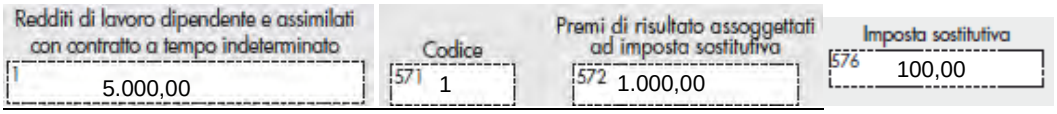

Dati del sostituto che conguaglia
Somme erogate per premi dal sostituto d'imposta che conguaglia, il quale ha previsto il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (codice 2):
Somme per premi = euro 1.800
Redditi per lavoro dipendente a contratto a tempo indeterminato = euro 12.000
Dati di Calcolo COMPLESSIVI
Totale somme erogate per premio = 2.800 (1.000 + 1.800)
Massimo importo agevolabile = 2.000
Importo già assoggettato a tassazione sostitutiva dal precedente sostituto da assoggettare a tassazione ordinaria = 800

COMPILAZIONE CU 2018

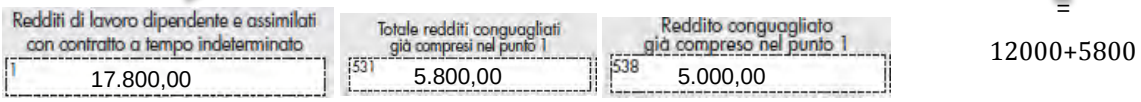

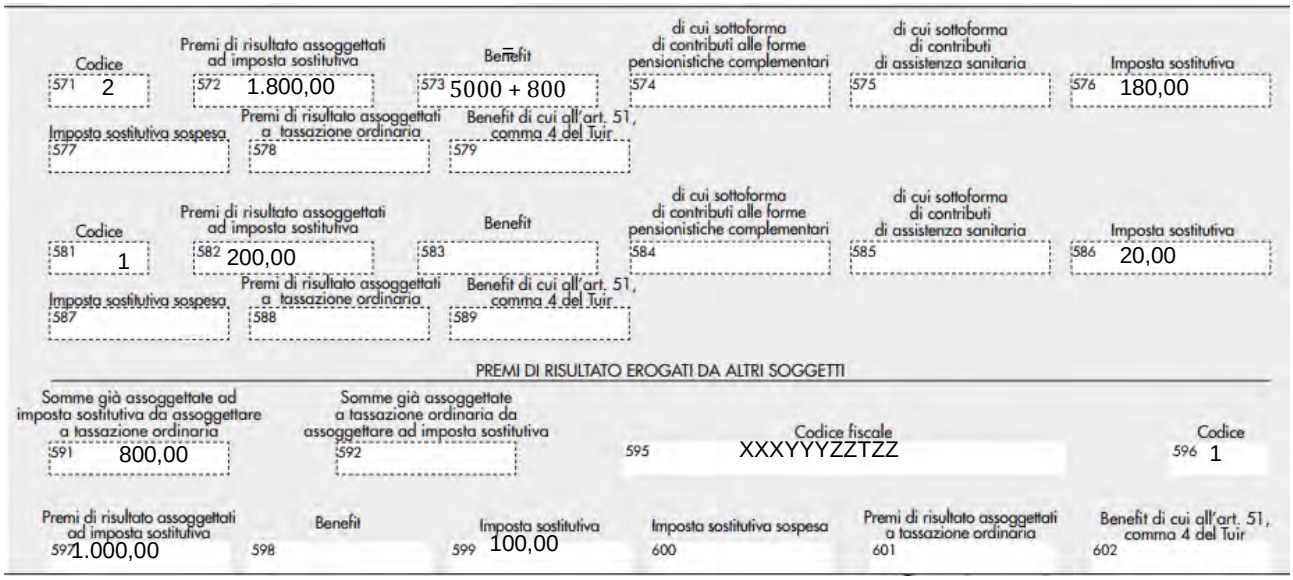

ESEMPIO 2: Conguaglio somme per premi erogate da altro sostituto

Dati contenuti nella CU da conguagliare

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Benefit
1 8.000,00	571 1	572 800,00	576 80,00	573 200,00

Dati del sostituto che conguaglia

Somme erogate per premi dal sostituto d'imposta che conguaglia, il quale ha previsto il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (codice 2):
Somme per premi = euro 1.600 + 600 di benefits →TOTALE: 1.600 euro
Redditi per lavoro dipendente a contratto a tempo indeterminato = euro 12.000

Dati di Calcolo COMPLESSIVI

Totale somme erogate per premio = 3.200 (2.200 + 1.000);
Massimo importo agevolabile = 2.200;
Totale importo benefits = 800 (600+200);
Importo complessivamente assoggettabile ad imposta sostitutiva = 1.400 (2.200-800);
Importo dei premi da assoggettare a tassazione ordinaria 1.000, di cui 800 già assoggettati a tassazione sostitutiva dal precedente sostituto.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1	Reddito conguagliato già compreso nel punto 1
1 21.000,00	531 8.800,00	538 8.000,00
=	=	
12200+8000+800	8000 + 800	

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571 2	572 1.400,00	573 800,00	574 140,00	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	**Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria**	**Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir**			
577	578	579			

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
581	582	583	584	585	586
Imposta sostitutiva sospesa	**Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria**	**Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir**			
587	588	589			

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Codice fiscale	Codice
591 800,00	592	595 XXXYYYZZTZZ	596 1

Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir
597 800,00	598 200,00	599 80,00	600	601	602

CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE

Punti 611 e 613 – casi particolari – operazioni straordinarie

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale 611	Vedere istruzioni 612	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo 613

In caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto nel punto nel **punto 611** va riportato il codice fiscale di quest'ultimo.
Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà barrare la casella presente nel **punto 612**.

Quest'anno la sezione presenta un nuovo punto, il n. 613. Con riferimento a tale nuovo punto, le istruzioni precisano che il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il **punto 613**.

SEZIONE "DATI FISCALI" – DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

Nella Certificazione Unica è presente una sezione, relativa ai dati del coniuge e degli eventuali familiari a carico del percipiente, che sostituisce i dati da indicare nell'annotazione BO.
Le istruzioni relative a tale sezione ricalcano quelle del modello 730 anche se sembrano meno dettagliate.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	Relazione di parentela					Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C	1	Coniuge			4	5			
2	F1		Primo figlio	D	3			6	7	8
3	F		A	2	D					
4	F		A		D					
5	F		A		D					
6	F		A		D					
7	F		A		D					
8	F		A		D					
9	F		A		D					
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose				%					

Compilazione del rigo relativo al codice

Nel **rigo 1** bisogna inserire i dati relativi al coniuge, secondo le seguenti modalità di compilazione:

Colonna 1→ barrare la casella 'C'.
Colonna 4 (Codice fiscale) → indicare il codice fiscale del coniuge.
Colonna 5 (N. mesi a carico)→ Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2017.
In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2017, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2017, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

ATTENZIONE

Nelle istruzioni di quest'anno l'Agenzia, ha chiarito che *l'indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico.*

Ulteriore novità riguarda i riflessi prodotti dalle norme sulle Unioni Civili, in quanto nelle istruzioni si legge che:

Si precisa che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Compilazione dei righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Nei **righi dal 2 al 5** bisogna inserire i dati relativi ai figli e agli altri familiari a carico.

Nello specifico, nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio secondo le seguenti modalità di compilazione:

Colonna 1→ barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo.
Colonna 2→ barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3→ barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'.
Si ricorda che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4 (Codice fiscale)→ indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.
Colonna 5 (N. mesi a carico)→ indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2017). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2017, riportare il numero dei mesi corrispondenti.
Colonna 6 (Minore di 3 anni)→ indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2016, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2017, indicare '5'.
Colonna 7 (Percentuale di detrazione spettante)→ indicare la percentuale di detrazione spettante.
In particolare nella casella di colonna 7 bisogna indicare, per ogni figlio a carico:
-'100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno.
Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare distinti righi esponendo sia la detrazione spettante come figlio esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.
Invece, per ogni altro familiare a carico bisogna seguire la seguente modalità di compilazione:
– '100' se l'onere grava per intero;
– la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone.
Colonna 8→ (detrazione 100% affidamento figli)→ la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.
Rigo 10→ (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli)→: è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.
In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2).
La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

LA SEZIONE PER I RIMBORSI DERIVANTI DAL WELFARE AZIENDALE

Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importantissime novità in tema di welfare aziendale e premi di produttività, modificando in maniera rilevante diversi articoli del TUIR. Per quanto riguarda il tema del Welfare aziendale, la più grande novità riguarda l'aggiunta delle lettere f), f-bis) ed f-ter) al comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, che analizzeremo di seguito.

Lettera f): il welfare per i dipendenti
Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:
Art. 51, c. 2, l. f)
"l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 ***dell'articolo 100****"*

Art. 100, c. 1
"[…]educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto."
Come si può ben vedere, sono completamente esclusi da imposizione fiscale e contributiva il valore delle opere o dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente per finalità educative, di istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o di culto.
Tale regime di vantaggio non è però illimitato, in quanto soggiace alle seguenti, e specifiche, condizioni:

VOLONTARIETA' O ACCORDO
1) le opere e/o i servizi utilizzati dal dipendente devono essere riconosciuti dal datore di lavoro **volontariamente o in conformità** a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale;

VALORI NON CONCORRENTI

NON DISCRIMINAZIONE, CATEGORIE, GENERALITA'
2) le opere e/o i servizi devono essere riconosciuti alla **generalità o a categorie** di dipendenti.

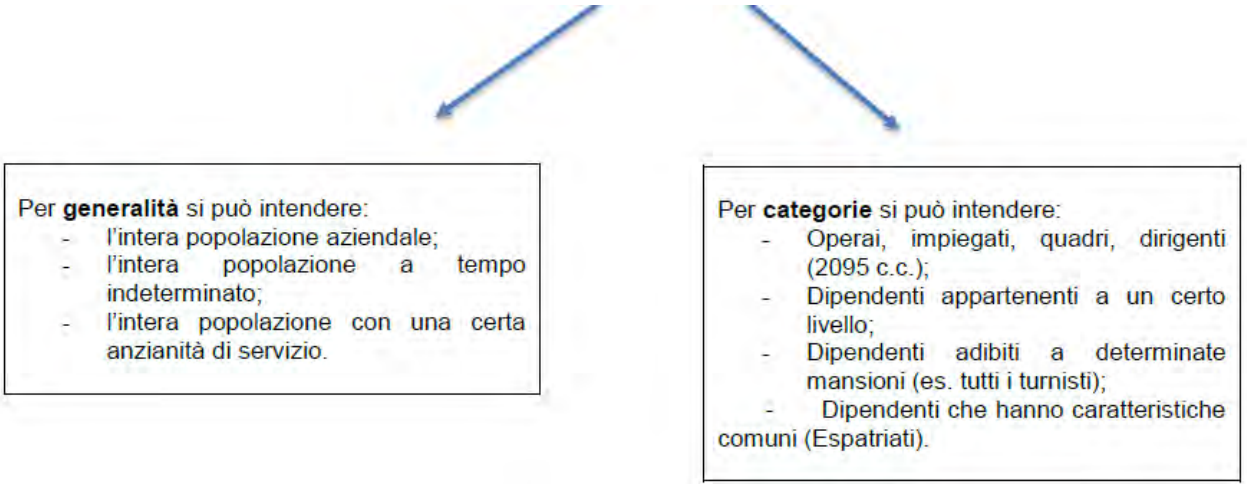

Si ricorda che l'esclusione dalla tassazione opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda (Ris. Agenzia Entrate 34/E 2004).

Lettera f-bis): il welfare anche per i familiari dei dipendenti
Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:

Art. 51, c. 2, l. f-bis)
*"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei **familiari** indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari."*
La nuova lettera f-bis del comma 2 dell'articolo 51 consente l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di educazione e istruzione erogati ai familiari dei dipendenti.

Ma chi sono i **familiari** che possono fruire dei servizi di welfare aziendale?

FAMILIARI DEL DIPENDENTE

- Coniuge
- Figli
- Altri familiari art. 433 c.c.:
- genitori e ascendenti prossimi
- Generi e nuore
- Suocera e suocero
- Fratelli e sorelle

La precedente versione di tale norma era la seguente:
"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari."
Come si può vedere da un confronto tra le due norme, la nuova versione è molto più articolate e più vantaggiosa, prevedendo una più ampia offerta di servizi.

Lettera f-ter): il welfare aziendale a favore dei familiari anziani del dipendente
Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:
"le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12"
Il legislatore, al fine di tutelare gli anziani ed i soggetti non autosufficienti, ha previsto la possibilità, per il datore di lavoro, di istituire appositi servizi di welfare aziendale.

Documenti di legittimazione
Altra novità è la disposizione secondo cui l'erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, intese come welfare aziendale o come classici "benefits" di cui al comma 3 dell'articolo 51 comma 3 del TUIR (in assenza dei requisiti di cui alle lettere f, f-bis, f-ter), può avvenire tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Welfare aziendale sulla certificazione unica 2017
Già dallo scorso anno il welfare aziendale ha fatto il suo debutto all'interno della certificazione unica Certificazione Unica.
La sezione introdotta con la CU 2017 era denominata "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR". Tale sezione è destinata alcune delle somme erogate dal datore di lavoro, esenti sia fiscalmente che previdenzialmente.

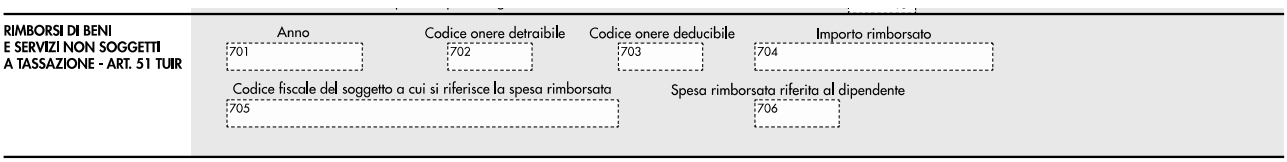

Per **quest'anno,** invece, sono state previste due sezioni, la prima "sezione sostituto dichiarante", nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU, la seconda "sezione altri sostituti", nella quale

devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi in cui si stia effettuando il conguaglio delle CU.

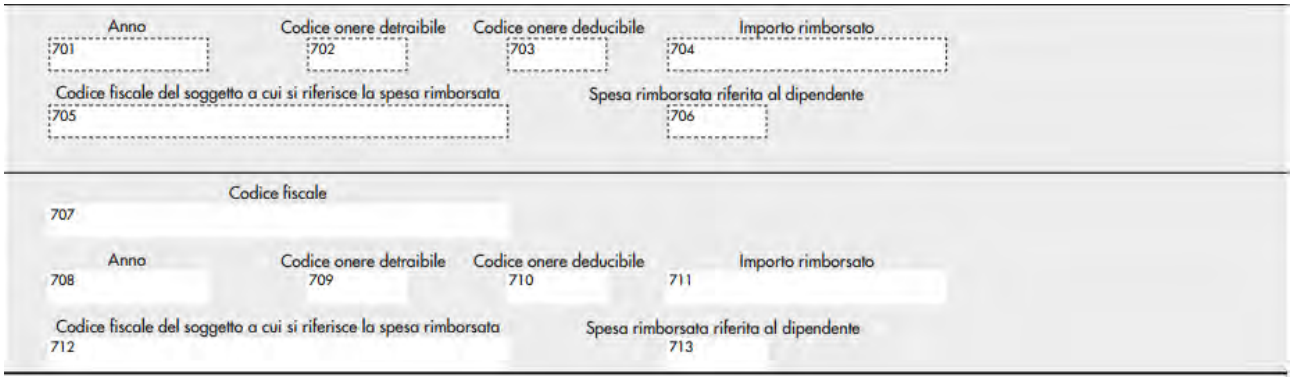

Le istruzioni per giustificare la presenza della nuova sotto-sezione, precisa che *qualora si proceda al conguaglio di CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto prevedendo l'indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata*.
La finalità delle indicazioni presenti nelle due sezioni è quella di evitare che il dipendente che ha ottenuto il rimborso di alcune spese, legate a istruzione dei familiari o all'assistenza, possa fruire della detraibilità o deducibilità della spesa sostenuta in sede di dichiarazione. Sostanzialmente, l'Agenzia vuole questi dati al fine di verificare che le spese rimborsate non vengano considerate come sostenute dal sostituito, così come avviene con le spese mediche rimborsate da un fondo sanitario.
In particolare il dipendente nell'anno 2017 potrebbe avere ricevuto dal datore di lavoro rimborsi in virtù della lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR:
(f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Alcuni delle somme rimborsabili al dipendente per effetto della lettera f-bis), quando sostenute dal contribuente sono destinatarie della detrazione del 19%. Proprio tali tipologie vengono evidenziate sulla certificazione unica 2017; in particolare nella casella 702 potrà essere indicato uno dei seguenti codici:
• 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
• 13, spese di istruzione universitaria;
• 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
• 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
• 33, spese per asili nido.
E' da notare che i codici coincidono con quelli presenti nelle istruzione del modello 730/2018, per la compilazione del quadro 'E' sezione 1, dedicata agli oneri detraibili.
La casella 703 è dedicata agli oneri deducibili rimborsati dal datore di lavoro. In tal caso l'unico onere di cui è richiesta l'indicazione, tramite il codice 3, p quello relativo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti. Tale rimborso potrebbe essere stato riconosciuto dal sostituto di imposta per effetto della lettera f-ter) del citato comma 2:
(f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12.

Punto 701– anno

In questo punto va indicato l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto.

Punto 702– Codice onere detraibile

In questo punto va indicato uno dei seguenti codici relativi all'onere detraibile rimborsato:
• 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria
• 13, spese di istruzione universitaria
• 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
• 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi
• 33, spese per asili nido.

Punto 703 – Codice onere deducibile

In questo punto occorre indicare il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Punto 704 – Codice onere deducibile

Nel **punto** va indicato l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703.

Punto 705 – Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata

Il punto deve essere compilato qualora la spesa rimborsata non si riferisca al dipendente ma ad altro soggetto.

Punto 706 – Spesa rimborsata riferita al dipendente

Ovviamente, nel caso in cui la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere utilizzato il **punto 706.**

Sottosezione punti da 707 a 713

Dalle istruzioni del modello si può evincere la nuova sezione deve essere compilata solo nei casi in cui vengano conguagliate CU in cui risultino compilati i punti da 701 a 706. Di conseguenza la nuova sottosezione non deve non debba essere compilata in presenza di conguaglio di altre CU ma in assenza di dati nei punti da 701 a 706.

Punti da 707 a 713 - SEZIONE ALTRI SOSTITUTI

Le istruzioni di quest'anno precisano che nei casi in cui si proceda al conguaglio di CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto prevedendo l'indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata.
Nel punto 707 occorre riportare il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta che ha proceduto al rimborso.
Nei punti da 708 a 713 occorre indicare il dettaglio del rimborso effettuato.
Nelle annotazioni (con il codice CP) il sostituto che rilascia la CU conguagliante dovrà dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti dei quali si è tenuto conto nella compilazione della presente sezione.

Esempio

Si ipotizzi che il sostituto Alfa nel 2017 ha operato un rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro, non soggetto a tassazione per la disciplina sul welfare aziendale. Poco prima del conguaglio il dipendente Beta consegna al sostituto Alfa una CU in cui risulta compilata come segue la sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR" mentre non risulta compilata la sezione "oneri detraibili":

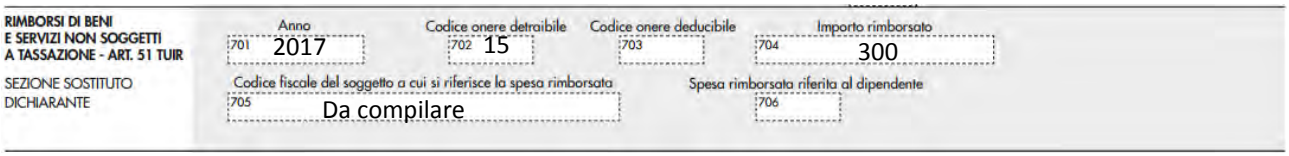

Cu sostituto che conguaglia

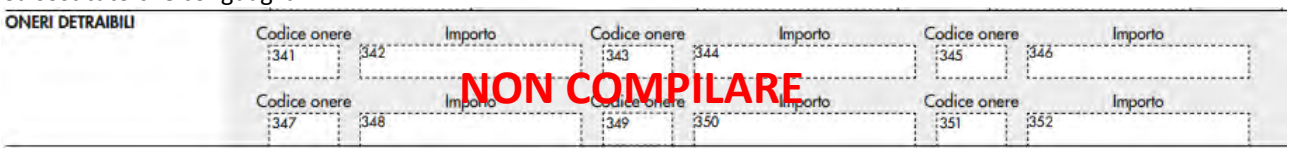

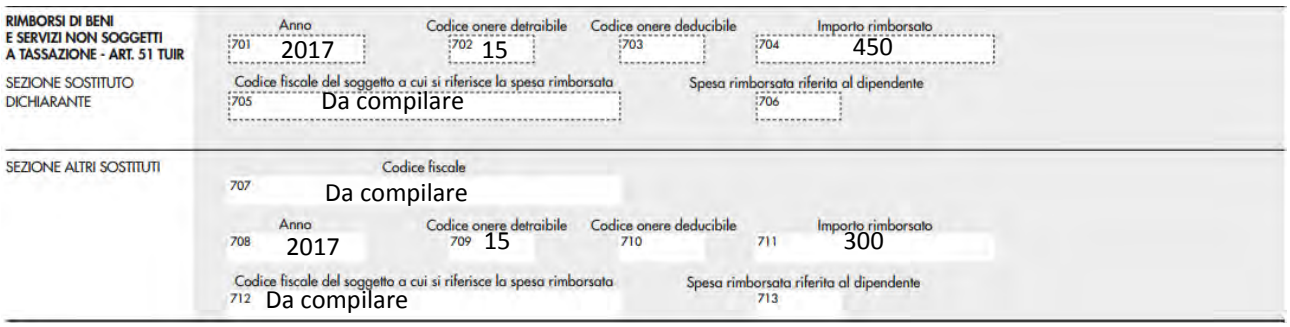

Viene compilata l'annotazione con il codice CP.

SEZIONE "DATI FISCALI" - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (PUNTI da 801 a 813)

Nello specifico, nei **punti da 801 a 813** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali il sostituto ha applicato, all'atto del pagamento, la ritenuta a titolo d'acconto dell'Irpef; alle indennità assoggettate a titolo d'imposta.

Punto 801 – Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno

Indicare nel punto in commento l'ammontare **erogato nell'anno 2017** a titolo di:

- **trattamento di fine rapporto** di cui all'articolo 2120 del codice civile e suoi acconti e anticipazioni, ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione TFR maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'17%;
- **indennità equipollenti inerenti il settore pubblico e loro anticipazioni e acconti;**
- **altre indennità e somme, e loro anticipazioni e acconti** commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro (ad esempio, indennità sostitutiva del preavviso, capitalizzazioni di pensioni, patto di non concorrenza, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, incentivi all'esodo) erogate a qualunque titolo;
- **prestazioni pensionistiche in forma di capitale, riscatti e anticipazioni erogate nell'anno** dai fondi pensione, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nelle istruzioni si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007.
  Per i riscatti esercitati**, ai sensi dell'art. 14 del DLgs 252/2005 che non dipendano dal pensionamento, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto dovrà evidenziare esclusivamente** l'ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31/12/2000, integralmente o parzialmente erogata nel **2017**. Appare opportuno precisare che nell'ambito delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale devono essere ricompresi i rendimenti finanziari maturati (se presenti) e il risultato di gestione del fondo pensione rispettivamente al netto della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50%, per i rendimenti maturati fino al 31 Dicembre 2000, e dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% applicata, invece, sul risultato di gestione a decorrere dal 1° Gennaio 2001;
- **indennità di fine mandato e loro anticipazioni e acconti** qualora risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Le istruzioni precisano che in caso di indennità equipollenti e altre indennità riportare nei punti 801 e 802 l'importo comprensivo della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Erogazioni all'erede del sostituito deceduto

In ipotesi di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituito deceduto e dovrà essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

• nella "parte A" devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;

• nel punto 808 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;

• nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970. Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nello specifico, nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al punto 914 il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 814 a 911.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 915 e 916 avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, i compensi di cui al punto in commento erogati da altri soggetti non devono essere riportati nella presente sotto sezione anche se presenti nella certificazione consegnata dal lavoratore dipendente**.**
Operazioni societarie straordinarie – In ipotesi di operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti, comportanti o meno l'estinzione del sostituto cedente/estinto, nel presente punto vanno indicati per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto.

Annotazioni correlate al punto 801

Relativamente all'importo erogato nell'anno a titolo di TFR, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale, rappresentato nel **p. 801**, il sostituto deve evidenziare nelle annotazioni (cod. **AY**) una serie di informazioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...). Prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

Corresponsione nell'anno di altre indennità e somme <u>non commisurate alla durata del rapporto di lavoro</u>
Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, indennità di preavviso, incentivi all'esodo) sulla base delle conferme pervenute con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 18 Aprile 2002 tale distinzione deve essere fatta nella medesima proporzione del TFR da riliquidare o **per meglio dire del TFR complessivamente maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 quest'ultimo valutato al netto della rivalutazione del Trattamento medesimo maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2001.**

Esempio di ripartizione di "Altre indennità" in proporzione al TFR maturato – Se a un dipendente è stata corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro ***un'indennità sostitutiva di preavviso*** pari a euro 500,00, il sostituto, per la definizione delle quote erogate nell'ambito delle altre indennità e somme maturate fino al 31 Dicembre 2000 rispetto a quelle erogate nell'ambito delle altre indennità maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 dovrà avere innanzitutto riguardo del Trattamento di fine rapporto maturato fino a tutto il 31 Dicembre 2000 oltre che di quello maturato posteriormente a tale data.
Se, pertanto, 9.500,00 euro costituiscono il Trattamento di fine rapporto complessivamente maturato alla data del 31 Dicembre 2000 ovvero comprensivo di eventuali anticipazioni e acconti accordati rispettivamente nel corso del rapporto di lavoro ovvero alla fine del rapporto medesimo nonché di quanto eventualmente smobilizzato nel corso del rapporto di lavoro a favore di fondi pensione e 1.000,00 euro, invece, il TFR complessivamente maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 secondo l'accezione sopra riportata (comprensivo cioè di anticipazioni e acconti nonché del TFR smobilizzato a fondi pensione) al netto delle quote di rivalutazioni del Trattamento medesimo maturate sempre a decorrere dal 1° Gennaio 2001, ***il sostituto opererà la ripartizione delle altre indennità e somme sulla base dell'incidenza percentuale rappresentata dal TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 rispetto al TFR complessivamente maturato***.
In pratica, per l'ottenimento di detta incidenza eseguirà il seguente algoritmo (1.000,00 * 100) / (9.500,00 + 1.000,00) da cui 100.000,00 / 10.500,00 = 9,52%.
Conseguentemente 47,60 euro (500,00 * 9,52%) rappresenta la quota parte di altre indennità e somme erogata e riferibile alle altre indennità maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001, mentre i restanti 452,40 euro (500,00 – 47,60) la quota parte di altre indennità e somme erogata e riferibile alle altre indennità maturate fino alla data del 31/12/2000. Le suddette regole, oltre ad essere applicate in sede di corresponsione del saldo di dette indennità, trovano, altresì, applicazione in sede di corresponsione di ***acconti*** posto che gli stessi si configurano possibili solo ad avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto, viceversa, attiene il riproporzionamento della base imponibile delle ***anticipazioni di altre indennità e somme*** sempre nella medesima proporzione del TFR da riliquidare, il sostituto, ai fini della suddetta suddivisione, opera quest'ultima sulla base del TFR complessivamente maturato

- alla data della richiesta
- ovvero alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta

e ciò a seconda che nella definizione del reddito di riferimento abbia inteso privilegiare, al netto della rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, il TFR maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero il TFR maturato alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta. Va da sé che nella prima ipotesi il TFR da riliquidare sarà dato dal TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 sino alla data di richiesta dell'anticipazione, mentre con riferimento alla seconda ipotesi dal TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 sino alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta della medesima anticipazione.

Corresponsione nell'anno di prestazione in forma di capitale parzialmente esentati da tassazione
Le istruzioni **CU 2017** precisano che nel caso in cui il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e le prestazioni in forma di capitale siano totalmente o parzialmente esentati da tassazione, nei **punti 801 e 802** deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tale ipotesi nelle annotazioni (**cod. BW)** deve essere riportato l'importo della prestazione non assoggettata a tassazione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...)

Eredi - Se percettore dei redditi di cui al **punto 801** della certificazione modello **CU 2017** risulta essere l'avente diritto o erede del sostituito, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, se trattasi:

- di eredità;
- di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti;
- di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970.

AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel **punto 801** costituiscono: (...). **Nota** – *Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970.*

Le istruzioni precisano che nel caso di erogazioni di somme eccedenti il milione di euro relative alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nei campi 801 e 802 gli importi devono essere indicati nel netto della quota tassata ordinariamente.

Punto 802 - Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti

In caso di corresponsione nell'anno **2017** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 801** della certificazione **CU 2018**, indicare nel punto in commento l'ammontare erogato nel periodo **dal 1974 al 2016** a titolo di:

- anticipazioni e acconti di TFR;
- anticipazioni e acconti delle indennità equipollenti inerenti il settore pubblico;
- anticipazioni e acconti di altre indennità e somme commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- anticipazioni di prestazioni in forma di capitale;
- anticipazioni e acconti di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti collaborazioni coordinate e continuative il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Erogazioni all'avente diritto o erede del lavoratore deceduto – In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituito deceduto.

Annotazioni correlate al punto 802

Corresponsione nell'anno di TFR, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale
In ipotesi di corresponsione nell'anno **2017** di TFR, altre indennità e somme o prestazioni in forma di capitale, qualora ***nel periodo dal 1974 al 2016*** siano state corrisposte a medesimo titolo**, anticipazioni e acconti**, il sostituto dovrà distinguere nello spazio delle annotazioni, analogamente a quanto previsto per le somme indicate nel precedente p. 401:

- la quota parte di anticipazioni e acconti di TFR erogata ***nel periodo dal 1974 al 2016*** nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e di quelle maturate dall'1/1/2001 (comprensiva della rivalutazione maturata nello stesso periodo e al netto della relativa imposta sostitutiva);
- la quota parte di anticipazioni e acconti di Altre indennità erogata ***nel periodo dal 1974 al 2015*** nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e di quelle maturate dall'1/1/2001;
- la quota parte di anticipazioni e acconti di prestazioni in forma di capitale erogata nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...). Prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

Punto 803 – Detrazione

Nel presente punto va indicato l'importo della detrazione spettante secondo quanto stabilito dal Decreto del 20 marzo 2008 (in G.U. del 2/4/2008). In base al comma 1 del suddetto Decreto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19 del TUIR, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008 (cessazioni a decorrere dal 31 marzo 2008), è ridotta di un importo pari a:

- **70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;**
- **50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;**
- **50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.**

REDDITO DI RIFERIMENTO	DETRAZIONE SPETTANTE
R.R. </= 7.500	€ 70
R.R. > 7.500 ma </= 28.000	€ 50 + € 20 x (€ 28.000 – R.R.) / € 20.500
R.R. > 28.000 ma </= 30.000	€ 50 x (€ 30.000 – R.R.) / € 2.000

Si tratta dunque di una detrazione differenziata in ragione di tre livelli di reddito e deve essere attribuita per le cessazioni intervenute a decorrere dal 31 marzo 2008. La detrazione si applica in diminuzione dell'IRPEF sul TFR (o l'indennità equipollente) come determinato dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 19 del TUIR. Nella sola ipotesi di integrale destinazione del TFR alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 la presente detrazione riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico. Riguardo a tale ipotesi, in caso di devoluzione parziale del TFR, la detrazione abbatte esclusivamente l'imposta sul TFR. La detrazione non compete in ogni caso per le somme corrisposte dal datore di lavoro e non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 600/73 in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, si rammenta che i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

Punto 804 - Ritenuta operata nell'anno

In caso di corresponsione nell'anno **2017** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 801** della certificazione **CU 2018**, indicare l'ammontare delle ritenute operate nell'anno **2017,** in applicazione dell'art. 19 del TUIR, versate con i codici tributo 1012, 1312, 1612, 1912, 1914, 110E, 117E e 121E, e riferite:

- **al TFR e suoi acconti e anticipazioni. Tale importo non deve in alcun modo ricomprendere l'imposta sostitutiva applicata nella misura dell'17%** sulle rivalutazioni di TFR benché l'ammontare della rivalutazione medesima al netto dell'imposta in questione sia confluito nel precedente **punto 801** della certificazione **CU 2018**. Se l'importo delle ritenute risulta negativo, indicare zero.
- **alle indennità equipollenti e loro anticipazioni e acconti,**
- **alle altre indennità/somme e loro anticipazioni e acconti** commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro,
- **alle prestazioni in forma di capitale e loro anticipazioni,** tale importo non deve ricomprendere la ritenuta operata a titolo d'imposta nella misura del 12,50% sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 Dicembre 2000 né l'imposta sostitutiva operata nella misura dell'11% sul risultato di gestione del fondo prodottosi a decorrere dal 1° Gennaio 2001.
- **alle indennità di fine mandato** risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e loro anticipazioni e acconti.

L'importo da indicare nel punto in commento è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 805** della medesima certificazione CU per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Ritenute operate su anticipazioni e acconti erogate negli anni pregressi maggiori di quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione nell'anno 2017 del saldo o di successive anticipazioni o acconti - Qualora in sede di erogazioni di anticipazioni o acconti erogati negli anni pregressi (**1974 – 2016**), il sostituto abbia operato delle ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione **nell'anno 2017** del saldo o di successive anticipazioni o acconti, nel punto in commento sarà riportato il valore zero (il punto, pertanto, non va impostato a spazio) posto che il sostituto **nell'anno 2017**, al verificarsi della fattispecie dinanzi esplicitata, si è astenuto dall'operare in capo al sostituito alcuna ritenuta. Sarà, pertanto, compito dell'Amministrazione finanziaria, in occasione della liquidazione del TFR e delle altre indennità e somme erogate, provvedere alla restituzione delle maggiori ritenute subite dal percipiente.

Ritenute operate su anticipazioni e acconti erogate nell'anno 2017 maggiori di quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione sempre nell'anno 2017 del saldo o di successive anticipazioni o acconti – Ben diverso il caso in cui, in sede di erogazioni di anticipazioni e acconti erogati nel medesimo anno di quello di corresponsione del saldo, il sostituto abbia operato delle ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute. Verificandosi, infatti, una tale ipotesi il sostituto può optare tra due distinti comportamenti ovvero:

- **non procedere alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso riporterà nel punto in commento** l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, d'importo superiore all'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore;
- **oppure procedere,** purché entro il termine di consegna della certificazione **CU 2018 (31 marzo 2018) alla restituzione delle ritenute maggiormente operate.** In tal caso nel punto in commento riporterà l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, coincidenti con quelle effettivamente dovute dal lavoratore**.** Tale secondo comportamento, avrà un ulteriore conseguenza atteso che, il sostituto d'imposta, dopo la restituzione della maggiore imposta ritenuta al lavoratore, vanterà un credito nei confronti dell'Erario, che potrà recuperare in compensazione solo dopo averlo debitamente evidenziato nel **prospetto o quadro ST del mod. 770**.

In pratica in corrispondenza del rigo di detto prospetto (o quadro) caratterizzato dal periodo di riferimento nel corso del quale si è verificato il versamento eccedentario indicherà:

- al **punto 2** , l'importo delle ritenute operate al netto della restituzione operata,
- mentre nel successivo **punto 7** del medesimo rigo l'ammontare delle ritenute effettivamente versate.

Il credito in questione emergerà per differenza tra quanto riportato ai punti 7 e 2 (punto 7 – punto 2), ovvero ove fossero compilati anche i punti 3, 4, 5 e 6 del rigo in questione dalla differenza tra il valore di cui al punto 7 e quello scaturente dall'esecuzione dell'algoritmo (2 + 3 – 4 – 5 – 6) e quindi [punto 7 – (punto 2 + punto 3 – punto 4 – punto 5 – punto 6)], per essere, per l'appunto, successivamente recuperato in compensazione in occasione di successivi versamenti di ritenute**.**

Erogazioni all'avente diritto o erede del sostituito deceduto - In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituito deceduto**.**

Punto 805 - Ritenute sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui al precedente **punto 801** della certificazione **CU 2018** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, già comprese nel precedente **punto 804** della certificazione **CU 2018**.

Punto 806 - Ritenute operate in anni precedenti

In caso di corresponsione nell'anno **2017** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 801** della certificazione **CU 2018**, indicare l'ammontare delle ritenute operate nel periodo **1974 – 2016** e riferite

- alle anticipazioni e acconti di trattamento fine rapporto
- alle anticipazioni e acconti delle indennità equipollenti inerenti il settore pubblico;
- alle anticipazioni e acconti di altre indennità e somme commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- alle anticipazioni di prestazioni in forma di capitale;
- alle anticipazioni e acconti di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

L'importo da indicare nel punto in commento è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 807** della medesima certificazione CU per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Erogazioni all'avente diritto o erede del sostituito deceduto - In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituito deceduto**.**

Punto 807– Ritenute di anni precedenti sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui al precedente **punto 806** della certificazione **CU 2017** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Punto 808 – Quota spettante per le indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.

In ipotesi di erogazione di indennità all'avente diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato indicando la percentuale spettante a ciascun avente diritto o erede **al quale è consegnata la certificazione CU 2018.**

Si rammenta che in caso di erogazione delle suddette indennità deve essere consegnata **una certificazione mod. CU 2018 a ciascun avente diritto o erede** percettore dell'indennità in cui:

- **nella sezione "DATI ANAGRAFICI"** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- **nel punto 808** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è stata consegnata la certificazione;
- **negli altri punti** della certificazione occorre indicare i dati riferiti all'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius ;
- **nei punti da 809 a 813** i dati relativi al TFR maturato in capo al lavoratore deceduto con distinta indicazione delle quote rimaste in azienda e/o versate al fondo pensioni ;
- **nelle annotazioni (codice AB)** devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

In caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più lavoratori deceduti (ad esempio, decesso dei due genitori che lavoravano insieme al figlio nella stessa azienda) ovvero in caso di somme di spettanza del de cuius e i somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore il sostituto deve rilasciare all'erede distinte certificazioni.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 814 a 911.

ATTENZIONE – Le istruzioni precisano che nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 915 e 916 avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Annotazioni correlate al punto 808

Eredi – In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, su ciascuna certificazione consegnata agli aventi diritto o eredi dovrà essere indicata la seguente annotazione:

AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi del'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 3, 4 e 5 della Certificazione Unica non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto **801** costituiscono: (...) Nota – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Il sostituto è tenuto a precisare se gli importi evidenziati costituiscono somme erogate a favore dell'ex coniuge secondo quanto disposto dall'art. 12-bis della Legge n. 898/1970.

Tale articolo prevede che il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Premessa alla compilazione dei punti da 809 a 813 (Dati TFR maturato)

Nell'ambito della sezione *"Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale"* sono presenti cinque appositi campi (**809, 810, 811, 812, 813)** utili a fornire taluni elementi al dipendente sul TFR maturato rimasto in azienda o destinato a previdenza complementare. I suddetti punti, devono essere compilati a prescindere che siano state erogate nell'anno somme da riportare nel precedente **punto 801**.

Le istruzioni precisano che:

- i **punti in commento** devono essere sempre compilati anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla circostanza che risulti presente una somma erogata nell'anno a titolo di TFR nel **punto 801** del **CU 2018**;
- i punti devono comunque intendersi **al lordo di eventuali anticipazioni, acconti e saldi.**

I suddetti dati, se da un lato assolvono al bisogno di fornire al lavoratore e al CAF la massima trasparenza sull'ammontare del TFR maturato alle diverse date, per le quali è previsto un diverso regime di tassazione sia per il TFR che per le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, possono risultare funzionali per i rilievi statistici da parte dell'Amministrazione finanziaria pur in assenza di erogazione di TFR.

Punti da 809 a 813 nel caso di decesso del dipendente

Negli ultimi anni sono cambiate più volte le istruzioni per la compilazione del CU e del modello 770 semplificato con riferimento ai dati relativi alle indennità di fine rapporto riferibili al de cuius e agli eredi.

La **CU 2018** prevede al riguardo che, in caso **di decesso del dipendente, i punti in commento siano compilati nella CU intestato agli eredi.** Tale scelta appare coerente con la finalità delle informazioni contenute nei citati punti.

Punto 809 – TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda

Nel **punto 809** va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Si tratta della quota maturata fino all'anno 2000 rimasta in azienda.

Punto 810 – TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda

Nel **punto 810** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Il punto deve includere le rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto della relativa imposta sostitutiva (11% fino al 2016, e 17% dal 2017). In pratica trattasi della quota di TFR rimasta in azienda e/o di quella destinata a decorrere dall'1.1.2007 al fondo di Tesoreria INPS da parte delle imprese con almeno 50 dipendenti. Le eventuali quote di "interesse" versate al Fondo di Tesoreria in fase di prima devoluzione, pur rappresentando una somma accessoria al TFR, non essendo destinate ad incrementare la posizione individuale del lavoratore, non devono essere indicate in tale punto.

Punto 811 – TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo

Nel **punto 811** va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 e versato a forme pensionistiche complementari generalmente prima dell'obbligo di manifestare la scelta in merito al conferimento del TFR. Riguarda generalmente i lavoratori assunti ante 2000 che, prima dell'obbligo (dall'1.1.2007) di manifestare la scelta sulla destinazione del TFR, avevano già deciso autonomamente di versare, integralmente o in parte, il TFR a forme di previdenza complementare.

Punto 812 – TFR maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo

Nel **punto 812** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e versato a forme pensionistiche complementari generalmente prima dell'obbligo di manifestare la scelta in merito al conferimento del TFR. I lavoratori interessati alla compilazione di questo campo sono sostanzialmente quelli assunti, ante 2000 e post 2000, che prima dell'obbligo (dall'1.1.2007) di manifestare la scelta sulla destinazione del TFR, avevano già deciso autonomamente di versare, integralmente o in parte, il TFR a forme di previdenza complementare.

Tale importo non include le quote di rivalutazione annue di TFR che saranno determinate dal fondo pensione.

Punto 813 – TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo

Nel **punto 813** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari da parte di coloro:

- assunti prima del 31/12/2006 che già versavano integralmente il TFR a forme di previdenza complementare;
- assunti prima del 31/12/2006 che hanno manifestato la scelta sul conferimento del TFR mediante compilazione del modulo TFR1 oppure attraverso il meccanismo del silenzio assenso;
- assunti successivamente al 31/12/2006 che hanno manifestato la scelta sul conferimento del TFR mediante compilazione del modulo TFR2 oppure attraverso il meccanismo del silenzio assenso;
- che avevano inizialmente scelto di mantenere il TFR in azienda e successivamente hanno deciso autonomamente di aderire a un fondo pensione con versamento integrale o parziale del TFR;

Si tratta della somma che sarà erogata dal fondo pensione e sulla quale sarà operata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20%. Si ritiene che in tale punto, se previsti dallo Statuto del Fondo Pensione, debbano essere indicati l'eventuale quota di interesse e/o di sanzioni per ritardato versamento destinati ad incrementare la posizione pensionistica del lavoratore. Tale importo non include le quote di rivalutazione annue che saranno determinate dal Fondo pensione.

Sez. "Dati relativi al rapporto di lavoro" (Punti da 814 a 819)

Nei **punti da 814 a 819** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate.

Punto 814 - "Data di inizio rapporto di lavoro (giorno, mese, anno)"

Indicare nel punto in commento, nel formato gg/mm/aaaa, la data di inizio del rapporto di lavoro in caso di corresponsione nell'anno 2017:

- di Trattamento di fine rapporto e suoi acconti e anticipazioni,
- di Indennità equipollenti e loro acconti e anticipazioni,
- di altre indennità e somme e loro acconti e anticipazioni,
- di Indennità fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e loro acconti e anticipazioni.

In ipotesi di passaggio del lavoratore da un sostituto all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto di operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione di preesistenti sostituti, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.
In caso di corresponsione di una prestazione in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.

Punto 815 - "Data di cessazione rapporto di lavoro (giorno, mese, anno)"

Indicare, nel formato gg/mm/aaaa, la data di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di iscrizione al fondo. In caso di erogazione nell'anno **2017** di somme a titolo di anticipazione (di Tfr o di prestazione in forma di capitale) indicare la data di richiesta dell'anticipazione ovvero la data del 31 Dicembre dell'anno precedente la richiesta dell'anticipazione (nel caso di specie **31/12/2016**) e ciò a seconda che il sostituto d'imposta abbia assunto, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, rispettivamente il Tfr maturato, l'indennità equipollente o la prestazione maturata alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la richiesta dell'anticipazione. In caso di erogazione nell'anno **2017** di somme a titolo di anticipazione di indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, indicare la data dell'erogazione dell'anticipazione. Appare opportuno precisare che il diritto alla percezione del TFR sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, le istruzioni specificano che il sostituto d'imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui:
– abbia erogato nell'anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione;
–abbia erogato all'erede somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Punto 816 - "Quota eccedente"

Va indicato l'importo complessivo della quota eccedente le mensilità della retribuzione annua che hanno concorso a formare il TFR per ogni anno preso a base di commisurazione, se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.

Punto 817 - "Giorni di sospensione"

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, indicare, qualora la durata effettiva di detto rapporto abbia superato per una delle cause di cui all'articolo 2110 del Codice civile (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) il termine dei 2 anni, **il numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa**. Le assenze dal lavoro, infatti, imputabili ad una delle cause individuate dall'articolo 2110 del Codice Civile, ancor quando abbiano determinato un prolungamento del rapporto di lavoro oltre il termine dei 2 anni, non pregiudicano al lavoratore il diritto alla fruizione delle detrazioni d'imposta (pari a euro 61,97 annue) di cui al comma 1-ter dell'art. 19 del TUIR, che, come noto, riguardano esclusivamente i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (ad esempio, con contratto di inserimento) di durata effettiva non superiore a 2 anni. Così nell'ipotesi in cui un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 18 mesi riguardante l'assunzione di un lavoratore a decorrere dal 1/3/14 dovesse, per una delle cause sopra citate (ad esempio, malattia insorta nel periodo 1/7/14-31/7/15), procrastinarsi fino alla fine del mese di Settembre 2017 e, dunque, ben oltre il termine di scadenza originario del rapporto (31/8/15), il lavoratore manterrà inalterato il diritto alla fruizione della detrazione in parola, quest'ultima, ovviamente, commisurata sulla base della durata effettiva del rapporto di lavoro pari a 18 mesi.
Circa la compilazione dei punti ora esaminati, il sostituto d'imposta riporterà in corrispondenza

- del punto **814**, l'indicazione **01 03 2016,**
- del punto **815**, l'indicazione **30 09 2017**,

- del punto **817**, il numero dei giorni pari a 395 (pari alla durata dell'evento malattia), dato quest'ultimo, rappresentativo del periodo di sospensione del rapporto di lavoro e al tempo stesso rettificativo dell'arco temporale individuato dalle precedenti indicazioni riportate nei già citati punti 814 e 815.

Il punto in commento non va compilato nelle seguenti ipotesi:

- corresponsione di indennità equipollenti e loro acconti e anticipazioni,
- corresponsione di indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni
- se la corresponsione ha per oggetto una prestazione in forma di capitale erogata da forme pensionistiche.

Punto 818 - "Tempo deter."

Sempre con riferimento a **lavoratori assunti con contratto a tempo determinato** di durata effettiva non superiore a 2 anni, barrare il punto in commento e ciò anche a seguito di sospensione dell'attività lavorativa per una della cause di cui all'articolo 2110 del codice civile tale da procrastinare la durata del rapporto di lavoro oltre il termine dei 2 anni. In ipotesi di corresponsione di indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni, il punto non va barrato. Il punto non va, inoltre, barrato se la corresponsione ha per oggetto una prestazione in forma di capitale erogata da forme pensionistiche.

Punto 819 - "Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto)"

In questo punto occorre indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d'imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.

Le istruzioni precisano che nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno 2017, quest'ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Certificazione avvalendosi del multimodulo.

Nello specifici il sostituto dovrà:

– compilare tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819;

–compilare esclusivamente i punti 819, 844, 866 e 903;

• in caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente nell'anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno, quest'ultimo dovrà:

– compilare tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819;

– esporre quanto operato dal sostituto d'imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 419 819 (multimodulo 2).

• in caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d'imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.

• in caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d'imposta cessionario compilerà normalmente tutti i punti necessari, compreso il punto 819.

Nei casi sopra evidenziati il sostituto d'imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Certificazione con le normali modalità. In presenza di diverse operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 819 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta cedente che ha erogato il TFR.

Per quanto riguarda i punti successivi bisogna considerare che nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata, nei punti 824, 828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 e 871 devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente.

PARTE B – Sez. "TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – Passaggi da indennità equip. al TFR" (Punti da 835 a 853)

Punto 835 - TFR - "Periodo di commisurazione "

Indicare il periodo commisurazione, espresso in anni e mesi, sino al 31 Dicembre 2000 per il quale è maturato il diritto alla percezione del TFR, nonché delle altre indennità e somme . Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali, nonché i periodi di lavoro a tempo parziale.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare:
- se il passaggio è successivo al 31 Dicembre 2000, il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato sino alla data del passaggio;
- se, invece, il passaggio è precedente al 1° Gennaio 2001, il periodo di commisurazione calcolato sino al 31 Dicembre 2000.

La casistica riguarda i lavoratori della pubblica amministrazione a tempo indeterminato in forza alla data del 31 Dicembre 2000 il cui cambio di regime da indennità equipollente a TFR, a seguito di opzione dagli stessi esercitata, comporta obbligatoriamente l'adesione a un Fondo pensione. L'esercizio dell'opzione avviene, infatti, mediante sottoscrizione del modello di adesione al Fondo.

L'indennità equipollente maturata sino alla data del passaggio al nuovo regime costituisce la prima quota di accantonamento del Tfr.

Punto 836- TFR - "Periodo convenzionale "

Indicare l'eventuale periodo convenzionale, espresso in anni e mesi, sino al 31 Dicembre 2000, peraltro già compreso nel precedente **punto 835**, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro. In tal senso è convenzionale l'anzianità che è ragguagliata a multipli o a frazioni incrementative del periodo di tempo valido alla formazione dell'indennità di fine rapporto. E', altresì, convenzionale l'anzianità maturata, malgrado l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, a fronte del periodo coperto dalla relativa indennità sostitutiva del preavviso quest'ultima computata nella determinazione del Trattamento di fine rapporto. Per contro non può essere considerato convenzionale, il periodo di lavoro, in caso di passaggio del lavoratore ad altro datore senza interruzione del rapporto di lavoro, svolto presso il primo sostituto. Conseguentemente detto periodo non potrà essere riportato nel punto in commento. Si precisa che i periodi di anzianità convenzionale non sono considerati utili ai fini della determinazione delle riduzioni di al successivo **punto 898**.

Esempio

Lavoratore con 25 anni di servizio di cui 20 prestati entro la data del 31 Dicembre 2000 che matura ogni cinque anni di servizio un anno di anzianità convenzionale valido ai fini della formazione del trattamento di fine rapporto. Ricorrendo il caso prospettato per il lavoratore in questione si computerà sino al 31 Dicembre 2000 un periodo di commisurazione pari a 24 anni [20 + (20 / 5)] di cui 4 a titolo di anzianità convenzionale. Conseguentemente il sostituto d'imposta riporterà in corrispondenza:
- del **punto 835** (Periodo di commisurazione al 31 Dicembre 2000), anni 24
- del **punto 836**(Periodo convenzionale), anni 4.

Punto 837 - TFR -"Tempo parziale – Anni - mesi"

Indicare l'eventuale periodo espresso in anni e mesi durante il quale il rapporto di lavoro sino al 31 Dicembre 2000 si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale. Si precisa che la riduzione di cui al successivo **punto 898** è proporzionalmente ridotta per i periodi durante i quali il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale.

Punto 838 - TFR - "Tempo parziale – %"

Indicare per il periodo di cui al precedente punto **835** (durante il quale il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale) l'incidenza, in termini percentuali, della prestazione a tempo parziale praticata dal lavoratore rispetto a quella corrispondente al normale orario contrattuale.

La percentuale, ove la prestazione lavorativa ad orario ridotto non subisca variazioni di orario, è determinata eseguendo il rapporto di cui appresso:

$$\frac{\textbf{ore part-time * 100}}{\textbf{numero ore ordinarie previste dai contratti collettivi}}$$

Nell'ipotesi in cui la prestazione ad orario ridotto subisca nel corso del tempo variazioni di orario, il datore di lavoro riporterà la percentuale part-time **risultante dall'applicazione delle media aritmetica ponderata**. In pratica le diverse aliquote percentuali espressione, delle diverse incidenze delle prestazioni a tempo parziale rispetto al normale orario contrattuale, dovranno essere ponderate in funzione dei diversi periodi di lavoro (periodo di lavoro espressi in mesi) cui esse si riferiscono.
Esempio: rapporto di lavoro svoltosi a orario ridotto per un periodo di 15 mesi di cui 3 al 20% e 12 al 60%. Operando la ponderazione si ha:

$$\frac{(3 \text{ mesi} * 20\%) + (12 \text{ mesi} * 60\%)}{(3 + 12)}$$

$$\frac{60 + 720}{15}$$

$$\frac{780}{15}$$

52,00%.

Il sostituto, relativamente ai punti in commento, riporterà:
- al punto 837, il periodo espresso in anni e mesi pari a 1 (anno) e 3 (mesi);
- al punto 838, la percentuale 52,00.

Il periodo di lavoro part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso di un dato mese fa sì che quest'ultimo debba essere valutato interamente a prestazione ridotta.
Le istruzioni precisano che se

Punto 839 - "TFR maturato"

Indicare l'ammontare del TFR maturato alla data del 31 Dicembre 2000, valore quest'ultimo costituito:
- dal TFR accantonato a tale data;
- dalle quote di TFR smobilizzate a favore di forme pensionistiche complementari sempre fino a tale data;
- dalle eventuali anticipazioni e acconti di TFR già corrisposti nel periodo dal 1974 al 2016 nell'ambito del TFR maturato sino alla data del 31 Dicembre 2000.

Tale ammontare deve essere comprensivo della eventuale quota eccedente maturata al 31 Dicembre 2000 già compresa **nel punto 816**.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare:
- se il passaggio è successivo al 31 Dicembre 2000, l'indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza;
- se, invece, il passaggio è precedente al 31 Dicembre 2000, la sommatoria dell'indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza e del Tfr maturato sino al 31 Dicembre 2000.

Punto 840 - "TFR erogato nel 2017"

Indicare l'ammontare di TFR corrisposto nell'anno 2017 riferibile al TFR maturato alla data del 31 Dicembre 2000. Il valore di cui al punto in commento non può **eccedere** il risultato che si ottiene dall'esecuzione del seguente algoritmo:
+ Importo di cui al punto **839** (Tfr maturato)
– Importo di cui al punto **844** (Tfr erogato in anni precedenti)
– Importo di cui al punto **846** (Tfr destinato al fondo).
Il risultato scaturente dalla somma algebrica dei precedenti addendi costituisce, infatti, il TFR accantonato alla data del 31 Dicembre 2000 massimamente erogabile nell'anno 2017. Conseguentemente se quanto erogato nell'anno 2017 dovesse risultare di ammontare pari o inferiore a quanto accantonato alla data del 31 Dicembre 2000, ciò significherà

che l'erogazione in parola risulterà totalmente in quota al TFR maturato fino al 31 Dicembre 2000 e, dunque, totalmente di pertinenza del punto in commento.
Diversamente ove la medesima erogazione operata nell'anno 2017 fosse di ammontare superiore a quanto accantonato alla data del 31 Dicembre 2000 la quota eccedente detto accantonamento rappresenterà TFR erogato nell'ambito di quello maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 e come tale da indicare al successivo **punto 862** della comunicazione. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare, nel presente punto, anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata nel 2017 al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza .

Punto 841 - TFR - "Titolo"

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 840**, indicare

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- M, se trattasi di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ex art. 12 D.L. 78/2010.

Nel caso in cui venga utilizzato il codice M, compilare **il punto 842** indicando il numero della rata erogata e **il punto 843** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Punto 844 - " TFR erogato in anni precedenti"

Indicare l'importo di TFR erogato nel periodo **dal 1974 al 2016** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2017 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31 Dicembre 2000.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare, nel presente punto, anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata nel periodo dal 1974 al 2016 al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza

Punto 845 - TFR - "Anno di ultima erog"

Con riferimento alle somme indicate nel precedente punto 844, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 846 - "TFR destinato al fondo"

Indicare l'ammontare delle quote di Trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari già comprese nel TFR maturato sino al 31 Dicembre 2000 di cui al precedente **punto 839.**

Punto 847 - TFR - "Percentuale"

Indicare la percentuale di riduzione calcolata in funzione delle quote di TFR trasferite al fondo pensione riferibili al Tfr maturato sino a tutto il 31 Dicembre 2000 di cui al precedente **punto 846.**
Tale percentuale è quella risultante dall'applicazione della media aritmetica ponderata delle percentuali di TFR destinate al fondo pensione in ciascun anno sino al 2000. Essa scaturisce dall'esecuzione del rapporto avente:

- **a numeratore,** le diverse aliquote percentuali espressione, anno per anno delle quote di TFR destinate al fondo pensione ponderate in funzione dei mesi lavorati (in caso di periodi di lavoro inferiori all'anno) ovvero delle quote part-time (qualora, in taluni periodi, il rapporto di lavoro si sia svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti collettivi) ovvero di entrambe (ove le condizioni prima citate ricorrano congiuntamente)
- e **a denominatore,** il numero dei mesi anch'essi ponderati in funzione delle variabili anzidette.

Esempio

Lavoratore con rapporto di lavoro dall'1/1/1994 all'1/1/2017 (periodo di commisurazione al 31/12/2000 = **7**)
Iscrizione al fondo pensione in data **1/1/1997** (periodo di iscrizione al 31/12/2000 = **4**).
Percentuale di TFR destinato al fondo: **20% .** Il dipendente muta il proprio orario di lavoro da full time a part-time per **7 mesi** di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo con una percentuale **part time pari al 60%.**
La riduzione spettante per il TFR è:

- per il periodo antecedente all'iscrizione al fondo : **€ 929,61** (309,87 x 3 anni);
- per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno: **€ 1.058,72** [(309,87 x 3 anni) + (309,87 /12 x 5 mesi)] ;
- per 7 mesi a part time al 60%: **€ 108,45** (309,87 /12 x 7 mesi x 60%).

Pertanto, **la riduzione complessivamente spettante sull'intero periodo di lavoro è pari a € 2.096,78** (929,61 + 1.058,72 + 108,45).
Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058,72 + 108,45 = **1.167,17**) dovranno essere riconosciute:

- per l'80% (euro **933,74**) dal datore di lavoro sul TFR e
- per il residuo 20% (1.167,17 – 933,74 = 233,43) dal fondo pensione.

La percentuale da inserire nel p. 847 è data dal seguente rapporto:
[(0x12) + (0x12) + (0x12) + (**20x12**) + **(20x12)** + **(20x12**) + **(20 x5**) + (**20x7x0,6)]** / (12 + 12 + 12 + 12+ 12 + 12 + 5 + 4,2) = **11,133**
L'importo complessivo delle riduzioni (**2.096,78**) diminuito della percentuale di 11,133 identifica **la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro** (**929,61 + 933,74 = 1.863,35**) ed esposta nel **successivo punto 895.**
L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (**233,43) ed esposta nel successivo punto 848.** La percentuale da inserire nel punto **847 (**per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto 233,43 / 2.096,78.

Tale percentuale non deve essere indicata con riferimento ai soggetti "vecchi iscritti a vecchi fondi" posto che la stessa non esercita alcuna influenza in ordine alla determinazione della riduzione di cui al successivo **punto 898** e ciò ancor quando i medesimi soggetti abbiano destinato quote di TFR a finanziamento della previdenza complementare. Detto in altri termini relativamente a tali soggetti il sostituto d'imposta riconoscerà integralmente la riduzione spettante (euro 309,87 annue moltiplicati gli anni presi a base di commisurazione al netto dei periodi di anzianità convenzionale) senza, pertanto, operare alcuna decurtazione della riduzione in parola in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare come, invece, avviene con riferimento ai soggetti "nuovi iscritti".

Punto 848 - TFR - "Riduzioni riconosciute dal fondo"

Indicare, a cura del datore di lavoro, la quota di riduzione che deve essere riconosciuta dal fondo pensione e che deve risultare esposta nel punto **898** della comunicazione del Fondo relativa all'anno in cui sarà corrisposta al lavoratore la prestazione.
Con riferimento all'esempio illustrato nel punto precedente va indicata la somma di 233,43.

Esempio di Calcolo percentuale di smobilizzo TFR al Fondo pensione in base alla media aritmetica ponderata
Il caso si riferisce a un lavoratore assunto il 1° luglio 1998 che negli anni dal 1998 al 2000 ha lavorato in parte Full time e in parte a tempo parziale (50%) e che ha devoluto al fondo percentuali di TFR diverse.
ANNO 1998
6 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **30%**
ANNO 1999
12 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**
ANNO 2000
2 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**
10 mesi di lavoro part time al 50% – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**
COMPUTO DELLA DEDUZIONE (abbattimento)
Anno 1998
309,87 / 12 x 6 mesi x 100% (Full time) = 154,93
154,93 x 30% = 46,48
Anno 1999
309,87 / 12 x 12 mesi x 100% (Full time) = 309,87
309,87 x 40% = 123,95
Anno 2000
309,87 / 12 x 2 mesi x 100% (Full time) = 51,65
51,65 x 40% = 20,66
309,87 / 12 x 10 mesi x **50%** (part time) = 129,11
129,11 x 40% = 51, 65

DETERMINAZIONE % SMOBILIZZO SULLA BASE DELLA MEDIA ARITMETICA PONDERATA

ANNO	MESI	PART TIME	DEDUZIONE	% TFR Fondo pensione	DATORE	FONDO
1998	6	0	154,93	30%	108,45	46,48
1999	12	0	309.87	40%	185,92	123,95
2000	2	0	51,65	40%	30,99	20,66
2000	10	50%	129,11	40%	77,46	51,64
Tot.			**645,56**		**402,82** (**punto 895** datore)	**242,74** **(punto 848** fondo)

Calcolo percentuale smobilizzo:
645,56 : 100 = 242,74 : x
x = 242,74 * 100 / 645,56
x **= 37,60%.** Tale percentuale va indicata nel **P. 847** della Comunicazione
L'importo complessivo delle riduzioni, **645,56**, diminuito della quota scaturente dall'applicazione della suddetta percentuale **242,83** (645,56 * 37,60%) identifica la quota, **402,83** (645,56 – 242,73) che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro e indicata nel successivo **punto 898** *" Riduzioni"* della sezione *"Dati riepilogativi"* . Il datore di lavoro riporterà inoltre la quota di riduzione che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni pari a **242,74** nel **P.** ***848*** *"Riduzioni riconosciute dal fondo"* determinata come già detto per differenza tra la riduzione spettante, 645,56 e la riduzione **402,83** che dovrà essere riconosciuta dal Fondo pensioni nell'anno in cui il lavoratore percepirà la prestazione. Per semplicità espositiva si compilano i soli campi afferenti il Tempo parziale e i campi relativi alle riduzioni omettendo la compilazione degli altri punti della Comunicazione.

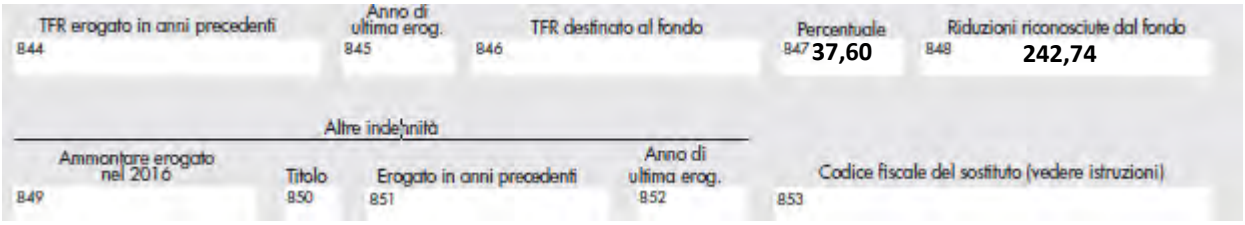

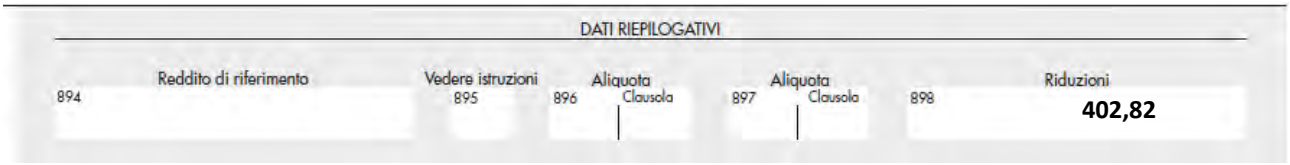

Punto 849 – ALTRE INDENNITÀ – "Ammontare erogato nel 2017"

Indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nell'anno **2017** e comprese nel maturato al 31/12/2000.
A seguito dell'eliminazione degli appositi campi, nel punto in commento deve essere altresì indicato l'importo ridotto del 50% delle somme corrisposte nel **2017** a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000. Dette somme in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4-bis del TUIR se corrisposte a uomini di età superiore a 55 anni ovvero a donne di età superiori a 50 anni, **in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006** (data di entrata in vigore dell'art. 36, c. 23 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in L. n. 248/2006 che ha soppresso la citata disposizione di cui all'articolo 19, comma 4-bis del TUIR) **ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006** (data di entrata in vigore del predetto decreto per i quali vige ancora transitoriamente il regime agevolato della soppressa disposizione)**,** sono tassate con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR. Le anticipazioni corrisposte a titolo di incentivo all'esodo risultano, in ogni caso, escluse da detto regime agevolato.

L'importo da esporre in tale campo deve essere al netto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del TUIR, dei contributi obbligatori per legge, nonché dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 Dicembre 2000 ovvero non eccedenti il 4% dell'importo annuo dell'imponibile fiscale costituito dalle somme e dai valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Rientrano nel coacervo delle predette altre indennità:

- le indennità e somme percepite una tantum che risultano connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR. E' il caso, a titolo esemplificativo, di **Indennità sostitutiva del preavviso, Capitalizzazioni di pensioni, Patto di non concorrenza, Provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;**
- le indennità e somme percepite una tantum che risultano non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr.

A tal proposito appare utile sottolineare che

- le prime (indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr), tra cui rientra l'incentivo all'esodo agevolato, soggiacciono alla medesima aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto e possono essere erogate tanto dal datore di lavoro, quanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro,
- mentre le seconde (indennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr) all'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la determinazione dell'aliquota in base alla quale viene tassato il Trattamento di fine rapporto (deve quindi trattarsi di indennità sostanzialmente a formazione pluriennale collegate cioè a forme di accumulazione in relazione ad anni di attività effettivamente prestata o di contribuzioni versate) e possono essere erogate soltanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro che corrisponde il Tfr.

Conseguentemente ove le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr o il solo incentivo all'esodo dovessero risultare le sole indennità corrisposte nell'anno, il datore di lavoro dovrà fornire i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate, utili all'individuazione della relativa aliquota ovvero:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione (**punto 815** della comunicazione);
- l'ammontare maturato (**punti 816, 839 e 861** della comunicazione);
- il periodo di commisurazione (**punti 835 e 857** della comunicazione);

Se le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, quest'ultimo, oltre a richiedere al datore di lavoro i dati relativi al Tfr maturato, dovrà indicare nel successivo **punto 853** *il codice fiscale* del sostituto che ha erogato il trattamento di fine rapporto.

Le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr possono, altresì, distinguersi in:

- Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro;
- Altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro.

Relativamente alla prima tipologia di indennità (Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro), le stesse alimentandosi sulla base di accantonamenti annui (sulla falsa riga del TFR) potranno essere agevolmente suddivise tra altre indennità e somme erogate nell'anno 2017 nell'ambito delle quote maturate fino al 31 Dicembre 2000 di cui al punto in commento, da quelle sempre erogate nell'anno 2017, ma riferite alle quote maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 di cui al successivo **punto 869.**

Quanto alle seconda tipologia (altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro) e alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato, non potendosi per le stesse adottare il medesimo criterio temporale di ripartizione, si dovrà procedere, sempre ai fini della ripartizione tra il punto in commento e il successivo **punto 869,** all'assunzione di un criterio convenzionale tendente a identificare, per il punto in commento, la quota parte di altra indennità e somma corrispondente al rapporto tra: il ***Tfr maturato al 31 Dicembre 2000 e il Tfr complessivamente maturato***. In termini più operativi il datore di lavoro, determinerà detta incidenza percentuale attraverso l'esecuzione dell'algoritmo di cui appresso,

% = [punto 839* 100 / (punto 839 + punto 858)].

La percentuale dianzi ricavata applicata all'ammontare imponibile delle altre indennità e somme consentirà di determinare la quota parte di altre indennità e somme da riportare in corrispondenza del punto in commento. La differenza tra l'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme e la quota parte di cui al presente punto costituirà, invece, l'importo da riportare nel successivo **punto 869** (Altre indennità – ammontare erogato nell'anno 2017; nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001). Alla luce dei concetti sinora espressi si propongono due tabelle riepilogative delle particolarità che contraddistinguono le altre indennità e somme:

Tab. 1 – altre indennità e somme

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Altre indennità e somme **connesse alla cessazione del rapporto di lavoro** generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto
	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	
Altre indennità e somme **non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro** generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	Aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto

Tab. 2 – Incentivo all'esodo agevolato

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto con ammontare imponibile dell'incentivo all'esodo ridotto del 50%
		Soggetto diverso dal datore di lavoro	
N.B.: rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006 *(*ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a 4 luglio 2006			

Punto 850 - ALTRE INDENNITÀ – "Titolo"

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 849** indicare

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- D, se trattasi di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E, se trattasi di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F, se trattasi di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- N, se trattasi di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O, se trattasi di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato.

Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposti erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.
Le istruzioni ricordano che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore di TFR non si applica l'aliquota calcolata sul TFR.

Punto 851 - ALTRE INDENNITÀ – "Erogato in anni precedenti"

Indicare l'importo di altre indennità e somme erogate nel periodo **dal 1974 al 2016** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2017 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili alle Altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000. Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, indicare la quota parte corrispondente al rapporto tra il Tfr maturato al 31 Dicembre 2000 e il Tfr complessivamente maturato. In termini più operativi il datore di lavoro, determinerà detta incidenza percentuale attraverso l'esecuzione dell'algoritmo di cui appresso,

% = [**punto 839** * 100 / **(punto 839 + punto 861**)].

La percentuale dianzi ricavata applicata all'ammontare imponibile delle altre indennità e somme consentirà di determinare la quota parte di altre indennità e somme da riportare in corrispondenza del punto in commento. La differenza tra l'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme e la quota parte di cui al presente punto costituirà, invece, l'importo da riportare nel successivo **punto 871** (Altre indennità e somme erogate in anni precedenti nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001).
Nel punto in commento deve essere altresì indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31/12/2000 tendendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 849.L'importo residuo andrà indicato nel punto **869.**

Punto 852 - ALTRE INDENNITÀ – "Anno di ultima erog"

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 851**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 853 - "Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)"

Tale punto va compilato solo **nel caso in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo** (indennità di per sé connessa alla cessazione del rapporto di lavoro) **risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro**. In tal caso quest'ultimo dovrà indicare il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

PARTE B – Sez. "TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001 (Punti da 854 a 870)

Come detto in apertura, all'interno del modello, sono stati implementati 3 nuovi punti, al fine di rappresentare l'eventuale erogazione del TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria, da parte dell'Inps.
Ricordano le istruzioni che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano al- le proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti agli en- ti previdenziali nello stesso mese.
Qualora l'importo di competenza del Fondo ecceda l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per l'intera quota parte di competenza del Fondo stesso.
In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nel CU gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare i punti da 401 a 408, i punti 414 e 415 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Per la compilazione di tale sezione il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Fondo di tesoreria" per il TFR maturato dall'1/1/2007 e di indicare al punto 856 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.
Per contro, il datore di lavoro deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Datore di lavoro" per il TFR maturato fino al 31/12/2006 presente nella sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001.
Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c'è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella "Fondo di Tesoreria".

Punto 854 - "Datore di lavoro"

Questo punto deve essere barrato dal datore di lavoro nella sola ipotesi di erogazione del TFR ma-turato dal 1/1/2007 da parte del Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (art. 2, comma 4, D.M. 30 gennaio 2007) In questo caso nel punto **861** il datore di lavoro deve indicare il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel punto **862** la sola parte di tale TFR di sua competenza.

In tale ipotesi, il sostituto dovrà come sempre compilare tutti gli altri punti relativi al TFR maturato dall'1/1/2001 ad eccezione dei **punti 855 e 856** riservati invece al Fondo di tesoreria.
E, in particolare :

- nel **punto 861** *"TFR maturato"* andrà indicato il TFR complessivamente maturato dall'1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate a previdenza complementare, delle anticipazioni e acconti eventualmente già erogati compresa la quota versata al Fondo di tesoreria INPS ed al netto delle rivalutazioni già assogettate ad imposta stitutiva), mentre
- nel **punto 862** *"TFR erogato nel 2017"* dovrà essere indicata la quota TFR compresa nel maturato dal 1/1/2001 ed erogata dal sostituto nell'anno 2017. Tale quota è al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva

Per quanto ovvio, nel caso in cui la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria sia stata interamente liquidata dal sostituto di imposta (è l'ipotesi più comune che ricorre quando non si verifica la condizione di incapienza) il sostituto NON dovrà barrare il nuovo punto 854.

Punto 855 - "Fondo di Tesoreria" - PUNTO DI ESCLUSIVA COMPETENZA INPS

Questo punto **deve essere barrato esclusivamente dall'INPS** in caso di erogazione del TFR maturato dall'1/1/2007 dal Fondo di Tesoreria. In questo caso l'INPS deve indicare nel successivo punto 856 il codice fi- scale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Punto 856 - "Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006"- PUNTO DI ESCLUSIVA COMPETENZA INPS

In questo punto, in caso di barratura del punto **855**, **L'INPS dovrà indicare** il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006**.**

Punto 857 - "TFR dall'1/1/2001 - "Periodo di commisurazione – anni – mesi"

Indicare il periodo commisurazione, espresso in anni e mesi, a decorrere dal 1° Gennaio 2001 per il quale è maturato il diritto alla percezione del TFR, nonché delle altre indennità e somme. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del Tfr indicare,

- se il passaggio è successivo al 31/12/2000, il periodo di commisurazione del solo TFR a decorrere dal giorno successivo a quello del passaggio;
- se, invece, il passaggio è precedente al 1/1/2001, il periodo di commisurazione del TFR a decorrere dal 1/1/2001.

Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché i periodi di lavoro a tempo parziale. Il punto in commento deve essere compilato anche in caso di esclusiva erogazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione di altre indennità e somme e/o incentivi all'esodo connessi alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR.

Punto 858 - "TFR dall'1/1/2001 - Periodo convenzionale – anni - mesi"

Indicare l'eventuale periodo convenzionale, espresso in anni e mesi, a decorrere dal 1° Gennaio 2001, peraltro già compreso nel precedente punto **857**, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro. Per ulteriori dettagli circa il concetto di periodo convenzionale si fa rinvio al precedente **punto 836**.

Punto 859 - "TFR dall'1/1/2001 – Tempo parziale – anni - mesi"

Indicare l'eventuale periodo espresso in anni e mesi durante il quale il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° Gennaio 2001 si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale. Appare opportuno precisare che per il periodo di lavoro a tempo parziale svoltosi a decorrere dalla predetta data, le detrazioni d'imposta spettanti ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 2 anni di cui al successivo **punto 901** "detrazioni d'imposta" dovranno essere computate nella percentuale di cui al successivo **punto 860**.

Punto 860 - "TFR dall'1/1/2001 – Tempo parziale – %"

Indicare per il periodo di cui al precedente **punto 859** (durante il quale il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale) l'incidenza, in termini percentuali, della prestazione a tempo parziale praticata dal lavoratore rispetto a quella corrispondente al normale orario contrattuale. La percentuale, ove la prestazione lavorativa ad orario ridotto non subisca variazioni di orario, è determinata eseguendo il rapporto di cui appresso:

$$\frac{\textbf{ore part-time} * 100}{\textbf{numero ore ordinarie previste dai contratti collettivi}}$$

Nell'ipotesi in cui la prestazione ad orario ridotto subisca nel corso del tempo variazioni di orario, il datore di lavoro riporterà la percentuale part-time risultante dall'applicazione delle media aritmetica ponderata. In pratica le diverse aliquote percentuali espressione, delle diverse incidenze delle prestazioni a tempo parziale rispetto al normale orario contrattuale, dovranno essere ponderate in funzione dei diversi periodi di lavoro (periodo di lavoro espressi in mesi) cui esse si riferiscono. Per una esemplificazione si rimanda a quella proposta in corrispondenza del precedente **punto 838.** Il periodo di lavoro part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso di un dato mese fa sì che quest'ultimo debba essere valutato interamente a prestazione ridotta.

Punto 861 - "TFR maturato"

Nel punto di trattasi va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti

eventualmente già erogati **e aumentato anche delle eventuali quote di TFR versate presso il fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (trattasi del Fondo di Tesoreria Inps)** ed **al netto delle rivalutazioni** già assoggettate ad imposta sostitutiva. Per le anticipazioni sul TFR, l'ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero al 31/12/2016 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento). In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.

Punto 862 - "TFR erogato nel 2017"

Indicare l'ammontare di TFR corrisposto nell'anno **2017** riferibile al TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001. Come già evidenziato in occasione del commento al precedente **punto 840** il dato da indicare nel punto in commento è rappresentato (in assenza di passaggi dal regime di indennità equipollente al regime del TFR) dall'eventuale eccedenza di TFR erogato **nell'anno 2017** rispetto al TFR accantonato alla data del 31 Dicembre 2000 (che costituisce l'ammontare massimamente erogabile nell'ambito delle quote di TFR maturate sino al 31 Dicembre 2000 di cui precedente **punto 840**) ovvero dall'intero importo erogato qualora non sia maturato TFR al 31 Dicembre 2000. L'importo di cui al punto in commento deve essere indicato **al netto, ancorché erogate, delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'17%.**

Punto 863 - "TFR dall'1/1/2001 – Titolo"

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 862,** indicare

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- M, se trattasi di saldo corrisposto in n. 2 ovvero 3 rate annuali (art. 12 D.L. 78/2010).

Nell'ipotesi di utilizzo del codice M, compilare il **punto 864** indicando il numero della rata erogata e il **punto 865** indicando la modalità di rateazione utilizzata. Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposte erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.

Punto 866 - "TFR erogato in anni precedenti"

Indicare l'importo di TFR erogato nel periodo **dal 1974 al 2016** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel **2017** di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1° Gennaio 2001. L'importo di cui al punto in commento deve essere indicato **al netto, ancorché erogate, delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'17%.**
In caso di erogazione di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria, indicare l'importo del TFR erogato dal 2007 al 2016 riferibile al TFR maturato dal 1/1/2007.

Punto 867 - TFR dall'1/1/2001 – Anno di ultima erog."

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 866**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 868 - "TFR dall'1/1/2001 - TFR destinato al fondo"

Indicare l'ammontare delle quote di Trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari già comprese nel TFR maturato dal 1° Gennaio 2001 di cui al precedente **punto 861**.

Punto 869 - ALTRE INDENNITÀ – "Ammontare erogato nel 2017"

Indicare l'ammontare delle altre indennità e somme corrisposte nell'anno 2017 nell'ambito delle quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001 al netto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del TUIR, dei contributi obbligatori per legge.
A seguito dell'eliminazione degli appositi campi, nel punto in commento va, altresì, indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2017 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto riferibile al maturato dal 1/1/2001.
Dette somme in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4-bis del TUIR se corrisposte a uomini di età superiore a 55 anni ovvero a donne di età superiori a 50 anni, **in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4/7/06** (data di entrata in vigore dell'art. 36, c. 23 del D.L. n. 223/06 convertito con modificazioni in L. n. 248/06 che ha soppresso la citata disposizione di cui all'articolo 19, c. 4-bis del TUIR) **ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4/7/06** (data di entrata in vigore del predetto decreto per i quali vige ancora transitoriamente il regime agevolato della soppressa disposizione)**,** sono tassate con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR. Le anticipazioni corrisposte a titolo di incentivo all'esodo risultano, in ogni caso, escluse da detto regime agevolato.
Per quanto concerne, invece, le altre indennità vi rientrano a titolo esemplificativo:

- le indennità e somme percepite una tantum che risultano connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr. E' il caso, a titolo esemplificativo, di Indennità sostitutiva del preavviso, Capitalizzazioni di pensioni, Patto di non concorrenza, Provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- le indennità e somme percepite una tantum che risultano non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr.

A tal proposito appare utile sottolineare che:

- le prime (indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR), tra cui rientra anche l'incentivo all'esodo agevolato, soggiacciono alla medesima aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto e possono essere erogate tanto dal datore di lavoro, quanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro,
- mentre le seconde (indennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR) all'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la determinazione dell'aliquota in base alla quale viene tassato il Trattamento di fine rapporto (deve quindi trattarsi di indennità sostanzialmente a formazione pluriennale collegate cioè a forme di accumulazione in relazione ad anni di attività effettivamente prestata o di contribuzioni versate) e possono essere erogate soltanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro che corrisponde il Tfr.

Conseguentemente ove le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR o il solo incentivo all'esodo dovessero risultare le sole indennità corrisposte nell'anno, il datore di lavoro dovrà fornire i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota ovvero:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione (**punto 815** della comunicazione);
- l'ammontare maturato (**punti 816, 839 e 861** della comunicazione);
- il periodo di commisurazione (**punti 835 e 857** della comunicazione).

Se le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, quest'ultimo, oltre a richiedere al datore di lavoro i dati relativi al Tfr maturato, dovrà indicare nel successivo **punto 853**, il *codice fiscale* del sostituto che ha erogato il trattamento di fine rapporto.

Le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR possono, altresì, distinguersi in:

- Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro e
- Altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro.

Relativamente alla prima tipologia di indennità (Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro), le stesse alimentandosi sulla base di accantonamenti annui (sulla falsa riga del Trattamento di fine rapporto) potranno essere agevolmente suddivise tra altre indennità e somme erogate nell'anno 2017 nell'ambito delle quote maturate fino al 31 Dicembre 2000 di cui al precedente **punto 849,** da quelle sempre erogate nell'anno 2017, ma riferite alle quote maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 di cui al punto in commento.
Quanto alle seconda tipologia (altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro) e alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato, non potendosi per le stesse adottare il medesimo criterio temporale di ripartizione, si dovrà procedere, sempre ai fini della ripartizione tra il precedente punto **849** e il punto in commento, all'assunzione di un ***criterio convenzionale*** tendente a identificare, per il punto in commento, la quota parte di altra indennità e somma corrispondente al rapporto tra il TFR maturato dal 1° Gennaio 2001 e il TFR complessivamente maturato. In termini più operativi atteso che il datore di lavoro, ha già determinato, in occasione del precedente punto **849** l'incidenza percentuale del TFR maturato al 31 Dicembre 2000 rispetto al TFR complessivamente maturato è sufficiente sottrarre, per l'identificazione del valore da riportare nel punto in commento, dall'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme erogate nel 2017 la quota parte di altre indennità cui al precedente punto **849** (Altre indennità e somme erogate nel 2017 nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000).
Nel presente punto vanno, altresì, indicate le indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni erogate nel **2017** risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto al netto della contribuzione obbligatoria per legge.

Alla luce dei concetti sinora espressi si propongono due tabelle riepilogativa delle particolarità che contraddistinguono le altre indennità e somme:

Tab. 1 – altre indennità e somme

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto
	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	
Altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	Aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto

Tab. 2- incentivo all'esodo agevolato

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto con ammontare imponibile dell'incentivo all'esodo ridotto del 50%
		Soggetto diverso dal datore di lavoro	
N.B.: rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006 *(*ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a 4 luglio 2006			

Punto 870 - ALTRE INDENNITÀ – "Titolo"

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 869**, indicare

- **A,** se trattasi di anticipazione;
- **B,** se trattasi di saldo;
- **C,** se trattasi di acconto;
- **D,** se trattasi di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- **E,** se trattasi di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- **F**, se trattasi di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- **G**, se trattasi di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- **H,** se trattasi di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- **L,** se trattasi di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- **N**, se trattasi di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- **O**, se trattasi di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato.

Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposti erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.

Punto 871 - ALTRE INDENNITÀ – "Erogato in anni precedenti"

Indicare l'importo di altre indennità e somme erogate nel periodo **dal 1974 al 2016** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2017 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili alle Altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001. Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro indicare la quota parte corrispondente al rapporto tra il Tfr maturato dal 1° Gennaio 2001 e il TFR complessivamente maturato. In termini più operativi atteso che il datore di lavoro, ha già determinato, in occasione del precedente punto **851** l'incidenza percentuale del TFR maturato al 31 Dicembre 2000 rispetto al TFR complessivamente maturato è sufficiente sottrarre, per l'identificazione del valore da riportare nel punto in commento, dall'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme erogate in anni precedenti la quota parte di altre indennità cui al precedente **punto 851** (Altre indennità e somme erogate in anni precedenti nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000).
Nel presente punto vanno, altresì, indicate le indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni erogate in anni precedenti risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto al netto della contribuzione obbligatoria per legge.

Nel punto in commento deve essere, altresì, indicato l'importo ridotto al 50% dell'incentivo all'esodo agevolato erogato in anni precedenti tenendo conto di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 849.

Punto 872 - ALTRE INDENNITÀ – "Anno di ultima erog."

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 871**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 873 – "Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) "

Questo punto va compilato solo nel caso in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato (indennità di per sé connesse alla cessazione del rapporto di lavoro) risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro. In tal caso quest'ultimo dovrà indicare il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Non sono oggetto di specifico commento in questa dispensa le sezioni relative alle Prestazioni in forma di capitale maturate fino al 31/12/2000, dal 1/1/2001 al 31/12/2006 erogate da forme pensionistiche.

PARTE B – Sez. "Dati Riepilogativi" (Punti da 894 a 907)

Quest'anno si segnala, oltre alla nuova numerazione dei campi esposti nella sezione in commento, l'eliminazione della vecchia casella 900, in cui andava indicata l'aliquota applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai nuovi iscritti nonché ai vecchi iscritti che hanno optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005
Viene,inoltre, confermata, la presenza della casella, istituita nel modello 770/2012, denominata Importo che concorre alla tassazione ordinaria (punto 904), che riguarda la tassazione del TFR superiore a 1 milione di euro. Come è noto, l'art. 24 comma 31 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011) prevede che sulla quota delle indennità di fine rapporto di cui alla lettera a) e c) dell'art. 17 c. 1 del TUIR che eccede il limite di € 1 milione si applica la tassazione ordinaria in luogo di quella separata.

Punto 894 – DATI RIEPILOGATIVI – "Reddito di riferimento"

Indicare il reddito di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 19 del TUIR per le seguenti erogazioni:

- indennità equipollenti [(punto 824 + punto 828) / (punto 820) * 12];
- altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore dell'indennità equipollente [(punto 830 + punto 832) / (punto 820) * 12];
- **trattamento di fine rapporto [(punto 839 + punto 861 – punto 816) / (punto 835 + punto 857) * 12];**
- **altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR [(punto 849 + punto 851 + punto 869 + punto 871) / (punto 835 + punto 857) * 12].**

Nel punto in commento va altresì indicato il reddito di riferimento calcolato sulle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari.

Punto 895 – DATI RIEPILOGATIVI – "vedere istruzioni"

Questo punto va barrato nel caso nel caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007.

Punto 896 – DATI RIEPILOGATIVI – "Aliquota – clausola"

Va indicata, ai fini della determinazione della tassazione, l'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, da applicare alle seguenti erogazioni:

- **indennità equipollenti;**
- **trattamento di fine rapporto;**
- **altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;**
- **alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai "nuovi iscritti" nonché ai "vecchi iscritti" con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l'aliquota del TFR.**

Il punto in commento, inoltre, recepisce l'aliquota prevista per la tassazione delle indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 ***(clausola di salvaguardia),*** indicare nel presente punto, a titolo di causale, il valore **A;** mentre nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto, sempre a titolo di causale, il valore **B.**
L'aliquota di cui al punto in commento si configura, in genere, **alternativa** rispetto a quella di cui al successivo punto **897.**

Punto 897 – DATI RIEPILOGATIVI – "Aliquota – clausola"

Va indicata, ai fini della determinazione della tassazione, **l'aliquota** da applicare alle seguenti erogazioni:

- **altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;**
- **alla erogazione definitiva ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nell'importo maturato al 31 dicembre 2000.**

In caso di contestuale erogazione di TFR e altre indennità connesse il presente punto non deve essere compilato.
Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 ***(clausola di salvaguardia),*** indicare:

- nel presente punto, a titolo di causale, il valore **A**;
- nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto, sempre a titolo di causale, il valore **B.**

L'aliquota di cui al punto in commento si configura, in genere, alternativa rispetto a quella di cui al precedente punto **896**.

Punto 898 – DATI RIEPILOGATIVI – "Riduzioni"

Indicare l'ammontare della riduzione (c.d. "abbattimento") ai fini della definizione delle basi imponibili.

Più in particolare, per la determinazione della base imponibile relativa al **Trattamento di fine rapporto** erogato nell'ambito delle quote maturate sino al 31 Dicembre 2000, indicare l'importo della riduzione pari, per ogni anno preso a base di commisurazione (precedente punto **835)** al netto del periodo convenzionale (precedente punto **836**), a:

- **euro 309,87 se il diritto alla percezione è compreso tra l' 1/1/1998 e il 31/12/2000;**
- euro 258,23 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1983 e il 31/12/1997;
- euro 191,09 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1980 e il 31/12/1982;
- euro 116,20 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1977 e il 31/12/1979;
- euro 69,72 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1974 e il 31/12/1976.

Periodi inferiori all'anno

Per i periodi inferiori all'anno l'ammontare delle riduzioni dovrà essere rapportato a mese e, per i periodi in cui il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, assunto nella misura percentuale rappresentativa della prestazione lavorativa a tempo parziale rispetto a quella scaturente dall'applicazione del normale orario contrattuale.

TFR a previdenza complementare

In presenza di quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare, l'importo di cui sopra, per i soggetti "nuovi iscritti" deve essere ridotto della percentuale di cui al precedente punto **847.**

Punto 899 – DATI RIEPILOGATIVI – "Totale imponibile"

Indicare il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate, sia nell'anno **2017,** sia negli anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto **898.**

Con riferimento al TFR e alle altre indennità e somme, la base imponibile va indicata in base alle seguenti operazioni matematiche:

- **Tfr ed altre indennità maturate al 31/12/2000** – Passaggi da indennità equipollente al Tfr
  - Tfr (punto 840 + punto 844 – punto 898);
  - Altre indennità (punto 849 + punto 851);
- **Tfr ed altre indennità maturate dal 1/1/2001**
  - Tfr (punto 862 + punto 866);
  - Altre indennità (punto 869 + punto 871);
  - Indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co (punto 869 + punto 871).

Punto 900 – DATI RIEPILOGATIVI – "Imposta complessiva"

Indicare l'imposta complessiva scaturente dall'applicazione delle aliquote di cui ai punti **896 e 897** agli imponibili delle varie prestazioni confluiti nel precedente **punto 899**.

L'importo di cui al punto in commento, relativamente al TFR e altre indennità e somme, è determinato dando esecuzione al seguente algoritmo:

- **Punto 900 = Punto 899 * (% punto 896 o % punto 897).**

Punto 901 – DATI RIEPILOGATIVI – "Detrazioni d'imposta"

Indicare l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti in relazione al TFR erogato **nell'anno 2017** a titolo di acconto o saldo nell'ambito del TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001. Nessun importo, infatti, a titolo di detrazione può essere riconosciuto in occasione della corresponsione di anticipazioni di TFR. Le detrazioni in parola sono quelle pari a euro **61,98** annue spettanti ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni per i quali si è provveduto alla barratura del precedente punto **818** (Tempo deter.). Le detrazioni devono essere rapportate a mese ove il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno e proporzionalmente ridotte nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si svolga per un numero di ore inferiore a quello ordinariamente previsto dai contratti collettivi di lavoro (rapporti di lavoro part-time). Ove l'importo delle detrazioni spettanti risultasse d'ammontare superiore all'imposta dovuta per il TFR erogato nell'ambito delle quote maturate dal 1° Gennaio 2001, il valore delle detrazioni in questione andrà pareggiato a detta imposta.

Punto 902 – DATI RIEPILOGATIVI – "Detrazione di cui al decreto 20/03/08"

Va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20/03/2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17 c. 1 lett. a) TUIR già indicata nel precedente punto **803**.
La detrazione spettante deve essere indicata nel suo importo teorico. È di rilievo far notare come questa detrazione non sia stata richiesta cumulativamente con quella già prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni. La motivazione che ha consigliato di tenere separate queste due detrazioni (**punti 901 e 902**) risiede nella circostanza che la prima spetta solo sul TFR fino a capienza dell'imposta lorda del TFR maturato dal 1° gennaio 2001, mentre la seconda spetta anche sulle indennità equipollenti e, a certe condizioni, sulle altre indennità e somme, fino a capienza dell'imposta lorda del TFR complessivamente maturato.
In caso di integrale destinazione del TFR a un fondo di previdenza complementare il sostituto d'imposta riconoscerà tale detrazione esclusivamente sulle atre indennità e somme. La suddetta detrazione non compete sulle anticipazioni di TFR e di altre indennità. La detrazione spettante deve essere indicata nel suo importo teorico.

Punto 903 – DATI RIEPILOGATIVI – "Ritenute operate in anni precedenti "

Indicare l'ammontare delle ritenute già operate in occasione di somme erogate **dal 1974 al 2016**. Vanno considerate come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 904.** L'importo di cui al punto in commento non deve comprendere ritenute operate a titolo d'imposta o d'imposta sostitutiva.
Indicare, altresì, l'ammontare delle ritenute già operate in occasione delle erogazioni in anni precedenti al **2017** di indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto considerando come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 904.**

Punto 905 – DATI RIEPILOGATIVI – "Ritenute operate nel 2017"

Indicare l'ammontare delle ritenute operate a titolo d'acconto nell'anno **2017** considerando come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 906** *"Ritenute del 2017 sospese".* L'importo di cui al punto in commento non deve comprendere ritenute operate a titolo d'imposta o d'imposta sostitutiva. Esso, pertanto, è determinato eseguendo il seguente calcolo:

(punto 900 – punto 901 – punto 902– punto 903)

con eventuale forzatura a zero (e non a spazio) ove l'esecuzione di detto algoritmo dovesse rilasciare un risultato negativo. Ciò significa che il sostituto in occasione di somme erogate nel periodo dal **1974 al 2016** ha operato maggiori ritenute rispetto a quelle effettivamente dovute dal percipiente nei confronti del quale non è tenuto a restituire la maggior imposta operata. Sarà compito dell'Amministrazione finanziaria provvedere, infatti, alla restituzione delle maggiori ritenute subite.
Per contro, il sostituto che, per effetto di più erogazioni nel corso del medesimo anno d'imposta, abbia operato nel corso dell'anno **2017** ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute, potrà optare tra due distinti comportamenti ovvero:

- non procedere alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso riporterà nel punto in commento l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, d'importo superiore all'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore scaturente dall'esecuzione dell'algoritmo (**punto 900 – punto 901 – punto 902);**
- oppure procedere, purché entro il termine di consegna della certificazione modello CU 2018 (28 febbraio 2018) alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso nel punto in commento riporterà l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, coincidenti con quelle effettivamente dovute dal lavoratore sempre scaturenti dall'esecuzione dell'algoritmo (**punto 900 – punto 901 – punto 902**).

Il punto in commento recepisce anche l'ammontare delle ritenute operate nell'anno 2017 sulle indennità di fine mandato considerando come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 906.** Esso è determinato dando esecuzione al seguente calcolo: **punto 900 – punto 903**.

Esposizione dei dati TFR eccedente 1 milione nella CU 2018
Indennità interessate dalla norma

(lettera a):
- il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;
- le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente;
- altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art, 2125 del codice civile;
- le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

(lettera c):
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 dell'articolo 49 (ora art. 53), se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto[8];
- le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata vanno compilati i seguenti punti:

- nel **punto 1** deve essere indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria. Detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'art. 19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012. Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro.
- nel **punto 898** *"Riduzioni"* vanno indicate le riduzioni riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le istruzioni fornite dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012.
- nei punti relativi all'Ammontare erogato nell'anno 2017 ed in anni precedenti riferiti:
  - ✓ alle indennità equipollenti (**punti 824 e 828)** e altre indennità (**punti 830 e 832)**
  - ✓ al *TFR (***punti 840 e 844)** *e altre indennità maturate al 31/12/2000 (***punti 849 e 851***);*
  - ✓ al *TFR (***punti 862 e 866)** *e altre indennità maturate dal 1/1/2001 (***punti 869 e 871***)*

  vanno indicati gli importi al lordo della quota tassata ordinariamente.

  - nel **punto 899** "*Totale imponibile"* va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2017, sia negli anni precedenti, al netto dell'importo destinato a tassazione ordinaria indicato nei successivi punti i 907 e 908.

  - nel **punto 907** *"Importo a tassazione ordinaria – anno 2017* va indicato l'importo corrispondente all'imponibile assoggettato a tassazione ordinaria, indicato al punto 1 aumentato delle riduzioni previste dall'articolo 19 del TUIR, ripartiti ripartite proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria.

  - nel **punto 908** *"Importo a tassazione ordinaria – anni precedenti"* va indicato l'importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata negli anni precedenti.

[8] Ai fini della tassazione tali indennità sono soggette alla ritenuta a titolo d'acconto del 20% (art. 24 D.P.R. n.600/1973).

PARTE B – Sez. "ART. 2122 CODICE CIVILE" (Punti da 914 a 916)

Punto 914 – ART. 2122 CODICE CIVILE – "Codice fiscale del dipendente deceduto"

In caso di indennità di cui all'art. 2122 erogate all'erede o all'avente diritto del prestatore di lavoro deceduto indicare **il codice fiscale del medesimo lavoratore deceduto,** intestatario della certificazione CU 2017.

Punto 915 – ART. 2122 CODICE CIVILE – "Codice fiscale dell'avente diritto"

In caso di indennità di cui all'art. 2122 erogate all'erede o all'avente diritto del prestatore di lavoro deceduto indicare **il codice fiscale dell'erede o dell'avente diritto** del lavoratore deceduto, intestatario della certificazione CU 2017.

Punto 916 – ART. 2122 CODICE CIVILE – "Quota spettante per le indennità erogate - %"

Indicare, **in termini percentuali**, la quota spettate delle indennità di cui all'articolo 2122 del Codice Civile erogate all'erede o all'avente diritto, intestatario della certificazione CU 2018.

Punto 920– ART. 2122 CODICE CIVILE – "Quota spettante per le indennità erogate - %"

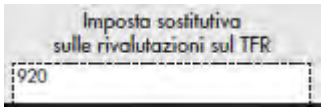

Nel punto in commento occorre indicare l'importo dell'imposta sostitutiva versata in acconto entro il giorno 16 del mese di dicembre, e l'importo dell'imposta sostitutiva versata a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le rivalutazioni sono maturate.

Come chiarisce l'Agenzia dell'Entrate, il **punto 920** va sempre compilato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 801.

ATTENZIONE: *le istruzioni precisano che nell'ipotesi di erogazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità, nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, il presente punto va compilato relativamente alla certificazione intestata a ciascun erede*.

LE ANNOTAZIONI - punti da 1 a 47

Quest'anno si evidenzia la rimozione delle annotazioni BT e BV riguardanti la ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009.

BT	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d'imposta, ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BV	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).

Si nota, inoltre, l'introduzione di due nuove annotazioni: la CO e la CP.

CO	Codice fiscale sostituto secondario (...), emolumento non avente carattere fisso e continuativo, importo (...), Ritenute operate, importo (...), e Trattenute effettuate, importo (...).
CP	C.F. sostituto (...), anno (...), codice onere detraibile (...), codice onere deducibile (...), importo rimborsato (...).

Si segnala, infine, l'eliminazione dell'annotazione BY, connessa al contributo di solidarietà. L'articolo 1, comma 590, della legge n. 147 del 2013 aveva, infatti, stabilito l'applicazione del suddetto contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

BY	Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

TABELLA C - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (...). **NOTA** – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
AC	La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro.
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) **NOTA** – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato.
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AN	La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intera anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale e relative pertinenze (...).
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.
AR	Tali importi di oneri deducibili non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ...". Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l'ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro ...".
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
AX	Compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...)
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

segue

TABELLA C - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
BB	Saldo 2017 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BC	Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BD	Il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...).
BH	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 365) in sede di dichiarazione dei redditi.
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 371) in sede di dichiarazione dei redditi.
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (...).
BM	L'80 % o il 70% delle somme percepite rispettivamente dalle lavoratrici o dai lavoratori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BN	Acconto 2018 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BP	Addizionale regionale all'Irpef certificata nella Certificazione unica precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...); imposta sostitutiva sui premi di risultato, sospesa, importo (...), cedolare secca su locazioni, sospesa, importo (...); contributo di solidarietà, sospeso, importo (...).
BS	Acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BT	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d'imposta, ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BV	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...)
BZ	Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo (...); importo dell'indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposto, importo (...).
CC	In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme.
CF	In caso di utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'agenzia delle entrate verificare i dati forniti dalla presente certificazione in quanto potrebbero essere non coincidenti con la dichiarazione precompilata a seguito di variazione della certificazione Unica 2018 avvenuta dopo il 7 marzo.
CG	Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi ovvero chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.
CH	Importo dei contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato, non dedotti in quanto superiore all'ammontare del premio agevolabile, importo (...).
CM	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...)
CN	Il credito non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale. Tali somme saranno corrisposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate, importo (...). Tali somme non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi.
CO	Codice fiscale sostituto secondario (...), emolumento non avente carattere fisso e continuativo, importo (...), Ritenute operate, importo (...), e Trattenute effettuate, importo (...).
CP	C.F. sostituto (...), anno (...), codice onere detraibile (...), codice onere deducibile (...), importo rimborsato (...).
GI	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto
GL	Importi non trattenuti a seguito di assistenza fiscale: Saldo Irpef 2016, importo (...); addizionale regionale 2016, importo (...); saldo addizionale comunale 2016, importo (...); saldo cedolare secca, importo (...); contributo di solidarietà, importo (...); acconto tassazione separata, importo (...).
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

1. con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica;
2. con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

Arrotondamento degli importi

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti all'unità di Euro. In particolare gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimo di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in su.
Gli importi relativi alle contribuzioni trattenute possono essere indicati al centesimo di Euro.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione all'INPS dei modelli O1/M e dei modelli DAP/12. Di conseguenza la certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali di competenza dell'INPS deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta quali le Ambasciate, gli organismi internazionali, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. La certificazione deve essere compilata anche per certificare ai collaboratori coordinati e continuativi, o figure assimilate iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 L. 335/95 i compensi corrisposti nel corso dell'anno **2017.**

Variazione della posizione assicurativa

Le istruzioni avvertono che qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (ad esempio, variazione nell'anno dell'Ente pensionistico di appartenenza) può essere consegnata al lavoratore un'unica certificazione compilando ulteriori righi identificati da una numerazione progressiva oppure possono essere consegnate distinte certificazione.

Operai agricoli a T.D. e a T. IND

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il datore di lavoro è esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali sulla certificazione CU in quanto l'obbligo della certificazione viene assolto direttamente dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali di manodopera.

I dati previdenziali vanno certificati anche con riferimento ai seguenti casi particolari:

Organismi sindacali

Contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del D.L.vo 564/96.

Aziende del credito

Contribuzione "figurativa":

1. versata: per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59 comma 3 L. 449/97
2. correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'art. 6 comma 3 dei DDMM 157 e 158 del 2000.

Contribuzione dovuta per gli Amministratori Locali

Contribuzione dovuta per gli amministratori locali ai sensi dell'art. 86 del D.L.vo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SEZIONE "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS"

SEZIONE 1

1- Matricola azienda

Indicare il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro con il quale sono stati denunciati e versati i contributi per il lavoratore cui viene rilasciato il CU. Tale numero deve essere riportato senza l'indicazione dei numeri identificativi della sede zonale. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali

2- INPS

Procedere alla barratura del punto in questione, se per il lavoratore si versa il contributo pensionistico all'INPS in favore del FPLD, ovvero ad uno dei seguenti fondi o evidenze contabili separate quali:

- ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e della aziende elettriche private,
- ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione,
- Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
- Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo (dazieri);
- Gestione speciale ex enti pubblici creditizi.

Nelle "Annotazioni" come precisato dalla circolare Inps n. 27 del 1° marzo 2010 potrà essere specificata l'iscrizione al Fondo di appartenenza.

3 – Altro

Deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, alle gestioni INPS Gestione Pubblica e INPS ex ENPALS, nonché ad enti diversi dall'INPS (come l'INPGI), per i quali sono dovute le contribuzioni minori INPS.

4 – Imponibile previdenziale

Indicare l'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte.
Alla formazione della base imponibile di cui al punto in commento, oltre alle **retribuzioni** sia intere che ridotte (**stipendio base, contingenza, competenze accessorie ecc**.) dovute nei singoli mesi dell'anno solare, concorrono anche quelle somme spettanti a titolo di:

- **arretrati di retribuzione** relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto aventi effetto retroattivo corrisposti nell'anno **2017**. Sono, invece, esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno **2017** ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando **il DM10/V**, e per i periodi dal 2011 in avanti il modulo Uniemens con generazione del DM10/V virtuale. Gli importi saranno imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza attraverso la compilazione dei modelli previsti per le regolarizzazioni: O1/M-Vig, SA/Vig, per i periodi da 01.2005 l'EMens e dal 2010 l'Uniemens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CU sostitutivo).
- **indennità sostitutiva del preavviso** corrisposta al lavoratore, nonché, per quanto non specificato dalle istruzioni, agli eredi del lavoratore deceduto (posto che il periodo di riferimento dell'indennità in parola viene specificato nel flusso E-MENS si ritiene che nel punto in commento debba affluire anche l'indennità di preavviso relativa ad anni solari successivi a quello cui si riferisce la certificazione e, comunque, nel limite del massimale contributivo e pensionabile ove per taluni lavoratori detto massimale abbia ragione di essere applicato);
- **emolumenti ultra mensili** (13esima, 14esima e altre gratifiche);
- importi dovuti per **festività non godute**;
- importi per **ferie non godute** (con ciò alludendo alla cosiddetta monetizzazione del periodo feriale oramai limitata, dopo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del DLgs n. 66/2003, al solo periodo eccedente quello minimo pari a 4 settimane annue, ovvero al periodo feriale che residua, ivi compreso il predetto periodo minimo, in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro);
- valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a **polizze assicurative** che coprono rischi extra professionali;
- **mutui a tasso agevolato**;
- valore corrispondente all'utilizzo promiscuo dell'autovettura e, in generale, altre forme di **fringe benefit;**
- **premi di risultato.** Deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (L. n. 67 del 25 marzo 1997) quella

per cui risulta non dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ai sensi dell'articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Adempimenti contributivi assolti su retribuzioni convenzionali
Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti facendo ricorso a **retribuzioni convenzionali**, nel punto in commento, devono essere indicate le predette **retribuzioni convenzionali**.

Contribuzione su basi imponibili differenti
Nell'ipotesi in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili differenti (è il caso, ad esempio, dei lavoratori occupati all'estero in paesi con i quali vigono convenzioni parziali, dei lavoratori soggetti al massimale contributivo e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18 della Legge 335/95 pari per l'anno **2017** a euro **100.324,00**) la retribuzione da indicare nel punto in commento è quella assoggettata alla contribuzione IVS.

Contribuzione "Aggiuntiva" (sindacalisti)
Per quanto riguarda l'imponibile relativo alla contribuzione "Aggiuntiva" art. 3, co. 5 e 6 D.Lgs.564/96 per i lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale, dato il più ampio termine di versamento (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento), dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione nell'anno 2017, ancorché riferito alla competenza **2017.** Il periodo di riferimento, ai fini della implementazione della posizione individuale, viene specificato nell'elemento "contribuzione aggiuntiva" dell'UniEMens. Nelle "Annotazioni" del **CU 2018** potrà essere riportata la precisazione che trattasi d'imponibile di competenza **2017**.

Contribuzione "figurativa (credito cooperativo)
Per l'imponibile relativo alla **contribuzione "figurativa"** art. 6, c.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (**credito cooperativo)** e n. 158 (**credito),** nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, va indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell'anno **2017** siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all'imponibile stesso. Dall'UniEMens sono desumibili le informazioni sulla collocazione temporale dei suddetti imponibili. In tale caso per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un'unica denuncia UniEMens composta di due sezioni "DatiRetributivi" una con il tipo lavoratore **"CR"** o **"CF" (**per la contribuzione figurativa), l'altra caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore (per l'ordinaria contribuzione).

Fondi integrativi gestiti dall'INPS
Per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta al F.P.L.D. Nelle "Annotazioni" potrà essere esposta la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.

Operai dell'edilizia
Con riguardo agli **operai dell'edilizia** posto che le norme contrattuali prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia sia assolto dall'impresa mediante la corresponsione di una percentuale computata su alcuni elementi della retribuzione, nel coacervo dell'imponibile in questione rientrano le maggiorazioni corrisposte al dipendente per i periodi di ferie (8,50%), i periodi di riposo annuo (4, 95%), a titolo di gratifica natalizia (10%) o le eventuali contribuzioni versate alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica. Va, altresì, compreso anche il 15% delle somme da versare alle casse edili (a carico del lavoratore e del datore) diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione (quali contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributi APE ed ogni altra contribuzione **con esclusione delle quote di adesione contrattuale).**
Le regole dianzi esposte a proposito degli operai dell'edilizia risultano, altresì, applicabili ai **lavoranti a domicilio**.

In particolare, il datore di lavoro deve indicare in tale campo:
- • l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- • gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

Elementi variabili di Dicembre corrisposti in Gennaio
La nozione di imponibile fiscale di cui all'articolo 51 del TUIR vale a dire a somme e valori "percepiti", non esaurisce quella di imponibile previdenziale comprendente, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 153/69, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale ancorché non corrisposti). Pertanto, l'imponibile previdenziale sarà correttamente determinato se:

- decrementato degli importi corrisposti nel mese di Gennaio o Febbraio 2017, ma relativi al mese di Dicembre 2016;
- incrementato degli importi recuperati nel mese di Gennaio o Febbraio 2017, ma relativi al mese di Dicembre 2016;
- incrementato degli importi corrisposti nel mese di Gennaio o Febbraio 2018, ma relativi al mese di Dicembre 2017;
- decrementato degli importi recuperati nel mese di Gennaio o Febbraio 2018, ma relativi al mese di Dicembre 2017.

UNIEMENS

Sulla denuncia UNIEMENS del mese di gennaio 2017 le informazioni relative agli elementi variabili della retribuzione di dicembre 2016 che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio 2017 vanno specificate nell'elemento <VarRetributive> e precisamente negli appositi campi **<AumentoImponibile>** e **<DiminuzioneImponibile>** indicando:

1. l'attributo **anno 2016;**
2. il codice **"AUMIMP"** per indicare l'aumento dell'imponibile del mese corrente a seguito di elementi retributivi variabili di competenza dell'anno precedente **(2017)** ad esempio, per prestazioni di lavoro straordinario)
3. **il codice "DIMIMP"** per indicare la diminuzione dell'imponibile del mese corrente a seguito di elementi retributivi variabili di competenza dell'anno precedente **(2017)** ad esempio, per eventi di malattia, maternità, recupero ferie non godute ecc.
4. la quota di retribuzione imponibile nell'elemento ***"ImponibileVarRetr***" comportante l'aumento (AUMIMP) o la diminuzione (DIMIMP) dell'imponibile della denuncia relativa all'anno di riferimento (**2017**)

Premessa alla compilazione dei Punti da 5 a 7 – Contributi dovuti

Tali punti riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

Qualora i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) **nelle annotazioni** potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento.

L'art. 37, commi 32 e 33 del decreto Bersani (D.L. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono effettivamente versati. La circostanza che i contributi sospesi sono stati dedotti fiscalmente potrà essere evidenziata nelle "Annotazioni".

5 – Imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo d quiescenza ex IPOST)

Il **punto 5** è riservato all'indicazione dell'imponibile ai fini pensionistici, compreso della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15 c. 1 della legge 724/1994. Il campo è di esclusiva compilazione per i dipendenti iscritti alla gestione ex IPOST.

6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti

Indicare le sole contribuzioni trattenute al lavoratore dipendente che, nella generalità dei casi, s'identificano nelle seguenti misure e fattispecie:

- 9,19% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- contributo lavoratori aziende rientranti nell'ambito di applicazione dei Fondi di Solidarietà di cui agli articoli 26, 28, 29, 40, del D.lgs n. 148/2015;
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile pari, **per l'anno 2017**, a euro **46.031,00;**
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS;
- 0,50% contributo di solidarietà di cui all'art. 24 comma 21 del DL 201/2011.

Nel punto in commento non devono, invece, essere ricompresi i contributi relativi a componenti **variabili della retribuzione** (D.M. 7 ottobre 1993) ad esempio ore di straordinario, ore di permesso non retribuito, i cui adempimenti contributivi siano stati assolti **nel mese di gennaio dell'anno successivo** a quello cui si riferisce la certificazione.

Non vanno, altresì, considerate le trattenute operate nei confronti dei pensionati che lavorano né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS.

E' appena il caso di precisare che il punto in commento non accoglierà le contribuzioni a carico del lavoratore oggetto di sospensione per calamità naturali.

Premessa alla compilazione dei Punti 7 e 8 “Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens”

La compilazione di tali campi è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CU, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico Uniemens. Nel caso in cui, alla data del rilascio del CU non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi, nelle “Annotazioni”, è possibile dare comunicazione al lavoratore della situazione.

7 – MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens – Tutti

Barrare se la denuncia Uniemens è stata presentata in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento **(2017).**

8 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens – Tutti con esclusione di

In alternativa al precedente **punto 7**, procedere alla barratura dei singoli mesi dell’anno solare di riferimento **(2017)** per i quali non si è provveduto alla presentazione della denuncia UNIEMENS (ad esempio per i lavoratori dipendenti assunti o cessati nel corso dell’anno solare di riferimento).
Si ritiene utile rammentare che per la compilazione del punto in commento occorre fare riferimento a quanto indicato nell'elemento *"AnnoMeseDenuncia"* contenuto nell'elemento ***"Azienda"*** di “***DenunceMensili”.***
Pertanto ai fini della compilazione del **punto 8, non dovranno essere esclusi:**

1. **per i lavoratori “cessati” nell’anno, i mesi** per i quali siano stati corrisposti compensi di natura differita (ratei ferie, Rol, ex festività, mensilità aggiuntive) come pure elementi retributivi variabili (straordinario, malattia ecc.) per i quali l’azienda ha provveduto alla trasmissione dei flussi successivamente alla cessazione;
2. **per i lavoratori “assunti” alla fine del mese**, il mese di assunzione, ancorché privo di retribuzione imponibile, in quanto l’assunzione è avvenuta successivamente all’elaborazione della retribuzione del mese. In tale ipotesi il datore di lavoro avrà provveduto alla trasmissione della denuncia relativa al mese di assunzione indicando la data di assunzione (giorno) e la causale. La retribuzione imponibile riferita ai giorni di prestazione sarà confluita sulla denuncia del mese successivo.

SEZIONE 2 – INPS LAVORATORI SUBORDINATI – GESTIONE PUBBLICA

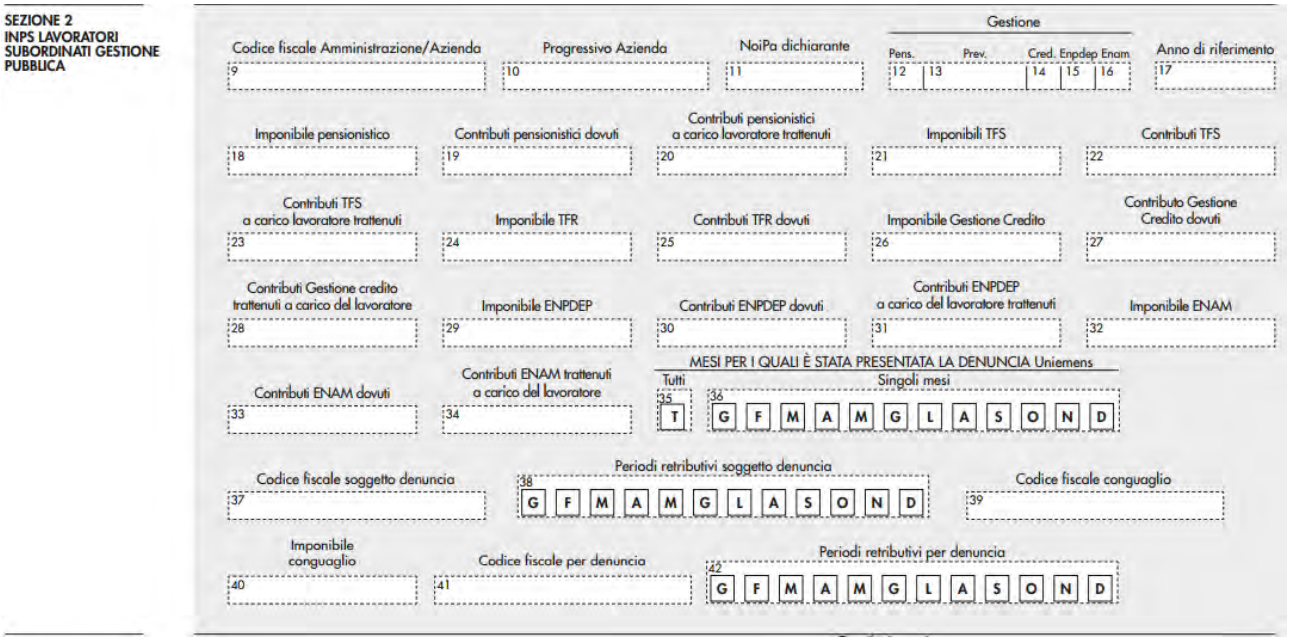

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le gestioni INPDAP sono confluite nell'INPS per effetto dell'art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, che ha disposto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle sue funzioni all'INPS.
Pertanto la sezione "Dati previdenziali ed assistenziali Inpdap" è all'interno della **CU 2017** la terza sezione dei dati previdenziali INPS. Essa rappresenta una sintesi di tipo contabile dei dati contenuti nelle denunce DMA.
Ulteriore innovazione è data dalla presenza della denuncia mensile all'interno del tracciato uniemens, a partire dalla denunce di competenza ottobre 2012. A seguito di tale modifica è stata introdotta una nuova parte alle denuncia uniemens, denominata DMA2. Per effetto di tale modifica, le istruzioni di quest'anno vengono modificate, e perdono l'indicazione, nelle caselle dei contributi e imponibili, del numero delle caselle sulla denuncia DMA, essendo questa valevole solo per una parte dell'anno.
Nella sezione vengono indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni ex INPDAP riferiti a:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione I.N.A.D.E.L .;
- Gestione E.N.P.A.S.;
- Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione E.N.A.M..

Soggetti obbligati

Sono tenuti a compilare questa sezione:
1 - i sostituti di imposta/, datori di lavoro, obbligati a versare i contributi assistenziali e previdenziali, anche su retribuzioni virtuali o convenzionali, per i dipendenti iscritti ad una delle gestioni indicate in precedenza;
2 - i sostituti di imposta, che, pur non avendo instaurato un rapporto di lavoro dipendente, erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili ad un rapporto di lavoro con iscrizione alla Gestione Pubblica versano i relativi contributi;
3 - le organizzazioni sindacali autorizzate a versare i contributi che erogano, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996, sulle retribuzioni aggiuntive ai lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, in virtù del rapporto di lavoro preesistente;
La sezione 2 va compilata da parte di soggetti di cui ai punti precedenti anche per lavoratori iscritti alla sola gestione ENPDEP (assicurazione totale vita) alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis del- la legge n. 222/2007 (cfr. da ultimo circolare INPS n. 6/2014).

Modalità di esposizione dei dati

Gli importi dei dati contributivi Gestione Pubblica devono essere arrotondati all'unità di euro tralasciando i decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità di euro inferiore fino a 49 centesimi di euro e all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi (esempio: 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Il totale degli imponibili e dei relativi contributi versati o dovuti necessitano della compilazione di una specifica sezione separata a seconda dell'anno di riferimento.

Le istruzioni di quest'anno precisano che nei punti relativi agli imponibili devono essere indicati i redditi liquidati, o le retribuzioni virtuali o convenzionali alle quali sono commisurati i contributi dovuti.
Il sostituto, inoltre, dovrà inoltre tenere conto dell'eventuale variazione dell'imponibile conseguente alle operazioni di conguaglio di cui al V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, per eventuali conguagli per la maggiorazione del 18% per la gestione CTPS.

L'Agenzia delle Entrate specifica che il sostituto di imposta deve tenere conto anche dei contributi dovuti e/o versati discendenti dalle operazioni di conguaglio contributivo (aliquota aggiuntiva 1%, conguaglio maggiorazione 18%) per i redditi comunicati da terzi (V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2). In questo caso devono essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali al netto di quanto riportato nella sezione ente versante del VI.

Imponibile previdenziale e assistenziale
Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa, erogati entro il 12 gennaio 2017. La certificazione previdenziale deve essere compilata con i valori assunti a riferimento per il versamento della contribuzione anche nel caso in cui il datore di lavoro, continui a versare la contribuzione per determinati soggetti dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro perché continua il rapporto di lavoro riferito a quel soggetto (quali ad esempio lavoratori in esodo ex art. 4, comma da 1 a 7, L. n. 92 del 28 giugno 2012 o percettori di assegno straordinario ex art. 32 comma 1 D:Lgs. N. 148/2015 – fondo di solidarietà personale del credito).

Casi particolari

Ente in liquidazione
Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni
In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni o Aziende, ed in tutti i casi di cessione delle attività e delle funzioni dell'Ente soppresso ad un altro Ente, anche di nuova istituzione, il soggetto vigente è tenuto a compilare distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, di ciascuna Amministrazione o Ente valorizzando il campo "Codice fiscale Amministrazione/Azienda" con il codice fiscale delle relative Amministrazioni o aziende.

Competenze arretrate
In caso di contributi dovuti e/i versati nell'ano 2017 riferiti ad anni precedenti, va compilata una distinta sezione 2, per ciascun anno di riferimento nelle sole ipotesi in cui è prevista l'elaborazione di V1, con data inizio inferiore al 1/1/2017, di seguito indicate:

– casuale 1: nei casi previsti dalla Circ. 105 del 7 agosto 2012;
- causale 2: nei casi in cui il contributo non sia stato né dichiarato né versato negli anni precedenti;
– causale 7 codice motivo utilizzo 3 - Regolarizzazione da sentenza;
– casuale 7 codice motivo utilizzo 4 - Regolarizzazione da transazione;
– casuale 7 codice motivo utilizzo 5 - Regolarizzazione da circolare o messaggio;
- causale 7 codice motivo utilizzo 8 – Esclusivamente per la parte relativa agli imponibili e contributi da versare. Non deve essere presa in considerazione la retribuzione virtuale ai fini pensionistici.
– causale 7 codice motivo utilizzo 9 – Contribuzione correlata lavoratori in esodo (circ.90/2015);
– causale 7 codice motivo utilizzo 10 - Regolarizzazione TFS Dipendenti Tempo Determinato delle Province di Bolzano e Trento.

Cariche elettive comunali e provinciali
Per i lavoratori nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L.18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione se ha denunciato e/o versato i contributi (cfr. Informativa n.5 del 18/3/2003 della D.C.P. di Fine Servizio e Previdenza

Complementare e Informativa n.22 del 23/6/2003 della D.C. Entrate e nota operativa n. 6 del 18/07/2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa).

9 - Codice fiscale amministrazione/Azienda

Deve essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione/azienda di Appartenenza del dipendente per i contributi dovuti e/o versati.
Le istruzioni di quest'anno precisano che il punto in commento deve essere compilato anche dall'Amministrazione/Azienda che ha erogato i redditi ad un lavoratore con il quale pur non ha instaurato un rapporto di lavoro.

Viene, inoltre, precisato che l'Amministrazione di appartenenza la quale acquisisce nelle proprie denunce contributive mensili anche i redditi erogati da altri soggetti deve comprendere tali redditi nella propria certificazione che, pertanto, comprenderà i valori delle denunce dei sostituti di imposta che compilano il punto **37 Codice fiscale Soggetto Denuncia**.

10– Progressivo azienda

Nel campo, relativo all'ex co- dice identificativo INPDAP, deve essere indicato il numero progressivo azienda assegnato dalla Gestione Pubblica. Il codice è composto da cinque caratteri numerici (non deve essere indicato né la matricola INPS né il codice meccanografico).

11 – NoiPa dichiarante

Deve essere indicato il valore "x" nei casi in cui NoiPa sia indicato nella denuncia contributiva quale Dichiarante.

Punti da 12 a 16

Nei suddetti punti devono essere indicate le gestioni utilizzando i codici indicati nella successiva tabella:
- punto 12 – gestione pensionistica;
- punto 13 – gestione previdenziale;
- punto 14 – gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- punto 15 – gestione ENPDEP;
- punto 16 – gestione ENAM.

Le istruzioni precisano che nella compilazione del punto 1913 (Gestione previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:
- 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;
- 002 se trattasi di personale optante TFR;
- 003 se trattatasi di personale in regime di fine servizio TFS.

17- Anno di riferimento

Indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi della sezione. Deve essere compilata una sezione per ciascun anno di riferimento e una sezione distinta nei casi di "Competenze arretrate" indicate nei Casi particolari.

18 - Imponibile pensionistico

Indicare, in caso di codice Gestione 1, 2, 3, 5 e 5, l'imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell'eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS.

19 - Contributi pensionistici dovuti

Indicare, in caso di codice Gestione 1, 2, 3, 5 e 5, l'importo dei contributi pensionistici dovuti (quota a carico datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell'1%.

20 - Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti

Indicare, in caso di codice Gestione 1, 2, 3, 5 e 5, l'importo dei contributi pensionistici trattenuti al lavoratore, compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell'1%.

21 - Imponibile TFS

Indicare, in caso di codice Gestione 6 o 7, l'imponibile relativo al TFS.

22 - Contributi TFS

Indicare, in caso di codice Gestione 6 o 7, i contributi relativi al TFS (quota a carico datore di lavoro e quota a carico lavoratore).

23 - Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti

Indicare, in caso di codice Gestione 6 o 7, i contributi relativi al TFS trattenuti al lavoratore.

24 - Imponibile TFR

Indicare, in caso di codice Gestione 6 o 7**,** l'imponibile relativo al TFR.

25 - Contributi TFR dovuti

Indicare, in caso di codice gestione previdenziale 6 o 7, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2017** quale imponibile TFS.

26 - Imponibile Gestione Credito

Indicare, in caso di codice gestione 9, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2017**, quale imponibile della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

27 - Contributi Gestone Credito

Indicare, in caso di codice gestone 9, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2017**, quale contributo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

28 - Contributi Gestione Credito trattenuti a carico del lavoratore

Indicare i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali trattenuti al lavoratore.

29 - Imponibile ENPDEP

Indicare, in caso di codice gestione 8, l'imponibile relativo alla gestione ENPDEP.

30 - Contributi ENPDEP dovuti

Indicare, in caso di codice gestione 8, i contributi dovuti relativi alla gestione ENPDEP (quota a carico datore di lavoro e quota a carico lavoratore).

31- Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti

Indicare i contributi relativi alla gestione ENPDEP trattenuti al lavoratore.

32 - Imponibile ENAM

Indicare, in caso di codice Gestione 11, l'imponibile relativo all'ENAM.

33 - Contributi ENAM dovuti

Indicare, in caso di codice gestione 11, i contributi dovuti per l'ENAM.

34 - Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore

Indicare, in caso di codice Gestione 11, i contributi relativi all'ENAM trattenuti al lavoratore.
Le istruzioni precisano che nei punti relativi ai contributi a carico del lavoratore devono comprendere anche i contributi versati dal lavoratore al datore di lavoro per la quota a proprio carico nei casi di mancanza della provvista. In questi punti non devono essere indicati i contributi trattenuti dal datore di lavoro del lavoratore per riscatti e ricongiunzioni.

Informazioni relative alla denuncia contributiva delle somme indicate nella certificazione

Le nuove istruzioni precisano che la valorizzazione dei punti 35 o 36 indica che il sostituto di imposta/datore di lavoro ha elaborato le denunce contributive.
Invece, nei casi in cui non sono valorizzati i punti 35 o 36, la denuncia contributiva dei dati contenuti nella certificazione non è stata elaborata dal sostituto di imposta che ha corrisposto i redditi ma dal soggetto il cui codice fiscale è indicato al punto 37.
Le nuove istruzioni precisano che se non risulta valorizzato almeno uno dei punti 35, 36 o 37 i dati contributivi e assistenziali contenuti nella certificazione non sono stati indicati in alcuna denuncia trasmessa all'INPS.

Punto 35 – Tutti

Il **punto 35** deve essere barrato qualora per tutti i periodi retributivi dell'anno solare di riferimento il sostituto d'imposta ovvero il soggetto di cui al **punto 9 – Codice Fiscale Amministrazione/Azienda** presentato la denuncia UNIEMENS (<ListaPosPa>) per i contributi indicati nella sezione 2.

Punto 36 – Tutti con l'esclusione di (alternativo al punto 35)

Nel punto 36 devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi retributivi dell'anno solare in cui è stata presentata la denuncia UNIEMENS (ListaPosPa).

Punto 37 – Codice fiscale soggetto denuncia

Deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d'imposta/datore di lavoro a cui l'Amministrazione obbligata al versamento dei contributi ha comunicato i dati previdenziali per elaborare le denunce contributive mensili.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nei casi di comando, distacco o altra posizione per la quale l'Amministrazione di destinazione che paga direttamente le retribuzioni accessorie, versa i contributi e comunica all'Amministrazione di provenienza del dipendente i dati da indicare nella denuncia, deve essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione di provenienza del dipendente.
Le nuove istruzioni precisano che nel caso in cui l'amministrazione di destinazione elabori direttamente le denunce il **punto 37 Codice fiscale Soggetto denuncia** e il **punto 38 Periodi retributivi Soggetto denuncia** non devono essere valorizzati ma deve essere valorizzato il punto 35 o 36.

Punto 38 – Periodi retributivi soggetto denuncia

Devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi dell'anno solare in cui sono state erogate le retribuzioni comunicate al soggetto terzo, identificato nel punto 37 **Codice Fiscale Soggetto denuncia**.
Le istruzioni precisano che nel caso in cui l'amministrazione di destinazione elabori direttamente le denunce il **punto 37 Codice fiscale Soggetto denuncia** e il **punto 38 Periodi retributivi Soggetto denuncia** non devono essere valorizzati ma deve essere valorizzato il punto 35 o 36.

Redditi erogati da altri soggetti per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio previdenziale

Punto 39 – Codice fiscale conguaglio

Deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti che hanno trasmesso i dati per le operazioni di conguaglio previdenziale ai fini della maggiorazione dell'1% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile e/o sulla maggiorazione del 18% per la sola gestione CTPS (V1, causale 7 CMU 2).

Punto 40 - Imponibili conguaglio

Nel **punto 40** deve essere indicato l'ammontare dei redditi comunicati dai soggetti di cui al precedente punto 39 che sono stati oggetto delle operazioni di conguaglio previdenziale.
I redditi erogati da altri soggetti comunicati con il V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2 non devono essere inclusi nei punti relativi agli imponibili delle gestioni.

Punto 41 – Codice fiscale per denuncia

In questo punto introdotto nel modello di quest'anno **(modello CU 2018)**, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti terzi che hanno trasmesso i dati inseriti nelle denunce contributive mensili del soggetto che rilascia la certificazione.
I soggetti terzi sono i sostituti d'imposta che erogano somme e versano i contributi ma trasmettono i dati all'Amministrazione di appartenenza del dipendente affinché quest'ultima li inserisca nella propria denuncia mensile.

Punto 42 – Periodi retributivi per denuncia

In questo nuovo punto, introdotta anch'essa quest'anno, devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi retributivi dell'anno solare per i quali il soggetto di cui al punto 41 ha comunicato i dati da inserire nelle denunce contributive mensili.

SEZIONE 3 – GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI

La sezione 3 è deputata all'accoglimento dei compensi corrisposti nell'anno **2017** a oggetti iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 335/95 che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR e dall'art. 67 comma 1 lett. l).
Rientrano in questa nuova sezione, i soggetti che hanno percepito compensi fiscalmente esenti ma sui quali sono dovuti i contributi alla suddetta gestione, quali i Dottoranti di ricerca o particolari figure come gli assistenti parlamentari.

43 – Compensi corrisposti al lavoratore

Indicare l'ammontare della base imponibile relativa ai compensi corrisposti nell'anno **2017** nel limite del massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2, c. 18, L. 335/95 pari, per l'anno 2017 a € **100.324,00**. A tal proposito occorre precisare che in applicazione del principio di cassa allargato di cui all'art. 51, c. 1 del TUIR si considerano percepiti nell'anno anche i compensi erogati al collaboratore entro il 12 di Gennaio **2018** sempre che siano riferibili all'anno **2017** (art.51, c..1, DPR n.917/1986).

44 – Contributi dovuti

Indicare l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti all'INPS (2/3 a carico del committente più 1/3 a carico del collaboratore) determinati sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2017 e pari:

- al **24%** fino al limite del massimale contributivo e pensionabile (per il **2017** pari a € **100.324,00**) per i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i pensionati;
- al **33,23%** fino al limite del massimale contributivo e pensionabile (per il **2017** pari a € **100.324,00**) per i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

45 – Contributi a carico del lavoratore

L'ammontare dei contributi trattenuti al collaboratore nella misura prevista a suo carico (1/3 del **24%** e 1/3 del 31,72%).

46 – Contributi versati

Indicare l'ammontare dei contributi effettivamente versati dal committente. Appare evidente che ove i contributi complessivamente dovuti siano stati interamente versati il valore del punto in commento coinciderà con quanto riportato nel precedente **punto 11** della certificazione **CU 2018**.

Premessa alla compilazione dei Punti 45 e 46 "Mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens"

Tali campi riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico Uniemens, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003 n.326.

47 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens – Tutti

Barrare, se la denuncia Uniemens è stata presentata in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento (**2017**).

48 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens – Tutti con esclusione di

In alternativa al precedente **punto 47,** barrare i singoli mesi dell'anno solare di riferimento **(2017)** per i quali non si è provveduto alla presentazione della denuncia Uniemens (ad esempio collaboratori ai quali il compenso è stato corrisposto a bimestre).

49- Tipo di rapporto

Nel **punto 49** bisogna indicare il codice "tipo rapporto" con uno dei seguenti codici:

1A - Amministratore di società, associazione e altri entri con o senza personalità giuridica (diverso dall'amministratore che riveste anche la carica di legale rappresentante)
1E - Amministratore e legale rappresentante
1B - Sindaco di società, associazioni e altri entri con o senza personalità giuridica
1C - Revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
1D - Liquidatore di società
02 - Collaboratore d giornali, riviste, enciclopedie e simili (obbligati alla Gestione separata)
03 - partecipante a collegi e commissioni

04 - Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001)
05 - Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Muir
06 - collaboratore coordinato e continuativo con contratto a progetto (sostituita dal cod. 18)
07 - Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
09 - Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
11 - Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione
14 - Medici in formazione specialistica
17 - Consulente parlamentare
18 - Collaborazione coordinata e continuativa (job act);
98 – Libretto Famiglia (art.54 bis D.L. n. 50/2017);
99 – Contratto di Prestazione Occasionale (art.54 bis D.L. n. 50/2017).

50 - Codice fiscale Amministrazione/azienda

Nel **punto 50** occorre indicare il codice fiscale dell'Amministrazione o dell'azienda indicata nella denuncia emens diversa dal sostituto che presenta la certificazione.

SEZIONE 4 - Altri Enti

La nuova sezione 4, introdotta da quest'anno, è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli presenti nelle altre sezioni.

Punto 51– Codice Fiscale

Nel punto in commento bisogna indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Punto 52 – Denominazione Ente previdenziale

In questo punto occorre indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Punto 53 – Codice Azienda

Nel punto in commento occorre indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Punto 54 - categoria

In questo punto occorre indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'ente come dalla tabella seguente:

Ente	*Categoria*	*Codice*
ENPAB	Biologo specialista ambulatoriale	A
ENPAM	Medico specialista ambulatoriale	B
	Medico della Medicina dei Servizi	C
	Medico dell'Emergenza territoriale	D
	Medico della Continuità assistenziale	E
	Transitato alla dipendenza – gestione ambulatoriali	F
	Transitato alla dipendenza – gestione medicina generale	G
ENPAP	Psicologo specialista ambulatoriale	H
ENPAPI	Infermieri iscritti alla Gestione Separata	I
ENPAV	Veterinario specialista ambulatoriale	L
INPGI	Giornalista lavoro dipendente	M
	Giornalista lavoro parasubordinato	N

Punto 55 - imponibile previdenziale

In questo punto occorre riportare il totale dei compensi imponibili corrisposti nell'anno (nei limiti del massimale contributivo definito per lo stesso anno di cui all'art. 2 comma 18 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 per gli Enti che lo applicano). A tal fine si ricorda che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Punto 56 - contributi dovuti

In questo punto bisogna indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Punto 57 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti

In questo punto bisogna riportare il totale dei contributi trattenuti al professionista iscritto all'Ente per la quota a suo carico, in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Punto 58 - Contributi versati

In questo punto bisogna indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Punto 59 – Altri contributi

Questo punto deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori ed in caso di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Punto 60 – Importo altri contributi

In questo punto occorre indicare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 58. Le

DATI ASSICURATIVI INAIL

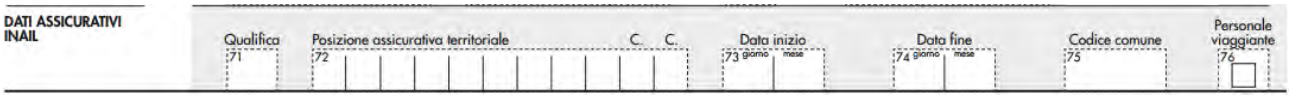

I **punti da 71 a 76** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'Inail riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatori ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

Punto 71 – Qualifica

Il **punto 71** dovrà essere valorizzato nel caso in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" elencate nella tabella presente nelle istruzioni e di seguito esposta.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 35)

CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

Punto 72 – Posizione assicurativa territoriale

Nel **punto 72** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale Inail ed il relativo controcodice.
Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, di devono utilizzare ulteriori righi.
Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

Punto 73 e 74 – Data inizio e data fine

I **punti 73** e **74** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.
Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nel caso in cui il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 73** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 74**, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Punto 75 – Codice comune

Nel **punto 75** dovrà essere indicato il codice comunale della località in cui l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, in codice comunale della località nella quale è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Mentre nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all'estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

Punto 76– Personale viaggiante

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 39 deve essere compilato il punto 76, barrando l'apposita casella.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Anche la sezione relativa al lavoro autonomo presenta diverse novità.
Infatti, rispetto al modello dello scorso anno:
- nella sezione "Dati fiscali" vengono eliminati i punti relativi ai contributi previdenziali (ex punti 21 e 22 della CU2015);
- viene istituita un'apposita nuova sezione "Dati previdenziali";
- viene istituita un'apposita nuova sezione "Casi particolari operazioni straordinarie";
- viene istituita un'apposita nuova sezione "Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi"
- viene istituita un'apposita nuova sezione "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi".

Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata nella sola ipotesi di indicazione del codice "N" nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo.

Compensi e indennità

La comunicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi, deve essere utilizzata per indicare i percipienti cui sono stati corrisposti nel **2017**:
- compensi per redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR (anche per i professionisti iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996) ;
- taluni redditi diversi di cui all'articolo 67, primo comma del TUIR, con assoggettamento a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 33 del D.P.R. n. 42/1988;
- provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché quelle derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relativa a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Devono inoltre essere indicate le indennità corrisposte per:
- cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- cessazione da funzioni notarili;
- cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), c), e) e f), dell'art. 17, comma 1, del Tuir).

N.B.: Non devono essere indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Criteri generali di compilazione

Numero progressivo

Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d'imposta va indicato esclusivamente in caso di Operazioni societarie straordinarie e successioni.

Più compensi erogati ad uno stesso percipiente

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:
- totalizzare i vari importi e compilare un'unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;

- compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole comunicazioni relative allo stesso percipiente.

Nel caso di operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità sopra indicate tenendo, però, distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione.
In caso di decesso del percettore, il sostituto d'imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte "Dati anagrafici" i dati relativi al defunto.
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del percettore delle somme, in tal caso:
- nella sezione "Dati anagrafici" devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 4 della parte "Dati fiscali" della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9;
- nel punto 8 "Categorie particolari" riportare il codice Z rilevabile dalla tabella D posta in Appendice alle istruzioni del modello.

Le istruzioni di quest'anno precisano che nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del modello 770/2017 nella sezione IV – riservata al percipiente estero privo di codice fiscale.
.

Sez. “Dati relativi alle somme erogate”

Punto 1 – Tipologia reddituale - Causale

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato. Le tipologie reddituali sono divise in due elenchi:

- il primo elenco riguarda le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730;
- il secondo elenco tiene conto delle tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello REDDITI Persone Fisiche 2017.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2018

“CAUSALE” INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
F	D3 codice 4	Indennità corrisposte ai giudici onoraridi pace e ai viceprocuratori onorari
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2018 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
K – assegni di servizio civile di cui all'art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
S – provvigioni corrisposte a commissionario;
T – provvigioni corrisposte a mediatore;
U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
W – corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
ZO – titolo diverso dai precedenti.

Punto 2 - Anno

Qualora il precedente punto 1 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei seguenti codici:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Indicare nel punto in commento l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle predette indennità. Qualora nell'anno in cui si riferisce la certificazione, le predette indennità fossero corrisposte a titolo di anticipazione, indicare nel punto in commento l'anno 2017 avendo cura di barrare la successiva casella 3.

Punto 3 - Anticipazione

Barrare il punto in commento ove le indennità di cui ai seguenti codici fossero corrisposte nell'anno cui si riferisce la dichiarazione a titolo di anticipazione.

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Punto 4 - Ammontare lordo corrisposto

Indicare l'ammontare lordo del compenso corrisposto nel corso dell'anno d'imposta 2017, al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Più precisamente:

- **le somme erogate** nel corso dell'anno **2017** riferibili ai **redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR**:
  - c. 1 (redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni compreso l'esercizio in forma associata da parte di associazioni senza personalità giuridica costituite da persone fisiche);
  - c. 2, lettera b) (redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali);
  - c. 2, lettera c) (partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) di cui all'articolo 44 del TUIR quando, nei contratti di associazione in partecipazione, l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro);
  - c. 2, lettera d) (partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);
  - c. 2, lettera f) (redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercita dai segretari comunali ai sensi della Legge 349/73);
  - c. 3, (redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla Legge 91/81);
- **le somme erogate** nel corso dell'anno **2017** riferibili ai **redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 del TUIR**,
  - lettera g) (redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR);
  - lettera l) (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere);
  - lettera m) (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche o che da essi sia riconosciuto, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. In relazione ai predetti redditi (cod. N nel p. 1), devono essere ricomprese nell'importo da indicare nel punto in commento anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito fino a € 7.500,00 ai sensi dell'art. 69 c. 2 del TUIR che devono inoltre essere riportate nel successivo punto 7.)
- **le provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari corrisposte nell'anno **2017,** nonché le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 114/98;
- **le indennità di cui all'articolo 17, comma 1 del TUIR**
  - lettera d) (indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone);
  - lettera e) (indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili);
  - lettera f) (indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della Legge 91/81).

  Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi a nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 L. 388/2000 nel punto in commento va indicato l'intero importo corrisposto anche se non assoggettato a ritenuta d'acconto. Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui all'art. 3 della L. 326 (2003 nel punto in commento vanno indicate anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare nel successivo p. 7.

  Il contributo integrativo del 2% destinato alle Casse professionali non deve essere indicato nel punto in commento atteso che non fa parte del compenso. Parimenti non deve essere indicata neppure l'IVA (imposta sul valore aggiunto) corrisposta dal sostituto d'imposta al lavoratore autonomo non assumendo la stessa alcun rilievo rispetto all'oggetto di rilevazione della dichiarazione. Per contro, l'ammontare del compenso corrisposto deve essere comprensivo del contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dal lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS in quanto avente natura diversa rispetto al contributo integrativo del 2% oltre naturalmente alle spese sostenute dall'artista o professionista per conseguire il compenso medesimo quali, ad esempio, le spese di viaggio, vitto e alloggio.

  Per la compilazione del punto 4 è necessario inserire anche i compensi non soggetti a ritenuta:
  - compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 nel presente

punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

- redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la Legge 30 dicembre 2010, n. 238, indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) da riportare nel successivo punto 7.

In questo punto bisogna riportare l'importo dei compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfettari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2015. Lo stesso importo deve essere riportato anche al punto 7.

Punto 5 - Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale

Qualora il sostituto d'imposta abbia corrisposto compensi a percipienti **non residenti** nei confronti dei quali, per esplicita richiesta di quest'ultimi, si sia reso applicabile il regime previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, indicare nel punto in commento le somme non assoggettate a ritenuta. A tal proposito appare opportuno evidenziare come, in genere, le convenzioni contro le doppie imposizioni, con riferimento ai redditi di cui alla presente comunicazione, prevedano:

- la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente estero
- oppure la tassazione concorrente dello Stato di residenza del percipiente estero e dello Stato della fonte ovvero dello Stato ove risiede il soggetto che eroga i compensi con applicazione, relativamente a tale ultimo stato (Stato della fonte), della relativa legislazione e assunzione, al verificarsi di talune condizioni peraltro precisate dalle convenzioni, di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista (nello Stato della fonte) e determinante, come noto, per l'Italia un prelievo, in genere, nella misura del 20% della base imponibile.

Nella prima delle ipotesi citate (tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente estero), il sostituto d'imposta italiano avrà cura di riportare nel punto in commento un valore tale da azzerare l'ammontare imponibile valore quest'ultimo, peraltro, desumibile dall'applicazione dell'algoritmo punto 5 = (punto 4 – punto 4).

Relativamente alla seconda delle ipotesi prima accennate (tassazione anche sulla base della legislazione applicata nello Stato della fonte ovvero nello Stato del soggetto che eroga i compensi con assunzione di un'aliquota ridotta), il sostituto d'imposta italiano avrà, invece, cura di identificare per il punto in commento un valore propedeutico alla definizione di una base imponibile atta a rilasciare il medesimo livello d'imposizione che si sarebbe ottenuto se alla medesima base imponibile, non decurtata del valore di cui al punto in commento, si fosse applicata direttamente la minor aliquota di cui alla Convenzione contro le doppie imposizioni. In pratica il sostituto d'imposta non potendo, per la struttura della comunicazione, esprimere la minore aliquota di cui alla convenzione contro le doppie imposizioni opera una riduzione dalla base imponibile nell'ambito del punto 4 della comunicazione.

Punto 6 - Codice

In questo punto va indicato uno dei seguenti codici per l'identificazione delle somme corrisposte al percipiente e non soggette a ritenuta:

1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti e che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

5 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

6 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

Le istruzioni precisano ce per ciascun codice deve essere poi riportato il corrispondente ammontare nel successivo punto 7 "Altre somme non soggette a ritenuta" dedicato proprio alle somme (diverse da quelle esposte nel punto 5) che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

Gli importi indicati nel punto 7 sono sempre ricompresi nel punto 4 "Ammontare lordo corrisposto".

Esempio n.1

Si ipotizzi il caso in cui ad un collaboratore di una rivista siano stati corrisposti compensi a titolo di diritto di autore e per il quale - per il periodo d'imposta 2017 - il reddito da lavoro autonomo di euro 12.000,00 concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF solo per il 75% del suo ammontare:

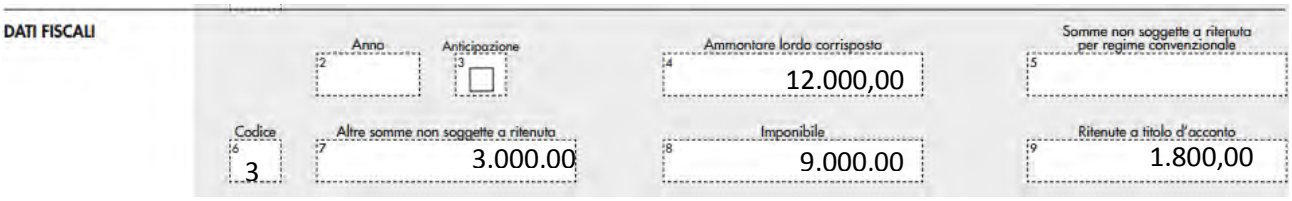

Esempio n. 2

Si ipotizzi il caso di un ricercatore (titolare di reddito di lavoro autonomo) rientrato in Italia e per il quale - per il periodo d'imposta 2017 – il relativo reddito di euro 55.000,00 concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF solo per il 10% del suo ammontare; allo stesso ricercatore nel corso del 2017 sono stati corrisposti rimborsi spese non tassati per euro 2.500,00:

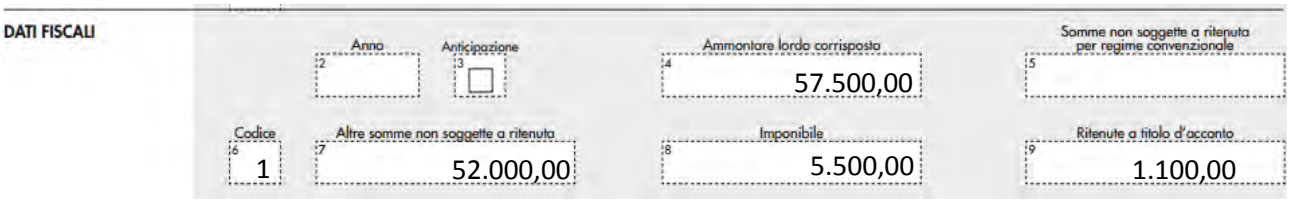

p. 4: 57.500,00 (55.000,00 + 2.500,00);
p. 6 : 1 = redditi conseguiti dai **"Docenti e Ricercatori"**
p. 7: 52.000,00 (49.500,00 + 2.500,00)
p. 8: 5.500,00 (57.500,00 – 52.000,00);
p. 9 : 1.100,00 (20% di 5.500,00)

Punto 7 - Altre somme non soggette a ritenuta

Indicare nel punto in commento le somme non assoggettate a ritenuta in quanto non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, diverse da quelle indicate al punto 5 della comunicazione. Trattasi di tutte quelle somme non soggette a ritenuta delle quali il sostituto d'imposta deve tener conto ai fini della corretta identificazione della base imponibile di cui al punto 8 della comunicazione.

Vale a dire:

- le indennità di trasferta, il rimborso forfetario di spese, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nel limite, a decorrere dal 1° Gennaio 2004, di 7.500,00 euro;
- i compensi corrisposti ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli articoli 13 e 14 della Legge 388/2000;
- i rimborsi delle spese sostenute dai percipienti per conto dei committenti, proponenti o mandanti (quali spese per pagamento di tasse, bolli, diritti di cancelleria, di visura ecc);
- la deduzione forfetaria delle spese, nella misura del 25% prevista in favore dei percettori di redditi di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b) ovvero redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- la deduzione forfetaria delle spese, nella misura del 15%, prevista in favore dei percettori di redditi di cui all'articolo 49, comma 1, lettera f) ovvero redditi derivanti dall'attività di levata dei prostesi esercitata dai segretari comunali **(codice E al p. 1);**
- i compensi d'importo inferiore a euro 25,82 di cui all'articolo 25, comma 3 del DPR 600/73 corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente a condizione che non costituiscano acconti di maggiori compensi;
- la quota di provvigione non soggetta a ritenuta in misura pari al 50% dell'ammontare della provvigione medesima elevata all'80% qualora il percipiente abbia dichiarato al proprio committente, proponente, o mandante di avvalersi nell'esercizio della propria attività in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi;
- la deduzione forfetaria del 22% a titolo di spese di produzione del reddito per le provvigioni corrisposte agli incaricati per le vendite a domicilio **(codice V e V2 al p. 1);**
- le somme che non hanno concorso alla formazione del reddito a seguito della normativa agevolativa per il rientro dei talenti.

Punto 8 - Imponibile

Indicare nel punto in commento la base imponibile relativa ai compensi precedentemente citati desumibile dall'esecuzione del seguente algoritmo:
punto 8 = punto 4 - punto 5 – punto 7).

Punto 9 - Ritenute a titolo d'acconto

Indicare nel punto in commento le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo d'acconto e pari, in genere, al 20% della base imponibile di cui al punto 8 della comunicazione, versato con i seguenti codici tributo: 1019, 1020, 1040 e 104E.
L'importo di cui al punto in questione è comprensivo delle eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, riportate al punto 11 della comunicazione.
Con riferimento alle provvigioni in questione, indicare nel punto in commento la ritenuta a titolo d'acconto operata dal sostituto d'imposta, nella misura prevista per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR sull'ammontare imponibile di cui al punto 8 della comunicazione.

Punto 10 - Ritenute a titolo d'imposta

Indicare nel punto in commento le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo d'imposta.
Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice **N del punto 1** relativamente agli importi assoggettati a titolo d'imposta (oltre € 7.500,00 e fino a € 28.158,28); le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 1 dai codici L, L1 e P corrisposte a soggetti non residenti.

Punto 11 - Ritenute sospese

Indicare nel punto in commento le eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, già ricomprese nei punti 9 e 10 della comunicazione.

Punto 12 - Addizionale regionale a titolo d'acconto

Tale punto va compilato solo se nel p. 1 è stato indicato il codice "**N**" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). Va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto a titolo di acconto, versato con i seguenti codici tributo: 3802 e 381E.

Punto 13- Addizionale regionale a titolo d'imposta

Tale punto va compilato solo se nel punto 1 è stato indicato il codice "N" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). Va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta, versato con i seguenti codici tributo: 3802, e 381E.

Punto 14 - Addizionale regionale sospesa

In tale punto va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 12 e 13.

Punto 15 - Addizionale comunale a titolo d'acconto

Tale punto va compilato solo se nel p. 1 è stato indicato il codice "N" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). Va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto a titolo di acconto, versato con i seguenti codici tributo: 3847 e 384E.

Punto 16- Addizionale comunale a titolo d'imposta

Tale punto va compilato solo se nel punto 1 è stato indicato il codice "N" (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). Va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta versato con i seguenti codici tributo: 3848 e 385E.

Punto 17 - Addizionale comunale sospesa

In tale punto va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 15 e 16.

Punto 18 - Imponibile anni precedenti

Qualora il precedente punto 1 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei codici di cui appresso:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Indicare nel punto in commento l'eventuale ammontare delle somme corrisposte **negli anni precedenti al 2017** a titolo di anticipazione delle predette indennità.

Punto 19 - Ritenute operate anni precedenti

Qualora il punto 1 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei codici di cui appresso:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Indicare nel punto in commento l'eventuale ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte **negli anni precedenti al 2017** a titolo di anticipazione delle predette indennità.

Punto 20 - Spese rimborsate

In tale campo vanno indicate le eventuali spese rimborsate sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali superiori a 5.000,00 euro (Circ. INPS n. 363 del 6 luglio 2004).

Punto 21 - Ritenute rimborsate

In tale campo vanno indicate le ritenute rimborsate a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea che hanno versato ritenute su interessi e canoni corrisposti da società dell'Unione europea Consociate che appartengono allo stesso Gruppo della società Italiana che ha erogato i compensi. Il dato è presente se è evidenziato il codice X o Y nel p. 1 causale.

Sez. "Dati previdenziali"

Punto 29 - Codice fiscale

In questa casella occorre inserire il codice fiscale dell'ente previdenziale.

Punto 30 - Denominazione Ente previdenziale

In questo punto occorre inserire la denominazione dell'Ente previdenziale.

Punto 31 - Ente previdenziale

In questo punto occorre indicare il codice dell'Ente che riceve il contributo come da tabella sotto riportata:

Codice	Descrizione
2	ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
4	ENPAPI – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica
A	Altro

Punto 32 - Codice Azienda

In questo punto occorre indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Punto 33 - Categoria

In questo punto occorre la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente di seguito riportata:

Ente	Categoria	Codice
ENPAM	Medico di assistenza primaria	O
	Pediatra di libera scelta	P
	Medico specialista esterno	Q
ENPAPI	Infermieri prestatori d'opera occasionali	U
INPS	INPS – Gestione Ex-Enpals	V

Punto 34 - Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante

Indicare l'importo dei contributi previdenziali a carico del soggetto erogante dovuti sui redditi contrassegnati al punto 1 "causale" dal codice "C" nonché sui redditi superiori a euro 5.000,00 derivanti dalle attività contrassegnate al p. 1 dai codici "M", "M1" e "V".

C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
M1	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio

Nei confronti dei lavoratori esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al netto delle spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura da indicare nel successivo **punto 35.**

Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (identificate dal codice C), sono imponibili ai fini previdenziali, secondo quanto indicato dalla circolare INPS n. 90 del 13 Luglio 2005, sulla base dei medesimi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando gli acconti percepiti dall'associato, nonché gli importi allo stesso eventualmente corrisposti, in sede di conguaglio, sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto.

Per quanto superfluo si ritiene utile precisare che i contributi da indicare in tale punto devono essere troncati all'unità di euro e non arrotondati come previsto per i dati contributivi esposti nella sezione DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI della Certificazione Unica.

Punto 35- Contributi previdenziali a carico del percipiente

Indicare l'importo dei contributi previdenziali a carico del percipiente dovuti sui redditi contrassegnati al punto 1 "causale" dal codice "C" nonché sui redditi superiori a euro 5.000,00 derivanti dalle attività contrassegnate al p. 1 dai codici "M", "M1" e "V".

C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
M1	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio

Le istruzioni precisano che per gli iscritti all'INPS gestione ex ENPALS occorre indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A", "0", "01".
Nei confronti dei lavoratori esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al netto delle spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura da indicare nel **punto 20.** Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (identificate dal codice C), sono imponibili ai fini previdenziali, secondo quanto indicato dalla circolare INPS n. 90 del 13 Luglio 2005, sulla base dei medesimi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando gli acconti percepiti dall'associato, nonché gli importi allo stesso eventualmente corrisposti, in sede di conguaglio, sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto.
Per quanto superfluo si ritiene utile precisare che i contributi da indicare in tale punto devono essere troncati all'unità di euro e non arrotondati come previsto per i dati contributivi esposti nella DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI della Certificazione Unica.

Punto 36- Altri contributi

Questo punto deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori e anche in caso di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento deg li enti locali) per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Punto 37- Importo altri contributi

In questo punto occorre riportare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 36.

Punto 38- Contributi dovuti

In questo punto bisogna indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Punto 39- Contributi versati

In questo punto occorre indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

ATTENZIONE – nel caso in cui altri previdenziali non si fossero accreditati prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2017, possono utilizzare la presente certificazione per attestare la contribuzione effettuata, riportando nel campo "Codice Ente previdenziale" il valore "A".

Sez. Fallimento e Liquidazione coatta amministrativa

Punto 41 - Somme corrisposte prima della data di fallimento

Indicare, nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore, la quota dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare. Il punto in questione è, pertanto, determinando eseguendo l'algoritmo di cui appresso: punto 41 = (punto 8 – punto 42).

Punto 42- Somme corrisposte dal curatore/commissario

Indicare, nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore, la quota dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. Il punto in questione è, pertanto, determinando eseguendo l'algoritmo di cui appresso: punto 42 = (punto 8 – punto 41).

Sez. “Redditi erogati da altri soggetti “ (punti da 51 a 62)

Le istruzioni precisano che in caso di operazioni straordinarie comportanti l’estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest’ultimo dovrà compilare i seguenti punti.

Punto 52 - Codice fiscale

Va indicato il codice fiscale di altro sostituto che ha corrisposto il reddito indicato nel successivo punto 53 e certificato dal sostituto dichiarante .

Punto 53 - Imponibile

Va indicato l’importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro sostituto e certificato dal sostituto dichiarante

Punto 54 – Ritenute a titolo d’acconto

Va indicato, l’importo complessivo delle ritenute a titolo d’acconto (comprensive anche di quelle indicate nel successivo punto 56), operate da altro sostituto sul reddito imponibile di cui al precedente punto 53.

Punto 55 – Ritenute a titolo d’imposta

Va indicato, l’importo complessivo delle ritenute a titolo d’imposta (comprensive anche di quelle indicate nel successivo punto 56), operate sul reddito imponibile di cui al precedente punto 53.

Punto 57 – Addizionale Regionale a titolo d’acconto

Va indicato l’importo relativo all’Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta da altro sostituto a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, indicata nel successivo punto 59.

Punto 58 – Addizionale Regionale a titolo d’imposta

Va indicato l’importo relativo all’Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta da altro sostituto a titolo d’imposta, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, indicata nel successivo punto 59.

Punto 59 – Addizionale Regionale sospesa

Va indicato l’importo dell’Addizionale regionale all’IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 57 e 58.

Punto 60– Addizionale comunale a titolo d’acconto

In questo punto l’importo relativo all’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 62.

Punto 61 – Addizionale comunale a titolo d’imposta

In questo punto va indicato l’importo relativo all’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta a titolo d’imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 62.

Punto 62 – Addizionale comunale sospesa

In questo punto occorre indicare l’addizionale comunale all’IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 60 e 61.

Casi particolari operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, nei punti 71, 72 e 73 va indicato il codice fiscale del sostituto estinto (a seconda della sezione interessata), nell'ipotesi in cui la certificazione sia stata rilasciata da quest'ultimo.

Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

In questa nuova sezione bisognerà, che dovrà essere compilata dal soggetto che eroga le somme in commento, occorre riportare i dati relativi agli importi da liquidare a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le istruzioni specificano che nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate, quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In questo caso, quindi, non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel punto 8 il codice Z2.

Nella ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica l'indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2017 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.

Punto 101 e 105 – codice fiscale debitore principale

Nei punti **101 e 105** il soggetto erogatore dovrà indicare il codice fiscale del debitore principale.

Punto 102 e 106 – somme erogate

Nei punti **102 e 106** occorre riportare le somme erogate sulle quali è stata operata la relativa ritenuta alla fonte.

Punto 103 e 107 – ritenute operate

Nei punti **103 e 107** occorre indicare l'importo delle ritenute a titolo d'acconto del venti per cento effettuate, versato con i seguenti codici tributo: 1049 e 112E.

Punto 104 e 108 – Somme erogate non tassate

Nei nuovi punti 104 e 108 il sostituto deve riportare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell'articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell'articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

In questa sezione, anch'essa di nuova introduzione, occorre riportare le somme:
- corrisposte nel 2017 a titolo di indennità di esproprio;
- quelle percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
- quelle comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

In tale sezione bisognerà inoltre indicare le somme corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, nonché le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti (art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Punto 131 e 135 – somme corrisposte

Nei **punti 131 e 135** bisognerà riportare l'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del danno.

Punto 132 e 136 – ritenute operate

Nei **punti 132 e 136** occorre riportare il totale delle ritenute operate a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. Le istruzioni precisano che il contribuente ha facoltà di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria. In quest'ultimo caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto, versato con i seguenti codici tributo: 1052 e 105E.

Punto 133 e 137 – somme corrisposte

Nei **punti 133 e 137** bisogna riportare l'ammontare delle somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi.

Punto 134 e 138 – ritenute operate

Nei **punti 134 e 138** indicare l'ammontare delle ritenute operate sulle somme di cui ai precedenti punti 133 e 137, versato con i seguenti codici tributo: 1052 e 105E.

La sezione per il regime fiscale delle "locazioni brevi"

L'articolo 4, del decreto legge n. 50/2017 ha introdotto un particolare regime fiscale per le "locazioni brevi" e, cioè, i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
La suddetta disposizione, come ricorda l'Agenzia, ha previsto che gli esercenti attività di intermediazione immobiliare nei casi in cui incassino i canoni relativi ai contratti o qualora intervengano nel relativo pagamento, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione unica.
Per i suddetti motivi, è stata istituita una nuova sezione della Certificazione Unica volta a permettere la piena attuazione delle novità in commento.

Criteri di compilazione dettati dall'Agenzia dell'Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dallo locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in forma aggregata, oltre che in quella analitica.
E' stato, inoltre, precisato che per ogni singola unità immobiliare, l'esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre lo stesso criterio, o in forma aggregata o in forma analitica.
Le istruzioni ricordano che i corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari, ovvero, diversi per i quali è previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa.
Pertanto, nella compilazione della CU è necessario coordinare il principio di cassa con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

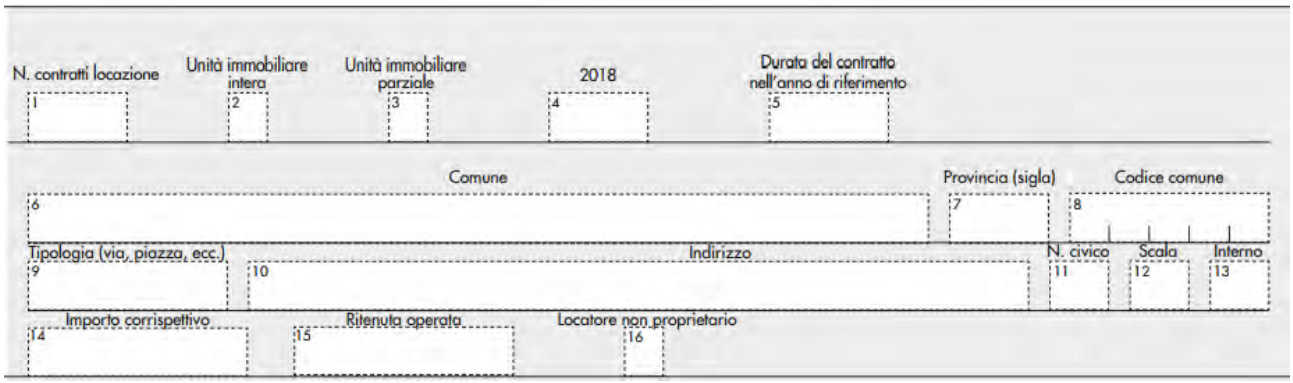

Punto 1 – N. contratti locazione

Le istruzioni dell'Agenzia precisano che nella ipotesi in cui l'esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel punto 1 occorre riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare.
Nel caso in cui il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d'imposta (2017 e 2018) si dovranno compilare due distinti righi.
Nello specifico, nel rigo nel quale non è barrato il punto 4 occorre riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2017, mentre nel rigo nel quale è barrato occorre il punto 4 riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2018.
Invece, nel caso di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.

Punto 2 – unità immobiliare intera

Il punto due deve essere barrato se trattasi di un contratto che prevede la locazione dell'intera unità immobiliare.

Punto 3 – unità immobiliare parziale

Il punto 3 deve essere barrato se trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell'unità immobiliare. Ovviamente, le istruzioni precisano che i punti 2 e 3 sono alternativi fra di loro.

Punto 4 – 2018

Questo punto deve essere barrato se nel contratto è previsto un periodo di locazione ricompreso nel 2018.

Punto 5 – durata del contratto nell'arco di riferimento

Nel punto in questione occorre indicare il numero dei giorni della durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento. Le istruzioni precisano che il punto in commento deve essere sempre compilato e che, in caso di esposizione dei dati in forma aggregata, i giorni da riportare nel presente punto devono essere conteggiati considerando una sola volta i periodi coincidenti.

Punti da 6 a 13

Nei punti da 6 a 13 occorre riportare I dati relativi all'indirizzo dell'immobile.

Punto 14 – importo corrispettivo

Nel punto 14 occorre indicare l'importo del corrispettivo lordo.

Punto 15 – ritenuta operata

Nel punto 15 occorre riportare l'importo della ritenuta operata sul corrispettivo di cui al precedente punto 14.
L'Agenzia delle entrate precisa che l'importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell'importo del corrispettivo indicato al punto 14.

Punto 16 – locatore non proprietario

Il punto 16 deve essere barrato se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell'unità immobiliare locata.

Esempi di compilazione[9]

Esempio 1

- Corrispettivo di 2.000 euro.
- percepito il 20 dicembre 2017.
- contratto di locazione breve di 20 giorni (dal 24 dicembre al 12 gennaio 2018).
- il locatore è proprietario dell'immobile.

In questo caso, specificano le istruzioni, il reddito percepito è di natura fondiaria, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di competenza.
Pertanto, in caso di esposizione in forma analitica, la CU verrà così compilata.

RIGO 1

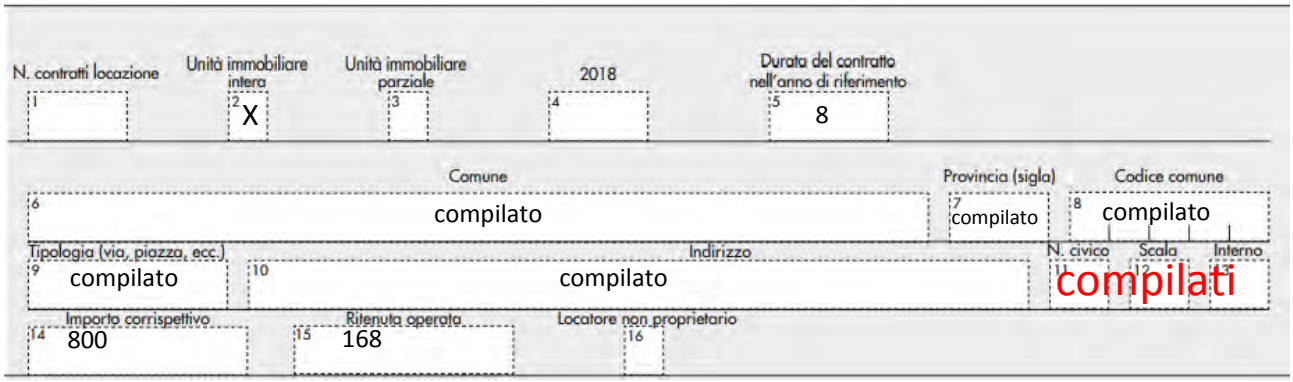

RIGO 2

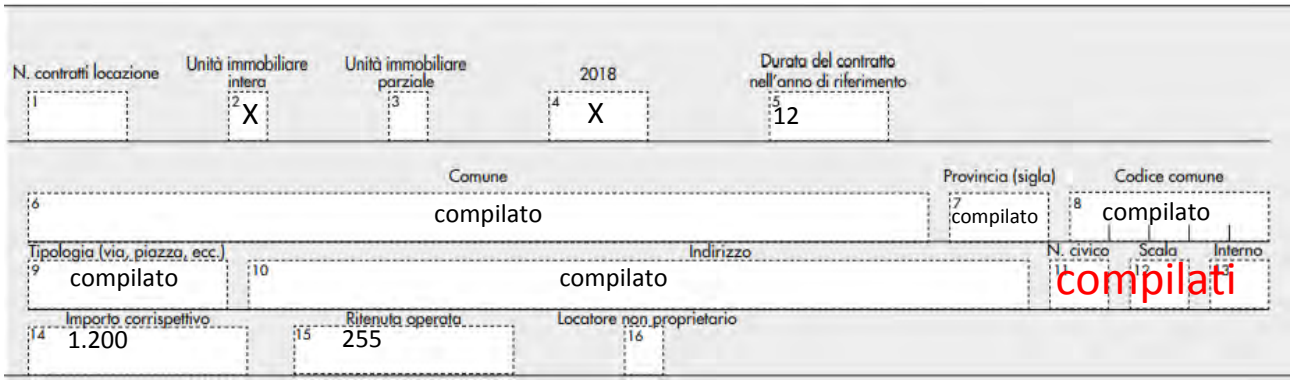

[9] Cfr. Istruzioni Cu 2018, Agenzia delle Entrate

Esempio 2

Corrispettivo di 2.000 euro;
percepito il 20 dicembre 2017 dal locatore;
contratto di locazione breve di 20 gg (dal 24 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018);
il locatore non è proprietario dell'unità immobiliare.

In questi casi (contratto di sublocazione o di comodato) i corrispettivi rientrano nei redditi diversi.
Pertanto, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di cassa e, pertanto, la compilazione sarà la seguente:

Rigo 1

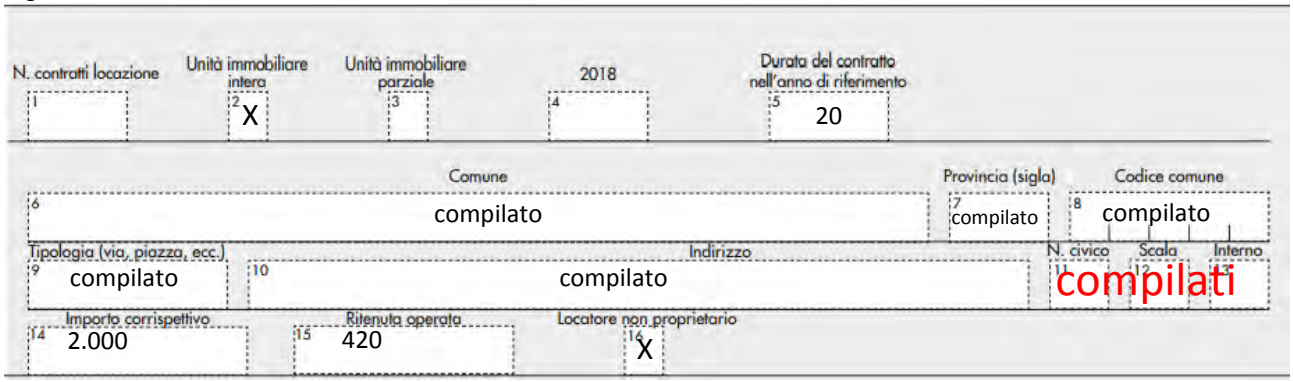

Le novità della Legge di Bilancio

Di recente è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e a quello pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. 2015/2017). Di seguito si riportano le novità maggiormente rilevanti in materia di amministrazione del personale.

Il nuovo Incentivo per favorire l'occupazione dei giovani

Molte sono le novità contenute nella suddetta Legge che interessano le aziende, come quella relativa alla nuova agevolazione prevista l'assunzione di giovani.

Nello specifico, a decorrere dal primo gennaio 2018, i datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti con meno di trent'anni, rientranti nelle così dette "tutele crescenti", beneficeranno di un esonero triennale sui contributi previdenziali pari al 50%. Per fruire del beneficio è necessario che i lavoratori non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Su quest'ultimo requisito occorrerebbero chiarimenti da parte degli organi competenti in quanto la norma è molto criptica. Ulteriore condizione, a parte il rispetto dei principi generali per la fruizione delle agevolazioni, è l'assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti, nella stessa unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

I datori di lavoro potranno fruire del beneficio in commento anche nei casi di:

a) prosecuzione di un contratto di apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017. L'incentivo spetta per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;

b) conversione di un rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

Come accade di solito per questa tipologia di esoneri, l'agevolazione non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici e di apprendisti, tranne che nel caso in precedenza menzionato.

Per quanto riguarda la misura dell'agevolazione, quest'ultima non potrà superare i 3.000 euro su base annua da ripartire mensilmente, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ape sociale: novità

Altre rilevanti novità riguardano, inoltre, l'istituto dell'Ape sociale.

Ha subito un ampliamento la platea dei beneficiari attraverso la possibilità di usufruirne anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Sempre in tema di Ape, viene prevista una riduzione dei requisiti contributivi per le donne con figli, pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.

Limite di reddito per i figli a carico con meno di 24 anni

Viene alzato anche il limite di reddito complessivo dei figli con meno di 24 anni per essere considerati a carico, che è stato portato a 4.000 euro. La nuova soglia sarà operativa dal 1° gennaio 2019.

Nello specifico, al comma 252 della Legge di bilancio viene stabilito che:

All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Il comma 253 prevede, invece che *"la disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019".*

Termine di trasmissione del modello 770

Un ulteriore novità riguarda il termine ultimo di presentazione del modello 770 che è stata posticipata al 31 ottobre di ogni anno.

Il comma 933 dell'articolo unico della Legge di Bilancio precede infatti che:

All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;

b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »;

[…]

Termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche con redditi esenti

Anche il termine ultimo di trasmissione delle Certificazioni Uniche che contengono soltanto redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730 precompilato ha subito delle modifiche, tenuto conto del fatto che è stato fissato al 31 ottobre (stesso nuovo termine del 770). Infatti, il comma 933 dell'articolo unico prevede che:

933. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

[…]

c) al comma 6-quinquies:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 »;

[…]

Termini per la presentazione/trasmissione del modello 730

In un'ottica di armonizzazione delle scadenze fiscali, subiscono modifiche anche quelle del modello 730.

Nello specifico, se la dichiarazione è da presentare al CAF il termine di presentazione passa dal 7 al 23 luglio mentre resta fermo al 7 luglio in caso di presentazione al sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei Caf e dei professionisti, vi è una nuova progressione dei termini:

- 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
- 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;
- 23 luglio per le dichiarazioni presentate dall'1° al 23 luglio.

Le dichiarazioni integrative devono, comunque, essere presentate entro il 10 novembre.

Di seguito il comma 934 dell'articolo unico della L. 205/2017:

Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »;

b) all'articolo 16, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: « , entro il 7 luglio di ciascun anno » sono soppresse; 2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro il 7 luglio » sono soppresse; 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte »;

c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro: a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio »;

d) all'articolo 16, comma 2, le parole: «le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) »

Semplificazioni per l'accesso alla "Rita"

Meritano un cenno anche le novità disposte per la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che è stata, nello specifico, oggetto di stabilizzazione e semplificazione.

In pratica, la legge di bilancio permette ai lavoratori in possesso di almeno 20 anni di contribuzione, e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi, la possibilità di richiedere l'erogazione, in forma di rendita temporanea (la cosiddetta "RITA"), delle prestazioni derivanti da forme pensionistiche complementari. Per accedere alla Rita è, ovviamente, necessaria la cessazione dell'attività lavorativa.

Ulteriore novità è il riconoscimento della rendita anche ai lavoratori inoccupati da almeno 24 mesi e che maturino entro dieci anni i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Aumento della soglia reddituale per la percezione del "Bonus Irpef" di 80 euro

Si registra un aumento di 600 euro della soglia di reddito utile alla percezione del bonus irpef.

In pratica, fino a 24600 euro spettano i canonici 80 euro al mese, senza adeguamento mentre, tra i 24.600 e i 26.600 il bonus deve essere riproporzionato con la formula ordinaria.

Con un reddito complessivo superiore a 26.600 euro il Bonus cessa di spettare.

Schematizzando, la situazione è la seguente:

REDDITO COMPLESSIVO	BONUS IRPEF ANNUO
Non superiore a 24.600 (nel rispetto delle altre condizioni previste dal Tuir per la spettanza)	960 euro
Tra 24.600 e 26.600	$960 \times \frac{(26.600 - RC)}{2.000}$
Superiore a 26.600	Non spetta alcun bonus

Di seguito il comma 132 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2018.

Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole: "26.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "26.600 euro".

Blocco aumento dell'Iva e delle addizionali all'irpef locali

Degno di nota è anche il blocco dell'aumento delle aliquote Iva, in quanto vengono neutralizzate le clausole di salvaguardia e, pertanto, nel 2018 non ci saranno ulteriori incrementi, anche con riferimento alle accise.

Viene bloccato, per l'anno 2018, anche l'aumento delle aliquote relative alle addizionali Irpef, sia regionali che comunali.

Tuttavia, per l'anno 2018 la sospensione non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione al fine di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.

Tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni

Dal 1° luglio del 2018 i datori di lavoro ed i committenti non potranno più pagare i lavoratori con denaro contante ma dovranno utilizzare dei sistemi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti, quali:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Novità terremoti 2016 – modifica all'articolo 48 comma 11 del D.L. 186/2016

Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole è stata prorogata al 31 maggio 2018 la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni attuate a favore di tali contribuenti.
I suddetti soggetti possono restituire i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. Prima della modifica era invece previsto che tale facoltà potesse essere esercitata con il versamento in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Deducibilità Irap lavoratori stagionali

La Legge n. 205/2017 ha introdotto la deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga alle disposizioni attualmente vigenti.

Lavoratori che svolgono attività usuranti

Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis[10], del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di

[10] Si fa riferimento ai lavoratori notturni a turni.

accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Calendario Corsi

Prossimi appuntamenti 2018

LA BUSTA PAGA *(cod. KL0001)*
Corso base di 8 gg (4+4) sulla normativa e sulla pratica dell'amministrazione del personale, costantemente aggiornato alla legislazione vigente.
MILANO *Dal 15 al 18 maggio + dal 5 al 8 giugno*
ROMA *Dal 22 al 25 maggio + dal 12 al 15 giugno*

LA BUSTA PAGA PER SPECIALISTI *(cod. KL0022)*
Corso avanzato di due giornate per esperti aggiornato alle ultimissime in materia di fisco, lavoro e previdenza
MILANO *12 + 13 aprile*
ROMA *22 + 23 marzo*

LE PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI ESUBERI E LE FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO *(cod. KL0002)*
Adempimenti, aspetti gestionali e operativi del datore di lavoro
MILANO *14 giugno*
ROMA *8 maggio*

LE ASSENZE DAL LAVORO, CONGEDI PARENTALI E STRAORDINARI *(cod.KL0020)*
Tutte le novità e gli approfondimenti su ferie, permessi, malattia/infortunio e congedi a sostegno della genitorialità.
MILANO *2 marzo*
ROMA *3 luglio*

IL RAPPORTO DI LAVORO CHE CAMBIA: WELFARE E LAVORO AGILE *(cod.KL0066)*
Focus sulle novità normative e sulla loro applicazione pratica
MILANO *19 giugno*
ROMA *20 marzo*

L'ORARIO DI LAVORO *(cod.KL0013)*
La disciplina in azienda aggiornata alle novità e agli ultimi orientamenti giurisprudenziali
MILANO *16 febbraio*
ROMA *1 marzo*

PRODUTTIVITÀ, PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE *(cod. KL0014)*
Guida normativa e pratica in materia di produttività e welfare aziendale, tenuto conto delle rilevanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.
MILANO *8 maggio*
ROMA *18 aprile*

DISTACCO DI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO *(cod.KF0010)*
Fiscalità, Contrattualistica e Previdenza sempre aggiornata
MILANO *20 aprile*
ROMA *14 marzo*

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: LICENZIAMENTO E DIMISSIONI *(cod.KL0012)*
Aspetti giuslavoristici e amministrativi per le procedure di licenziamento e nuove riforme.
MILANO *5 luglio*
ROMA *6 febbraio*

MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFIT *(cod. KF0001)*
La normativa aggiornata che disciplina dipendenti, autonomi e professionisti
MILANO *10 maggio*
ROMA *22 febbraio*

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE *(cod. KL0009)*
La normativa aggiornata che disciplina dipendenti, autonomi e professionisti
MILANO *26 giugno*
ROMA *16 marzo*

UNIEMENS IN PRATICA *(cod. KL0021)*
La denuncia unificata mensile dei dati retributivi e contributivi
MILANO *15 febbraio*
ROMA *15 maggio*

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO *(cod. KL0023)*
Guida alla gestione dell'intero iter procedurale relativo agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, aggiornata
MILANO *8 febbraio*
ROMA *10 aprile*

LE SCRITTURE CONTABILI DEL PERSONALE *(cod. KF0005)*
Amministrazione del personale e registrazioni contabili dei costi
MILANO *13 marzo / 21 giugno*
ROMA *14 febbraio / 5 luglio*

VERSAMENTI E COMPENSAZIONI DI RITENUTE *(cod.KF0008)*
Guida pratica ed analitica al corretto versamento/compensazione con F24
MILANO *21 marzo*
ROMA *9 marzo*

AGENTI, RAPPRESENTANTI E ENASARCO *(cod.KL0003)*
La corretta gestione contrattuale, fiscale e contributiva degli intermediari di commercio
MILANO *7 marzo*
ROMA *11 aprile*

IL DECESSO DEL LAVORATORE E LA GESTIONE DEGLI EREDI *(cod.KL0067)*
Dall'individuazione delle somme, alla prassi amministrativa, aspetti fiscali e contributivi pratici. Corso di mezza giornata al matttino.
MILANO *21 febbraio / 4 luglio*
ROMA *13 febbraio / 26 giugno*

IL COSTO DEL LAVORO E IL BUDGET DEL PERSONALE *(cod.KL0010)*
Tecniche, strumenti per la pianificazione ed il controllo dei costi delle risorse umane
MILANO *8 marzo*
ROMA *20 aprile*

LA COMUNICAZIONE SCRITTA IN AZIENDA *(cod.KR 0008)*
Sviluppo e miglioramento delle proprie abilità di redigere comunicazioni aziendali di ogni tipo
MILANO *26 gennaio / 13 giugno* ***ROMA*** *21 aprile*

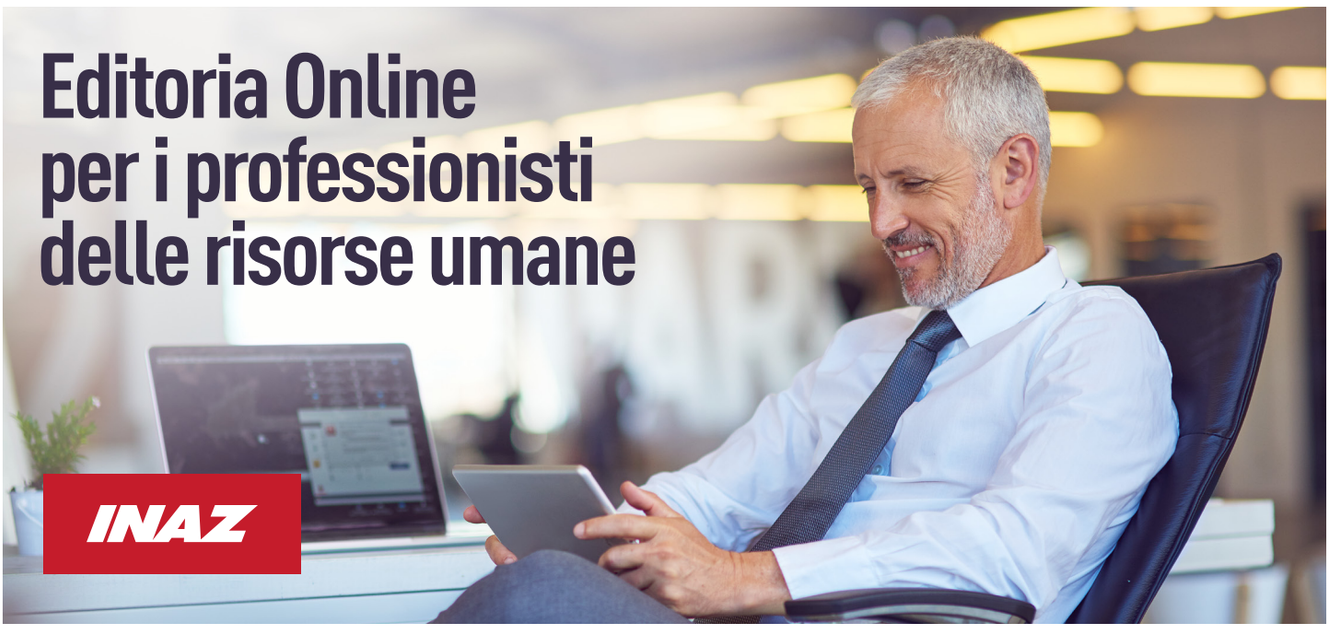

L'informatore Inaz

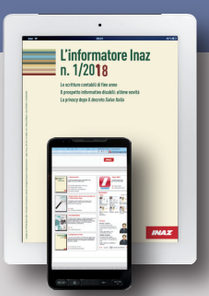

Il tuo periodico normativo consultabile online. Un servizio informativo che ti dà appuntamento ogni settimana: commenti e approfondimenti su temi di fisco, lavoro e previdenza che puoi direttamente consultare online e/o scaricare sul tuo PC. In più, ricerca e stampa dei contenuti per singolo articolo/autore, oppure libera in modalità analitica e sistematica.
Consultazione della banca dati articoli degli ultimi dieci anni;
inoltre "Quesiti & Approfondimenti", sull'attualità normativa.

Compendio Norme del Lavoro

Compendio Inaz, con un click tutte le norme che disciplinano l'amministrazione del personale.
Un servizio professionale sempre aggiornato, facilmente accessibile e fruibile online: semplifica la condivisione delle informazioni, favorisce la crescita e lo sviluppo delle tue competenze.
L'originale struttura in quattro sezioni, Lavoro - Previdenza - Dirigenti - Fisco, orienta rapidamente il professionista nella ricerca e individuazione dell'argomento d'interesse. É corredato da tabelle ed esemplificazioni che tengono conto delle ultime novità.

l' App del Centro Studi è disponibile su Available on the iPhone App Store ANDROID APP ON Google play

Il modo più semplice, e diretto per lavorare meglio. La piattaforma Inaz Online offre ad aziende e professionisti una suite completa con software e contenuti multimediali;

• VIDEO FORMAZIONE • PODCAST EDITORIALI • AREE TEMATICHE
• DOCUMENTAZIONE UFFICIALE • SCADENZARIO NORMATIVO

Tutto sempre aggiornato, informazioni immediatamente reperibili, contenuti innovativi.

Per attivare l'abbonamento online e per maggiori informazioni www.inaz.it

ABBONATI A L'INFORMATORE INAZ !

Avrai a disposizione online sul tuo PC: i servizi periodici normativi del Centro Studi, la rivista SETTIMANALE in formato digitale ed altre funzionalità esclusive, a te riservate per 12 mesi, tutto questo a soli € 210,00 (+Iva)

inoltre avrai diritto a:
Sconto 50% sul Compendio 2018 (online e cartaceo);
Sconto 25% per iscrizione alle Giornate di Studio;
Sconto 15% sui corsi del Catalogo Formazione 2018;

Sei un nuovo abbonato? Per te in omaggio il Compendio Online[1]

Intendo sottoscrivere l'abbonamento annuale[2] e i dati per la fatturazione sono:

Ragione sociale _____
P.I. _____ C.F. _____ Cod. Cli. (se già cliente INAZ) _____
Indirizzo: _____
Cap _____ Località _____ Prov _____
Tel _____ fax _____ e-mail _____
Referente per l'attivazione: *(i dati di accesso al sistema verranno inviati alla persona di riferimento)*
Nome cognome _____ e-mail _____ tel. _____
Referente amministrazione /contabilità:
Nome cognome _____ e-mail _____ tel. _____

PRENOTO GIÀ ORA A PREZZO BLOCCATO disponibile in spedizione da marzo 2018 **il volume Compendio** di Amministrazione del personale ed. 2018 a **€ 29,00** (Iva assolta editore)	Sconto Abbonati del 50 % pari a **€ 14,50**	Nr. ___ copie	somma di € _____ + (spese spedizione forfait pari a € 10,00)
Da subito attivabile **il servizio annuale del Compendio 2018 online**[2] aggiornato trimestralmente a **€ 31,00** +Iva 4%	Sconto Abbonati del 50 % pari a **€ 15,50** + iva	Nr. ___ postazioni	somma di € _____+ Iva

(1) Offerta valida per tutti gli abbonamenti sottoscritti entro il 31/12/2017 durata massima 12 mesi. Dall'anno successivo verrà rinnovato a prezzo di listino salvo disdetta.
(2) Il canone di abbonamento avrà una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a prezzo di listino salvo disdetta di una delle Parti a mezzo di raccomandata A/R spedita all'altra almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale.

Inviare il modulo di sottoscrizione compilato al fax 02 27718455 o via e-mail a editoria@inaz.it

Confermo l'ordine ed accetto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

Data ____/_____/____ Timbro e Firma_____

Modalità di pagamento – l'ordine di abbonamento potrà essere regolato allegando:

☐Bollettino di c/c p n. 60467206 intestato a Inaz Srl Soc. Unip.- nella causale: "L'informatore 2018" e il codice cliente.
☐Bonifico bancario a Inaz Srl Soc. Unip. - nella causale "L'informatore 2018" e codice cliente".
da effettuarsi su: BANCA INTESA S. PAOLO SpA. Fil. 2617 - Milano - COD. IBAN - IT52 A030 6901 7386 2501 8620 073

DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 22/5/99, n.185, il Cliente (qualora sia qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.1 lett b) del Decreto) ha il diritto di recedere dal contratto di restituire i Volumi ordinati purché siano nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Tale restituzione potrà essere effettuata senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal Cliente, a pena di decadenza, mediante invio di lettera raccomandata a.r. a INAZ SRL Soc. Unip. Viale Monza 268 20128 Milano, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dei Volumi. La comunicazione di cui sopra può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0227718 455 purché confermata, mediante lettera raccomandata a.r., entro le 48 (quarantotto) ore successive all'invio del fax. Tutti i resi dovranno essere autorizzati dal Servizio Clienti INAZ il quale rilascerà una autorizzazione scritta al rientro. La restituzione del Volume dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle comunicazione di autorizzazione alla resa. Le spese della spedizione saranno interamente a carico del Cliente, e non verranno accettati pacchi in contrassegno. Una volta ricevuti i Volumi e verificata la loro integrità, se i Volumi non risultano danneggiati INAZ provvederà, nel più breve tempo possibile e comunque in conformità ai termini ed alle modalità previsti al proposito dall'art. 5 comma 7 del Decreto, ad accreditare al Cliente il costo dei Volumi restituiti, trattenendo, ove necessario, l'importo delle spese di spedizione eventualmente non corrisposte dal Cliente, che resteranno definitivamente a carico del Cliente.

INAZ

INAZ SRL Soc. Unipersonale utilizzerà i dati che la riguardano esclusivamente per finalità commerciali/promozionali e verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti (Art.7) sono riportati sul sito www.inaz.it, nella sezione Privacy.